

dalla Commissione Arbitrale Agraria) e ciò tanto nel caso in cui i rapporti tra le parti in causa siano di colonia quanto in quello in cui siano di locazione o di qualsiasi altra forma di contratto agrario.

Posto che la diffida di cui si tratta non risulta approvata a norma di legge ne discende che ad essa non può essere data esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

40

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 12 febbraio 1959 - A. M. E. (avv. G. Gozi): M. A. B. (avv. L. Belluzzi). Causa n. 291, anno 1956.

L'art. 2 della legge 27 maggio 1943 n. 20 vieta la introduzione, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, di cause concernenti la nullità del matrimonio celebrato davanti a ministro del culto cattolico. Tale divieto si applica « ovunque » e da « chiunque » detto matrimonio sia stato contratto e quindi anche se celebrato in stato estero e tra cittadini non sammarinesi (1).

Il divieto sussiste anche se viene richiesta, anzichè la nullità del matrimonio, la nullità della sua trascrizione negli atti di stato civile.

## DIRITTO

Il 28 luglio 1947 contraevano matrimonio, avanti il Parroco di Mafarmude M. A. B. e A. M. E. Il matrimonio veniva trascritto, il 30 luglio 1947, nel Registro Civile di Vila Nova de Gaia.

Col presente giudizio la A. M. E. chiede che il matrimonio sia dichiarato nullo: 1° perchè ha dato il suo consenso a seguito di violenza (ex causa vis et metus) esercitata dai di lei genitori; 2° perchè al consenso matrimoniale sono state apposte dagli sposi condizioni contrarie alla sostanza del matrimonio. Il convenuto ammette tali circostanze e dichiara, di conseguenza, di non potersi opporre alla richiesta della moglie.

Il matrimonio è stato contratto all'estero (Portogallo) e tra esteri cittadini (Portoghesi). Ciò non ostante esiste, secondo la legge sammarinese, la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in quanto non è consentito alla autorità giudiziaria di declinare di ufficio la propria giurisdizione quando è stata accettata dalle parti e ciò in base al principio romano « inter consentientes cuiusvis iudicis est iurisdictio » (legge prima, Digesto, V, I): principio seguito dal diritto romano comune ancora vigente in questa Repubblica (Leges Statutae, lib. II, Rub. VI e art. 2 n. 3 della legge 5 giugno 1923). Ora le parti, ed in particolare il convenuto, hanno espressamente accettato la giurisdizione sammarinese.

---

(1) Sent. primo grado 7 nov. 1949 e 21 agosto 1950 in Giur. Samm., anno 1963, fasc. I, pag. 231 e 233.

Pur ammessa la competenza giurisdizionale di questo Tribunale occorre decidere — in conformità della esplicita riserva contenuta nel decreto 15 novembre 1956 che autorizzava l'introduzione della causa — se la domanda di nullità di matrimonio, celebrato (come l'attuale) davanti a ministro di culto cattolico, possa essere esaminata dall'autorità giudiziaria ordinaria. La risposta, dopo la legge 27 maggio 1943 n. 20, non può essere che negativa.

L'art. 2 della legge ora richiamata dispone: « Dal giorno della entrata in vigore della presente legge è vietata la introduzione davanti l'autorità giudiziaria di cause concernenti la nullità di matrimonio celebrato davanti a ministro del culto cattolico, ovunque e da chiunque esso matrimonio sia stato contratto ». E' da tener presente che la giurisprudenza sammarinese, prima della entrata in vigore della disposizione sopra riferita, aveva accolto la teoria dei regalisti che distinguevano nel matrimonio religioso il sacramento dal contratto. Il primo fu sempre riconosciuto (nè poteva essere diversamente) di competenza esclusiva della autorità ecclesiastica. Il secondo, invece, poteva essere preso in esame anche dalla autorità giudiziaria civile. Dicesi « anche » in quanto detta giurisprudenza non aveva affermato una esclusiva sua competenza ma lasciava alle parti interessate la scelta di rivolgersi o alle autorità ecclesiastiche (nel qual caso le loro decisioni dovevano poi ottenere l'exequatur della autorità civile) o a quelle civili. La legge 27 maggio 1943 ha inteso impedire che l'ordinaria autorità giudiziaria prenda in esame, sia pure ai soli effetti civili, la validità del matrimonio contratto davanti a ministro del culto cattolico riconoscendo così la *esclusiva* competenza (non solo in relazione al sacramento ma anche in relazione al contratto, considerati inscindibili come afferma il diritto canonico) della autorità ecclesiastica.

La legge parla di « ovunque » e da « chiunque » il matrimonio col culto cattolico sia stato contratto e, quindi, tanto se contratto da cittadini sammarinesi su questo territorio o all'estero quanto da cittadini esteri in questa Repubblica o in altro Stato. Resta, così, come è evidente, vietato di tener conto della legge personale delle parti in causa o della giurisprudenza formatasi nel paese a cui esse appartengono.

L'attrice sostiene che, ad ogni modo, essa non chiede la nullità del matrimonio (sia sotto l'aspetto di sacramento sia sotto quello di contratto) ma solo la nullità della trascrizione e cioè che esso matrimonio non sia considerato valido agli effetti civili. Ma questa distinzione tra nullità di matrimonio e nullità di trascrizione non può essere accolta sia perchè, a parte ogni altra considerazione, il matrimonio contratto davanti a ministro del culto cattolico acquista efficacia civile appena avvenuta la celebrazione (art. 13 della legge 22 settembre 1953 « il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile ») sia perchè la trascrizione (di cui agli articoli 71 della legge 13 agosto 1946 n. 43) è solo un atto di indole amministrativa e può essere sospesa, per tassativa disposizione di



legge (art. 88 predetta legge 13-8-1946), solo in due casi e cioè: 1°) quando risulti che una sola o entrambe le persone unite in matrimonio siano legate da altro matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato; 2°) quando il matrimonio è stato contratto da un interdetto per infermità di mente il quale non abbia ottenuta l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (art. 10 della legge 22 sett. 1953 n. 37). E questi due casi eccezionali non ricorrono nel caso attuale. Anche la legge personale delle parti in causa non è contraria a queste conclusioni e, ove pur lo fosse, non potrebbe, in base alla legge 27 maggio 1943, condurre (come si è già premesso) a diversa soluzione.

In base alle premesse considerazioni deve concludersi che non è consentito a questo Tribunale di prendere in esame la nullità (sotto qualsivoglia punto di vista) del matrimonio di cui si tratta il quale, secondo la legge sammarinese, è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica.

#### 41

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 18 febbraio 1959 - Società Anonima Manufatti in Cemento (avv. S. Belluzzi): Cesarini Antonio e Taddei Ermete (avv. G. Micheloni). Causa n. 22, anno 1955.

Viola il divieto di sublocazione dell'azienda il conduttore che ne conceda l'esercizio ad una società anonima e ciò anche se il conduttore stesso sia uno dei soci della società anonima.

Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti anzichè stare al senso letterale della parola.

#### DIRITTO

Con scrittura privata del 30 gennaio 1952 (registrata l'11-3-1958 al n. 282 Vol. 62 Reg. Form.) la Società Anonima Manufatti in Cemento (M.I.C.) — per la quale agiva il suo Presidente signor Capicchioni Renato — cedeva in affitto e locazione ai signori Cesarini Angelo e Taddei Ermete (i quali dichiaravano di obbligarsi in solido) lo stabilimento (per manufatti in cemento) che essa M.I.C. aveva in esercizio a Fiorentino. La locazione (che comprendeva anche il macchinario) era fissata in cinque anni (dal 1° febbraio 1952 al 31 gennaio 1957) per il canone di lire cinquecentomila all'anno. Tra i patti convenuti si hanno i seguenti: 1°) « Ogni subaffitto, anche parziale, è vietato » (n. 11); 2°) « La licenza di esercizio dovrà rimanere intestata alla M.I.C. » (n. 17); 3°) « Per gli eventuali macchinari e attrezzature per le industrie che venissero installati e usati nella gestione, oltre a quelli di proprietà della M.I.C. già esistenti e ceduti (nella detta scrittura elencati) la M.I.C. si riserva, alla fine di questo contratto, la facoltà di rendersene acquirente in tutto o in parte in base a valutazione di stima eseguita da due periti nominati uno dalla M.I.C. e l'altro dagli affittuari » (n. 6); 4°) « Ogni inadempienza porta all'immediata cessazione

del contratto per cui questo si intenderà sciolto senza necessità di costituzione in mora » (n. 13).

La suindicata scrittura privata è stata prodotta dalla parte attrice in manica. Tuttavia poichè essa è conforme alle risultanze testimoniali (non impugnate, per questa parte, dai convenuti) così, per maggiore precisione, si è fatto e si farà riferimento a detta scrittura.

Con il presente giudizio la M.I.C. sostiene che i convenuti hanno violato gli obblighi sopra riferiti (ai nn. 1, 2 e 3) e, di conseguenza, domanda con la citazione 29 gennaio 1955, che essi convenuti siano condannati: 1°) alla immediata risoluzione in tronco del contratto di locazione intervenuto il 30 gennaio 1952; 2°) al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla mancata osservanza dei patti contrattuali.

Il contratto di locazione aveva (come sopra è stato indicato) la scadenza del 31 gennaio 1957. Tale scadenza è sopraggiunta durante le more del giudizio e, di conseguenza, la Società attrice (essendo rientrata in possesso dello stabilimento) dichiara di abbandonare la prima domanda (risoluzione del contratto) insistendo sulla seconda. Restano, così, da decidere i seguenti punti: a) se i convenuti Cesarini e Taddei siano venuti meno agli obblighi assuntisi con la scrittura privata di locazione; b) se tale trasgressione, ove sussista, crei l'obbligo di risarcire danni alla Società attrice; c) quali siano questi danni e il loro ammontare.

Il primo appunto che vien fatto ai convenuti è quello di aver proceduto ad un subaffitto dello stabilimento della M.I.C. contrariamente al divieto contenuto nel nr. 11 della scrittura di locazione.

Dalla assunta prova testimoniale risulta: a) che i convenuti condussero assieme l'affitto fino all'ottobre 1954, data in cui il Taddei si rendeva acquirente anche della quota del Cesarini; b) che subito dopo il Taddei cedeva (in epoca che non è stata determinata ma che si ritiene del novembre 1954) la sua quota, e diritti relativi, alla Società Anonima Industria Mattonelle e Affini (S.A.I.M.A.).

Mentre per quanto si riferisce alla cessione della quota del Cesarini al Taddei non si ritiene possa parlarsi di vero e proprio subaffitto, invece a diversa conclusione sembra doversi addivenire per il passaggio della gestione dal Taddei alla S.A.I.M.A.

Si eccepisce in contrario: 1°) che la S.A.I.M.A. è stata formata dal Taddei il quale è rimasto uno dei soci: per cui non vi è sostanziale cambiamento di persona; 2°) che non esiste contratto di subaffitto tra il Taddei e la S.A.I.M.A.; 3°) che il Taddei ha provveduto al pagamento dell'affitto fino al 31 gennaio 1957 e che l'attrice l'ha ricevuto: venendo così ad accettare la sostituzione della S.A.I.M.A. al Taddei stesso.

Le eccezioni non appaiono fondate. Non la prima perchè, pur ammesso che il Taddei sia rimasto uno dei soci, la società anonima (quale risulta essere la S.A.I.M.A.) è persona giuridica a sè stante indipendente dai soci che la compongono. Non la seconda perchè, sebbene non risultino in atti nè scritture di subaffitto nè quali accordi siano pas-



sati tra il Taddei e la S.A.I.M.A., tuttavia è certo, in fatto, che la S.A.I.M.A. è subentrata al posto del Taddei e quando si è vietato il subaffitto si intendeva logicamente vietato il passaggio della gestione dello stabilimento dai Cesarini-Taddei ad altre persone ed altra persona, come si è premesso, deve considerarsi una società anonima. Non la terza perchè quando il Taddei ha pagato le quote di affitto scadenti (secondo la scrittura 30 gennaio 1942) il 1° febbraio 1955 e il 1° febbraio 1956 (le altre erano state pagate all'atto della scrittura di affitto e al 1° febbraio 1954 e cioè quando ancora l'affitto era condotto dal Cesarini e dal Taddei) era già stata iniziata (il 29 gennaio 1955) la presente causa che, lamentandola, esclude la accettazione di un subaffitto o sostituzione di persona.

Il secondo appunto fatto ai convenuti è quello di non aver osservato la seguente pattuizione « la licenza di esercizio dovrà rimanere intestata alla M.I.C. e gli affittuari ne dovranno pagare la tassa relativa ». Affermano detti convenuti che essi hanno sempre mantenuto, versando la relativa tassa, la licenza intestata alla M.I.C. e che la S.A.I.M.A. si è provveduta ed ha lavorato con altra licenza. Tali affermazioni (pur non risultando provate) non sono contraddette: per cui può ritenersi che esse corrispondano alla realtà. Se si dovesse stare alla lettera del patto dovrebbe dirsi che i convenuti l'hanno osservato. Se non che nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti anzichè stare al senso letterale delle parole (« in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verbis spectari placuit: 1, 219, D., 50, 16 - Confr. art. 1131 C.C. Italiano del 1865 e l'art. 1362 di quello vigente). Ora lo scopo e la intenzione delle parti contraenti non era solo quella di mantenere e pagare la licenza annuale (cosa che, in base all'art. 1 della legge 26 aprile 1949 n. 33, è obbligatoria per tutte le società iscritte, come la M.I.C., nel pubblico registro) ma, evidentemente, anche quella che la Società attrice comparisse sempre esistente di fronte ai terzi ed in particolare di fronte ai clienti. E che ciò sia esatto lo si ricava dalla circostanza (ammessa dal Cesarini nel suo interrogatorio) che, avendo i convenuti tralasciato nella carta intestata e nelle fatture l'indicazione della M.I.C., quest'ultima elevava (il 10 dicembre 1953) protesta a seguito della quale i convenuti stessi ripristinavano l'intestazione della M.I.C. aggiungendo « gestione Cesarini e Taddei ». Del resto è uso generale che chi prende in affitto una industria (esempio: un albergo, un teatro, una fabbrica) non cambia la denominazione ma mantiene quella esistente aggiungendo solo (come hanno fatto i Cesarini-Taddei) l'indicazione del gestore e ciò per non creare equivoci e sviare la clientela della industria locatrice. Ora risulta che la S.A.I.M.A. (la quale come società iscritta nel pubblico registro doveva, in base al sopra riferito disposto di legge, avere una licenza in proprio) ha tralasciato di indicare che essa era solo la gestrice dello stabilimento della M.I.C. e, per ciò, vi è stato da parte dei Cesarini-Taddei violazione dell'obbligo (che essi dovevano imporre alla S.A.I.M.A.) assunto con la scrittura privata di locazione.

Il terzo appunto mosso dalla attrice ai convenuti è quello di non aver lasciato la prelazione per l'acquisto dei macchinari *nuovi* messi in opera durante l'affitto, al termine di questo (come convenuto al n. 6 della scrittura privata di locazione) sebbene essi fossero stati sequestrati con verbale 1° febbraio 1955. Obbiettano i convenuti che detti macchinari sono tuttora a disposizione dell'attrice la quale, secondo gli accordi, aveva « la facoltà di rendersene acquirente in tutto o in parte », *facoltà* che essi convenuti non negano ma che, fino ad oggi, l'attrice Società non ha ancora dichiarato di volere, in tutto o in parte, esercitare. Effettivamente il patto tra le parti parla di « facoltà » e poichè l'eseguito sequestro non può, di per sè, costituire (essendo stato assunto, come specifica la citazione, « a garanzia dell'osservanza del diritto di prelazione ») esercizio effettivo di detta facoltà così è necessario — per poter affermare la violazione del patto — che l'attrice provi di avere invano richiesto l'acquisto di tutto o di parte del nuovo macchinario o quanto meno che a tale macchinario era od è (poichè non risulta ove attualmente si trovi e a disposizione di chi sia) stata data una destinazione per la quale la facoltà di acquisto si rendeva di impossibile o non prevedibile attuazione.

42

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 26 febbraio 1959 -  
Avv. Giuseppe Polazzi (comparso personalmente): Soc. An. Titangas  
(avv. M. Michelotti). Causa n. 388, anno 1956.

La prescrizione biennale stabilita dall'art. 51 della legge 21 dicembre 1942 n. 45 sulle società si riferisce ai soli rapporti sociali interni attinenti alla costituzione, all'esistenza e al funzionamento dell'ente con esclusione dei rapporti esterni tra società e terzi: rapporti che restano regolati dalla prescrizione ordinaria.

Il diritto sammarinese non stabilisce alcuna prescrizione presuntiva per l'opera prestata dai professionisti per cui deve essere applicata la prescrizione ordinaria.

DIRITTO

La Titangas oppone, in via preliminare, che l'azione dell'attore è prescritta e basa la sua eccezione sia sull'art. 51 della legge 21 dicembre 1942 n. 45, sia sull'art. 28 della legge 27 gennaio 1949 n. 1, sia sulla presuntiva rinuncia derivante dal fatto che l'attore non fece mai cenno, fino alla fine del 1955, di essere ancora creditore per prestazioni professionali.

L'art. 51 della legge 21 dicembre 1942 dispone: « Tutte le azioni relative alla *gestione sociale*, ai rapporti tra soci come tali e all'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci e i dirigenti si prescrivono entro due anni a datare rispettivamente dalla pubblicazione o dalla affissione della notizia o dal deposito in Cancelleria dell'atto che



dà luogo alle controversie o dal momento in cui questo fu compiuto ». La Società convenuta, dando una vasta interpretazione alla locuzione « gestione sociale » (in modo da comprendervi tutti gli affari od operazioni di qualsiasi natura compiuti da società regolarmente costituita), sostiene che l'attore ha ufficialmente rinunciato all'incarico di legale (conferitogli nell'assemblea del 25 febbraio 1953) il giorno 20 settembre 1953, (non vi è, per altro, una prova certa su tale data) e ha avanzato la richiesta di pagamento per competenze professionali il 13 ottobre 1955 e cioè quando i due anni prescrizionali erano trascorsi (e precisamente due anni e ventitrè giorni).

La locuzione « gestione sociale » è effettivamente vaga e può prestarsi a contrastanti interpretazioni. La relazione sulla legge 21-12-1942 si limita a dire « Le norme riguardanti la prescrizione delle azioni giudiziarie . . . non hanno bisogno di chiarimenti essendo conformi alla prassi ed alla legislazione di tutti i paesi, salvo la misura dei termini alquanto accorciati ». La prescrizione speciale in materia di società comparve, per la prima volta, nel codice di commercio francese, il quale (all'art. 64) disponeva che dopo cinque anni dallo scioglimento della società i soci fossero liberati da ogni obbligazione sociale, sia dall'obbligo di conferire la quota non ancora versata, sia dalla responsabilità solidale (ma la società restava soggetta, tanto attivamente che passivamente, con tutta la massa dei suoi beni, alla prescrizione ordinaria di trent'anni nei suoi rapporti coi terzi). Il codice Albertino adottò un sistema analogo ma limitò la liberazione dei soci al vincolo della solidarietà dicendo (art. 69) che trascorsi i cinque anni dallo scioglimento della società i soci erano liberati da ogni solidarietà verso i creditori sociali e rimanevano obbligati verso detti creditori soltanto per la quota di partecipazione che avevano nella società (anche qui la società rimaneva obbligata verso i terzi nei limiti della prescrizione ordinaria). Le stesse regole passarono (art. 172 e 173) nel codice italiano del 1865. Invece il codice del 1882 seguì un sistema alquanto più esteso (accolto dai codici francese, tedesco e svizzero) stabilendo all'art. 919 la prescrizione di cinque anni per « le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali ». Sulla interpretazione della frase « operazioni sociali » sorsero due teorie: una che la estendeva a tutti gli atti compiuti dalle Società senza alcuna distinzione; l'altra, di gran lunga prevalente, che la restringeva ai rapporti sociali interni attinenti alla costituzione, all'esistenza e al funzionamento dell'ente ed escludendo i rapporti esterni tra società e terzi (e cioè sui debitori e creditori) i quali restavano regolati dalla prescrizione ordinaria. Il vigente Codice Civile Italiano all'art. 2949 stabilisce « si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali se la società è iscritta nel registro delle imprese ». La relazione del Ministro Guardasigilli osserva (n. 1208) « L'ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro delle imprese è delineato dall'art. 2949 primo comma, con una formula che si adegua all'insegnamento della migliore dottrina. Mi sembra che la nuova formula eviti le critiche e le gravi difficoltà di

interpretazione alle quali l'art. 919 n. 1 del codice di commercio apriva l'adito parlando di "azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali", sì che, considerata nella sua letterale eccezione, la norma poteva indurre a ritenere che alla prescrizione quinquennale fossero soggetti anche i diritti derivanti dai rapporti posti in essere dalla società con i terzi nell'esplicazione della sua attività ». Adunque l'art. 2949 si riferisce, almeno secondo l'intenzione del legislatore, ai rapporti sociali interni. E a questa ultima prassi si ritiene abbia voluto riferirsi la legge sammarinese anche perchè alla parola « rapporti » ha sostituito quella di « gestione » la quale accentua il concetto di funzionamento interno dell'ente giuridico. Ora l'avv. Polazzi agisce non in qualità di socio ma quale libero professionista che ha prestato l'opera sua alla società e, quindi, in base a rapporto esterno non soggetto alla prescrizione di cui all'art. 51 della legge sulle società.

L'art. 28 della legge 27 gennaio 1949 stabilisce una prescrizione (o meglio decadenza) di tre mesi, dalla cessazione del rapporto di lavoro, per far *valere la nullità* della « rinuncia o transazione al trattamento riservato dalla legge o dai contratti collettivi, conchiusa durante lo svolgimento del contratto di lavoro ». Tale disposizione è completamente estranea alla presente causa perchè — a parte ogni altra considerazione — l'attore non chiede la nullità di alcuna rinuncia o transazione.

Il richiamo della parte convenuta al lungo silenzio conservato dall'avv. Polazzi (dal febbraio 1953 al dicembre 1955, in cui presentò la parcella oggetto della presente causa) nel rendere noto che era ancora creditore per prestazioni professionali, si richiama evidentemente (rapportato alla prescrizione) ad una prescrizione presuntiva circa l'azione dei professionisti legali per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Tale presunzione — sconosciuta al diritto romano — appare bensì nel diritto comune ma solo nei luoghi in cui venne, con apposite disposizioni, accolta (nè qui è il caso di stabilire se essa si estendesse o meno anche alle pratiche stragiudiziali) e così, ad esempio, dalle Regie Costituzioni Piemontesi (parag. 3, lib. 5, tit. 18) che la fissavano in due anni (Confr. Fabro, Cod., lib. 4, tit. 43, def. 34) e, pure con tale termine, in Olanda dall'Editto perpetuo di Carlo V (Confr. Voet, ad Pand., III, I, n. VI e XLI, 3, n. 17: per altro tale autore osserva « etsi vix usu servetur ista biennii praescriptio, quantum ad salarii exactionem »). Se non che tale prescrizione presuntiva (come, almeno in via di massima, ogni altra breve prescrizione o presuntiva o estintiva) non risulta accolta nè dalla *Leges Statutae*, nè da successive disposizioni legislative, nè da giudicati nè da consuetudine. Per ciò anche per le azioni dei professionisti, in ordine alle loro competenze, è da applicare la prescrizione ordinaria.

Ed anche ove si dovesse far ricorso (essendo l'attore professionista italiano esercente in Rimini) alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 N. 2 Cod. Civ. Italiano dovrebbe affermarsi che — preso per punto di partenza la data indicata dalla società convenuta (20 set-



tembre 1953) — la triennale prescrizione non si era avverata quando (13 ottobre 1955) l'attore presentò la sua parcella chiedendone la liquidazione.

43

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 11 marzo 1959 - *Banca Nazionale Lavoro, Medio Credito* (avv. L. Belluzzi): *Soc. An. Conceria di San Marino* (avv. M. Michelotti). Causa n. 358, anno 1958.

La procedura per agire su immobile ipotecato è quella ordinaria per la quale si richiede: a) che esista un titolo valido per un diritto certo ed esigibile; b) che il titolo sia reso esecutivo; c) che venga emesso il mandato esecutivo (precetto); d) che si proceda al pignoramento dell'immobile ipotecato; e) che, infine, si proceda alla vendita.

I contratti ridotti in iscritto mediante pubblico strumento — quando accertino la somma dovuta ed essa sia esigibile — sono (dagli art. 2 e 5 della legge 16 marzo 1854) considerati obbligazioni legittimamente contratte e quindi valido titolo per l'esecuzione forzata.

Per quanto si riferisce alla concessione della esecutorietà del titolo occorre riferirsi alla procedura sommaria istrumentale (Rub. VII, Lib. II, *Leges Statutae*) e cioè farsi domanda al Giudice, producendo l'istrumento, perchè sia assegnato al debitore un termine (non prorogabile) per eccepire contro il documento.

La clausola in base alla quale vien stabilito che non possono farsi eccezioni od opposizioni fino a quando il credito non sia soddisfatto è da considerare, in via di massima, non contraria al diritto.

Per aversi la immobilizzazione di macchinari introdotti in uno stabile è necessario che essi appartengano allo stesso proprietario dello stabile.

## DIRITTO

Con atto pubblico 13 gennaio 1955, not. Alessandro Gallerani, residente in Bologna, l'attrice Sezione Mediocredito della Banca Nazionale del Lavoro concedeva alla *Soc. Supercuoio San Marino* un prestito cambiario di L. 35.000.000 producendo l'interesse del sei e mezzo per cento « in ragione di anno da corrispondersi in via anticipata unitamente ad una commissione quadrimestrale dell'uno per mille ». All'atto suindicato intervenivano la sig.ra Anna Del Bianco e la Società Conceria di San Marino che « a garanzia del pagamento di quanto in dipendenza della presente operazione fosse dovuto alla Sezione Mediocredito per capitale, interessi e spese consentivano a loro carico e in favore del Medio Credito l'iscrizione ipotecaria: la Del Bianco su un fabbricato posto in Rimini e la Conceria su fabbricati ad uso industriale, uffici ed abitazione con annesso terreno, posti in San Marino (Parr. Acquaviva) nonchè su macchinario (in detto atto descritto) il tutto per l'importo di L. 40.000.000 (L. 35.000.000 capitale e L. 5.000.000 interessi e spese) ».

Tra le clausole convenute tra le parti nell'istrumento Gallerani si leggono le seguenti: Art. 3: « Gli effetti cambiari potranno essere rinnovati ad esclusivo beneplacito della Sezione Mediocredito, sia totalmente che parzialmente, senza obbligo di interpellare e comunque di notificare i signori Anna Del Bianco e Soc. Conceria di San Marino e qualora essi venissero rinnovati, le garanzie ipotecarie, col presente atto concesse, si intenderanno estese anche alle cambiali di rinnovo ». Art. 10: « In caso di mancato pagamento alla scadenza degli effetti cambiari e delle eventuali sue rinnovazioni, che la Sezione Mediocredito a suo insindacabile giudizio avesse concesso o, comunque, in caso di decadenza dal beneficio del termine la sig.ra Anna Del Bianco e la Soc. Conceria di San Marino — rinunciando espressamente a qualsiasi eccezione e beneficio, compresi quelli della escussione della divisione, della liberazione ai sensi degli art. 1300, 1956, 1957 Cod. Civ. — si obbligano a soddisfare immediatamente l'intero importo del credito della Sezione Mediocredito per capitale, interessi, accessori e spese. La garanzia prestata dalla signora Anna Del Bianco e dalla Soc. Conceria di San Marino sarà valida fino alla completa estinzione della esposizione della debitrice verso la Sezione Mediocredito ». Art. 12: « Nessuna eccezione od opposizione potranno sollevare la debitrice, la signora Anna Del Bianco, la Soc. Conceria di San Marino in qualsiasi sede e per qualsiasi causa nei confronti della Sezione Mediocredito fino a quando il credito della stessa dipendente dal finanziamento come sopra concesso, non sia stato completamente soddisfatto ». Art. 13: « Gli estratti dei libri contabili della Sezione Mediocredito o della Filiale di Bologna della Banca Nazionale conformi alle scritturazioni da un loro funzionario, faranno sempre piena prova in qualsiasi sede e per qualsiasi effetto ». Art. 17: « La debitrice, la sig.ra Anna Del Bianco, la Soc. Conceria di San Marino dichiarano di approvare specificatamente le clausole relative alle eventuali rinnovazioni dell'effetto cambiario, alla decadenza del termine, alla rinuncia o limitazione della facoltà di opporre eccezioni (art. 10 e 12) e alla efficacia probatoria dei libri contabili (art. 13) ».

Con successivo pubblico atto 12 febbraio 1955 redatto dal Notaio Sammarinese M. Michelotti (atto registrato lo stesso 12 febbraio 1955 al N. 130 Vol. 56 del Registro Formalità) la Società Conceria di San Marino ( a mezzo del suo Amministratore Unico sig. Sante Lonferini) — dopo il richiamo degli accordi contenuti nell'atto Gallerani — concedeva ipoteca alla Mediocredito, a garanzia del mutuo da questa fatto alla Supercuoio, sugli immobili (fabbricati ad uso industriale, uffici, abitazione, annesso terreno) appartenenti ad essa Conceria situati in Parr. Acquaviva nonchè sugli impianti e macchine esistenti nei fabbricati, come da descrizione contenuta nell'atto (per l'importo di L. 40.000.000 dei quali L. 35.000.000 per capitale cambiario e Lire 5.000.000 per interessi al saggio del 6,50% in ragione di anno da corrispondersi in via anticipata, unitamente ad una commissione quadrimestrale dell'uno per mille, spese ripetibili ed irripetibili ed accessori).

L'ipoteca veniva iscritta il 12 febbraio 1955 nel locale Ufficio delle Ipoteche (Vol. 37, Art. 86) sugli « immobili e loro adiacenze, per-



tinenze, accessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, macchinari e quanto sia ritenuto immobile ai sensi di legge ».

Col presente giudizio l'attrice Sezione Mediocredito — dopo aver osservato che la Supercuoio non ha pagato che in minima parte il suo debito (riducendolo da L. 35.000.000 a L. 31.500.000) e che, con decreto 21 aprile 1958 di questo Tribunale, veniva aperto il giudiziale concorso tra i creditori della Supercuoio — domanda che si proceda esecutivamente sugli immobili ipotecati appartenenti alla Conceria la quale, in modo amplissimo, si è resa garante del debito della Supercuoio.

I) - La legge ipotecaria 16 marzo 1854 dispone: a) all'art. 30 n. 1 che l'ipoteca è accordata al creditore per sicurezza del suo credito; b) all'art. 68 che per l'esercizio dell'ipoteca la preliminare operazione sia quella di ridurre a contanti il prezzo dei beni immobili gravati dalle ipoteche medesime; c) all'art. 70 che la riduzione a contanti del prezzo avviene a seguito di vendita coatta. Tanto l'articolo 70 quanto l'art. 111 n. 2 fanno riferimento ad un particolare sistema di procedura « che verrà prescritto con apposita legge ». Se non che siffatta legge, a tutt'oggi, non è ancora stata emanata per cui occorre seguire l'ordinaria procedura esecutiva. E questa richiede: a) che esista un titolo valido, per un diritto certo ed esigibile; b) che il titolo sia dichiarato esecutivo; c) che venga emesso il mandato esecutivo (o precetto); d) che si proceda al pignoramento degli immobili ipotecati; e) che, infine, si proceda alla vendita.

II) - I contratti « ridotti in iscritto mediante pubblico notarile istrumento » sono considerati (art. 2 e 5 legge 16 marzo 1854) obbligazioni legittimamente contratte e quindi valido titolo a tutti gli effetti di legge compresi quelli di iscrizione ipotecaria e di esecuzione forzata. Occorre, per altro, che essi accertino la somma dovuta e che essa — al momento della esecuzione — sia esigibile. Ora tanto l'atto pubblico 12 febbraio 1955 not. M. Michelotti quanto l'atto pubblico 13 gennaio 1955 not. A. Gallerani (quest'ultimo richiamato come parte integrante dell'altro) sono formalmente e sostanzialmente validi e contengono ben specificato il credito della attrice e la garanzia prestata dalla Conceria ed inoltre esso credito è esigibile sia perchè la Supercuoio non ha pagato alla scadenza stabilita nelle cambiali rinnovate (13 gennaio 1956) sia perchè la dichiarazione del concorso giudiziale tra i creditori della Supercuoio ha cagionato, ipso jure, la scadenza di ogni debito non solo verso la Società decotta ma anche di fronte alla Conceria in base agli accordi contenuti negli articoli 10 e 17 (sopra già riferiti) del rogito Gallerani.

Per quanto si riferisce alla dichiarazione di esecutorietà del titolo — in mancanza di particolari disposizioni — occorre riferirsi alla procedura sommaria documentale o istrumentale di cui alla Rubr. VII, Lib. II delle Leges Statutae e cioè fare domanda al Giudice, producendo l'istrumento, perchè sia assegnato al debitore un termine di cinque giorni utili per produrre contro il documento tutte le eccezioni del caso.

Decorso tale termine senza che il debitore sia comparso o se comparso non abbia fatto opposizione o se fatta opposizione per un valido motivo non ne abbia dato prova, il creditore può fare l'istanza perchè si proceda alla esecuzione sopra i beni mobili od immobili (Rub. suindicata: « Quoad si infra dictum terminum non opposuerit et opposita non probaverit ad solutionem tunc hujusmodi debiti et rei petita, praedictus debitor realiter et personaliter ad voluntatem creditoris constringatur, donec ipsi creditori fuerit plene satisfactum de quantitate petita et de expensis legitime factis »).

III) - Resta, per ciò, da esaminare se la parte convenuta abbia opposto eccezioni ai prodotti atti pubblici, se esse eccezioni siano state provate o se siano tali da fermare la concessione della esecuzione richiesta.

Anzitutto è da osservare che la Conceria, con l'art. 12 del pubblico istrumento Gallerani, si è impegnata a non sollevare alcuna eccezione od opposizione, per qualsiasi causa, *fino a quando il credito del Medio-credito non fosse stato completamente soddisfatto*. Si tratta, in sostanza, di una particolare applicazione del principio *solve et repete* che non è contraria al diritto e che autorizza di respingere ogni eccezione della Conceria fino a che non dimostri l'integrale pagamento del credito della attrice.

Ad ogni modo le eccezioni avanzate dalla Conceria possono riassumersi nelle seguenti tre categorie: 1°) obbligo da parte dell'attrice Sezione Mediocredito di provare sia l'osservanza ed applicazione di tutti gli impegni assuntisi negli atti pubblici Gallerani e Michelotti, sia tutti gli acconti ricevuti dalla Supercuoio a decurtazione del mutuo; 2°) ritardo di oltre sei mesi, da parte dell'attrice, a rinnovare le cambiali (scadute il 13 maggio 1955) rilasciate dalla Supercuoio e ciò senza darne comunicazione alla convenuta ponendo, così, in essere una novazione la quale deve condurre alla decadenza della prestata garanzia; 3°) mancata osservanza, sempre da parte dell'attrice, dell'obbligo imposto dallo atto Gallerani di assumere idonee garanzie anche sui macchinari che la Supercuoio stava per comperare e introdurre nello stabile della Conceria (da essa Supercuoio tenuto in affitto) con la conseguenza che tale colpevole omissione liberava essa convenuta da ogni responsabilità per la garanzia prestata.

Le suindicate eccezioni — a parte l'applicazione del già richiamato art. 12 dell'istrumento Gallerani — non possono arrestare la chiesta dichiarazione di esecutorietà.

In via generale è da tener presente che nella procedura istrumentale l'attore ha *un solo* obbligo e cioè quello di produrre l'istrumento di cui domanda l'esecuzione. Spetta al convenuto debitore di specificare, entro le cinque udienze, le sue eccezioni e di darne la prova (o, quanto meno, farne deduzione) entro lo stesso termine.

In via particolare è da osservare: 1°) che la convenuta non ha indicato e specificato (come era suo obbligo) quali impegni non siano stati osservati dall'attrice e che quest'ultima ha specificato che il suo



credito era stato ridotto da 35 milioni a milioni 31 e mezzo: specificazione che, in base all'art. 13 dell'istrumento Gallerani, fa piena prova nei confronti della convenuta; 2°) che il rinnovo delle cambiali, sia totalmente sia parzialmente, è stato lasciato (art. 3 rogito Gallerani) ad esclusivo beneplacito della Sezione Mediocredito « senza obbligo di interpellare o, comunque, fare notificazioni alla Conceria » e che la stessa ha rinunciato (art. 10 del rogito Gallerani) alla liberazione per novazione (art. 1300 C.C. Italiano) nei casi in cui potesse sussistere; 3°) che nell'istrumento Gallerani non risulta avere il Mediocredito assunto l'obbligo di prendere garanzia sul macchinario (il cui valore risulta essere stato, nel Concorso Supercuoio, valutato non a quaranta ma ad otto milioni) che la debitrice Supercuoio avesse introdotto nello stabile della Conceria (tenuto in affitto). Detto istrumento e quello del not. Michelotti dicono che l'ipoteca doveva estendersi su fabbricati della Conceria « e quanto in essi è contenuto di sua pertinenza » e cioè della Conceria (e non della Supercuoio). La convenuta, richiamandosi all'art. 5 dell'istrumento Gallerani, in quanto dice che l'ipoteca doveva estendersi ai « macchinari e su tutto quanto sia comunque ritenuto immobile ai sensi di legge e vi sia in seguito introdotto o trasportato, nulla escluso o eccettuato e tutto compreso » sostiene che nell'intento dei contraenti vi era anche quello di comprendervi i macchinari che sarebbero stati introdotti dalla Supercuoio. Ma tale estensione (ove anche fosse stato dimostrato, ciò che non è avvenuto, l'asserito intento) non potrebbe ammettersi poichè risultando ben chiaro l'esplicito riferimento a ciò che è ritenuto immobile ai sensi di legge, è la stessa legge sammarinese che vi si oppone. Infatti per aversi la immobilizzazione è necessario che i mobili introdotti nello stabile appartengano allo stesso proprietario dello stabile (sentenza di primo grado 12 agosto 1922 nella causa n. 19 anno 1922 confermata col giudicato di appello 8 luglio 1923). E anche in base al più ampio concetto di « pertinenze » adottato dal vigente Codice Civile Italiano dovrebbe dirsi — argomentando a contrario dall'art. 817 — che il locatario (e tale era la Supercuoio) non può creare pertinenze. L'attrice avrebbe bensì potuto concordare con la Supercuoio la concessione di un privilegio (la legge sammarinese non ammette l'ipoteca sulle cose mobili) sulle macchine di sua proprietà, così e come lo avrebbe potuto fare la Conceria, a tutela della sua esposizione ma non risulta — almeno allo stato degli atti — che tale accordo sia avvenuto e che non abbia avuto esecuzione per colpa del Mediocredito.

IV) - In base a quanto premesso deve affermarsi: 1°) che regolare è stata la intrapresa procedura istrumentale; 2°) che la Rub. VII, Lib. II Leges Statutae non acconsente la proroga del termine di cinque udienze per presentare eccezioni all'atto pubblico su cui detta procedura è basata; 3°) che le eccezioni avanzate dalla convenuta, nel termine di legge, non possono fermare la dichiarazione di esecutività, nei confronti della convenuta, dell'atto pubblico 12-2-1955 not. Michelotti nel quale il precedente atto pubblico 13-1-1955 notaio Gallerani è richiamato come parte integrante.

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 24 marzo 1959 -  
*Ditta Litografie Artistiche Faentine* (avv. M. Michelotti): *Reffi Carlo Wilson* (personalmente comparso). Causa n. 8, anno 1959.

Nel caso di confessione pura di debito si emette, secondo la consuetudine, anzichè il precetto di pagamento la sentenza di condanna in cui detta confessione è considerata come piena prova.

La piena confessione giudiziale, fatta spontaneamente, può autorizzare la completa compensazione delle spese del giudizio.

### DIRITTO

L'attrice Ditta domanda il pagamento della somma di L. 142.762, residuo di forniture fatte al Reffi. Questi ha ammesso in giudizio, senza eccezioni, il suo debito. Ha solo proposto di estinguerlo parte in contanti e parte con cambiali: senza, per altro, dare alcun seguito alla sua proposta.

Si è, quindi, di fronte ad una confessione che può considerarsi pura (in quanto, evidentemente, l'offerta del modo di pagamento non può renderla qualificata, complessa o composta con l'eventuale conseguenza della inscindibilità).

Il principale effetto della confessione giudiziale e cioè fatta in jure era, nel diritto romano, di tener luogo di cosa giudicata dispensando il giudice di emettere la sentenza. E a tale sistema evidentemente si riportano le *Leges Statutae* alla Rub. VIII, Lib. II quando dispongono che a chi ha confessato il debito si deve far precetto di pagare entro un termine non superiore ai dieci giorni correnti.

Per altro nella pratica (poichè detto precetto statutario dopo tre anni « pro nullo et nullius roboris et momenti et penitus pro circumducto habetur ») si seguì il sistema di pronunciare regolare sentenza considerando la confessione giudiziale come piena prova « regina probationum; omnium probationum illustrissima, probatio superlativa ». De Angelis (de confessionibus, I. 1, n. 13) aggiunge che « est major probatio quam omnes probationes, immo est omnibus melior. superatque omne probationum genus ».

Di conseguenza deve pronunciarsi la condanna del Reffi a pagare. alla Ditta attrice, la somma di Lire centoquarantaduemila settecento sessantadue quale residuo importo di forniture fattegli.

Il diritto romano stabiliva che a chi confessava in giudizio dovesse essere concessa congrua dilazione per il pagamento. La legge 31, Digesto, de re iudicata (XLII, 1) stabilisce: « His qui fatebuntur debere, tempus ad solvendum detur, quod sufficere pro facultate cujusque videbitur ». E' per altro inutile richiamare le teorie formatesi in proposito poichè le *Leges Statutae* nella rubrica sopra richiamata dispongono chiaramente che il « tempus ad solvendum » da concedersi al confessore non debba essere superiore ai dieci giorni correnti (così e come è stato disposto da questo Tribunale col decreto 14-2-1959).



Quanto alle spese del giudizio si presenta la nota questione se la confessione giudiziale *fatta spontaneamente* debba esercitare qualche influenza sull'onere delle spese. Una diffusa dottrina del diritto comune (Voet, and Pand., XLII. I, n. 22 - Pothier, Oeuvres, VI, pag. 85 - Pertile, St. del dir. ital., VI, 2, 255) ammette, in detto caso, la compensazione (e tale sistema fu seguito da successive legislazioni, ad es. l'ordinamento germanico del 1898, parag. 93 e l'ordinamento Austriaco del 1895 parag. 45) la quale (non esistendo disposizioni contrarie delle *Leges Statutae*) può essere, almeno in via di principio, seguita ed accolta nella presente controversia.

45

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 25 aprile 1959 - Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri (avv. S. Belluzzi e L. Minguzzi): Ditta Dolciaria Antica Repubblica (avv. G. Gozi). Causa n. 222, anno 1953.

L'art. 106 del Regolamento Italiano 26 gennaio 1940 n. 10 stabilisce che le merci esportate dall'Italia in San Marino sono esenti dall'IGE e che « a costituire la prova dell'effettuata esportazione è sufficiente il visto di entrata apposto sul duplo della fattura, in possesso del venditore nazionale, da parte delle competenti autorità sammarinesi ».

Il Decreto Consigliere 7 giugno 1947 n. 18 (1) dispone che le fatture predette sono vidimate (dietro pagamento di tassa) dall'Ispettorato di Polizia Urhana. E tale Ispettorato, con ordinanza 5 novembre 1948, ha stabilito che la introduzione della merce esentata dall'IGE deve essere denunciata, per l'opportuno controllo, *subito dopo* l'arrivo in San Marino della merce.

Qualora il mancato visto sul duplo della fattura sia da attribuire a fatto o colpa dell'importatore della merce in San Marino, l'importatore stesso è tenuto a rimborsare all'esportatore residente in Italia l'importo della imposta non versata e della relativa pena pecuniaria applicata dalla Finanza italiana.

DIRITTO

L'attrice Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri afferma: 1°) che la convenuta Ditta Industria Dolciaria Antica Repubblica (rappresentata dal suo titolare Reffi Carlo Wilson) ha fatto ritirare (dallo stabilimento di Cesena) a proprio nome e per essere esportate in San Marino — nel periodo compreso tra il 18 settembre 1950 e il 28 maggio 1951 — trentadue partite di zucchero per un quantitativo di Q.li 1.287 e per un importo di L. 28.518.650; 2°) che tutte le partite furono, perchè destinate all'estero, esentate dal pagamento del-

---

(1) Ora sostituito dalla legge 13 maggio 1959 n. 21.

l'imposta generale sulla entrata; 3°) che la Ditta convenuta era, per altro, in obbligo di provare l'avvenuta introduzione dello zucchero in San Marino nel modo stabilito dall'art. 106 del Regolamento 26 gennaio 1940 n. 10 (relativo alla esecuzione del R.D.L. istitutivo della imposta generale sulla entrata); 4°) che, sebbene più volte sollecitata, la convenuta non aveva trasmesso il duplo delle fatture col visto di entrata per le trentadue partite di zucchero; 5°) che la Finanza Italiana il 26 maggio 1951 aveva elevato verbale per constatare la mancata prova, ai sensi del predetto articolo 106, dell'esportazione dello zucchero in San Marino; 6°) che, a seguito di tale verbale, l'Intendente di Finanza di Genova (ove ha sede la Direzione Generale della Società attrice), con ordinanza 22 dicembre 1952, aveva condannato la Società attrice (in relazione al quantitativo di zucchero ritirato per la convenuta) al pagamento di L. 1.425.932, importo dell'imposta evasa nonchè di L. 1.913.045, importo della relativa pena pecuniaria; 7°) che, in parziale accoglimento di ricorso dall'attrice avanzato (pendente la presente causa) al Ministero, la pena pecuniaria era stata ridotta a L. 954.067 (ferma rimanendo l'imposta evasa in L. 1.425.932). In base alle affermazioni suindicate l'attrice Società domanda, con l'atto introduttivo del giudizio, la condanna della Ditta convenuta a consegnare entro un termine brevissimo e perentorio le trentadue fatture col visto di entrata in San Marino e, in difetto, la condanna al pagamento della complessiva somma di L. 3.338.978 (in ultimo, e a seguito della decisione Ministeriale, ridotta a L. 2.380.000), con gli interessi e con la rifazione dei danni e, in ogni caso, con la condanna nelle spese del giudizio.

I) - Le affermazioni della Società attrice non sono state sostanzialmente contestate dalla Ditta convenuta e, ad ogni modo, risultano sufficientemente provate negli atti di causa.

II) - In relazione alla domanda principale della Società attrice — e cioè alla immediata consegna delle trentadue fatture con il visto di entrata dello zucchero in San Marino — è da prendere atto che essa domanda è oramai inattuabile in quanto risulta ben chiaro, dagli atti, che detto visto non è stato e non è possibile ottenere perchè la competente autorità sammarinese non fu, a tempo opportuno, messa in condizioni di controllare l'effettiva introduzione dello zucchero su questo territorio.

III) - In relazione alla domanda subordinata, relativa al rimborso dell'I.G.E. e della pena pecuniaria dovuta versare dalla attrice all'Erario Italiano, si ritiene opportuno premettere, richiamandole, varie disposizioni regolanti la materia.

La legge italiana 19 giugno 1940 n. 762 (relativa alla imposta generale sull'entrata) stabilisce: 1°) all'art. 1 che ogni entrata in danaro è soggetta (all'atto stesso della entrata) ad una imposta proporzionale nella misura e giusta le norme da essa legge stabilita; 2°) all'art. 6 che l'imposta è dovuta allo Stato da colui a cui favore si verifica l'entrata con *diritto a rivalsa* su chi esegue il versamento dei compensi o



corrispettivi costituenti la detta entrata; 3°) all'art. 43 (così e come è stato modificato dall'art. 14 del D.L. 3 maggio 1948 n. 799) che « al pagamento della imposta sulla entrata non corrisposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie — dovute allo Stato — sono obbligati *in solido* entrambi i soggetti dell'atto economico »; 4°) all'art. 21 che è « esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite, che hanno luogo in Italia, di merci destinate dall'acquirente all'esportazione a condizione... che l'effettuata esportazione... risulti da una attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata *dal venditore allo acquirente* ».

Poichè le merci dirette a San Marino non passano attraverso la Dogana (in quanto l'art. 51 della Convenzione 31 marzo 1939 con l'Italia stabilisce « le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati ad eccezione di quei generi che costituiscono, in uno di essi, *privativa dello Stato* ») così l'art. 106 del regolamento italiano 26 gennaio 1940 n. 10 ha disposto, in modo particolare, per la esenzione della imposta, quanto segue: « per le merci esportate nella Repubblica di San Marino è sufficiente, a costituire la prova dell'effettuata esportazione, il visto di entrata apposto sul duplo della fattura in possesso del venditore nazionale, da parte delle competenti Autorità del suddetto Stato ».

A sua volta il legislatore sammarinese ha stabilito, col decreto Consigliare 7 giugno 1947 n. 18 (in vigore negli anni 1950 e 1951 a cui si riferiscono le attuali partite di zucchero) « le fatture relative a merci importate su questo territorio con esenzione dalla imposta generale sulla entrata saranno vidimate dall'Ispettorato di Polizia Urbana con la applicazione della tassa di lire due per mille (elevata con successivo decreto 20 aprile 1949 n. 35). Le fatture vidimate col visto di entrata saranno annotate su apposito registro con la indicazione delle tasse riscosse ».

Per l'applicazione del suindicato decreto l'Ispettorato di Polizia Urbana emanava, in data 5 novembre 1948, le seguenti norme « Si richiamano gli interessati alla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla esenzione dell'imposta generale sulla entrata delle merci che vengono importate in questa Repubblica facendo presente che le importazioni di merci di una certa entità dovranno essere segnalate *subito dopo l'arrivo* a questo Ispettorato di Polizia Urbana per il *controllo*, caso contrario *non saranno vidimate le relative fatture*. Le merci che vengono riesportate dovranno essere accompagnate dalle relative fatture nelle quali verrà apposto un timbro con la dicitura: entro cinque giorni dalla data della presente fattura, il destinatario dovrà aggiornarla al bollo secondo le norme vigenti in Italia. Ciò per dimostrare che tali merci non hanno pagato l'imposta generale sulla entrata perchè inizialmente introdotta in questa Repubblica con il beneficio dell'esenzione. Gli industriali e i commercianti all'ingrosso devono tenere al corrente il registro di carico e scarico delle merci importate e riesportate con speciale riguardo per quelle merci che sono soggette ad imposta di fabbricazione.

Si raccomanda vivamente la scrupolosa osservanza della disposizione di cui sopra facendo presente che contro gli inadempienti, *oltre al rifiuto di vidimare le fatture*, saranno presi severi provvedimenti ».

IV) - In base alle disposizioni sopra riferite non appare dubbio che la Società attrice abbia il diritto di rivalsa (stabilito dall'art. 6 della legge 19 giugno 1940 n. 762), nei confronti della Ditta convenuta, per le somme (imposta non versata e relativa pena pecuniaria) che ha dovuto versare all'Erario Italiano e ciò ove: a) essa attrice non abbia rinunciato alla rivalsa; b) il mancato visto di entrata sul duplo della fattura sia da attribuire a fatto o colpa della Ditta convenuta.

46

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 16 maggio 1959 - Moraccini Salvatore (avv. D. Vicini): Forcellini Domenico (avv. M. Michelotti). Causa n. 389, anno 1957.

Nel caso in cui due autoveicoli in circolazione si scontrino ed ambedue riportino danni, la presunzione di colpa di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1922 n. 13 sussiste a carico di ciascuno dei conducenti e si ha la compensazione dei danni la quale si riannoda alla figura dell'ordinaria compensazione dei crediti e dei debiti reciproci.

Se nello scontro uno solo degli autoveicoli riporta danni la presunzione starebbe a carico del solo conducente che ha cagionato il danno ma la locale giurisprudenza ammette la possibilità del concorso di colpa nel senso che il risarcimento può proporzionarsi all'efficienza della colpa in cui è incorso ciascuno degli autori del danno (danneggiante e danneggiato) cosicchè in definitiva il danneggiato indennizza in parte se stesso e il danneggiante non sopporta intero il peso dell'indennizzo.

Poichè non si è raggiunta la prova di una specifica colpa da parte o del convenuto o dell'attore e nemmeno quella di poterla escludere, così è necessario ricorrere (trattandosi di giudizio civile) alle presunzioni a cominciare da quella juris tantum stabilita dall'art. 3 della legge 6 marzo 1922 del seguente tenore: « Il proprietario e il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione dei veicoli quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nello evitare che il danno si verificasse ».

Tale presunzione di colpa può dar luogo, nella presente causa, a due problemi e cioè: 1°) essa presunzione agisce anche nel caso di scontro tra due autoveicoli? 2°) è ammissibile il concorso di colpe e con quali conseguenze?

In relazione al primo problema occorre tener distinto il caso in cui l'urto o lo scontro o la collisione abbia prodotto danni in *entrambi* gli autoveicoli da quello in cui *uno* solo abbia subito danni. Nel primo caso non appare dubbio (sentenza di questo Tribunale 31-8-1935 nella causa n. 132 anno 1931) che la presunzione di colpa esista (come, del



resto, riteneva la prevalente giurisprudenza italiana prima che il caso fosse legislativamente contemplato dal secondo comma dell'art. 2054 Cod. Civ.) a carico di entrambi i conduttori e ciò in base al sostanziale riflesso che la norma del predetto art. 3 è assoluta nella sua lettera e sarebbe arbitrario fare distinzioni. Nel secondo caso (quello in cui uno solo dei veicoli abbia subito danni) è da ritenere (poichè la disposizione dell'art. 3 è basata sulla esistenza di danno) che la presunzione di legge stia a carico del solo conducente che ha cagionato il danno (in tal senso è la prevalente giurisprudenza italiana: Cass. Civ. 20 febbraio 1958 in Giurisp. Italiana, I, 1, 1016).

In relazione al secondo problema questo Tribunale ha più volte giudicato che il concorso o la reciprocità di colpa sia da ammettere in ogni caso. Per altro tale concorso o reciprocità — dovendo riportarsi alle norme generali — agisce in modo diverso nel caso in cui (sempre nella ipotesi di urto tra due autoveicoli) il danno sia stato subito da un solo autoveicolo o da entrambi.

Nel primo caso si ha *concorso di colpe* e il concorso consiste nel fatto che vi è, nello stesso ed unico danno, colpa da parte di chi lo produsse e anche da parte di chi lo subì. E per ciò ciascuno dei due soggetti, in quanto autore di un autonomo atto colposo, deve rispondere del danno subito da uno solo di essi. Qui la circostanza che il danneggiato è anche in colpa, fa sì che esso debba rispondere verso sè medesimo (autoreresponsabilità) e ciò attenua pertanto la responsabilità dell'autore del danno mediante ripartizione proporzionale delle responsabilità. Il principio della compensazione delle colpe, che opera in questo caso, importa che il risarcimento deve *proporzionarsi* all'efficienza della colpa in cui è incorso ciascuno degli autori del danno (danneggiante e danneggiato) e ciascuno risponde nella misura del grado di colpa efficiente che gli si può ascrivere; cosicchè, in definitiva, il danneggiante non sopporta intero il peso dell'indennizzo.

Nel secondo caso, in cui vi è non un solo danneggiato ma due, ciascuno di essi è, in pari tempo, danneggiato e danneggiante. In questo caso si hanno colpe *reciproche* in cui non funziona la compensazione delle colpe ma il principio della compensazione nei danni che si rianoda alla figura dell'ordinaria compensazione dei crediti e dei debiti reciproci.

I) - Nell'urto tra la motoleggera del Moraccini e l'auto del Forcellini solo il primo ha riportato danni alla persona e alla moto (nella allegazione del convenuto si accenna a qualche danno riportato dalla sua auto ma di ciò manca ogni prova negli atti). In base ai principii di diritto sopra esposti deve, per ciò, affermarsi che a carico del Forcellini resta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1922 non avendo egli dimostrato « di aver avuto ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse » nè che l'urto sia dovuto a colpa *esclusiva* del Moraccini. E detta presunzione porta alla conseguenza che il Forcellini dovrebbe risarcire per intero il danno riportato dal Moraccini.

Resta, per altro, da accertare (sempre in base ai principii di diritto premessi) se, come sostiene il convenuto, vi sia stato un concorso di colpa da parte dell'attore. E in tale accertamento, mancando prove evidenti, deve procedersi con presunzioni. Queste lasciano ritenere che effettivamente vi sia stata colpa anche da parte del Moraccini per aver tenuto con la moto, in una strada nello interno dell'abitato (di Città), velocità superiore ai quindici chilometri permessi dall'art. 4 del Regolamento 6 marzo 1922. Invero — anche ammesso che il Moraccini abbia improvvisamente visto sbucare, innanzi a sè alla sua destra, l'auto ad una distanza di dieci metri (come indicato nell'accesso giudiziale di procedimento penale) — se non avesse superato il limite di velocità prescritta avrebbe potuto, con relativa facilità, vedere se vi era spazio sufficiente per il sorpasso e all'occorrenza fermare la sua motoleggera. Se ciò non è avvenuto e il Moraccini si è trovato costretto ad urtare in malo modo nell'auto è da supporre (poichè una motoleggera con la velocità di 15 km. dovrebbe fermarsi comodamente nello spazio dai tre ai quattro metri) che tenesse velocità molto superiore a quella voluta dalla legge nei centri abitati.

La colpa del Moraccini, per altro, non elimina e non compensa interamente la colpa a carico del Forcellini. Non la elimina in quanto non ha interrotto (trattandosi solo di concausa) il nesso di causalità tra il fatto colposo del convenuto e l'evento dannoso. Non la compensa interamente in quanto la colpa del Forcellini si ritiene maggiore di quella dell'attore. Da una parte, infatti, è da tener presente che la colpa del convenuto trova sicuro fondamento in una presunzione di legge civile (non applicabile, come già si è esposto, nei confronti del Moraccini) in base alla quale la colpa sussiste fino a quando non sia provato « che si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse » e cioè che si sia usato la *diligenza massima*. Tale diligenza richiedeva che il Forcellini prima di mettere in moto l'auto (data la posizione in cui si trovava) si assicurasse che sul lato della strada in cui stava per avanzare non sopraggiungessero autoveicoli e tutto lascia ritenere che, all'inizio della sua manovra, la motoleggera già si trovasse sul rettilineo e quindi visibile. D'altra parte il Forcellini, prima o almeno nell'atto di avanzare l'auto, avrebbe dovuto dare avviso sonoro di avvertimento e il teste Casali ha dichiarato (durante l'accesso sulla località) di non aver sentito alcun suono: tale suono, ove fosse stato dato, avrebbe richiamato l'attenzione del Moraccini prima ancora di vedere sbucare (e sulla mano che egli teneva) l'auto. Il Forcellini dichiara di aver fatto uso del lampeggiatore ma questo — data la situazione dei due autoveicoli — non poteva sostituire l'avviso sonoro perchè poteva essere scorto solo quando l'auto già si trovava inoltrata sulla strada.

Non è facile stabilire il grado di colpa gravante sull'una e sull'altra parte ma — tenuto conto di tutte le risultanze — si ritiene, anche in via di equità, che la colpa del Moraccini abbia compensato per un terzo quella del Forcellini.



II) - I danni richiesti dall'attore si riferiscono: 1°) alle spese per la riparazione della motoleggera; 2°) allo indennizzo per le giornate di lavoro perdute in attesa della guarigione; 3°) al mancato lucro derivante da contratto favorevole che esso attore avrebbe potuto stipulare se non avesse riportato le lesioni; 4°) alle giornate perdute per attendere al procedimento penale e alla presente causa; 5°) alle spese di difesa, quale parte civile, nel procedimento penale; 6°) ai danni morali.

Nessun dubbio che l'attore abbia diritto di essere rimborsato delle spese sostenute per la riparazione della motoleggera. Tali spese, secondo la deposizione del teste Baciocchi Mario (che ha eseguito dette riparazioni) ammontano a L. 24.200.

Nemmeno vi può essere dubbio sul diritto del Moraccini di essere risarcito del mancato guadagno per i quarantacinque giorni durante i quali, in attesa della guarigione delle lesioni riportate, ha dovuto astenersi dal lavoro. Non vi sono discussioni sulla durata della inabilità lavorativa. Si discute, invece, sull'ammontare del guadagno che avrebbe dovuto fare l'attore. Questi dichiara che il suo guadagno giornaliero era non minore di Lire Tremila al giorno. Il convenuto invece (appoggiandosi a dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Governativo, regolarmente prodotta) sostiene che la tariffa oraria ufficiale per un picconista (quale l'attore) era, nel gennaio 1957, di L. 152 all'ora; il che per le ordinarie otto ore lavorative darebbe un compenso giornaliero di L. 1.216. Dalle prove testimoniali assunte risulta che il Moraccini era uso a lavorare per L. 250 all'ora e lavorava oltre le otto ore (anche fino ad undici). Ora, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il guadagno dell'attore deve calcolarsi non in base a tariffe ufficiali ma in base a quello che era l'ordinario guadagno. E tale guadagno, in via equitativa e tenuto conto di ogni risultanza, si fissa in L. 2.200 giornaliero e, quindi, in complesso L. 99.000.

Non sembra, invece, che possano liquidarsi danni per la mancata assunzione, da parte del Moraccini, di uno scavo per conto di Benetti Diogene. E' vero che le trattative in proposito vennero sospese a seguito delle lesioni riportate dal Moraccini ma è anche vero che si era solo ai primi approcci (non si erano ancora fatte le misurazioni nè stabiliti i prezzi) e per ciò si trattava solo di una *speranza* di guadagno, speranza che non è risarcibile.

E' ovvio che l'attore abbia dovuto sospendere il suo lavoro (anche dopo raggiunta la guarigione) a causa del procedimento penale e del presente civile. E' anche questo un danno che deve essere risarcito e per il quale — in mancanza di precise prove — si liquida equitativamente in quattro giornate lavorative (sempre a L. 2.200 alla giornata) e, quindi, in complesso a L. 8.800.

Risulta che nel procedimento penale contro il Forcellini — procedimento nel quale l'attore si era costituito parte civile — è stata liquidata (con decreto 4 giugno 1958), in favore del difensore di detta parte civile, la somma di Lire Quindicimila per spese e competenze sia giudiziali sia stragiudiziali. Anche tale spesa è un danno conseguente al

fatto colposo del convenuto e il Moraccini, nel costituirsi parte civile, ha usufruito di un suo diritto. Obbietta il convenuto che deve tenersi conto come, essendo egli stato assolto, avrebbe avuto ed ha il diritto di chiedere alla parte civile (e cioè all'attore) il rimborso delle competenze e spese corrisposte al suo difensore. Ciò è vero ma si ritiene anche vero che — dato l'esito del giudizio (che assolveva per non constare abbastanza la responsabilità e con riserva, in favore della parte civile, dell'azione civile per danni) — il Moraccini avrebbe potuto e potrà annoverare tra i danni risentiti anche tale spesa dato che essa è sempre conseguenza del fatto colposo da lui subito.

Molto si è discusso e si può discutere circa i danni morali. Il diritto romano non li ammetteva. Il diritto comune annovera autori contrari ed altri favorevoli (tra questi il Voet, ad Pand., Lib. IX, Tit. II ad legem Aquiliam, n. 11 scrive: « adeo autem pro homine libero vulnerato actio datur, ut non modo impendiorum in curationem et operarum quibus laesus caruit et in posterum cariturus est, sed et cicatricis et doloris atque deformitatis aestimatio moribus praestanda veniat si per laesum laesamve petita sit; etsi jure romano horum ratio habita non fuerit, dum corpus liberum proprie nullam recipit aestimationem »). Nel diritto sammarinese si è andata affermando una soluzione favorevole al risarcimento dei danni morali estendendo ai quasi delitti la disposizione stabilita per i delitti all'art. 1 del Cod. Proc. Penale (« Ogni reato dà luogo ad una azione penale. Ne deriva anche una azione civile quando il reato apporta un danno fisico o morale al soggetto passivo del reato stesso, e questa azione civile può esercitarsi da tutti quelli i quali hanno interesse che il danno sia risarcito »). Per danno morale deve intendersi esclusivamente quello che consiste in una perturbazione psichica (danno che nella dottrina tedesca chiamasi Schmerzensgeld, pecunia doloris) senza pregiudizio, almeno apparente, del patrimonio (perchè se tale pregiudizio risulta si è di fronte a vero e proprio danno patrimoniale).

Trattasi, per ciò, di un danno che nel caso attuale (in quanto le lesioni riportate sono guarite, senza conseguenze, in quarantacinque giorni) può ridursi ad una somma riparatoria di lieve entità che, sempre in via equitativa, si determina in L. 5.000.

47

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 8 agosto 1959 - Cervellini Giuliano (avv. S. Belluzzi): Merenda Anna (avv. G. Gozi). Causa n. 267, anno 1957.

Le tasse od imposte gravanti sul reddito devono — salvo che nel titolo che costituisce l'usufrutto non sia esplicitamente disposto in modo diverso — essere pagate dall'usufruttuario.

I pesi che gravano sulla proprietà, secondo il diritto comune, se sono pagati dall'usufruttuario questi ha diritto di ripeterli, finito l'usufrutto, dal proprietario. Se invece sono pagati dal nudo proprietario que-



sti può pretendere (salvo diverso accordo) che l'usufruttuario restringa il godimento in proporzione del pagamento fatto.

Le tasse vigenti in San Marino — tanto quella istituita con la legge 16 marzo 1922 quanto quella imposta con la legge 22 dicembre 1925 — gravano esclusivamente sul reddito.

Le tasse od imposte gravanti sul *reddito* debbono essere pagate dall'usufruttuario. Così dispongono il diritto romano (leg. 7 par. 2, leg. 27 parag. 3, leg. 52, Dig., de usuf. et quemadm. - leg. 28 Dig. de usu et usuf. leg. - leg. 2 Cod. de ann. et trib.) e il diritto comune (Bartolo, alla pred. leg. 2 del Codice, scrive « onus annonae et tributorum est reale: et prout quis possidet et fructus percepit, oneratur ») e così disponevano e dispongono i vari codici civili (art. 608 Nap., art. 520 sardo, art. 506 italiano 1865, art. 1008 attuale italiano). E ciò, naturalmente, ove nel titolo, che costituisce l'usufrutto, non sia esplicitamente disposto in modo diverso (leg. 52, Dig., de usuf.).

Invece per i pesi che gravano sulla *proprietà*, nel diritto romano (leg. 4, par. 1, Dig. de censibus) e nel diritto comune (Voët, Ad Pand, lib. 7, tit. 1, n. 40) si distingue se essi vengano pagati dall'usufruttuario oppure dal proprietario. Nel primo caso l'usufruttuario ha diritto di ripeterli, finito l'usufrutto, dal proprietario (arg. leg. 5, parag. ultim., Dig., de pubb. et vectig.). Nel secondo caso il proprietario può pretendere (salvo diverso accordo) che l'usufruttuario restringa il godimento in proporzione del pagamento fatto (leg. ult. Dig. de usu et usuf. - leg. 69 D. ad legem falcid. - leg. ult., parag. 4 Cod., de bon. quae lib.). L'art. 1009 del vigente C.C. italiano (conforme art. 609 Nap., 521 Sardo, 507 Ital. del 1865) lascia ferma la disposizione dei diritti romano e comune nel caso che il pagamento sia fatto dall'usufruttuario. Quando, invece, il pagamento è fatto dal proprietario questi ha diritto agli interessi sulla somma pagata.

Le tasse vigenti a San Marino — tanto quella istituita con la legge 16 marzo 1922 quanto quella imposta con la legge 22 dicembre 1955 — gravano esclusivamente sul *reddito* per cui (non risultando contraria volontà da parte di chi ha costituito l'usufrutto in favore della Merenda) la convenuta è in obbligo di pagare tasse e imposte che gravano sul reddito che essa ricava dall'usufrutto stesso: e ciò a cominciare dal 1945 e fino a quando l'usufrutto sarà per durare.

48

COMMISSARIO LECCE - (avv. Giacomo Ramoino) - 14 agosto 1959 - Soc. An. Candens (avv. S. Belluzzi): Soc. An. Amagas (avv. M. Micheli). Causa n. 185, anno 1955.

Le cause civili sono perente dopo il trascorso di novanta giorni utili (udienze) dalla contestazione della lite (e cioè dal momento in cui la parte convenuta ha contestato il giudizio o in modo generico o in modo specifico).

La perenzione ha luogo ipso jure ed è di diritto pubblico: non

può essere rinunciata e può essere sollevata in qualsiasi stadio della causa anche di ufficio.

La perenzione è interrotta solo da una sentenza interlocutoria ed è sospesa dal giorno in cui sono ammesse prove orali (testimonianze, interrogatori, contraddittori, posizioni) fino a quello in cui sono esaurite.

La causa perenta non può essere riproposta fino a che non sia concessa la sanatoria da parte del Consiglio dei XII con il rimborso delle spese del giudizio perento.

Concessa la sanatoria restano validi tutti gli atti assunti nel giudizio perento e, dalla ripresa della causa, si inizia un nuovo termine per la perenzione.

## DIRITTO

La Società convenuta eccepisce la perenzione della causa. Si tratta di eccezione che deve essere esaminata in via preliminare perchè se la perenzione esiste rimane interdetta ogni altra pronunzia.

Le *Leges Statutae* (allontanandosi sia dalla *lex properandum* di Giustiniano che fissa la perenzione in tre anni sia dal diritto canonico per il quale il Concilio di Trento stabilì la perenzione, per i giudizi di primo grado, in due anni) dispongono (Lib. II, Rub. VI e LXIX) che le cause civili debbano intendersi perente dopo il trascorso di novanta giorni (udienze) dalla contestazione della lite (e cioè dal momento in cui la parte convenuta ha contestato il giudizio o in modo generico o in modo specifico).

La perenzione ha luogo ipso jure ed è di diritto pubblico (sentenza di secondo grado 18 luglio 1917 nella causa n. 38 anno 1915): non può essere rinunciata nè tacitamente nè espressamente; può essere sollevata in qualsiasi stadio della causa anche di ufficio (« quod elapso termino instantiae a nostris statutis praescripto, intelligatur absque alia pronuncia, perempta... quod procuratores teneantur... allegare peremptionem instantiae terminis statutariis elapsis, nec per se ipsos possint hujusmodi supplere defectum »).

Si è discusso, in tempo passato, se la perenzione statutaria ammetta cause di interruzione e di sospensione.

La sentenza di secondo grado 19 luglio 1911 (nella causa n. 15 anno 1908 estensore V. Scialoja) ha stabilito che solo una sentenza interlocutoria possa interrompere la perenzione. E una oramai lunga consuetudine (confermata da varii giudicati) ammette la sospensione dal giorno in cui sono ammesse prove orali (testimonianze, interrogatori, contraddittori) fino a quello in cui sono esaurite. E ciò perchè in queste ipotesi (arg. Rub. XXIX, Lib. II *Leges Statutae*) eventuali ritardi possono dipendere o da impedimenti dell'ufficio o da altri motivi non imputabili alle parti in causa o ai loro procuratori.

La perenzione paralizza l'istanza che non può più essere riproposta a meno che non sia concessa la sanatoria da parte del Consiglio Principe e Sovrano (al quale l'art. 3 n. 4 della legge 5 giugno 1923 n. 11 ha sostituito il Consiglio dei XII): « neque actor audiri possit



nisi rescripto Generalis Consilij et reffectis expensis ». Accordata la sanatoria restano validi tutti gli atti assunti nel giudizio perento e, ripreso il giudizio, si inizia un nuovo termine per la perenzione.

49

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 31 agosto 1959 - *Giorgini Filomena* (avv. V. Reffi e M. Bonini): *Casali Alvaro* (avv. G. Micheloni). Causa n. 374, anno 1957.

La legge 23 maggio 1950 proroga di diritto i contratti di locazione anteriori al 1950.

Le locazioni stipulate dopo la entrata in vigore di detta legge restano regolate dal diritto romano comune il quale ammette la risoluzione nei seguenti casi: a) volontà di ambedue le parti o anche di una sola e, in quest'ultimo caso, mediante disdetta da darsi all'altra parte nei modi e nei termini del contratto o, in mancanza, nei modi e nei termini di consuetudine (la quale, per San Marino, è di due mesi prima della scadenza dell'affitto); b) intervento di cause legittime (per il locatore: necessità della cosa locata per uso proprio: necessità di riparazioni impossibili ad eseguirsi lasciando la casa abitata: uso nocivo da parte del conduttore: mancato pagamento del canone di affitto); c) trasferimento di proprietà della cosa locata (legge Emptorem).

La questione base, relativa alla presente causa, è quella di decidere se la proroga obbligatoria stabilita per i contratti di locazione dalla legge 23 maggio 1950 fino a tutto il 1952 (con ulteriore proroga portata a tutto il corrente anno 1959) si riferisca solo ai contratti *anteriori* alla entrata in vigore della legge predetta oppure anche a quelli ad essa *posteriori*. La prima soluzione (già accolta con precedente sentenza) non appare dubbia. L'art. 1 dice abbastanza chiaramente che « la proroga ha luogo di diritto per gli accordi precedenti al 1950 ». E, del resto, anche all'infuori di siffatta disposizione, dovrebbe dirsi che in tanto una locazione-conduzione può essere *prorogata* in quanto già esista nel momento in cui entra in vigore la legge che ne dispone la proroga di pieno diritto. Non è infatti giuridicamente possibile ordinare (naturalmente senza espresse e chiare disposizioni proiettanti la loro efficacia nel futuro) la proroga di un contratto non ancora sorto. E i successivi decreti 21 gennaio 1954 n. 2, 23 dicembre 1954 n. 36, 28 dicembre 1955 n. 44, 19 dicembre 1957 n. 28 e 12 dicembre 1958 n. 32 si sono limitati, con eguale dizione, a disporre « i contratti di locazione e di sublocazione sono prorogati a tutto il 31 dicembre (rispettivamente 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959) *ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella legge 23-5-1950 n. 18* ». Dal che deve dedursi che i contratti, di anno in anno prorogati, sono solamente quelli previsti dall'art. 1 della legge 23-5-1950 e cioè le locazioni stipulate prima del 1950, o, nella più favorevole delle ipotesi, prima della entrata in vigore di detta legge.

Ora la locazione tra i coniugi Reffi (ai quali è subentrata l'at-

trice Giorgini) e il dott. Casali si è certamente iniziata (come il convenuto ha ammesso nel suo giudiziale interrogatorio) dopo la entrata in vigore della legge 23-5-1950 e, per ciò, non può usufruire delle proroghe obbligatorie stabilite dall'ora detta legge (e successive proroghe).

E' opportuno tener presente (a scanso di equivoci) che la legge 23 maggio 1950 n. 18 non contempla solamente la proroga dei già esistenti contratti di affitto ma contiene anche numerose altre disposizioni che trovano applicazione (come, del resto, stabilito dalla legge stessa) in tutti i contratti di locazione anche se posteriori alla sua entrata in vigore: e fino a quando essa legge sarà mantenuta in vigore (ad esempio: la fissazione dell'equo canone da parte delle speciali Commissioni da essa legge istituite: la procedura per gli sfratti ecc.).

Posto che la locazione-conduzione di cui si tratta non rientra tra quelle prorogate di pien diritto, dalla legge del 1950 e successive proroghe, ne discende che essa resta regolata, per la sua cessazione, dalle norme ordinarie stabilite dal diritto romano comune qui vigente. E, secondo tale diritto, la risoluzione del contratto locativo può avvenire in base a tre categorie di cause (Richeri, Univ. Jurisp., lib. III, tit. XIV, parag. 2928 - Voet, ad Pand., lib. XIX, tit. I, n. 16) e cioè: A) Volontà di ambedue le parti oppure anche volontà di una sola mediante disdetta da darsi all'altra parte nei modi e nei termini di contratto o, in mancanza, nei modi e nei termini di consuetudine (per S. Marino due mesi prima della data della scadenza dell'affitto); B) Intervento di cause legittime che per il locatore (non essendo il caso di prendere in esame quelle relative al conduttore) sono (Digesto, leggi 25 e 54 parag. 1, XIX, 2 - Codice, leg. 3, IV, 65): 1°) necessità della casa locata per uso proprio del proprietario; 2°) necessità di riparazioni, impossibili a farsi lasciando la casa abitata; 3°) uso nocivo, da parte del conduttore, della cosa locata; 4°) mancato pagamento del fitto (il diritto romano stabiliva per lo spazio di due anni ma nel diritto comune ha finito per prevalere la teoria — seguita da questo Tribunale con le sentenze 26 aprile 1933 e 16 novembre 1935 — che, almeno in via di massima, possa farsi luogo alla risoluzione del contratto tosto che il conduttore sia in mora a pagare); C) Trasferimento della cosa locata da parte del locatore ad un terzo per un titolo singolare in forza del quale il terzo ne diventi proprietario, poichè tale nuovo proprietario non è tenuto di rispettare la locazione se non fu pattuito il contrario. E' quanto dispone la nota legge « emptorem » (Codice, lib. IV, tit. 65, leg. 9) costantemente applicata dal diritto comune (sentenza di primo grado 10 giugno 1928 confermata da quella di appello 29 luglio 1928 nella causa n. 134 anno 1928 - sent. di primo grado 16 novembre 1935 nella causa n. 255 anno 1934).



La legge 29 dicembre 1957 permette le azioni giudiziarie dirette a far riconoscere lo stato nobiliare.

La successione nobiliare resta, in via di massima, regolata dalla legge o consuetudine in base alle quali è stata concessa od acquisita.

La legge longobarda non vietava la trasmissibilità dei titoli nobiliari alle femmine. I maschi escludevano bensì le femmine ma quando essi mancavano le femmine subentravano nei diritti dei maschi e li trasmettevano.

Il convenuto Vio Cornacchia, durante un ciclo di conferenze di natura storico-araldica tenuto in questa Repubblica e in varie Città della provincia di Ancona, ebbe ad affermare (come ha ammesso nel suo giudiziale interrogatorio) che non sussistono elementi sufficienti perchè l'attore possa fregiarsi del titolo di conte.

Col presente giudizio il Lucchetti Gentiloni reclama contro l'affermazione emessa dal convenuto e chiede la cessazione del fatto lesivo: il che importa, sia pure indirettamente, l'accertamento sull'esistenza del titolo nobiliare.

I) - L'azione promossa dall'attore (al quale non può negarsi il diritto soggettivo di far uso dei titoli e predicati nobiliari che possano competergli) non sarebbe stata possibile ove fosse ancora in vigore l'art. 2 della legge 29 ottobre 1949 n. 56 il quale disponeva che, a seguito della legge 16 dicembre 1946 n. 50 (la quale aboliva la legge 29 settembre 1931 sull'ordinamento nobiliare), dovevano intendersi precluse anche « le azioni giudiziarie dirette a far riconoscere lo stato nobiliare ». Se non che tale disposizione proibitiva è stata espressamente abrogata dalla legge 29 dicembre 1957 n. 30 in occasione del richiamo in vigore della legge 29-9-1931 n. 15 sull'ordinamento nobiliare. Di conseguenza l'azione di cui trattasi è, secondo il diritto sammarinese, proponibile. E per quanto riguarda il diritto italiano (legge personale dell'attore), è da tener presente che l'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione Italiana ha posto due precetti innovativi: l'uno di portata negativa e cioè il *disconoscimento* dei titoli nobiliari (non il *divieto* del loro uso come alcuni erroneamente hanno ritenuto); l'altro di portata positiva e cioè la « *cognomizzazione* » dei titoli o dei predicati nobiliari. Per ciò, in definitiva, l'azione può considerarsi proponibile anche secondo la legge italiana per quanto riguarda l'uso e la cognomizzazione del titolo.

II) - La competenza giudiziaria, anche internazionale, di questo Tribunale è data dalle seguenti circostanze: 1°) il convenuto risulta stabilmente residente in San Marino (Leges Statutae, lib. II, Rub. XXVI - art. 4 n. 1 C.P.C. Italiano); 2°) il lamentato fatto lesivo è principalmente avvenuto in questo territorio (Leges Statutae, lib. II, rub. 1<sup>a</sup> - art. 4 n. 2 C.P.C. Italiano); 3°) il convenuto ha accettato la giurisdizione sammarinese la quale non può mai essere declinata di ufficio (Digesto, lib. V, tit. 1°, legge prima: « *inter consentientes cujusvis judicis*

est jurisdictio » - Leges Statutae, Lib. II, Rub. V - art. 2 n. 3 legge 5 giugno 1923 - art. 4 n. 1 C.P.C. Italiano).

III) - Resta, così, da esaminare se l'attore possa far uso del titolo di « conte ». Questo titolo non appare spettare alla famiglia Lucchetti (e, sotto questo punto di vista, i dubbi affermati dal convenuto nelle sue conferenze, non sono errati) mentre spetta, invece, alla famiglia Gentiloni: come è provato dai prodotti documenti e dalla Consulenza del Centro Studi Araldico-Genealogici di Firenze (la quale richiama, per l'affermativa, numerosi documenti storici).

Risulta infatti che Gentile (dal quale presero il cognome i Gentiloni) di Corrado (1251) era discendente diretto di Atto o Attone gran conte di Umbria e da tale discendenza derivava il titolo comitale e la Signoria (con pieno diritto feudale e di gladio) sopra varie terre (Rovellone, Precicchio, Rotorsio, Castelletta, Grotte, Frontale, Colle Uccione). Il figlio di Gentile, Corrado, sposò una discendente di Alberto conte di Accola (il castello degli Accola o di Accola era un piccolo fortilizio a circa tre chilometri da Staffolo nella marca di Ancona) e quando l'ultimo discendente maschio dei conti di Accola, conte Corrado o Corraduccio, morì (senza discendenti) lasciò (con testamento 14 luglio 1285 in atti prodotto) beni e titolo comitale al nipote Gentile predetto (figlio della sorella che aveva sposato Corrado signore di Rovellone e discendente dal Gran Conte Atto). E per ciò in Gentile di Corrado si riunirono i titoli di Conte di Accola e di Signore di Rovellone. E tali titoli si trasmisero a tutti i suoi discendenti (Joannito, Gentilone, Metonio, Gentilone, Lippo, Bongiovanni, Giacomo, Nicola, Silvestro, Benedetto, Carlo, Giuseppe Antonio, Domenico Mario, Benedetto) fino ad Aristotele, la cui figlia Giuseppa Anita, sposò il Prof. Giuseppe Lucchetti e da tale matrimonio è nato l'attore Amos Lucchetti il quale sostiene di poter far uso (essendosi spenta ogni altra discendenza di Aristotele) del titolo di conte di Accola spettante agli ascendenti materni.

IV) - Occorre, per altro, vedere se il predetto titolo nobiliare possa essere passato dalla linea maschile (conte Aristotele Gentiloni) a quella femminile (e cioè alla figlia Giuseppe Anita in Lucchetti madre dell'attore). Nessun dubbio che se fosse ancora in vigore l'ordinamento dello stato nobiliare italiano non sarebbe possibile (essendo stata in esso seguita la legge salica) la trasmissione di *pieno diritto* di titoli nobiliari dalla linea maschile a quella femminile (salvo, naturalmente, la grazia Sovrana). Ma il disconoscimento dei titoli nobiliari, contenuto nell'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione Italiana, porta — secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina (Confr. G. Can-sacchi « La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale » in Giur. Italiana, 1954, IV, 193) — la tacita abrogazione di tutta la legislazione nobiliare (R.D. 16-8-1926 n. 1489 Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari: R.D. 21-1-1929 n. 61 e R.D. 7 luglio 1943 n. 651 entrambi regolanti l'ordinamento dello stato nobiliare italiano) e, di conseguenza, la successione nobiliare resta re-



golata dalla legge o dalla consuetudine in base alla quale è stata concessa od acquisita (salvo le eventuali modifiche che possono essere state ordinate dalle leggi emanate nei vari Stati italiani prima della unificazione).

Ora è stato accertato, dalla Consulenza disposta di ufficio, che i titoli onorifici concentratisi nella famiglia Gentiloni (sia provenienti dal gran conte Atto o Attone, il quale discendeva da Ildebrandus, Duca di Spoleto, sia provenienti da Alberto conte di Accola) sono di origine longobarda (e precisamente relativi a quelle *contee rurali* che ebbero un'origine storicamente romana) e la « legge longobarda era una delle più larghe in materia di trasmissibilità e questo perchè in tale legge la successione dinastica e gentilizia, in parte anche per il trasferimento dei beni, comprendeva pure le femmine e quindi non solo era riservata in diritto al solo primogenito ma anche agli ultrogeniti maschi e femmine anche in materia feudale per quanto il feudo allora fosse imperfetto nei suoi caratteri organizzativi e solo si perfezionò sia con l'avvento dei Franchisia, nel meridione, con quello dei Normanni ». Ad ogni modo può affermarsi « che se è vero che i maschi escludevano le femmine, è pure vero che in loro mancanza (come nel caso attuale) le femmine subentravano nei diritti dei maschi e li trasmettevano ». Di ciò vi è prova nel pacifico passaggio del titolo di « conte di Accola » da Corraduccio alla sorella sposata a Corrado di Rovellone e, quindi, al figlio Gentile.

V) - Con decreto 5 luglio 1955 del Presidente della Repubblica Italiana il cognome di « Gentiloni » è stato trasmesso all'attore. Non poteva con tale decreto essere, in modo specifico, trasmesso anche il titolo nobiliare dato che, giuridicamente, il riconoscimento non è ammesso dalla Costituzione ma sembra potersi ritenere che col cognome di Gentiloni siano state sostanzialmente trasmesse anche le tradizioni nobiliari inerenti a questa famiglia.

VI) - Si ritiene, in base a quanto sopra esposto, di poter accogliere le seguenti conclusioni della consulenza tecnica « in ordine alle premesse considerazioni sulla legittimità della trasmissibilità femminile del titolo comitale e dei suoi elementi costitutivi ed in ordine anche alla origine sua ed allo svolgimento della genealogia che ci porta sino all'attuale Amos Lucchetti Gentiloni, si ritiene che costui abbia diritto a fare pieno legittimo uso del titolo di conte ».

51

MAGISTRATO LAVORO - (avv. Giacomo Ramoino) - 19 settembre 1959 - Pasolini Angelo (avv. D. Vicini): Merlini Giovanni (avv. G. Gozi). Causa n. 195, anno 1958.

L'indennità di anzianità deve essere liquidata sull'ultimo stipendio o salario ed è dovuta in ogni caso ad eccezione di quello di licenziamento in tronco.

Al prestatore d'opera, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie retribuito ma solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia, sebbene richiesto dal dipendente, *negato le ferie*.

La gratifica natalizia è dovuta sul salario goduto nel momento in cui viene corrisposta.

Il primo diritto richiesto dall'attore è la indennità di anzianità di cui all'art. 22 e alla Tabella E della legge 27 gennaio 1949 n. 1. In base a tali disposizioni legislative spetta al lavoratore, nell'atto in cui cessa il servizio, una indennità la quale, quando (come nel caso attuale) l'anzianità supera i cinque anni, consiste « in una settimana di paga normale per ogni anno di servizio per i primi cinque anni e cinque giornate di paga per gli anni successivi o frazioni oltre i sei mesi » (tenuto conto delle modifiche introdotte col decreto 28-12-1950). Tale indennità deve essere liquidata sull'ultimo salario ed è (per espressa disposizione dell'art. 23 della legge) dovuta « *in ogni caso* » (con la sola esclusione di quello in cui il licenziamento sia avvenuto per accertata *colpa* del prestatore d'opera) e, quindi, tanto nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per iniziativa del datore di lavoro quanto in quello in cui sia avvenuto per iniziativa del prestatore di opera oppure ancora sia avvenuto di comune accordo tra di essi.

Ora l'attore ha prestatato servizio per sei anni e sette mesi cosicchè la indennità a lui spettante è quella di cinque settimane e dieci giorni di paga pari a ore lavorative 320 che moltiplicate per L. 160 (ultima paga oraria) danno una liquidazione di L. 51.200.

Il secondo diritto chiesto dall'attore è quello di un compenso per le ferie non godute. L'art. 16 della legge sul lavoro e la annessa Tabella « B » stabiliscono che al prestatore d'opera, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie retribuito o per una settimana (per l'operaio con anzianità da uno a tre anni) o per due settimane (per l'operaio con anzianità da oltre tre anni a dodici). Ma mentre secondo la legislazione italiana (argomentando dall'art. 2126 Cod. Civ.) *in ogni caso* in cui le ferie non sono state godute vi è diritto a retribuzione, invece, secondo l'art. 16 della legge sul lavoro sammarinese « il diritto alle ferie non è rinunciabile *nè la rinuncia può dar luogo a compenso* » e per ciò questo è dovuto nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia, sebbene richieste dall'operaio, *negato le ferie*. Ma tale rifiuto deve essere dimostrato dal prestatore d'opera e, in mancanza di tale dimostrazione, è da ritenere che vi sia stata rinuncia tacita o espressa da parte di esso prestatore di opera al quale, per ciò, non è possibile liquidare alcun compenso. E conforme pronunzia è da emettersi nel caso attuale in cui il Pasolini non ha provato per quale motivo non abbia usufruito delle ferie.

Il terzo diritto chiesto dall'attore riguarda la gratifica Natalizia di cui all'art. 17 della legge sul lavoro: « spetta al prestatore d'opera nella settimana di Natale, come gratifica, la corresponsione di una settimana di emolumento se operaio... Al prestatore licenziato prima della corresponsione della gratifica stessa, questa sarà corrisposta... per



cinquanteschi in ragione delle settimane di lavoro prestato nell'anno se operaio » (disposizione ora modificata con la legge 24 luglio 1958 n. 21). Tale gratifica appare richiesta dall'attore per il 1957 e per i quattro mesi del 1958 nelle corrispondenti sessantaquattro ore lavorative che possono essere concesse non avendo il convenuto provato di averle pagate (ed ammettendo anzi indirettamente di doverle per l'ultimo anno di lavoro). La gratifica natalizia è dovuta sul salario goduto nel momento in cui viene corrisposta. Le testimonianze e le risultanze di causa lasciano ritenere che l'attore avesse la retribuzione di L. 161 all'ora non solo nel momento in cui lasciò il servizio ma anche nel Natale del 1957 per cui vengono liquidate, per questo titolo, L. 10.304.

52

COMMISSARIO LEGGE - (avv. *Giacomo Ramoino*) - 31 ottobre 1959 - B. A. e T. F. (avv. *V. Reffi*). Causa n. 399, anno 1959.

L'annullamento annichilisce giuridicamente il matrimonio fin dalla sua origine e deve far cadere, non solo per l'avvenire ma anche per il passato, tutte le conseguenze giuridiche che derivano dall'esistenza legale del matrimonio stesso.

Di conseguenza se prima della dichiarazione di annullamento uno dei presunti coniugi ha procreato un figlio con persona diversa dall'altro coniuge detto figlio deve considerarsi naturale e non adulterino.

DIRITTO

Il 2 luglio 1957 nasceva in San Marino un bambino il quale veniva denunciato nel locale Ufficio di Stato Civile da T. F. come figlio proprio e di donna che non consentiva di essere nominata.

Con dichiarazione 21 settembre 1959, resa avanti il locale Ufficio di Stato Civile, B. A. (assistita da T. F.) dichiarava — dopo aver fatto presente che il 23 luglio 1959 si era unita in matrimonio, avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso, con T. F. — di riconoscere come proprio figlio il bambino nato il 2 luglio 1957.

Di conseguenza tanto la B. A. quanto il T. F. chiedono che la dichiarazione di riconoscimento della maternità sia iscritta nel registro delle nascite.

I) - Se esistessero solo le circostanze sopra riferite la domanda dei coniugi T. F. - B. A. dovrebbe senz'altro aver seguito ai sensi dell'art. 46 e seguenti della legge 12 agosto 1946 n. 43 sull'ordinamento dello stato civile.

Se non che risulta che, al momento della nascita del bambino, la B. A. era legata in matrimonio (contratto il 14 aprile 1951 avanti l'Ufficiale di Stato Civile di Milano) con B. G. Tale matrimonio è stato dichiarato nullo con sentenza 17-22 maggio 1958 di questo Tribunale,

resa esecutiva in Italia con decreto 23 ottobre 1958 del Primo Presidente della Corte di Appello di Milano.

Poichè, adunque, al momento della nascita del bambino la B. A. era legata in matrimonio con persona diversa dal T. F. così in quel momento il figlio era adulterino. Si presenta per ciò la questione se possa essere riconosciuto il figlio adulterino quando è annullato il matrimonio dal quale derivava la adulterinità e quando al bambino stesso non è stata attribuita la paternità del marito della donna che l'ha partorito (una eventuale azione penale per alterazione di stato è, secondo la legge sammarinese, oramai prescritta).

La risposta non può essere che affermativa. Infatti l'annullamento annichilisce giuridicamente il matrimonio fin dalla sua prima origine e deve far cadere, non solo per l'avvenire ma anche per il passato, tutte le conseguenze giuridiche che derivano dall'esistenza legale del matrimonio; per ciò, se prima della dichiarazione di annullamento uno dei presunti coniugi avesse procreato un figlio naturale, con persona diversa dall'altro coniuge, il figlio sarebbe sempre a trattarsi come semplicemente naturale e mai come adulterino. In tal senso è anche la prevalente dottrina italiana (*Jemolo*, Matrimonio annullato e figli adulterini » in Riv. D. privato, 1948, I. pag. 32 - *Rebuttati*, Delle più notevoli modificazioni portate dal testo modificato del codice civile a disposizioni del libro primo provvisoriamente promulgato, in Riv. D. privato, 1943, pag. 17 - *Grassetti*, Riconoscimento e legittimazione di prole concepita in costanza di matrimonio annullato, in Riv. D. matrimoniale italiano, n. 5-12 del 1948, pag. 61 - *Mortini*, Riconoscimento dei figli adulterini, in Giur. Italiana, 1945, IV, 16) ed ha l'adesione del Ministero di Grazia e Giustizia (Direzione Generale Affari Civili 29 gennaio 1948 in Temi, 1949, 634 nota) con il seguente parere « i figli procreati da un coniuge con altra persona in costanza di un matrimonio annullato, anche se putativo, non sono da considerare adulterini ma semplicemente naturali e come tali possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 254 Cod. Civ. ».

53

COMMISSARIO LEGGE - (avv. *Giacomo Ramoino*) - 6 novembre 1959 - *Guidi Enrico* (avv. *G. Gozi*): *Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni* (avv. *M. Michelotti*). Causa n. 141, anno 1953.

Il termine reprobatorio è riservato esclusivamente alla parte convenuta che è libera di rinunciarvi.

In detto termine la parte attrice può dedurre prove solo se ne abbia dedotte il convenuto e per contraddire alle di costui deduzioni.

L'attore — dopo la sentenza 29 aprile 1957 che allo stato degli atti assolveva l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro dalla domanda avanzata da esso attore per fare riconoscere quale infortunio indennizzabile un incidente occorsogli il 6 luglio 1951 — riprendeva il giudizio dichiarando di essere in grado di fornire quelle



prove che la predetta sentenza 29 aprile 1957 aveva ritenuto necessarie allo scopo di affermare l'esistenza di infortunio sul lavoro. Se non che nei tre termini di *prova*, regolarmente accordati, l'attore (e, naturalmente, anche l'Istituto convenuto) rimaneva completamente inattivo. Di fronte a ciò la parte convenuta dichiarava di rinunciare al termine di *riprova* e di tale rinuncia l'Ufficio prendeva atto. Ora il Guidi sostiene di non aver dato il consenso a detta rinuncia alla quale anzi, se gli fosse stata comunicata l'avversa istanza contenente essa rinuncia, si sarebbe opposto in quanto intendeva dedurre prove appunto nel termine reprobatorio. L'eccezione tende, ovviamente, a far aprire il termine di riprova.

E', per altro, evidente che il termine *reprobatorio* (anche se fosse stato concesso o potesse o dovesse concedersi con la presente sentenza) non ammette deduzione di prove da parte dell'attore quando (come nel caso attuale) la parte convenuta non ha dedotto nè deduce prova alcuna. Infatti in tanto si può parlare di *riprova* in quanto è già stata data o viene attualmente offerta una *prova* da contraddire o da opporre (« ad opponendum » secondo la Rub. VI. Lib. II delle *Leges Statutae*). Lo Statuto di Gubbio (Lib. II, Rub. III) — simile a quello di San Marino — spiega « in dicto termine quinque dierum poterunt *contra testes et eorum dicta exceptiones proponere* et in termino quator dierum *utilium proposita probare* ».

Di conseguenza — a parte che anche secondo la costante consuetudine, il termine reprobatorio è riservato al convenuto (che, per ciò, è in diritto di rinunziarvi) e l'attore non può, in tale termine, dedurre prove se non per contraddire quelle eventualmente dedotte in esso termine reprobatorio dal convenuto — deve affermarsi che la parte convenuta poteva (senza necessità di notifiche della istanza di rinuncia e senza consenso od opposizione da parte dell'attore) rinunciare al termine reprobatorio e che, ad ogni modo, non era possibile alla parte attrice — anche se detto termine fosse stato aperto — dedurre prove.

Dato che la causa si trova nella stessa *identica* posizione in cui si trovava quando fu emessa la precedente sentenza (nessun maggior elemento essendo stato fornito dall'attore), così non può a meno di confermarsi la precedente sentenza.

54

COMMISSARIO LEGGE - (avv. *Giacomo Ramoino*) - 21 aprile 1960 - *Pignatta Savina* (avv. *S. Belluzzi* e *M. Nicolini*): *Azzali Giuseppe* (avv. *G. Micheloni*). Causa n. 207, anno 1958.

Nel giudizio civile (al quale dalla sentenza penale è stata rimessa la liquidazione dei danni) è possibile, a seguito di più accurata indagine, accertare l'entità della permanente debilitazione (in quanto, col trascorrere del tempo, può essere aumentata o diminuita) ma non è invece possibile sovvertire le risultanze del giudizio penale già acquisite nel contraddittorio tra le parti.

Nella responsabilità civile per delitto o per quasi delitto non trovano applicazione quelle limitazioni che il diritto pone per il danno derivante da colpa contrattuale ma è risarcibile ogni danno anche mediato o indiretto, anche impreveduto ed imprevedibile e anche se si riannoda al fatto illecito con vincolo di sola occasionalità: e per ciò devono essere congruamente risarcite le conseguenze occasionali che l'atto illecito ha cagionato a persona debole o malata anche se quelle conseguenze non sarebbero sorte in persona sana e normale.

## DIRITTO

Con sentenza penale sommaria 21 marzo 1958 (emessa nel procedimento n. 59 anno 1957) il convenuto Azzali Giuseppe fu Italo veniva dichiarato responsabile del reato di lesioni gravi colpose (art. 456, 460, 539 e 542 Cod. Pen.) « per avere, il 4 febbraio 1957 in Città e a seguito di imprudenza e negligenza nel far indietreggiare l'auto R.S.M. 680, urtato in Pignatta Savina che riportava lesioni guarite in circa sei mesi con postumi di carattere permanente invalidanti nella complessiva misura del venticinque per cento » e, conseguentemente, esso Azzali veniva condannato alla prigionia per cinque giorni, alle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della Pignatta (costituitasi parte civile) da liquidarsi in separata sede (coi benefici della sospensione dell'esecuzione della pena e della non iscrizione nel certificato penale).

La predetta sentenza è passata in cosa giudicata e per ciò rimane definitivamente accertato (ciò che il convenuto non contesta) il diritto della attrice di essere rimborsata delle spese per il procedimento penale in cui si era costituita parte civile e di essere risarcita (ai sensi degli articoli 1 e 3 del Codice di Procedura Penale) dei danni materiali e morali risentiti a seguito dell'incidente avvenuto il 4 febbraio 1957.

Assai discusso è il quantum debeatur in ordine ai danni materiali e morali sofferti dalla attrice. Questa afferma che sono ingenti ed hanno causato una parziale invalidità permanente come risulta dalla perizia giudiziaria del dott. Morganti. Il convenuto sostiene, invece, che le conseguenze dirette ed immediate dell'incidente consistono nelle lievi lesioni indicate nel certificato 4 febbraio 1957 del dott. Monetti e giudicate guaribili in otto giorni e che tutte le altre infermità, elencate nelle perizie di parte e in quella giudiziaria, derivano dalle condizioni personali fisiche e psichiche proprie della convenuta preesistenti all'incidente e che, quindi, nulla hanno a che fare con le lesioni riportate nell'incidente stesso. Sostiene inoltre il convenuto che la perizia giudiziaria è inattendibile e che, ove dovessero concedersi alla convenuta benefici maggiori di quello della liquidazione del danno per otto giorni di inattività, è necessario ricorrere ad ulteriore accertamento peritale mediante specialista di chiara fama e di riconosciuta esperienza.

Le richieste del convenuto non possono essere accolte.

In primo luogo la sentenza penale ha già stabilito: 1°) che la guarigione clinica è avvenuta in circa sei mesi; 2°) che non si versa



nella ipotesi di percossa o ferita lieve (art. 454 C.P.) ma in quella di percossa o ferita grave di sua natura (art. 456) e cioè in quella « donde derivò al paziente... una permanente debilitazione di un senso o di un organo o delle facoltà mentali ». Ora se nel giudizio civile (al quale è stata rimessa la liquidazione dei danni) è possibile — a seguito di più accurate indagini — accertare l'entità della permanente debilitazione (in quanto, col trascorrere del tempo, può essere aumentata o diminuita) non è, invece, possibile sovvertire le risultanze del giudizio penale già acquisite nel contraddittorio tra le parti. Tali risultanze, quanto meno, non possono non costituire una valida presunzione per distruggere la quale non sono sufficienti dubbi od ipotesi astratte ma occorrono prove sicure e convincenti.

In secondo luogo nella responsabilità civile per delitto o per quasi delitto non trovano applicazione quelle limitazioni che il diritto pone per il danno derivante da colpa contrattuale ma è risarcibile ogni danno anche mediato o indiretto, anche impreveduto ed imprevedibile e anche se si riannoda al fatto illecito con vincolo di sola occasionalità « nam et quo occasionem praestat, damnum fuisse videtur » (leg. 30, parag. 3, Dig. IX, 2 ad leg. Aquil.). E per ciò devono essere congruamente risarcite le conseguenze occasionali che l'atto illecito ha cagionato a persona debole o malata anche se quelle conseguenze non sarebbero sorte in persona sana e normale (Confr. C. Ferrini in Nuovo Digesto, voc. illecito in diritto romano, n. 41).

In terzo luogo occorre tener presente che esistono due perizie ordinate di ufficio: l'una nel procedimento penale (eseguita il 6 dicembre 1957 dal prof. dott. Pietro Emiliani) e l'altra nel presente giudizio (eseguita il 23 dicembre 1959 dal dott. Giovanni Morganti) le quali arrivano, nella sostanza se non nei particolari, a conclusioni conformi. Anzi le parti sono state *concordi* nel designare (e la designazione è stata accolta da questo Ufficio) quale perito, nella presente causa, il dott. Giovanni Morganti che, così, è venuto ad assumere la veste non di « testis peritus » ma di « peritus arbiter » e cioè giudice della questione tecnica. Inoltre le due perizie giudiziarie sono sostenute: 1°) dalle relazioni del dott. Mario Monetti che, quale medico condotto, ha tenuto in cura la Pignatta dal momento immediatamente successivo all'incidente (in cui la dichiarò guaribile in otto giorni) fino alla guarigione clinica e poi ancora in seguito. Nella relazione in data 21 novembre 1957 (prodotta nel procedimento penale e confermata da quella prodotta in atti nonché dalla sua deposizione) il Monetti spiega il prolungamento della infermità (oltre il previsto termine di giorni otto) e il residuo di una parziale invalidità permanente. Il giudizio del medico curante riveste particolare importanza perchè è l'unico sanitario che ha potuto seguire l'inizio e il decorso delle varie infermità; 2°) dalle relazioni del prof. dott. Luigi Silvestrini (consultato dalla parte attrice) in data 15 aprile 1957 (a circa due mesi di distanza dall'incidente) e 12 marzo 1959 confermate e spiegate nella sua giurata deposizione resa in atti il 23 giugno 1959.

In base alle risultanze e alle considerazioni premesse resta confermato: a) che la guarigione non solo non è avvenuta negli otto giorni previsti dal dott. Mario Monetti subito dopo l'incidente ma si è (a giudizio dello stesso dott. Monetti) protratta a lungo col residuo di una parziale incapacità permanente; b) non è possibile nè necessario far luogo, di fronte agli elementi già acquisiti (e contraddetti, in modo generico, dal solo dott. Enrico Verità — consulente della Società Assicuratrice Assitalia — nella sua deposizione resa il 12 maggio 1959), ad una nuova perizia giudiziaria. Infatti se può essere dubbio (dubbio che il perito giudiziario dichiara oramai senza possibilità di sicura soluzione) che il processo trombo-flebitico alle gambe (verificatosi circa un anno dopo l'investimento) sia una conseguenza sia pure indiretta (come affermativamente ritiene il dott. Mario Monetti nella sua relazione del 15 giugno 1959) delle lesioni riportate, non possono essere poste in dubbio (e sono state accettate dal convenuto nel procedimento penale) le conseguenze accertate, elencate e valutate nella perizia giudiziaria del prof. dott. Pietro Emiliani compiuta nel processo penale il 6 dicembre 1957 (e quindi prima dello insorgere della flebite bilaterale con le complicate trombo-flebitiche).

Dal complesso delle risultanze di causa si ricava che nella attrice Pignatta — di costituzione anemica ed isterica — si è impiantata, dopo l'investimento di cui è caso, una psiconevrosi post-traumatica (ciò che lo stesso dott. Verità ha finito per riconoscere, nella sua deposizione, accennando ad « una nevrosi da indennizzo ») la quale ha creato le condizioni favorevoli per lo sviluppo di quel complesso quadro patologico (descritto dapprima nella perizia giudiziaria del prof. dott. Pietro Emiliani e di poi in quella, pure giudiziaria, del dott. Giovanni Morganti) che ha devastato l'organismo della Pignatta. Il trauma e le lesioni subite sono state (afferma il perito dott. Morganti) il « primum movens » di tutto quanto è successo nella persona dell'attrice e, per ciò, vi è quel nesso di causalità che (come si è già premesso) obbliga al risarcimento dei danni. Ma, in aggiunta alla psicosi post-traumatica, esiste nell'attrice « uno stato irritativo delle masse muscolari e dei neuroni motori della eminenza tener di destra » (*confermato dall'esame elettrodiagnostico* fatto eseguire dal perito giudiziario dott. Morganti) e tale postumo (direttamente derivante dal trauma subito nell'incidente come appare dal primo certificato medico) costituisce per una sarta (quale è l'attrice) un grave impedimento al lavoro (in quanto rende difficile la presa tra il pollice e l'indice della mano destra). Le testimonianze raccolte dimostrano che l'attrice prima dell'incidente era (non ostante il suo organismo debole ed isterico) in condizioni da svolgere in pieno la propria attività di sarta e di dirigere e sorvegliare un ben avviato laboratorio mentre dopo l'incidente è stata costretta, per le sue condizioni di salute, a cessare quasi completamente da ogni attività chiudendo il laboratorio. Tanto la psico-nevrosi con tutte le sue conseguenze quanto la diminuita funzionalità del pollice della mano destra sono state giudicate dai periti giudiziari di carattere permanente. La nevrosi trau-



matica dura da anni e oramai ha arrecato le sue perniciose conseguenze sul sistema nervoso cosicchè non è prevedibile un ripristino delle condizioni precedenti all'investimento. La diminuita funzionalità del pollice non si è modificata dal 1957 ad oggi e non è probabile che cessi in avvenire.

Di conseguenza si ritiene che non esistano validi e fondati motivi per non accettare la perizia del prof. dott. Emiliani e la sentenza penale in quanto hanno accertato che la invalidità temporanea totale è durata dal 4 febbraio al 31 luglio 1957 (e cioè per giorni 178) nonchè la perizia del dott. Morganti in quanto (in lieve modifica della perizia Emiliani e della imputazione penale) accerta che i postumi di carattere permanente costituiscono un deficit della capacità lavorativa dell'attrice pari al venti per cento del totale (anzichè al venticinque per cento come aveva ritenuto — prima dello insorgere del processo trombo-flebitico — il perito dottor Emiliani).

Restano così da liquidare — in base alle conseguenze dell'investimento come sopra stabilite — i danni materiali e morali spettanti alla attrice. E' ovvio che nessuna liquidazione del danno, specie se alla persona, può essere rigorosamente esatta: essa, per ciò, deve tendere a reintegrare con sufficiente ed equitativa approssimazione il cosiddetto valore uomo. E come base di calcolo è necessario tener presente il guadagno medio giornaliero, prima dell'incidente, da parte dell'attrice. Questa sostiene che il suo guadagno non era inferiore alle lire tremila giornaliere. Ritiene il giudicante che tale cifra debba essere ridotta a quella di Lire duemilacinquecento sia perchè i calcoli devono essere fatti sul reddito netto sia per stare con più aderenza a quello che è il guadagno dei dipendenti medi dell'impiego pubblico e privato in San Marino.

55

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 25 aprile 1960 - Vicini Domenico, Padri Conventuali S. Francesco ed altri (avv. D. Vicini): Camera Repubblica San Marino (avv. G. L. Berti) e Società Veneto Emiliana (avv. M. Nicolini). Causa n. 190, anno 1954.

Vi è nullità di procedura solo nel caso in cui sia stata irrevocabilmente violata la possibilità del contraddittorio.

La sentenza interlocutoria *mera* non è appellabile e ogni eventuale errore in essa contenuto può essere riparato con la sentenza definitiva.

La sentenza interlocutoria *mista* è appellabile e le sue decisioni, passate in cosa giudicata, non possono essere più modificate.

Qualora la sentenza interlocutoria mista non sia passata in cosa giudicata ogni sua statuizione può essere modificata o revocata, con la definitiva, dallo stesso giudice che l'ha pronunziata.

Lo Statuto Agrario dispone che, nei terreni collinosi o in decli-

vio, i fossi per far scorrere l'acqua non devono mai essere fatti in linea retta o perpendicolare ma indiretta.

Nel caso dei lavori fatti « *colendi causa* » non si deve giungere a deviare l'acqua in modo da rendere lo scolo dannoso al fondo inferiore.

La prescrizione può avere importanza per aggravare la servitù a danno del fondo inferiore e a profitto di quello superiore o a diminuirla od anche ad estinguerla a profitto del fondo inferiore.

Secondo il diritto comune tutti coloro che hanno concorso in un solo e medesimo atto colposo e lesivo sono tenuti a rispondere in solido. Anche nel caso di più fatti illeciti coevi o successivi, ma ciascuno concorrente allo stesso identico fatto, sussiste di fronte al danneggiato, la solidarietà fatta eccezione solo per il caso in cui il danno sia stato l'effetto di varii fatti illeciti separati in modo da costituire delitti o quasi delitti ben distinti e generatori ciascuno di un danno separatamente apprezzabile.

Non rientra nella competenza della ordinaria autorità giudiziaria di ordinare alla pubblica amministrazione la esecuzione o la modifica di opere pubbliche ma solo di accertare, nei limiti delle leggi vigenti, se dalla costruzione delle opere o dalla mancata manutenzione di esse siano derivate lesioni ai diritti dei privati e, nel caso affermativo, di ordinarne il risarcimento.

Ogni interessato può togliere o rimuovere un ostacolo accidentale o improvviso che impedisca o devii il corso dell'acqua in una fossetta (nel caso: un grosso sasso caduto in una fossetta di strada pubblica) e qualora ciò non faccia, incorre (in relazione ai pretesi danni per la lunga durata dell'impedimento) in colpa concorrente con quella di chi aveva l'obbligo della manutenzione della fossetta.

## DIRITTO

La convenuta Ecc.ma Camera (nella udienza di comparizione a seguito della citazione 17 giugno 1958 in ripresa di istanza) ha eccepito la mancata notifica, ai Sindaci di Governo, della sentenza interlocutoria 31 agosto - 18 settembre 1957 con la conseguente nullità degli atti successivi alla ripresa di istanza nonchè il mancato passaggio in cosa giudicata della predetta sentenza interlocutoria.

Risulta dagli atti che effettivamente non è avvenuta la notifica all'Ecc.ma Camera (e, per essa, ai Sindaci di Governo) della sentenza interlocutoria 31 agosto - 18 settembre 1957. Si tratta di una irregolarità perchè, secondo la consuetudine, tutte le sentenze interlocutorie vengono notificate (a meno che le parti non se ne dichiarino spontaneamente intimate, ciò che non ha fatto l'Ecc.ma Camera prima della ripresa dell'istanza). Tuttavia, per quanto riguarda il caso attuale, non si ritiene che la suindicata irregolarità debba condurre alla nullità degli atti compiuti dopo la ripresa di istanza dato che la presente fase del giudizio si è svolta (sia pure con la riserva da parte dell'Ecc.ma Camera) in regolare contraddittorio di tutte le parti in causa (e si ha nul-



lità solo quando sia stato irrevocabilmente violato il contraddittorio: Gianini, *Sommario procedura giudiziaria sammarinese*, pag. 181).

Resta per altro — a parte ogni eventuale discussione circa il carattere della precedente sentenza e cioè se si tratti di interlocutoria *mera* non appellabile perchè ogni eventuale errore può ripararsi con la definitiva (*Leges Statutae*, lib. II, rub. VI, parag. 121 e 140) oppure di interlocutoria *mista* appellabile (*Leges Statutae*, lib. IV, rub. III e V) perchè contenente decisioni che, passate in giudicato, più non possono essere modificate (Confr. in materia le sentenze di secondo grado 22 marzo 1918 in causa n. 42 anno 1906 e 26 luglio 1919 in causa n. 57 anno 1917) — che, in ogni caso, la precedente sentenza non può ritenersi (come sostiene l'Ecc.ma Camera) passata in cosa giudicata di modo che ogni sua statuizione può essere corretta o modificata o revocata dallo stesso giudice che ha pronunciato la interlocutoria (e gli autori richiamano in proposito la legge 14 D. de re judicata « quod jussit, vetuitque praetor contrario imperio tollere et repetere licet ») e, in particolare, dal giudice di appello con la definitiva.

I) - E' pacifico tra le parti (in quanto non hanno, in proposito, sollevata alcuna eccezione) che — a causa dei violenti temporali dei giorni 11, 12 e 13 luglio 1954 — l'acqua, straripata da quelli che dovevano essere gli alvei naturali, ha cagionato agli attori i danni specificati nella perizia (poi confermata in contraddittorio) redatta dal geometra Michele Battistini.

Nemmeno appare contestato che lo straripamento dell'acqua si sia verificato per la esistenza di cause *particolari* nella predetta perizia pure specificate. In proposito occorre (come già è stato rilevato nella precedente sentenza) distinguere il danno riportato dal podere del Vicini in località Cà-Caccia da quello riportato dai campi dei Pasquali, del Vicini (campo Pastrocina), del Convento Francescani e della Parrocchia Pieve.

Il danno risentito dal podere Cà-Caccia, di proprietà dell'attore Vicini, è attribuito dal perito a due cause particolari. La prima consiste nel fatto che l'Ufficio Agrario Governativo aveva soppresso nel terreno già appartenente alla Eredità Battaglini (e all'epoca del danno intestato all'Ecc.ma Camera) i solchi obliqui che portavano l'acqua piovana a scaricarsi sulla strada posta a lato (e, quindi, nel fosso della Colombaia) ed aveva, invece, lasciato scorrere l'acqua perpendicolarmente raccogliendola, poi, in un solco che andava a riversarsi in una chiavica situata nella sottostante linea ferroviaria che corre su terreno già appartenente al podere Cà-Caccia del Vicini (e quindi in contiguità a detto podere). La seconda causa particolare consiste nel fatto che la cunetta di protezione della linea ferroviaria (cunetta in cui doveva riversarsi l'acqua condotta dal solco fatto nel superiore terreno ex Battaglini) era chiusa (non essendo più in esercizio la linea ferroviaria) cosicchè « non assorbì la benchè minima parte dell'acqua in discesa e l'acqua stessa, abbattuto il muro di sostegno della scarpata della ferrovia, precipitò nel sottostante podere del Vicini ».

Il danno risentito dai campi Pasquali, Vicini, Padri Francescani, Parrocchia Pieve (l'uno sottostante all'altro nell'ordine ora indicato come risulta chiaramente dallo schizzo planimetrico allegato alla perizia Battistini) è stato, esso pure, prodotto da due cause concorrenti. La prima consiste nel fatto che il fosso della strada Cella Bella (che accoglie l'acqua affluente dalla chiavica situata sotto la stazione ferroviaria di Città) aveva, per trascurata manutenzione e pulitura « l'alveo completamente ostruito da vitalbe, sterpi, erbacce d'ogni genere e terreno fermatosi tra le erbe stesse e quindi incapace a sostenere il sovraccarico di acqua ». La seconda consiste nella circostanza che, ad un certo punto del fosso predetto, si trovava una grossa pietra in modo da chiudere completamente il passaggio dell'acqua « facendo da briglia ed obbligando la corrente a deviare impetuosamente ad angolo retto, lungo la scarpata della ferrovia » e da qui nei sottostanti terreni (tutti in ripido pendio) Pasquali, Vicini, Convento S. Francesco, Parrocchia Pieve.

II) - Le parti convenute osservano che, anche di fronte all'esistenza delle cause particolari indicate nell'accertamento del perito Battistini, deve ritenersi che i danni lamentati dagli attori siano la conseguenza di una pioggia eccezionale e, quindi, di un evento di forza maggiore del quale non possono essere chiamate a rispondere.

Ora se è vero che « *aquarum magnitudines a nullo praestantur* » (leg. 23, Dig., de reg. jur.) è anche vero che l'eccezionale quantità di acqua deve, allo scopo di esonerare la responsabilità per i danni da essa arrecati, scorrere *naturalmente*, (senza che sia intervenuto il concorso dell'opera dell'uomo) dai terreni superiori a quelli inferiori ed inoltre non devono frapporsi, tra lo scolo naturale e il danno, violazioni di legge o di normale diligenza e prudenza da parte dei proprietari dei terreni superiori perchè in tali casi subentra la responsabilità *ex lege aquilia*.

Di conseguenza occorre esaminare se le cause particolari specificate dal perito Battistini pongano in essere una responsabilità da parte di chi ad esse ha dato luogo.

III) - I danni subiti dal podere Cà-Caccia, di proprietà del Vicini, sono attribuiti dal perito a due fatti separati che hanno concorso ad un unico risultato dannoso. Il primo da porsi a carico dell'Ufficio Agrario Governativo (e, per esso, della Ecc.ma Camera) per avere operato (mediante l'abolizione dei solchi trasversali) lo scarico dell'acqua dall'ex campo Battaglini *direttamente* sui fondi inferiori (sede ferroviaria, podere Cà-Caccia del Vicini) anzichè rispettare l'antica situazione in base a cui lo scarico avveniva nel fosso della laterale strada della Cella Bella. Il secondo da porsi a carico della Società Veneto Emiliana la quale — dopo aver fatto opere per raccogliere e scaricare le acque a difesa della sede ferroviaria e dei sottostanti terreni — ha completamente trascurato di tenerle in modo che potessero regolarmente funzionare. E' così avvenuto che l'acqua dal podere superiore (ex Battaglini) indirizzata nella cunetta della ferrovia ha trovato la cunetta stessa



completamente ostruita e chiusa di modo che è precipitata sull'attiguo e sottostante terreno del Vicini arrecando i danni rilevati dal perito Battistini.

In base ai dati di fatto sopra indicati si ritiene sia da affermare la responsabilità sia dell'Ecc.ma Camera sia della Società Veneto Emiliana.

Da parte dell'Ecc.ma Camera perchè: 1°) Non ha tenuto conto delle prescrizioni dello Statuto Agrario (parte 1<sup>a</sup>, cap. V) il quale, nei terreni collinosi o in declivio (come nella fattispecie) « ingiunge ed espressamente comanda agli agricoltori tutti di formare i necessari fossi pei quali si possa far correre le acque... e non si formino mai in linea retta o perpendicolare ma indiretta »; 2°) Anche ammesso che « colendi causa » vi fosse la necessità (che non è stata fatta risultare) o la utilità (che può anche presumersi essendo stata cambiata la coltura) di abolire i solchi trasversali, non era lecito fare sulla estremità del terreno ex Battaglini un fosso che raccoglieva (e ciò costituisce, evidentemente, fatto dall'uomo) l'acqua del terreno per riversarla nella cunetta della sottostante linea ferroviaria. Quinto Mucio e con esso Ulpiano che lo cita (legge 1<sup>a</sup>, parag. 4, Digesto, XXXIX, 3 de aqua et aquae pluviae arcendae), insegna che nei casi di lavori fatti « colendi causa » non si deve giungere a deviare l'acqua in modo da rendere lo scolo dannoso al fondo inferiore « sed et fossas agrorum siccandorum causa factas, Mucies ait fundi colundi causa fieri; non tamen (oportere) corrivandae aquae causa fieri: *sic enim debere quem meliorem agrum suum facere, ne vicini deteriorem faciat* »; 3°) In questa materia può avere importanza anche la prescrizione (« vetustas quae semper pro lege habetur »: leg. 1<sup>a</sup>, parag. 7 e 8 e leg. 2 del Digesto l.c.) per aggravare la servitù a danno del fondo inferiore e a profitto di quello superiore o a diminuirla od anche ad estinguerla a profitto del fondo inferiore. Ora il complesso delle prove raccolte dimostra come da oltre un trentennio le acque del fondo ex Battaglini si riversassero non sui fondi inferiori (e, quindi, perpendicolarmente) ma sulla strada della Colombaia (e quindi obliquamente verso uno dei lati) e, per ciò, il Vicini avrebbe acquistato, per prescrizione, il diritto di non vedere mutare, a danno del suo fondo, il corso dell'acqua del sovrastante terreno. D'altra parte questo ultimo non può aver acquistato, per prescrizione, un diritto di scarico sui fondi inferiori dato che da poco tempo (in relazione all'epoca in cui avvenne il danno lamentato) era stata operata la mutazione del corso di acqua (il perito Battistini afferma, nella sua deposizione, che esistevano ancora sul terreno ex Battaglini i segni lasciati dai vecchi solchi).

Vi è responsabilità da parte della Società Veneto Emiliana perchè — dopo aver costruito (è, quindi, opera dell'uomo) la cunetta e i fossi di scarico per la linea ferroviaria — non ha usato la diligenza di tenere dette opere di scarico in piena efficienza (il perito le ha trovate completamente chiuse, almeno nel punto sovrastante il terreno Vicini) cosicchè l'acqua proveniente dallo ex podere Battaglini anzichè incanalarsi per le predette opere (che, a suo tempo, avevano dato luogo a

contestazioni giudiziarie tra il Vicini e la Società Veneto Emiliana) si è direttamente riversata sul sottostante terreno Vicini. Questa mancata diligenza (che doveva essere osservata anche se la linea ferroviaria non era più in funzione) dà luogo a colpa e alla conseguente responsabilità per danni.

La convenuta Società Veneto Emiliana osserva che la causa del danno è da attribuire esclusivamente all'Ecc.ma Camera (e, per essa, all'Ufficio Agrario Governativo) che ha diretto l'acqua (contrariamente alla buona pratica agraria e a quanto era sempre stato praticato nel tempo passato) sulla linea ferroviaria, perchè se ciò non fosse avvenuto l'acqua proveniente dal podere ex Battaglini non sarebbe caduta sulla linea e quindi (anche se gli scarichi della sede ferroviaria fossero stati chiusi) non sarebbe andata a finire sul podere Vicini. Se non che (a parte che l'Ecc.ma Camera potrebbe obiettare che se gli scarichi della linea ferroviaria avessero funzionato, l'acqua proveniente dal fondo superiore si sarebbe regolarmente incanalata senza recar danni ad alcuno) il perito Battistini ha rilevato — e non vi sono elementi per ritenere errato il rilievo (contro il quale non sono stati elevati appunti nelle varie fasi del giudizio) — che il danno è stato arrecato dal concorso delle colpe di ambedue le convenute e tale concorso (senza dover distinguere nei confronti del danneggiato se una delle colpe sia stata principale o secondaria oppure sia stata, in ordine di tempo, la prima o l'ultima: Confr. Cass. Civ. Italiana 27-2-1957 n. 693) importa la responsabilità di entrambe le convenute in ordine al risarcimento del danno risentito dal Vicini.

Occorre, per altro, esaminare se questa responsabilità debba, oppure no, essere solidale.

Nessun dubbio che anche secondo il diritto comune (Voet, Ad Pand., lib. IX, tit. 3°, n. 4 - Windscheid, Diritto Pandette parag. 455 n. 6 e parag. 298 nota 15) tutti coloro che hanno concorso in un solo e medesimo atto colposo e lesivo sono tenuti a risponderne in solido (nel diritto romano ciò avveniva per il carattere penale della azione). Ma quale soluzione si deve seguire quando (come nel caso attuale) vi sono due atti colposi consumati separatamente ma che si trovano in connessione tra di loro in quanto hanno contribuito entrambi a determinare un *unico* danno? La Cassazione Civile Italiana (sentenza 1° agosto 1958 in Giurisp. Italiana, 1958, I, 1, 644) ha deciso (in applicazione all'art. 2055 C.C.) che, anche nel caso di più fatti illeciti coevi o successivi ma ciascuno concorrente allo stesso identico fatto sussiste, di fronte al danneggiato, la solidarietà (salvo la ripartizione interna del debito tra i diversi responsabili). La giurisprudenza francese (poichè il Codice Civile Napoleonico non conteneva disposizione corrispondente a quella del predetto art. 2055 italiano) era incerta. L'opinione prevalente (che si fondava anche sulla consuetudine) riteneva la sussistenza della responsabilità solidale con la possibile eccezione solo per il caso in cui il danno fosse l'effetto di varii fatti illeciti separati in modo da costituire delitti o quasi delitti ben distinti e *generatori ciascuno di un dan-*



*no separatamente apprezzabile.* Tale opinione (che sostanzialmente non si discosta da quella accolta dalla giurisprudenza italiana) si ritiene sia da seguire (in quanto accolta nella pratica del diritto comune) nel diritto sammarinese.

Ora le colpe attribuite alle parti convenute hanno concorso a produrre un *unico* danno senza che sia possibile apprezzare separatamente quello arrecato da ciascuna di esse e di conseguenza esse convenute devono rispondere in solido del danno risentito dal podere Cà-Caccia (nei rapporti tra le parti convenute, in mancanza di dati particolari, le singole colpe devono presumersi uguali). Detto danno è stato, nella perizia Battistini, valutato in L. 64.820 e in tale cifra (non essendo state avanzate contestazioni) viene liquidato con gli interessi, alla ragione del cinque per cento, dal 18 luglio 1955.

IV) - I danni subiti dalle proprietà Pasquali, Vicini (Pastrocina) Padri Conventuali di S. Francesco e Parrocchia Pieve vengono dal perito attribuiti parte al fatto che il fosso lungo la strada della Cella Bella era ostruito e parte al fatto che, ad un determinato punto, il fosso si trovò chiuso da un grosso sasso caduto dal muro di sostegno sovrastante la detta strada. Precisa il perito « In seguito alle violente piogge, il fossetto denominato della Cella Bella posto a valle della strada omonima e che raccoglie le acque affluenti dalla chiavica situata sotto la Stazione Ferroviaria di Città (piuttosto abbondanti perchè provenienti dal monte sovrastante) avendo l'alveo oramai completamente ostruito da vitalbe, sterpi ed erbacce di ogni genere e terreno fermatosi tra le erbe stesse, per trascurata manutenzione e pulitura (come ebbi a constatare nel giorno del primo sopralluogo) non fu capace di contenere il sovraccarico dovuto ai temporali cosicchè le acque, giunte a quarantacinque metri dall'incrocio tra la strada e la linea ferroviaria (passaggio a livello della Cella Bella) *strariparono* lungo la scarpata della Ferrovia e di qui, seguendo la cunetta della sede stradale, andarono a riempire una grossa buca formatasi tra il terreno naturale a forte pendenza ed il terreno di riporto del tracciato stradale (durante i lavori per parte della Società Veneto Emiliana). Seguendo il loro corso normale le acque stesse avrebbero dovuto percorrere il fossetto ancora per venti metri circa, seguire uno scolo trasversale praticato lungo la scarpata della Ferrovia ed immettersi nella chiavica costruita appositamente nella cunetta della sede ferroviaria od essere assorbite da una profonda fenditura (settone) esistente nella roccia a circa un metro di distanza dalla chiavica. Favorite dalla forte pendenza tali acque, sebbene abbondanti, avrebbero forse seguito ugualmente il loro corso ordinario facendosi strada tra la sponda di ponente del fossetto ed il muro di sostegno della Cella Bella ... senonchè una grossa pietra, caduta dal sovrastante muro di sostegno, *ostruì completamente il passaggio* facendo da briglia ed obbligando la corrente a deviare impetuosamente, ad angolo retto, lungo la scarpata della Ferrovia ... Una volta riempita la buca sopraccennata, posta tra la sede stradale e la scarpata a monte della Ferrovia stessa, le acque parte per deflusso naturale al di sopra della linea ferroviaria,

parte per infiltrazione attraverso il terreno e pietrame di riporto del rilevato stradale, precipitarono nel sottostante terreno di proprietà Pasquali indi nei campi più in basso del Vicini, dei Padri Conventuali e della Parr. Pieve, con violenza ed impetuosità (a causa della forte pendenza oltrechè del volume) asportando grano e foraggio, danneggiando le altre colture, corrodendo e dilavando i terreni seminativi-fertili e mettendo a nudo lo strato vergine e sterile od addirittura la viva roccia, scavando fossi e solchi profondi e spargendo ovunque pietre od abbattendo gli argini, in rilevato, di confini tra le rispettive proprietà ».

Secondo gli attori vi sarebbe responsabilità della Società Veneto Emiliana per la trascurata manutenzione del muro di sostegno (in prossimità della stazione ferroviaria) da cui si sarebbe distaccata la grossa pietra e vi sarebbe responsabilità dell'Ecc.ma Camera per la trascurata manutenzione del fosso a valle lungo la strada della Cella Bella. E' opportuno tener presente che l'avv. Vicini con cause n. 40 anno 1930, n. 145 anno 1937 contro la Società Veneto Emiliana e l'Ecc.ma Camera nonchè n. 35 anno 1952 contro l'Ecc.ma Camera aveva, tra l'altro, chiesto provvedimenti per regolare l'acqua scaturente dalla chivica sotto la stazione ferroviaria e raccolta dalla fossetta della Cella Bella e per eseguire in questa le opere e le manutenzioni necessarie per evitare danni e che questo Tribunale aveva, con le relative sentenze, affermato, in via di principio, che non rientrava nella competenza della autorità giudiziaria di ordinare alla pubblica amministrazione la esecuzione o la modifica di opere pubbliche ma solo di accertare, nei limiti delle leggi vigenti, se dalla costruzione delle opere o dalla mancata manutenzione di esse fossero derivate lesioni dei diritti dei privati e nel caso affermativo di ordinarne il risarcimento.

Non si ritiene che, almeno allo stato degli atti, sia possibile affermare una colpa — per omissione o per commissione — da parte della Società Veneto Emiliana in ordine alla caduta del grosso sasso. Infatti: 1°) non risulta, con precisione, da quale parte del muro il sasso si sia distaccato; 2°) non risulta nè il tempo (e cioè o prima o durante i temporali di cui è caso) nè il modo con cui il distacco sia avvenuto (e cioè o a causa di forza maggiore o a causa dei temporali o a causa di mancata manutenzione o a causa di fatto di terzi); 3°) non risulta, ove anche si trattasse di mancata manutenzione del muro, che tale manutenzione spetti alla Società Veneto Emiliana (il fatto che questa abbia costruito il muro di sostegno al piazzale e alla strada pubblica attigua alla stazione non è decisivo per l'obbligo della manutenzione); 4°) non risulta che tra il distacco del sasso dal muro e la sua introduzione nella fossa della strada della Cella Bella (e proprio in posizione da sbarrare il corso dell'acqua) vi sia stato un nesso di causa ed effetto. Afferma il perito che « la strada della Cella Bella era un tempo una modesta carreggiabile, di campagna, percorsa da carri agricoli o da altri piccoli veicoli a trazione animale, mentre oggi vi transitano anche pesanti autocarri carichi di pietra di cava o materiali da costruzione in genere » per cui non può escludersi (a parte l'ipotesi di pietra caduta



da autocarro da trasporto) che la pietra non sia caduta o rotolata direttamente nel fosso (ipotesi che appare poco probabile), ma, trovata sulla strada, sia stata da terza persona buttata, perchè non impedisse il passaggio, imprudentemente nella fossetta a lato della strada stessa. Le medesime considerazioni potrebbero essere richiamate, in relazione alla caduta della pietra, in favore della Ecc.ma Camera ove la manutenzione dei muri fosse spettata all'Ufficio Tecnico Governativo ed ove l'eventuale caduta dovesse essere attribuita alla mancata o trascurata manutenzione.

Sembra, invece, che sussista la responsabilità dell'Ecc.ma Camera per avere trascurata la manutenzione (a mezzo dei dipendenti uffici) della fossetta della strada della Cella Bella, strada che è risultata (in questa fase del giudizio) « governativa secondaria affidata alla sorveglianza di un cantoniere ». E la mancata manutenzione consiste non solo nell'aver lasciato completamente ostruire l'alveo del fossetto « da vitalbe, sterpi, erbacce, terreno » ma anche nella mancata sorveglianza che ha permesso alla grossa pietra di operare l'arresto del corso dell'acqua nella fossetta per oltre tre giorni (ed è strano che la pietra in questione sia stata trovata nella fossetta, sebbene in posizione laterale, durante lo accesso dell'ufficio sulla località in data 15 maggio 1959 e quindi dopo circa cinque anni dal momento in cui sono avvenuti i danni lamentati). Osserva l'Ecc.ma Camera (richiamando la giurisprudenza italiana e gli articoli 915 e 916 del C.C. Italiano) che i danni derivanti dalla grossa pietra non possono porsi a di lei carico perchè i singoli interessati potevano direttamente toglierla o rimuoverla. Tale facoltà spetta ad ogni interessato anche in base al diritto comune (leg. 2, parag. 1, leg. 4, parag. 2 e 3, leg. 5, leg. 6, parag. 7, leg. 11, parag. 2, Dig. l.c.) e, per ciò, non può non essere affermata anche una concorrente colpa o trascuranza, in relazione alla permanenza della pietra per tre giorni nella fossetta, da parte dei proprietari che se ne sentivano danneggiati con la conseguenza che l'azione loro rimane paralizzata nei confronti della Ecc.ma Camera.

Resta, per altro, la colpa della convenuta Camera per la mancata ordinaria pulitura (che, in via di principio, ad essa sola spettava a mezzo dei dipendenti uffici) della fossetta della strada della Cella Bella. E poichè i danni risentiti dagli attori dipendono in parte dalla predetta mancata pulitura (che da sola aveva, secondo il perito, prodotto lo *straripamento* dell'acqua) e in parte dall'accidentale presenza della grossa pietra così si stabilisce, in via equitativa, che il danno debba attribuirsi per giusta metà ad ognuna delle due cause. E compensando o togliendo la metà di danno proveniente dalla pietra, resta a carico della convenuta Ecc.ma Camera l'altra metà.

La legge 27 gennaio 1949 (1) autorizza il datore di lavoro di licenziare il dipendente *ad nutum* senza specificare i motivi del licenziamento purchè sia dato o pagato il preavviso stabilito dalla suindicata legge e sia corrisposta la indennità di anzianità.

In via eccezionale la predetta legge esonera il datore di lavoro dal pagamento delle due indennità qualora il licenziamento sia avvenuto per *colpa* del prestatore d'opera.

Il Magistrato del Lavoro non può revocare il licenziamento in tronco ma può solo giudicare se lo stesso — agli effetti della corresponsione delle due indennità — sia giustificato.

La colpa deve essere provata dal datore di lavoro ed essere grave e cioè tale che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Il fatto di « trattare affari per proprio conto o di altri in concorrenza col datore di lavoro » costituisce, per il dipendente, colpa o causa che autorizza il licenziamento in tronco ove il fatto stesso avvenga durante lo svolgimento del lavoro. Molto si discute, invece, se sia sufficiente, per detto licenziamento in tronco, una semplice attività *preparatoria* intesa al compimento di una futura concorrenza.

Di fronte alle contrastanti soluzioni, affermativa e negativa, si ritiene seguire una soluzione intermedia (che nella pratica va affermandosi con la denominazione di licenziamento « in tronchetto ») in base alla quale non deve essere corrisposto il preavviso ma solo la indennità di anzianità.

## DIRITTO

L'attore prestava da tempo l'opera sua presso la Società convenuta allorchè, in data 15 settembre 1958, veniva licenziato *in tronco* per « atti rilevanti che sono in assoluto contrasto con la lettera e lo spirito dell'art. 18 della legge 29 gennaio 1949 n. 1 ».

Con la presente causa l'attore nega di aver commesso colpa tale da autorizzare il licenziamento in tronco e chiede, di conseguenza, che tale licenziamento sia revocato e che la convenuta sia condannata a risarcirgli tutti i danni risentiti.

I) - La legge 27 gennaio 1949 n. 1 per la tutela del lavoro e dei lavoratori autorizza il datore di lavoro di licenziare i dipendenti *ad nutum* e senza specificare i motivi del licenziamento purchè: 1°) sia dato il preavviso di cui all'art. 22 e alla annessa Tabella D (oppure pagata la corrispondente indennità); 2°) sia pagata la indennità di anzianità di cui all'art. 23 e alla Tabella E.

In via del tutto eccezionale l'art. 23 esonera dal pagamento delle due indennità qualora il licenziamento sia avvenuto per « *colpa* » del prestatore d'opera.

(1) Ora sostituita dalla legge 17 febbraio 1961 n. 7.



In base ai principii sopra richiamati deve affermarsi:

1°) che il Magistrato del Lavoro non può revocare il licenziamento (che deve rimaner fermo: Cassaz. Ital. 16-7-1958; Mass. G.I. 1958, 589) ma può solo giudicare — agli effetti della corresponsione o meno delle due indennità — se sia giustificato il licenziamento in tronco e cioè se esista colpa da parte del prestatore di lavoro;

2°) che l'esistenza della colpa deve essere provata dal datore di lavoro sia in base al principio « affermant, non negant incumbit probatio » (leg. 2 e 21 Dig. de prob.) sia perchè spetta a lui dimostrare gli estremi della disposizione eccezionale che ha applicata (anche per evitare atti arbitrari a danno del lavoratore);

3°) che la *colpa* richiesta dall'art. 23 deve essere una colpa grave per la quale non sia sufficiente una delle minori sanzioni disciplinari contemplate dall'art. 19 e nemmeno il semplice licenziamento ad nutum. Deve per ciò verificarsi una causa « che (come specifica l'art. 2119 C.C. Italiano) non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro » e cioè che faccia crollare la fiducia sulla quale il rapporto di lavoro viene basato;

4°) che il « trattare affari per conto proprio o di altri in concorrenza con il datore di lavoro » (come da proibizione contenuta nell'art. 18) è, secondo la comune opinione, una delle cause che autorizzano il licenziamento in tronco quando, naturalmente, si verifica durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

II) - Ora poichè risulta che la Società convenuta ha proceduto al licenziamento in tronco dell'attore appunto perchè avrebbe trattato affari (o per conto proprio o per conto di terzi) in *concorrenza* con essa datrice di lavoro così occorre esaminare quale è stato l'esito della prova testimoniale hinc et inde fornita.

Il complesso delle prove induce nella convinzione che il Belloni, all'atto del licenziamento non avesse ancora posto in atto una vera e propria concorrenza ma che, per altro, fosse intento a porne le basi necessarie. Le testimonianze in questo senso, sebbene provenienti da dipendenti della convenuta, non possono essere poste in dubbio (dato anche che effettivamente, dopo il 15 settembre 1958, l'attore andò a lavorare nel laboratorio che era in preparazione).

Sorge così la dibattuta questione se per il licenziamento in tronco occorra una effettiva e attuale concorrenza oppure sia sufficiente una semplice attività preparatoria intesa al compimento di una futura concorrenza.

Coloro che sostengono l'applicazione del licenziamento in tronco anche nel caso di attività preparatoria a futura concorrenza sostengono che tale fatto è più che sufficiente a togliere la fiducia nel prestatore d'opera il quale, da parte sua, vien meno all'obbligo della fedeltà.

L'opinione contraria (quella che richiede una attuale e positiva

concorrenza anche con un solo atto o fatto) sostiene che, in omaggio alla libertà individuale di lavoro, non può negarsi al lavoratore il diritto di migliorare la sua posizione anche preparando all'uopo i mezzi e i modi ritenuti opportuni allo scopo prefissosi.

Ambedue le opinioni si appoggiano su buoni motivi che, nei singoli casi, possono far propendere per l'una, anziché per l'altra soluzione. Nella fattispecie non si scorgono, almeno allo stato degli atti, elementi che inducano ad applicare l'una piuttosto che l'altra opinione. E per ciò — dato che la presente controversia deve essere decisa non con la applicazione dello stretto diritto (il che condurrebbe alla accettazione dell'una o dell'altra soluzione) ma in base ai principii della equità — si ritiene di seguire la soluzione intermedia (che, nella pratica, va affermandosi con la denominazione di licenziamento in « tronchetto ») per cui non debba accordarsi il preavviso (o l'indennità di preavviso) ma solo la indennità di anzianità. E questo perchè ognuna delle parti in causa ha una parte di ragione e una parte di torto. Del resto deve tenersi presente che la ratio legis che stabilisce l'obbligo del preavviso è quello di assicurare al prestatore di lavoro un periodo per cercare o preparare altra occupazione che, nel caso attuale, il Belloni aveva già preparato. La indennità di anzianità è bensì una forma di previdenza ma, essendo stabilita in relazione al tempo e all'opera prestata, ha anche la natura di retribuzione per l'opera data alla azienda e di questa retribuzione non sembra equo, nel caso attuale, privare il Belloni.

III) - Resta, così, da determinare l'ammontare della indennità di anzianità. Se non che, avendo omesso l'attore di far risultare gli estremi necessari (durata del servizio prestato ed ultimo salario), non è possibile stabilirne l'ammontare. Per cui, ove le parti non accordino amichevolmente su di tal punto, l'attore dovrà ulteriormente istruire la causa.

COMMISSARIO LECCE - (avv. Giacomo Ramoino) - 18 giugno 1960 - *Burgagni Anna* (avv. S. Belluzzi): *Istituto Sicurezza Sociale* (avv. L. Belluzzi). Causa n. 224, anno 1958.

Il contratto di vitalizio, non ammesso dal diritto romano, ebbe largo sviluppo nel medio evo.

Il contratto di vitalizio — da tenersi distinto dalla rendita vitalizia — resta regolato dai principii generali del diritto e dalle norme di istituto analoghi.

Nel diritto comune, e dopo molte discussioni, si finì per stabilire che, anche nelle varie ipotesi di vitalizio (non ostante si trattasse di contratto aleatorio), dovesse esservi una approssimativa corrispondenza tra le prestazioni delle parti contraenti al momento del contratto. In caso di evidente sproporzione era rimesso al prudente arbitrio del giudice — considerate le circostanze di fatto dei singoli casi — di rescindere il contratto per ingiustizia e cioè per la lesione enorme se si trattava del vitaliziato.



La inosservanza degli obblighi assuntisi da chi deve soddisfare il vitalizio non porta, in via di massima, alla rescissione del contratto ma solo ad una azione per mantenere o per garantire l'impegno assunto.

## DIRITTO

Con atto pubblico 18 maggio 1956, notaio Luigi Belluzzi, la signora Burgagni Anna fu Luigi vedova Coveri cedeva, a titolo di vitalizio, all'Istituto di Sicurezza Sociale una casa di civile abitazione (composta di vani utili tre e della rendita catastale di L. 4.500) e detto Istituto (a mezzo del suo Direttore che si dichiarava debitamente autorizzato) si obbligava « di mantenere, vita natural durante, nel Ricovero Cronici di questo Ospedale della Misericordia la nominata Burgagni e di provvedere alle sue cure in caso di infermità, alle spese di funerali e quant'altro come di uso e di pratica nonchè a far celebrare per lei sette messe. Inoltre detto Istituto dichiara di accollarsi, come si accolla, il pagamento di passività della Burgagni e precisamente il pagamento del debito di L. 130.000 verso la Congregazione di Assistenza di questa Repubblica e il pagamento del debito di L. 150.000 verso il signor Burgagni Alfredo ».

Trattasi di un contratto di vitalizio che non trova riferimento nel diritto romano perchè tutte le convenzioni che facevano concepire qualche speranza sulla morte di una persona si presentavano agli occhi dei Romani sotto una luce sinistra e le volevano bandite in quanto potevano contenere un eccitamento al delitto (poteva, per altro, ricorrersi ad una donatio *sub modo* come lo dimostrano le leg. 8, Cod. 1, 64, e leg. 1, Cod. 8, 55). Ebbe, invece, largo sviluppo, sotto svariate forme, nel medio evo in particolar modo con chiese, monasteri, ospedali. luoghi pii e secondo l'ampia definizione del Nigro (*Controversiae forenses*, lib. I, contr. 1, parag. 1) si ha « quando datur certa quantitas pecuniarum, vel quid aliud ut, donec dans vel recipiens vel quidam tertius, aut etiam plures vixerint, solvatur ipsi danti et certa pensio, vel fructus alicuius praedii vel eidem praestentur alimenta, ipsa pecunia vel alia re remanente eius, qui illam accepit, extinta pensione vel alimentis per mortem ».

Oggi, con maggior precisione, si distingue la rendita vitalizia (che si costituisce mediante il trasferimento di cosa mobile o immobile ad un terzo che si accolla l'obbligo di pagare una annua prestazione in denaro per tutta la vita del creditore a cui è dovuta) dal contratto di vitalizio o pensione alimentare (col quale una parte trasferisce all'altra una sostanza o determinati beni e questa ultima si obbliga a procacciarle il mantenimento o l'assistenza vita sua natural durante. Confr. art. 520 e 521 Cod. Svizzero delle obbligazioni). Nel caso attuale si ha, come premesso, un contratto di vitalizio il quale resta regolato dai principii generali di diritto e dalle norme degli istituti analoghi.

Con la presente causa l'attrice chiede che il contratto di vitalizio da lei stipulato con il convenuto Istituto sia dichiarato nullo o

inesistente o, comunque, annullato per i seguenti motivi: 1°) perchè l'Istituto di Sicurezza Sociale si è obbligato a mezzo del suo Direttore e non del Presidente che ne è il legittimo rappresentante e perchè, ad ogni modo, non risulta che sia intervenuta una regolare autorizzazione, ad accollarsi il vitalizio, da parte dei competenti organi; 2°) perchè la attrice, nel momento in cui si compieva il vitalizio era incapace di intendere e di volere per grave malattia; 3°) perchè il convenuto Istituto non ha dato alcuna contropartita in quanto la Burgagni aveva ed ha il diritto di essere ricoverata e curata gratuitamente; 4°) perchè l'Istituto è venuto meno ai patti per non aver prestato la dovuta e convenuta amorosa assistenza all'attrice.

I) - E' inutile esaminare se l'obbligazione da parte dello Istituto di Sicurezza Sociale sia o meno stata assunta regolarmente perchè si tratta di eventuale nullità relativa e soggettiva e cioè di eccezione che può essere sollevata solo dalla persona o dall'ente incapace o non regolarmente autorizzato e non da chi ha contrattato con esso e ciò in base alla massima « quando actus nullus est favore alicuius intelligitur si ipse velit esse nullus » (leg. 6, Cod. I, XIV, de legib.).

II) - Nessun dubbio che, se nel momento in cui compiva il vitalizio, l'attrice era incapace di intendere e di volere il contratto deve, a di lei istanza, essere considerato nullo. Se non che, almeno allo stato degli atti, manca affatto la prova della sua incapacità.

III) - Nel diritto comune, e dopo molte discussioni, si finì (sotto l'influenza del diritto canonico che combatteva l'usura sotto qualsiasi forma potesse presentarsi) per stabilire che anche nelle varie ipotesi di vitalizio dovesse esservi (non ostante si trattasse di contratti aleatori) una approssimativa corrispondenza tra le prestazioni delle parti contraenti al momento del contratto (senza tener conto degli avvenimenti e delle situazioni posteriori). E, in caso di evidente sproporzione, dovesse rimettersi, nei singoli casi, al prudente arbitrio del Giudice la facoltà di rescindere il contratto per ingiustizia e cioè per lesione enorme se si trattava del vitaliziato (l'art. 1488 Cod. Civ. Italiano non ammette la rescissione) e ciò tenendo conto (Casaregis, Disc. 96, n. 50) della consuetudine del luogo, dell'età del vitaliziato, della sua salute, della abbondanza o penuria del denaro, della qualità del luogo dove il contratto è stato celebrato, del tempo e delle altre circostanze simili.

L'attrice osserva che le controprestazioni a cui si è obbligato l'Istituto di Sicurezza Sociale — accettazione nel ricovero e cure sanitarie — le spettavano di diritto gratuitamente e che, per ciò, detto Istituto nulla ha concesso in corrispettivo della casa da lui ceduta.

E' vero che le cure sanitarie in base alla legge 22 dicembre 1955 n. 42 spettavano gratuitamente (come a qualsiasi altro cittadino) all'attrice. Ma non è esatto che le spettasse di diritto di essere accolta e mantenuta nel ricovero. Lo Statuto organico del 20 dicembre 1883 stabilisce che nel ricovero si « accolgono gratuitamente i poveri di ambo



i sessi affetti da *malattie croniche* » e per un numero che « sarà regolato in corrispondenza alla entità delle rendite del ricovero e stabilito nel bilancio preventivo » (art. 2 e 9). Per la ammissione nel Ricovero sono, per ciò, necessarie tre condizioni: essere povero, essere affetto da malattia cronica, esservi la possibilità economica, da parte del Ricovero, di sopportarne il peso: ora risulta chiaro che l'attrice fino a che possedeva la casa non poteva essere considerata *povera* e che, per ciò — anche ammesso che concorressero gli altri due estremi (ma quello della possibilità economica, nel senso di poter aggiungere a quelli esistenti un altro posto permanente per la Burgagni, può presentarsi dubbio) — la cessione della casa stessa si è presentata come una condizione sine qua non perchè l'attrice potesse subito essere ammessa nel ricovero. Del resto (sebbene non sia stata fatta risultare nè l'età della Burgagni nè il valore che la casa aveva al momento della cessione) non appare, almeno allo stato degli atti, esistere grave disparità (a danno della Burgagni) tra ciò che poteva rendere annualmente la casa (composta di tre vani utili) e la spesa, pure annua, necessaria per il mantenimento completo (pur tralasciando le prestazioni sanitarie) della Burgagni nel ricovero. E ciò senza tener conto degli altri obblighi, pure economicamente valutabili, assuntisi dal convenuto Istituto e cioè pagamento dei debiti dell'attrice in L. 280.000 e celebrazione di sette messe alla di lei morte.

IV) - La inosservanza degli obblighi assuntisi da chi deve soddisfare il vitalizio non porta (a meno che non si tratti della mancata prestazione delle garanzie espressamente convenute) alla rescissione del contratto (Confr. art. 1878 C.C. Italiano) ma solo ad una azione per mantenere e per garantire l'impegno assunto. Nel caso attuale risulta, dalle deposizioni raccolte, che la Burgagni non è mai stata dimessa dal ricovero per disposizioni dell'Istituto di Sicurezza Sociale ma che se ne è, alcune volte, allontanata *volontariamente* perchè non trovava il cibo di suo gusto mentre tutti gli altri ricoverati lo consumavano senza lamenti. Il teste Reffi Gaetano (addetto al Ricovero) depone che all'attrice — rientrata, dopo essersene allontanata, nel ricovero — vien fatto lo stesso trattamento degli altri ricoverati e in più le viene corrisposta (da circa quattro mesi) una diaria speciale di Lire Seimila al mese per le sue personali esigenze in quanto è considerata come una pensionante che è libera di girare e di uscire quando vuole.

Secondo il diritto comune quando il vitaliziato entrava a vivere o in un certo convento o in un istituto di beneficenza si intendeva (in mancanza di particolari accordi) che dovesse accettare le prestazioni determinate nel regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti. Da questa norma non si è allontanato il convenuto Istituto se non per fare qualche eccezione non a danno ma a *favore* della Burgagni. Questa ha diritto di essere mantenuta nel ricovero vita natural durante alla pari degli altri ricoverati nè può muovere lamenti a carico dello Istituto in caso che spontaneamente se ne allontani purchè venga nuovamente ricoverata quando ritenga di ripresentarsi.

MAGISTRATO LAVORO - (avv. Giacomo Ramoino) - 2 luglio 1960 - *Leardini Guido* (avv. G. Gozi). *Soc. An. Marmaca Porcellane* (avv. G. Micheloni). Causa n. 77, anno 1958.

Sono *continue* solo quelle occupazioni nelle quali, per l'intero periodo della loro durata, le energie del lavoratore debbono essere *ininterrottamente* e con azioni *prevalentemente positive* applicate alla esecuzione dei compiti assegnatigli. E per ciò l'ipotesi del lavoro *discontinuo* si verifica allorché, durante le ore normalmente lavorative, il prestatore di opera è occupato a sbalzi o con intermittenza.

Il dipendente che presta lavoro discontinuo non ha diritto di essere retribuito per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere e tanto meno con la maggiorazione di cui alle due prime parti dell'art. 15 della legge sul lavoro 27-1-1949 (1). E qualora il lavoro consista nella sola *sorveglianza* non è applicabile il limite delle 72 ore settimanali di cui all'ultima parte dell'art. 15 suindicato.

Al dipendente che presta lavoro discontinuo e di sorveglianza competono: a) il compenso per il mancato riposo settimanale; b) il compenso per il mancato riposo nella ricorrenza delle festività civili e religiose. Tali compensi sono dovuti in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate ma senza la maggiorazione di cui al già richiamato art. 15.

## DIRITTO

L'attore Leardini Guido prestò servizio presso la convenuta Società dal 6 aprile 1952 al 7 dicembre 1957. Le sue funzioni erano quelle di sorvegliante notturno anche con incarico di occuparsi dei forni e precisamente doveva distaccare la corrente ad un forno quando il materiale era giunto a cottura e doveva attaccarla ad un altro forno. Tale operazione (poiché ogni cottura esige dalle nove alla dodici ore), durante le dodici ore in cui il Leardini prestava l'opera sua (dalle 18 alle 6 del mattino), poteva verificarsi (tenuto conto che i forni erano sette) due o tre volte per notte. Per altro il Leardini doveva compiere tutte le operazioni inerenti alla salita della cottura. Doveva aprire la porta del forno adagio adagio in più momenti successivi e doveva controllare la regolare funzionalità dell'areotermo. Tra un controllo e l'altro il Leardini aveva un tempo libero di circa due ore in cui poteva allontanarsi andando fuori dei locali o mettersi a dormire. Questo lavoro fu regolarmente svolto dal Leardini fino a che ai forni vecchi furono sostituiti quelli nuovi a tunnel (a servizio continuo) i quali rendevano inutile la sorveglianza. Il Leardini fu, per ciò, passato tra i fornacciai ma dopo due giorni di lavoro si presentava al direttore tecnico dichiarando che non si sentiva (data la sua infermità) di fare quel lavoro. Gli

(1) Sostituita dalla legge 17 febbraio 1961 n. 7.



fu proposto di attendere qualche tempo per vedere di poterlo destinare ad altro più leggero lavoro. Ma, dopo alcuni giorni, l'attore spontaneamente si licenziava.

La paga corrisposta all'attore sembra sia stata quella di un operaio discontinuo o di semplice attesa. E tale paga è stata da esso attore accettata per oltre cinque anni senza alcuna osservazione e, solo dopo il suo licenziamento, avanzò pretese per un ammontare complessivo di L. 2.392.060.

Le domande dell'attore si riferiscono: a) alla aggiunta di quattro ore giornaliere (dalle 8 retribuite alle 12 effettuate) per ogni anno di lavoro; b) alla differenza settimanale derivante dalla giornata di riposo spettante e non goduta con la maggiorazione del cento per cento; c) alla differenza di lavoro prestato durante le domeniche dalle ore 17 alle ore 19 con maggiorazione del cento per cento; d) alla retribuzione per le festività nazionali; e) alla differenza sugli assegni famigliari.

Di fronte alle eccezioni opposte dalla Società convenuta deve, per prima cosa, determinarsi se la natura del lavoro svolto dall'attore era continua o discontinua poichè nel primo caso trovano applicazione le due prime parti dell'art. 15 e nel secondo le due ultime parti dello stesso articolo.

Il criterio scriminatore tra lavoro *continuo* e *discontinuo* non può desumersi dalla continuità del tempo in cui il lavoratore resta a disposizione del principale mantenendosi pronto a dare la sua opera al momento opportuno, ma bensì desumersi dagli speciali caratteri di ciascun lavoro dovendosi all'uopo accertare, caso per caso, se la prestazione del lavoro imponga una applicazione *assidua e continuativa* o meno secondo la tabella legislativa (Cass. Italiana 13 gennaio 1933 in Giurisp. del lavoro, 1934, pag. 186).

In altre parole sono continue solo quelle occupazioni nelle quali, per l'intero periodo della loro durata, le energie del lavoratore debbono essere *ininterrottamente e con azioni prevalentemente positive* applicate alla esecuzione dei compiti assegnatigli (Cass. Italiana 22 ottobre 1958 in Mass. Giur. Italiana 1958, 779). E per ciò l'ipotesi del lavoro discontinuo si verifica allorché durante le ore normalmente lavorative il prestatore d'opera è occupato *a sbalzi o intermittenze*: in una situazione in cui, per la natura stessa delle prestazioni, al lavoro effettivo si alterna necessariamente, organicamente, un periodo di disponibilità del prestatore, durante il quale questi rimane inoperoso ma pur sempre a disposizione per prestare la sua opera (Confr. Cassaz. Italiana 20 ottobre 1958; Mass. Giur. Italiana, 1958, 770).

Nel caso attuale — in base alla già esposta situazione di fatto — non appare dubbio che l'attore sia stato un lavoratore discontinuo nella situazione di cui alla Tabella F (nn. 2, 12, 13, 16, 19) della legge sul lavoro.

Posto che l'attore prestava lavoro discontinuo ne deriva che non aveva nè ha diritto di essere retribuito per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere e tanto meno con le maggiorazioni di cui alle

due prime parti dell'art. 15 della legge sul lavoro. E poichè occupava *un posto di sorveglianza* (sia alla fabbrica che ai forni sia all'areotermo) così, in base all'ultima parte del predetto art. 15 non era nè è a lui applicabile il limite delle 72 ore settimanali di cui alla penultima parte dell'art. 15 in questione. E' per altro da affermare: a) che spettava all'attore la retribuzione sindacale maggiore stabilita come minimo per i lavori discontinui (in conformità della lettera 22 agosto 1952 della Confederazione Sammarinese del Lavoro ed eventuali modificazioni per gli anni successivi). E poichè allo stato degli atti non risulta (poichè non è stato prodotto il libretto di lavoro o una sua copia autentica) quale paga l'attore abbia, nei vari anni di lavoro, ricevuto nè quali fossero le retribuzioni minime stabilite sindacalmente, così non può verificarsi se esso attore abbia ricevuto la retribuzione che gli spettava. Non resta, quindi, che far salvo ogni suo eventuale diritto.

Non appare dubbio che l'attore Leardini abbia, invece, diritto a vedere applicare in suo favore quanto gli articoli 16 e 17 concedono a tutti i lavoratori (senza distinzione se il loro lavoro sia continuo o discontinuo, di sorveglianza o meno) e quindi: a) al compenso per il mancato riposo settimanale; b) al compenso per il mancato riposo nella ricorrenza delle festività civili e religiose (art. 16 e 17 in fine) e tutto ciò, naturalmente, ove esso Leardini abbia svolto lavoro continuato. Tali compensi sono dovuti in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate ma senza le maggiorazioni di cui all'art. 15 in quanto il lavoro discontinuo di *sorveglianza* (a parte ogni diversa decisione per i casi in cui il lavoro non debba superare le 72 ore settimanali) è considerato meno impegnativo e meno usurativo delle energie fisiche ed intellettive del prestatore di opera. Data la mancata prova della retribuzione effettivamente corrisposta all'attore nei vari anni di lavoro nonchè delle tariffe minime sindacali dopo il 1952 non è possibile accertare quanto, per i suindicati titoli, spetta all'attore che, pertanto, dovrà ulteriormente istruire la causa.

La maggiorazione degli assegni famigliari dipenderà da quanto sarà accordato all'attore per i titoli suindicati. Spetta, infine, all'attore la indennità di anzianità (che l'art. 23 della legge sul lavoro concede *in ogni caso*, salvo quello di licenziamento in tronco) ma poichè non è chiesta deve ritenersi sia stata regolarmente corrisposta. Ad ogni modo si riserva ogni eventuale diritto in relazione a tale indennità.

La parte convenuta ha eccepito, in relazione a tutte le domande dall'attore, che egli ha accettato per lo spazio di oltre cinque anni il trattamento che gli veniva fatto senza muovere eccezioni e che si è, per ciò, di fronte ad una esplicita, se pur tacita, accettazione del trattamento stesso. Ma è da osservare che il Leardini licenziatosi il 7 dicembre 1957 ha iniziato la presente causa il 4 marzo 1958 e, quindi, nei tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro come è prescritto dall'art. 28 della legge 27 gennaio 1949 (la quale, purchè il termine di reclamo sia osservato, non tien conto di quanto è durato il rapporto di lavoro e il trattamento economico ad esso inerente).

Le spese del giudizio vengono riservate al definitivo.



Per questi motivi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

Dichiara: 1°) che l'attore Leardini Guido ha prestato alla Società convenuta lavoro discontinuo di sorveglianza e che, quindi, non ha diritto ad alcun compenso per straordinarie ore giornaliere di lavoro (ultima parte art. 15 legge sul lavoro); 2°) che detto attore ha invece diritto di ottenere i benefici concessi a tutti i lavoratori dagli articoli 16 e 17 della legge 27 gennaio 1949 in relazione alle ore effettivamente impiegate ma senza le maggiorazioni di cui alla prima parte dell'art. 15 di detta legge.

## 59

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 3 agosto 1960 - B. L. (avv. Guidubaldo Gozi): V. G. (avv. S. Belluzzi). Causa n. 141, anno 1959.

Per proporre un rimedio straordinario (di revocazione o di opposizione di terzo o di nullità) è necessario eseguire il deposito di cui all'art. 2 della legge 15 aprile 1926 modificata dalla successiva del 15 giugno 1953.

La ricevuta di detto deposito deve essere allegata all'istanza che propone il giudizio e non salva il giudizio la tardiva produzione.

L'eccezione di irricevibilità può essere proposta in qualsiasi momento del giudizio e sollevata anche di ufficio.

## DIRITTO

Con sentenza di questo Tribunale 29 gennaio - 1 febbraio 1951 veniva pronunziata la nullità del matrimonio contratto il 20 giugno 1947 (avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano) tra V. G. e F. B. per l'impotenza coeundi di quest'ultima manifesta, anteriore al matrimonio e perpetua. Successivamente tanto la F. B. quanto il V. G. passavano a nuovo matrimonio. La F. B. con B. G. dal quale ha avuto una figlia e il V. G. con l'attrice B. L.

Col presente giudizio la B. L., appoggiandosi sul fatto che la B. F. dichiarata affetta da impotenza coeundi ha dato alla luce una bambina, sostiene che la sentenza di nullità del matrimonio V. G. - B. F. fu evidentemente ottenuta in frode alla giustizia e, per ciò, chiede che venga revocata o comunque posta nel nulla. La B. L. afferma di avere diretto interesse ad ottenere la revoca della predetta sentenza. Non spiega, per altro, in che cosa consista questo suo interesse ma è ovvio ritenere che sia quello di poter giungere ad ottenere, a sua volta, la nullità del matrimonio da essa contratto con il V. G.

I convenuti si oppongono alla domanda dell'attrice sostenendo tra l'altro: 1°) la irricevibilità della domanda per non essere stato tempestivamente eseguito il deposito prescritto dalla legge 15 aprile 1926; 2°) la decadenza dei termini stabiliti dal diritto comune per reclamare

contro una sentenza definitiva qualunque sia la natura (dall'attrice non specificata) della intrapresa azione; 3°) la mancanza di legittimazione, da parte della B. L. di chiedere (sotto qualsiasi motivo) la revoca della sentenza che ha annullato il matrimonio tra il V. G. e la F. B.; 4°) la confusione fatta dall'attrice tra impotenza coeundi e impotenza generandi, essendo noto che la donna affetta da impotenza coeundi (in ispecie se derivante da vaginismo) può essere fecondata anche in modo anormale con contatti ad limina o ante portam. In via pregiudiziale deve essere presa in esame l'eccezione di irricevibilità della domanda per il mancato tempestivo deposito di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1926. Risulta dagli atti che il predetto deposito non è stato allegato all'istanza introduttiva del giudizio in data 12 maggio 1959, ma versato all'Ufficio del Registro il 19 settembre e presentato in causa il 7 ottobre 1959. Di fronte a ciò occorre esaminare: 1°) se, nella presente causa, il deposito è necessario; 2°) in caso affermativo se doveva essere fatto o presentato assieme alla istanza introduttiva del giudizio oppure potesse avvenire durante lo svolgimento del giudizio stesso ma prima della sua chiusura; 3°) se l'eccezione del mancato regolare deposito debba essere sollevata in limine litis o possa avvenire in qualsiasi momento del giudizio.

Sul primo punto l'art. 1 della legge 15 aprile 1926 n. 17 dispone: « negli appelli da sentenze o da provvedimenti civili di qualsiasi natura è prescritto, pena la irricevibilità dell'appello, un deposito di lire venticinque » (elevato a lire mille con legge 15 giugno 1953, n. 15) e l'art. 2: « ai ricorsi per terza istanza o revisione da sentenza di appello e ai ricorsi per qualsiasi rimedio straordinario contro i giudicati civili dovrà, pena la irricevibilità, allegarsi ricevuta di deposito di lire sessanta » (esso pure elevato a lire mille con la predetta legge 15 giugno 1953, n. 15). Nel caso attuale non sembra trattarsi di appello (il quale, secondo il diritto comune, è accordato anche ai terzi, non partecipanti al primo giudizio, qualora abbiano un diretto interesse nella controversia) ma evidentemente (qualunque sia la sua natura o di revocazione o di opposizione di terzo o di nullità) di un *rimedio straordinario* contro un giudicato civile e, per ciò, è necessario il deposito prescritto dall'art. 2 della predetta legge 15 aprile 1926.

Sul secondo punto l'art. 2 della legge ora detta dispone che la ricevuta di deposito *debba*, pena la irricevibilità, *essere allegata* al ricorso (o istanza) per il rimedio straordinario. E l'art. 1 della stessa legge specifica per l'appello: « la ricevuta di deposito dovrà allegarsi alla citazione che introduce l'appello e, nel caso di appello incidentale, alla istanza che lo propone ». Le sentenze di secondo grado 27 luglio 1928 (estensore Prof. Vittorio Scialoja) e 28 luglio 1956 (estensore Prof. Arturo Carlo Jemolo) hanno confermato, per l'appello (e la stessa soluzione non può non seguirsi, date le identiche espressioni della legge, per tutti i giudizi straordinari) che la ricevuta di deposito deve *essere* allegata all'istanza che propone il giudizio e che la tardiva produzione (sebbene prima che il giudizio sia chiuso) non salva il giudizio dalla irricevibilità del ricorso o della istanza.



Sul terzo punto le due sentenze di appello hanno affermato, e l'affermazione vale per i giudizi sia di appello sia di grado straordinario, che la eccezione di irricevibilità può proporsi in qualsiasi momento del giudizio ed anche quando questo è chiuso e a mani del giudicante per la sentenza trattandosi di irricevibilità che il giudice deve pronunciare d'ufficio.

60

COMMISSARIO LEGGE - (avv. *Giacomo Ramoino*) - 8 ottobre 1960 - *Ditta Biavati* (avv. *G. B. Reffi*): *Fabbri Elio* (non comparso). Causa n. 241, anno 1960.

L'esecuzione su questo territorio di sentenze civili pronunziate dall'autorità giudiziaria italiana viene normalmente accordata con la procedura speciale indicata dall'art. 6 della Convenzione 31 marzo 1939 tra San Marino e Italia. Ma può anche ammettersi che venga richiesta con un regolare giudizio.

In ambedue i casi è necessario che concorrano gli estremi sostanziali e formali richiesti dalla Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939 in parte modificata dall'Accordo Aggiuntivo del 26 febbraio 1946.

E' da ritenersi che concorra la competenza giudiziaria internazionale dell'autorità giudiziaria italiana secondo le norme internazionali vigenti a San Marino (*Leges Statutae*, Lib. II, Rub. I) quando un contratto di compravendita è stato concluso sul territorio italiano.

## DIRITTO

L'attrice Ditta domanda la condanna del convenuto a corrisponderle le somme accordate con la sentenza 2 maggio 1960 del Pretore di Bologna ed inoltre la conferma del sequestro contro il Fabbri fatto eseguire il 15 agosto 1960.

I. - In relazione alla prima domanda è da osservare che l'attrice poteva chiedere ed eventualmente ottenere la esecutorietà su questo territorio della sentenza del Pretore di Bologna mediante la speciale procedura indicata dall'art. 6 della Convenzione 31 marzo 1939 tra San Marino e Italia. Ma non vi è motivo alcuno per non ammettere anche la procedura mediante regolare giudizio come nella fattispecie. Per altro può presentarsi il dubbio se si versi in caso di delibazione *principale* oppure di delibazione *incidentale* ai soli effetti del presente giudizio. Se non ché dato che in San Marino tanto l'una quanto l'altra delibazione vengono accordate dalla stessa autorità giudiziaria non sembra sia necessario distinguere l'una dall'altra ipotesi perchè una volta riconosciuto che la sentenza estera può avere esecuzione su questo territorio non è il caso di restringere ogni eventuale efficacia della sentenza. Resta naturalmente fermo che per riconoscere una qualsiasi efficacia su questo territorio alle sentenze emesse dalle autorità giudiziarie italiane

è necessario che concorrano gli estremi sostanziali e formali richiesti dalla Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939 in parte modificata dall'Accordo Aggiuntivo del 28 febbraio 1946.

Gli estremi sostanziali sono i seguenti: 1°) che le autorità giurisdizionali italiane potessero conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigente in San Marino; 2°) che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato in Italia; 3°) che la decisione non sia in contraddizione con altra, già pronunciata sulla stessa controversia, da autorità giurisdizionale sammarinese; 4°) che al momento della emanazione della decisione non fosse pendente in San Marino un giudizio per la stessa controversia; 5°) che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico sammarinese.

Gli estremi formali (e in parte sostanziali) sono i seguenti: 1°) che sia prodotto un esemplare della decisione emessa in Italia spedito in forma esecutiva; 2°) che sia dichiarato se la citazione sia stata regolarmente notificata; 3°) che sia attestato come la sentenza abbia acquistato in Italia forza di giudicato. Queste attestazioni e dichiarazioni devono essere poste, in calce alla decisione (e nel caso che sia stata emessa dalla autorità giudiziaria) dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione la decisione è stata emanata.

Nel caso attuale il Primo Presidente della Corte di Appello di Bologna, con la sua dichiarazione in data 16 luglio 1960, ha attestato l'esistenza degli estremi formali sopra indicati. D'altra parte risulta la concorrenza anche degli estremi sostanziali. L'unico su cui può sorgere dubbio (in quanto la sentenza del Pretore di Bologna non si è su tal punto soffermata) è la concorrenza della competenza giudiziaria internazionale e cioè se esso Pretore aveva la facoltà di decidere della controversia in base alle norme internazionali vigenti in San Marino. Ma, poichè le *Leges Statutae* stabiliscono la competenza dell'autorità giudiziaria sammarinese, anche di fronte ai forestieri, allorchè su questo territorio « *contraxerint vel quasi* » (Lib. II, Rub. I) così, poichè dallo insieme della sentenza di detto Pretore risulta che il contratto di compra-vendita delle serrande e accessori si è perfezionato in Bologna, può affermarsi anche la concorrenza della competenza giudiziaria internazionale.

Di conseguenza è da dichiararsi esecutiva, su questo territorio, la sentenza del 2-9 maggio 1960 del Pretore di Bologna col seguente dispositivo: « Condanna Terenzi Antonio e Fabbri Elio al pagamento solidale della complessiva somma di Lire 125.150 in favore dell'Impresa Biavati Oreste oltre agli interessi legali al saldo. Condanna i nominati convenuti alla rifusione delle spese occorse alla parte attrice pel presente procedimento che si liquidano in complessive Lire 50.080 ».

II. - Stabilito, così, il debito del convenuto verso la Ditta attrice e cioè canonizzato il credito è da confermare il sequestro eseguito contro il Fabbri Elio (poichè questi e il Terenzi sono stati condannati



in solido così, secondo il diritto sammarinese, è possibile l'azione separata contro i due debitori).

61

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 15 ottobre 1960 - Mularoni Pierina (avv. Guidubaldo Gozi): Ditta Ronchi Luigi (avv. G. L. Franciosi). Causa n. 326, anno 1960.

Il condannato in contumacia ha due vie da scegliere: o direttamente appellarsi, contro la sentenza contumaciale di primo grado, al Giudice delle Appellazioni — e così con l'appello si rinuncia implicitamente alla opposizione — oppure impugnare la prima sentenza col mezzo della opposizione davanti allo stesso Giudice che l'ha pronunciata e in seguito proporre eventuale appello contro la sentenza che ha pronunciato sulla opposizione.

La opposizione alla sentenza contumaciale non è ammessa in tutti i casi ma solo in quelli in cui la condanna non è basata su prove sicure (1).

## DIRITTO

Con sentenza di primo grado in data 29 settembre 1958 la signora Mularoni Pierina ved. Salicioni veniva condannata al pagamento, in favore della Ditta Ronchi Luigi, della somma di Lire 179.725, importo di cambiale nonchè degli interessi e delle spese di causa.

Contro detta sentenza la Mularoni proponeva appello, ma il Giudice delle Appellazioni, con decisione 4 luglio 1959, respingeva l'appello confermando la prima sentenza e condannando l'appellante nelle spese, anche del secondo giudizio.

Con la presente causa la Mularoni Pierina, osservando che la prima sentenza è stata pronunciata in sua contumacia e che nel giudizio di appello non ha avuto modo di difendersi (nella speranza di addivenire ad un accomodamento), dichiara di voler proporre l'opposizione contumaciale contro la prima sentenza per farla revocare. La Ditta Ronchi eccepisce che la Mularoni, avendo appellato dalla prima sentenza, non può più proporre contro la stessa il rimedio dell'opposizione e che, con la sentenza di secondo grado, si è oramai formata la cosa giudicata.

La prima questione da risolvere è quella di esaminare se l'appello da una sentenza contumaciale importi rinuncia al diritto di fare opposizione alla medesima sentenza. La risposta, in conformità al prevalente parere dei giureconsulti, non può essere che affermativa (in questo senso stabilivano, tra gli altri, i codici sardi del 1854 e del 1859, art. 241, il codice parmense art. 459, il Regolamento giudiziario di Gregorio XVI, parag. 1140, ultima parte, l'art. 467 cap. e art. 481, 2°

---

(1) Sentenze di primo grado 31 agosto e 21 ottobre 1953, Giurisp. Samm. 1963, fasc. 2, pag. 304 e 311.

cap. del C.P.C. italiano del 1865) sulla considerazione che se è opportuno concedere una moderata protezione al contumace (che può restare anche contro la sua volontà) invece una soverchia protezione « non è necessaria per la sua difesa, dannosa all'avversario e contraria al bisogno di accelerare il più possibile la definizione della lite senza offesa dei diritti dei litiganti ».

Di conseguenza il condannato in contumacia ha due vie da scegliere: o direttamente appellarsi contro la sentenza contumaciale ai giudici di secondo grado e in siffatto modo viene implicitamente a rinunciare all'opposizione oppure impugnare *prima* la sentenza col mezzo dell'opposizione davanti allo stesso giudice che l'ha pronunciata ed *in seguito* proporre appello contro la sentenza che ha statuito sull'opposizione.

E', del resto, da tener presente che, secondo il diritto comune (come più volte è stato affermato dalla locale giurisprudenza) la opposizione alla sentenza contumaciale non è ammessa in tutti i casi ma unicamente in quelli in cui la sentenza di condanna è basata sulla sola contumacia e non in quelli in cui è basata su prove sicure e cioè emessa con piena cognizione di causa. E, nel caso attuale, la condanna è basata su prova piena e cioè su titolo cambiario per cui l'opposizione non avrebbe potuto, nè potrebbe, essere ammessa.

Ma vi è anche di più. E cioè che di fronte alla cambiale rilasciata (e mai impugnata) la Mularoni non può opporre eccezioni personali (ove anche esistessero) se non liquide o di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta (art. 7 Cod. Cambiario) la quale non è mai stata presentata e nemmeno dichiarata una eventuale sua esistenza.

In base a quanto premesso la sentenza di appello ha dato luogo a cosa giudicata contro la quale la Mularoni non può reclamare con alcun mezzo procedurale ordinario ma solo col mezzo straordinario, semprechè ne ricorrano gli estremi (ma l'attrice non ha mai indicato il motivo per cui ritiene di non dover mantenere l'impegno assunto con la cambiale da lei rilasciata), della « restitutio in integrum ».

Ad ogni modo, *rebus sic stantibus*, l'istanza proposta con la citazione 20 gennaio 1960 deve essere respinta con la condanna dell'attrice alle spese del giudizio.

62

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 12 dicembre 1960 - Soc. An. Artigianato Ceramiche Artistiche Sammarinesi (avv. Guidubaldo Gozi): Belloni Mario (avv. G. L. Berti). Causa n. 339, anno 1960.

Le sentenze emesse dal Magistrato del Lavoro non sono, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 gennaio 1949 n. 1, appellabili. Contro di esse possono proporsi solo i rimedi straordinari di nullità e di restitutio in integrum (1).

(1) Sentenza primo grado 26 agosto 1953, Giur. Samm., 1963, fasc. 2, pag. 303.



Le decisioni degli organi giurisdizionali speciali danno luogo alla cosa giudicata in senso formale ma con effetti preclusivi operanti solo sul rapporto effettivamente appartenente alla loro speciale e limitata giurisdizione.

Gli estremi della cosa giudicata sono tre: 1°) *eadem res* o identità della cosa domandata; 2°) *eadem causa petendi* e cioè la identità della causa o del titolo o del fatto giuridico che generano il diritto domandato; 3°) *eadem conductio personarum* e cioè le stesse persone. I due primi estremi costituiscono la identità obbiettiva. Il terzo la identità subbiettiva.

### DIRITTO

Con istanza 10 novembre 1958 il sig. Belloni Mario, affermando di essere stato licenziato in tronco dalla Società Anonima Artigianato Ceramiche Artistiche Sammarinesi, conveniva tale Società avanti il Commissario della Legge (quale Magistrato del Lavoro) per sentire dichiarare illegittimo il provvedimento e condannare la società a tutti i danni materiali e morali. La convenuta sosteneva la legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 18 della vigente legge sul lavoro in quanto il Belloni aveva trattato affari in concorrenza di essa datrice di lavoro.

Il Magistrato del Lavoro, con decisione 13-18 giugno 1960, dopo aver rilevato che (in base alle risultanze di causa) il Belloni non aveva compiuto veri e propri atti di concorrenza ma solo una attività preparatoria a futura concorrenza, stabiliva che il Belloni non aveva diritto alla indennità di preavviso ma solo alla indennità di anzianità e mandava allo stesso Belloni di ulteriormente istruire la causa provando gli estremi per la liquidazione di detta indennità di anzianità.

Con il presente giudizio la Società attrice ricorre al Magistrato ordinario perchè, in base a *nuove prove* « chiarisca la verità sulla effettiva responsabilità delle parti e sugli oneri o meno incombenti alle parti stesse ».

I. - La sentenza del Magistrato del Lavoro non è appellabile. L'art. 10 della legge 27 gennaio 1949 n. 1 stabilisce che « il Magistrato del lavoro giudicherà *in prima ed unica istanza* delle controversie individuali aventi origine dai rapporti di impiego e di lavoro ». La sentenza è, quindi, definitiva. Per altro (come è stato replicatamente giudicato) contro di essa sono ammessi i provvedimenti straordinari di nullità e di restitutio in integrum ove concorrano, secondo il diritto comune, gli estremi necessari e le azioni siano introdotte nei modi, nel tempo e con le formalità (compreso il deposito di cui alla legge 12 giugno 1953, n. 15 all'art. 5) stabilite dal diritto. Ora — escluso che l'azione attuale possa rientrare (così e come è stata proposta) in una delle due azioni straordinarie sopra indicate e posto che la sentenza del Magistrato del Lavoro sia passata (perchè inappellabile e regolarmente notificata) in

cosa giudicata — deve esaminarsi se al proseguimento dell'attuale giudizio osti la *res judicata* come dalla eccezione sollevata dal Belloni.

II. - Anzitutto è da chiedere se le decisioni di organi giurisdizionali speciali (quale è la Magistratura del Lavoro) possano costituire cosa giudicata di fronte all'organo giudiziario ordinario. La risposta non può, in via di massima, che essere affermativa. Le decisioni dei detti organi speciali danno luogo alla cosa giudicata in senso formale ma con effetti preclusivi operanti solo sul rapporto effettivamente appartenente alla loro speciale e limitata giurisdizione.

III. - L'eccezione di cosa giudicata è diretta ad impedire che in un futuro giudizio tra le stesse parti possa essere emessa una decisione che disconosca, diminuisca o comunque vulneri quanto è già stato definitivamente riconosciuto in un giudizio precedente. Per determinare la estensione della cosa giudicata è, quindi, necessario stabilire il rapporto che esiste tra i due giudizi e cioè quello già esaurito col giudicato e l'altro che si inizia *ex novo*. Il diritto romano ha precisato questo rapporto con le seguenti parole di Ulpiano (leg. 3, Dig. 44, 2): « *exceptionem rei judicatae ob stare, quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur* ». I glossatori e il diritto comune (fondandosi sul passo di Paolo, leg. 14, Dig. l.c.) stabilirono che gli estremi della cosa giudicata sono tre: 1°) *eadem res* o identità della cosa domandata; 2°) *eadem causa petendi* e cioè la identità della causa o del titolo o del fatto giuridico che generano il diritto domandato; 3°) *eadem conditio personarum* e cioè le stesse persone. I due primi estremi costituiscono la identità obbiettiva. Il terzo la identità subbiettiva.

Se si confronta il giudizio svoltosi avanti la Magistratura del Lavoro con quello attuale risulta evidente che i due giudizi vertono tra le stesse persone (Belloni Mario e Società Anonima Artigianato Ceramiche Artistiche Sammarinesi) e che hanno la stessa causa petendi e cioè la concorrenza o, comunque, il contegno o l'azione tenuti dal Belloni nei confronti della SACAS della quale era un dipendente.

Dubbia può, invece, presentarsi la concorrenza del terzo estremo della « *eadem res* » poichè non vi è identità giuridica dell'oggetto quando esso, pur mantenendosi sostanzialmente identico nei due giudizi, venga in ciascuno di questi considerato sotto un distinto regolamento giuridico o come fonte di diritto diverso. E per ciò se il fatto della concorrenza addebitata al Belloni viene, col presente giudizio, richiamato per giustificare l'azione della S.A.C.A.S. (licenziamento in tronco) e per togliere al Belloni il diritto alla indennità di anzianità allora è evidente che si urta nella cosa giudicata derivante dalla sentenza emessa dalla Magistratura del Lavoro. Ma se il predetto fatto addebitato al Belloni viene posto a base di un giudizio ordinario per dimostrare (lasciando da parte la questione del licenziamento in tronco o dei diritti e dei doveri spettanti alle parti in base alla legge sul lavoro) l'esistenza di una concorrenza sleale e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni, allora si è di fronte ad una nuova richiesta, il giu-



dizio sulla quale non era nè è di competenza della Magistratura del Lavoro ma esclusivamente del Magistrato ordinario. E pertanto in questa ultima ipotesi non può farsi richiamo alla eccezione di cosa giudicata.

In base alle premesse considerazioni resta da esaminare se il presente giudizio, iniziato dalla S.A.C.A.S., sia un giudizio del tutto nuovo diretto ad accertare una conseguenza diversa da quella che ha formato oggetto della vertenza svoltasi avanti la Magistratura del Lavoro oppure se sia diretto a riproporre, sia pure sotto apparenze diverse, la stessa questione già decisa allo scopo di ottenere una modifica della già intervenuta decisione. L'istanza 15 settembre 1960 (introduttiva del presente giudizio) sebbene accenni vagamente « allo accertamento di eventuali danni subiti dalla S.A.C.A.S. » tuttavia è evidentemente diretta (come espressamente è dichiarato nelle premesse) « a riprendere il giudizio (emesso dal Magistrato del Lavoro) per riesaminare le rispettive posizioni delle parti in causa alla luce anche di ulteriori prove ». E nelle conclusioni (contenute in detto atto introduttivo del giudizio) è specificato che il Belloni è convenuto avanti questo Tribunale « per ivi sentire pronunciare sentenza con la quale si chiarisca sulla base di nuove prove, la verità sulle effettive responsabilità delle parti e sugli oneri o meno incombenti alle parti stesse ». Deve, per ciò, concludersi che così e come la nuova causa è stata impostata, osta alla sua continuazione la cosa giudicata.

63

MAGISTRATO LAVORO - (avv. Giacomo Ramoino) - 7 gennaio 1961 - *Confederazioni Lavoro* (avv. M. Nicolini): *Concorso creditori della Soc. An. Dulcis* (avv. V. Reffi). Cause n. 432 e 446, anno 1960.

L'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, di cui all'art. 22 della legge 27 gennaio 1949, è dovuta anche nel caso in cui il licenziamento avvenga a seguito dell'apertura del fallimento (concorso creditori) del datore di lavoro (1).

Alla predetta indennità, in base alla Tabella D della legge suindicata, hanno diritto solo gli operai che abbiano una anzianità almeno di un anno (2).

La questione se l'imposta di sicurezza sociale sia dovuta sulla indennità di preavviso, di anzianità nonchè sulla gratifica natalizia deve essere dibattuta in via amministrativa (art. 56 legge 22 dicembre 1955) prima di essere deferita alla autorità giudiziaria (3).

Non sembra dubbio che il dipendente debba pagare la sua quota

(1) In questo senso dispone l'art. 33 della nuova legge sul lavoro 17-2-1961 n. 7.

(2) Ridotta a sei mesi dalla Tabella C della predetta nuova legge 17-2-1961.

(3) L'art. 36 della suindicata nuova legge dispone « le indennità per il mancato preavviso sono esenti dalle imposte sul reddito e per la sicurezza sociale ».

sulle maggiori imposte dovute sullo stipendio qualora questo sia stato denunziato in misura inferiore a quella reale.

## DIRITTO

Tutte le persone ricorrenti erano operai della Società Anonima *Dulcis* e sono state licenziate subito dopo emesso da questo Tribunale il decreto 19 luglio 1960 che apriva il Concorso tra i creditori della predetta Società.

Con il presente giudizio — di esclusiva competenza della Magistratura del Lavoro ai sensi della legge 27 gennaio 1949 n. 1 per la tutela del lavoro e dei lavoratori — i dipendenti licenziati domandano che vengano liquidate e pagate le indennità previste da detta legge e cioè la indennità di preavviso per il licenziamento, la indennità di anzianità e il rateo per la gratifica natalizia.

Tutti i ricorrenti hanno insinuato i loro crediti nei termini stabiliti dal decreto 19 luglio 1960 di apertura del Concorso tra i creditori della Società An. *Dulcis*.

Nessun dubbio sul diritto dei ricorrenti di ottenere il pagamento della indennità di anzianità (nella misura stabilita dalla Tabella E, allegata alla predetta legge sulla tutela del lavoro) in quanto l'art. 24 di tale legge dispone che essa indennità è dovuta « *in ogni caso* » salvo quello in cui il licenziamento è richiesto dalla *colpa* del prestatore di opera: e tale colpa non ricorre nel caso attuale.

Nemmeno sembra dubbio che, in base all'art. 17 della Legge sul Lavoro e successive modifiche, i lavoratori licenziati abbiano diritto al rateo della gratifica natalizia (che, per legge, deve essere corrisposta per dodicesimi).

Per quanto si riferisce all'indennità per il mancato preavviso di licenziamento, l'art. 22 della legge dispone che essa è dovuta anche nei casi di « cessazione, riduzione o liquidazione dell'azienda non determinate *esclusivamente* da cause di *forza maggiore* ».

Si è discusso se l'apertura del concorso tra i creditori (o fallimento) possa essere considerato un caso di forza maggiore. Ma la giurisprudenza di questa Magistratura ha replicatamente deciso in senso negativo e non vi sono elementi, nel caso attuale, per decidere in modo diverso.

Il Curatore del Concorso sostiene che tale indennità di preavviso è da concedere solo ai dipendenti che hanno compiuto l'anno di servizio mentre le due Confederazioni affermano che, secondo l'uso, essa indennità è concessa anche ai lavoratori con un periodo di lavoro inferiore all'anno. Se non chè, trattandosi di concorso tra creditori, non può non applicarsi la precisa disposizione di legge che alla Tabella D (annessa alla legge sul lavoro) dispone il preavviso di disdetta (e la relativa indennità) solo agli operai che abbiano una anzianità *almeno* di un anno.

Il Curatore del Concorso ha fatto presente che l'Istituto di Sicurezza Sociale richiede la trattenuta del tre per cento (di cui all'art. 13,



gruppo I, legge 22 dicembre 1955 n. 42) sulle somme comunque corrisposte ai dipendenti lavoratori. Le Confederazioni, argomentando dall'ultima parte dell'art. 23 della predetta legge, sostengono che l'imposta non dovrebbe essere dovuta sulla indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità nonchè sulla gratifica Natalizia. Si tratta di controversia che non è di competenza di questa Magistratura e che, del resto, non può essere esaminata neanche indirettamente perchè l'Istituto di Sicurezza Sociale non è parte in causa. Si dispone, per ciò, che il Curatore trattenga l'imposta del tre per cento sulle somme dovute ad ogni lavoratore con riserva di quelle decisioni che potessero essere emanate in competente sede.

Il Curatore del Concorso ha fatto altresì presente che — come risulta dai libri contabili della fallita società — tutti i lavoratori ricorrenti hanno ricevuto, durante lo svolgimento del lavoro, una paga superiore a quella che dalla *Dulcis* è stata denunciata all'Istituto di Sicurezza Sociale il quale ha fatto apposito rilievo addossando alla *Dulcis* (e facendo insinuazione nel passivo del Concorso) l'importo della imposta dovuta sulla quota del maggior salario corrisposto, sia da ogni singolo dipendente sia dalla Società: con l'applicazione delle relative penalità pecuniarie. Esso Curatore chiede, per ciò, di essere autorizzato a trattenere sulle somme dovute ad ogni dipendente l'importo della imposta che, sul maggior salario, avrebbe dovuto essere pagato da ognuno di essi e ciò perchè non risulta che essa imposta sia stata, dai dipendenti stessi, versata. Le due Confederazioni osservano: a) che non appare sicuro se la *Dulcis* abbia o meno trattenuto (sempre sulla parte di maggior salario pagato) l'imposta; b) che, ad ogni modo, la mancata ritenuta è da ascrivere ad irregolarità e colpa della *Dulcis* che dovrebbe sostenerne le conseguenze.

La prima osservazione urta contro le risultanze della contabilità alla quale deve starsi sia per quanto torna a vantaggio degli operai (maggiore paga che incide direttamente sull'importo di tutte le indennità dovute) sia per quanto, indirettamente e per necessaria conseguenza, torna a loro svantaggio (mancata ritenuta dell'imposta dovuta sulla maggiore paga).

La seconda osservazione è da accogliere per quanto si riferisce alle penalità le quali sono da ascrivere alla azione irregolare o colpa della *Dulcis* ma non può essere accolta in relazione alla imposta pura e semplice che ogni dipendente avrebbe dovuto pagare (e non risulta che abbia pagato) sulla parte di maggiore salario effettivamente percepito.

Si dispone, di conseguenza, che il Curatore operi anche tale trattenuta: ma sotto la riserva di quelle decisioni o variazioni che potessero essere emesse nella finale sentenza del Concorso *Dulcis* in relazione all'esame della insinuazione proposta dall'Istituto di Sicurezza Sociale.

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 24 gennaio 1961 - Giordano Angelo (avv. G. Micheloni): Ecc.ma Camera (avv. G. L. Berti). Causa n. 327, anno 1959.

La decadenza di cui alla Rub. LXXII, Lib. II delle Leges Statutae non si applica ai crediti i quali non siano liquidi e certi e nemmeno ai crediti che già risultino da regolare scrittura.

L'autorizzazione espressa da parte del Consiglio Grande e Generale per la creazione di mutuo è necessaria nei casi indicati dall'art. 35 del Regolamento 7 luglio 1949 n. 41. Nel caso, invece, che si tratti di provvista di somme liquide perchè la Cassa Governativa possa far fronte a pagamento già approvato col bilancio è sufficiente una approvazione indiretta o di massima o anche con presa di atto.

La nullità di un contratto rimette le parti nello stato in cui si trovavano prima dell'atto impugnato ed importa la restituzione di quanto fu dato o pagato con tutti gli accessori e tale restituzione è reciproca. In via di eccezione solo i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le donne che abbiano contrattato senza le dovute autorizzazioni sono tenuti, nel caso di atto annullato, solo per quanto si provi essere tornato a loro vantaggio.

#### DIRITTO

Con privata scrittura 14 giugno 1956 tra l'avv. D. Morganti Segretario di Stato per gli Affari Interni e Finanze (delegato il 12 giugno dai Sindaci di Governo) e il sig. Giordano Angelo si conveniva quanto segue: 1°) il sig. Giordano Angelo cede e concede all'avv. D. Morganti per il Governo della Repubblica di San Marino, a titolo di prestito, la somma di L. 40.000.000; 2°) il prestito avrà la durata di mesi diciotto a partire dal 1° luglio 1956; 3°) il tasso di interesse che l'Ecc.mo Governo di San Marino si impegna di pagare al sig. Giordano Angelo viene tra le parti stabilito nella misura dell'otto e mezzo annuo; 4°) il Governo di San Marino si impegna di restituire la somma di cui sopra mediante rate trimestrali comprensive degli interessi; 5°) il Governo della Repubblica di San Marino, a garanzia del superiore prestito, cede al sig. Giordano Angelo eguale somma sulle imposte governative esatte dalla Cassa di Risparmio di San Marino.

La somma è stata versata mediante otto assegni di L. 5.000.000 tutti rilasciati il 14-6-1956 dalla Banca Commerciale Italiana (sede di Roma) la quale — con dichiarazione 11 maggio 1960 — attesta che risultano effettivamente riscossi (tramite istituto bancario) dal Segretario di Stato per gli Affari Interni di questa Repubblica. Il teste Gozi Federico (allora Cassiere di Stato) afferma che l'intera somma è stata versata, il 16 giugno 1956, alla Cassa Governativa che se ne è servita per pagare stipendi e quindicine agli operai.

Si può, quindi, affermare che l'attore ha provato l'obbligazione di cui domanda l'esecuzione e che spetta alla convenuta dimostrare di



averla, in tutto o in parte, soddisfatta (leg. 2, 12, 18, parag. 1, 19, 21, 26, Dig. de prob. - Confr. art. 2697 C.C. Italiano).

All'uopo l'attore dichiara di essere stato saldato delle rate scadute il 30-9-1956, 31-12-1956, 31-3-1957, 30-6-1957 e relativi interessi mentre deve ancora avere le rate scadute il 30-9-1957 e 31-12-1957. E su di ciò concorda la comunicazione 19 febbraio 1960 (in atti prodotta), del Segretario Generale Amministrativo della Repubblica, del seguente tenore « D'ordine della Segreteria di Stato mi pregio assicurarle che, eseguite le necessarie indagini negli atti di ufficio e presso la Cassa di Risparmio di San Marino, il credito di L. 13.333.336 del sig. Giordano Angelo, credito derivante dal mutuo in oggetto, è risultato tuttora vigente e che, pertanto, le riserve da me finora doverosamente avanzate, non hanno più ragione di essere. Tanto la prego di comunicare al sig. Angelo Giordano (la lettera è diretta al sig. Vico Murialdi incaricato del Giordano) assicurandolo che entro l'anno 1960 il Governo di San Marino provvederà ad estinguere il mutuo in parola o, quanto meno, ad assumere un provvedimento per la sua definitiva sistemazione ».

Di conseguenza risulta che l'attore resta creditore delle rate del 30-9-1957 e del 31-12-1957 e relativi interessi.

La convenuta eccepisce che, a norma della Rub. LXXII, Lib. II degli Statuti, il credito dell'attore deve ritenersi decaduto per non essersi l'attore « *infra sex menses a die contracti debiti*... se describi facere creditorem in libro dicti Communis » e per non avere entro l'anno estratto « *bullectam sui crediti* » e citato il Procuratore del Fisco (ora Sindaci di Governo). Se non che è da osservare che il debito della Ecc.ma Camera già risultava dalla scrittura privata 14 giugno 1956 e non vi era, per ciò, alcun obbligo di farlo risultare sul libro dei debiti. D'altra parte la decadenza annuale vale per i crediti liquidi e certi ma non per quelli incerti (sentenza di secondo grado 7 novembre 1923 nella causa n. 24 anno 1922) e nel caso attuale — come risulta dalla deposizione in atti del Segretario Generale Amministrativo — il residuo credito dell'attore era stato dichiarato, dai competenti Uffici, contestato e incerto. Esso è divenuto certo solo con la sopra riferita lettera 19 febbraio 1960 del Segretario Generale Amministrativo. Da tale data poteva decorrere la decadenza ove non fosse già esistita la formale citazione in giudizio. E per ciò si ritiene che non esista la allegata decadenza.

La convenuta Ecc.ma Camera eccepisce ancora che il debito contratto non è stato espressamente autorizzato dal Consiglio Grande e Generale e che per ciò, dovendo considerarsi nullo, non possa essere richiesto il rimborso della somma mutuata o, quanto meno, non possano essere richiesti gli interessi relativi.

L'approvazione, da parte del Consiglio G. e G., per la creazione di mutuo (in specie se di notevole entità) è certo necessaria. Per altro una autorizzazione *espressa* è richiesta solo nei casi indicati dall'art. 35 del Regolamento 7 luglio 1949 n. 41 (per le sedute del Consiglio G. e G.) mentre nei casi in cui non si tratti di spese eccezionali ma di provvista di somme liquide perchè la Cassa Governativa possa far fron-

te a pagamenti già approvati col bilancio (quali il versamento di stipendi agli impiegati e salariati nonchè quindicine agli operai, come fu adoperato, secondo la deposizione del Cassiere Governativo, il mutuo in questione) è sufficiente una approvazione indiretta o di massima o anche con semplice comunicazione con conseguente presa di atto. Ora il Segretario di Stato per gli Affari Interni e per le Finanze ha deposto di avere egli stesso comunicato al Consiglio G. e G. (che ne prese atto) l'operazione compiuta col Giordano. Nè vi sono motivi per non tenere di conto tale deposizione. Del resto anche se il contratto di mutuo dovesse ritenersi nullo per mancanza di determinate formalità non ne deriva affatto la conseguenza che l'Ecc.ma Camera possa trattenere a sue mani il residuo della somma dall'attore effettivamente versata. Infatti la nullità rimette le parti nello stato in cui si trovavano prima dell'atto impugnato (il quale si considera come mai avvenuto) e, per ciò, mira alla restituzione di quanto fu dato o pagato con tutti gli accessori e tale restituzione è reciproca « ut unusquisque ius suum in integrum recipiat » (leg. 24, parag. 4, De minor., D, IV, 4 - leg. 1, De repet. Cod. II, 48 - leg. 29 ex quib. caus. maior. D., IV, 6 - leg. 43, parag. 27 e 28 de act. emt., D., XIX, I). Quando non vi è stato principio di esecuzione le parti rimangono nello stato in cui si trovano ed è solamente troncato tra loro ogni rapporto giuridico derivante dall'atto compiuto. Ma se l'atto ha avuto, in tutto o in parte, esecuzione le parti devono restituire quanto, in base all'atto nullo, hanno ricevuto. Così nel contratto di compravendita, dichiarato nullo, il compratore deve restituire al venditore la cosa ricevuta e il venditore al compratore il prezzo ricevuto. E nel mutuo, dichiarato nullo, il mutuante deve restituire al mutuatario la somma ricevuta con i frutti di cui può aver goduto. In via di eccezione solo i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le donne maritate che abbiano contrattato senza le dovute autorizzazioni sono tenuti, nel caso di atto annullato, solo per quanto si provi essere tornato a loro vantaggio (leg. 27, parag. 1, leg. 47, parag. 1 De minor., Digesto, IV, 4 - leg. 47 de solut., Dig. X e VI, 3 - leg. 10, 16 da prae-diis et aliis reb. mjn. Codicc, V, 71 - Osasco, Decis., 160, n. 16 - Ab ecclesia Observ. for., obs. 164, n. 8).

In base alle premesse considerazioni la convenuta Ecc.ma Camera deve essere condannata, in base alla scrittura privata 14 giugno 1956, al rimborso in favore dell'attore della quinta e della sesta rata nonchè degli interessi (alla concordata ragione dell'otto e mezzo per cento).

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 15 febbraio 1961 - Grandoni Francesco (avv. L. Belluzzi): Albertini Francesco (avv. W. Albertini). Causa n. 303, anno 1960.

La giurisprudenza sammarinese — tra le varie teorie vigenti nel diritto comune — ha accolto quella in base alla quale il proprietario di



un terreno può costruire sul suo confine il muro di una casa aprendovi anche finestre e che a sua volta il proprietario vicino può anche esso costruire sul confine (o con muro aderente a quello dell'altra casa o rendendo comune il muro del vicino) e chiudere così le aperture esistenti.

Sono, per altro, ammesse numerose eccezioni: il divieto degli atti emulativi: l'obbligo di osservare i patti e gli accordi: l'obbligo di rispettare le servitù (anche se acquisite per prescrizione) e, secondo alcuni, anche la lunga consuetudine di un determinato stato di fatto.

## DIRITTO

L'attore Grandoni e il convenuto Albertini sono proprietari di due terreni che confinano tra di loro. Il confine è segnato da pali con rete metallica.

Il Grandoni ha costruito sul suo terreno una casa di abitazione e un capanno laboratorio tenendo la distanza di m. 1,12 dal confine (e in un punto di m. 1,15) e in epoca più recente un ripostiglio in muratura alla distanza di m. 0,55 dal confine.

L'Albertini sta costruendo, sul suo terreno, una casa ad uso abitazione ed artigianato (officina meccanica) un muro della quale dista dal confine col Grandoni per una metà circa di m. 0,58 e per un'altra metà di m. 0,80. In questo muro (secondo il riferimento del perito Valentini) saranno aperte finestre e finestroni.

Il Grandoni sostiene che la costruzione in atto dell'Albertini è illegale perchè avrebbe dovuto avvenire a tre metri di distanza dal confine e chiede quindi la rimessione delle cose in pristino con la rimozione della costruzione già, in parte, avvenuta.

L'Albertini sostiene che la distanza da lui tenuta è conforme al diritto comune qui vigente e domanda per ciò che le istanze del Grandoni siano respinte.

Le XII Tavole stabilivano che intorno agli edifici dovesse essere lasciata libera una zona di terreno (*ambitus*) larga (secondo Festo e Volusio Meciano) due piedi e mezzo (*pedes duo et semissem*). I romani discutono se questa zona doveva essere lasciata da tutte e due i proprietari contigui nella misura predetta e quindi complessivamente di cinque piedi oppure se l'*ambitus* dovesse essere di due piedi e mezzo in complesso, di modo che ogni proprietario dovesse solo lasciare un piede e un quarto di terreno libero attorno alla propria casa. Incerta è la soluzione di tale controversia ma appare certo che, secondo le XII Tavole, esisteva una servitù legale nel senso che non si poteva edificare sul confine delle proprietà urbane ma si doveva lasciare, tra gli edifici (chiamati « *insulae* » e cioè isolati), libero un *ambitus*. Tale disposizione non sembra sia stata sempre osservata perchè anche nelle città antiche (e le scoperte archeologiche, specialmente a Pompei, lo dimostrano) si verificò il fenomeno delle abitazioni compatte e ammucciate con muro comune (chiamato in Roma, a detta del Voet, *cratitium*, con-

cratitium, intergetinum). Ercole Dandino (De servitutibus, Interpretationes per epistulas, Ep. II, n. 8) opina che il sistema degli ambitus sia stato abbandonato sin dal tempo in cui Roma fu incendiata dai Galli e (fondandosi su un passo di Tito Livio) afferma « igitur proclive est opinari, contiguas domus etiam fuisse *nullo spatio* inter eas interjecto ». Nel Corpus Juris si trovano altre disposizioni relative alla distanza per la costruzione di case e cioè: a) la legge 13, Dig. finium regundorum (lib. X, tit. 2) in cui Gajo richiama una legge di Solone relativa alle distanze dalla *linea divisoria* di due fondi e stabilisce che la distanza, trattandosi di case, doveva essere di *due* piedi: « si vero domum, pedes duos »; b) la legge 14, Dig. de serv. praed. urb. (VIII, 2) dispone « Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt: in area, quae nulli servitutum debet, posse dominum vel alium voluntate eius aedificare, *intermisso legitimo spatio a vicina insula* » (casa). Secondo alcuni interpreti il legittimo spazio di cui parla il testo è da ritenersi fosse nel rescritto originario determinato ma Giustiniano avrebbe tolto tale determinazione, parlando solo di legittimo spazio, come di cosa universalmente nota. Nell'ulteriore svolgimento del diritto romano l'ampiezza della distanza tra gli edifici è stata ulteriormente determinata e ampliata. Il Codice stabilisce (Lib. VIII, tit. X, leg. 9) che « chi fabbrica vicino a pubblici edifici debba lasciare uno spazio di quindici piedi tra il *pubblico* edificio e la costruzione privata » (è una costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosio) ed inoltre (leg. 12, l.c.) che « quegli il quale fabbrica deve lasciare uno spazio di dodici piedi tra la casa sua e quella del vicino... da computarsi dal punto in cui gli edifici sorgono dalle fondamenta... distanza che dovrà osservarsi fino all'ultima altezza dell'edificio » (è una costituzione di Zenone). Giustiniano (leg. 13, l.c.) rimuove il dubbio che il disposto di Zenone fosse una legge locale per Costantinopoli e la dichiara obbligatoria per tutto l'impero.

Nel diritto comune si ebbero opinioni contrastanti che possono ridursi a tre. La prima propugna l'applicazione della legge 14 Dig. de serv. praed. urb. in quanto esige che tra casa e casa venga lasciato « *legitimo spatio* » ma si suddivide: a) nel determinare lo spazio da lasciarsi libero che, secondo alcuni, è di due piedi e mezzo (come prescritto dalle XII Tavole), secondo altri di due piedi (come nella legge di Solone) e ancora secondo altri di due piedi se si tratta di muri laterali e di dodici piedi se si tratta di muri che costituiscono la facciata delle case; b) nel determinare da quali punti deve misurarsi la distanza poichè di fronte a coloro i quali prendono come punto di partenza il confine tra le due proprietà (come indicato nella legge di Solone), altri considerano la distanza tra le due case (come indicato dalla legge 14 del Digesto e dalla costituzione di Zenone) ed altri infine la distanza dal punto in cui cade lo stillicidio (ove esista per ragione di dominio e non di servitù) della casa già esistente all'atto della costruzione di un'altra vicina.

Una seconda teoria sostiene che ogni proprietario può costruire



sul suo confine (naturalmente senza oltrepassarlo in modo alcuno) il muro di una casa aprendovi anche finestre così e come il proprietario vicino può anche egli costruire sul confine (o con muro aderente a quello dell'altra casa o — almeno nell'ultimo periodo di applicazione di diritto comune — rendendo comune il muro del vicino) e chiudere così le aperture esistenti. E ciò perchè « quilibet in re sua est moderator et arbiter » (Leg. in re mandata, Cod., de mandat.) e « potest in suo solo facere quidquid ei libet, etsi vicino praejudicet » (Molina, De just. et jur. disput., 709, n. 4, tomo 3° - Pacichello, Tract. de distantis, cap. 6, memb. 4, n. 15). Osserva in proposito il De Luca (Theatrum veritatis et iustitiae, IV, I, 1, 2) « Scribentes non negabant satis notam receptamque regulam aedificare volenti assistentem ut — cessante servitute legitime quaesita vel praescripta, cessanteque aemulatione, quarum neutra in dubio praesumitur — cuique licitum sit aedificare in suo, suumque aedificium extollere ad sydera, quamvis exinde vicino praejudicium inferatur ».

Una terza teoria sostiene che, in questa materia, non è possibile fissare norme generali e che, per ciò, occorre aver riguardo ai singoli casi, alle disposizioni particolari di ogni paese, alle consuetudini, alla situazione del luogo (non escluso se si tratti di costruzioni in città o in campagna) rimettendo ogni decisione, in caso di conflitto, o alle persone che sovrintendono alle costruzioni (edili) o al giudice « adhibito peritorum iudicio ». In tal senso scrivono il Voet (Ad Pand: X, 1, 12) e il Richeri (Univ. Jurisp., II, 3, 983) « Si autem quaeratur quae aedificiorum distantia vel quae altitudo praescribi debeat in hac specie, respondemus, non una certa regula quaestionem hanc definiri posse, utpote quia attenta aedificiorum forma et situ, diversimode iudicari et statui debet. Quare peritorum iudicium in primis requirendum est. Quod si dissentiant, iudex mediam quondam viam eligere poterit, sic ut in his casibus fieri solet ». (Lo stesso concetto il Richeri ripete, nell'opera predetta, al Lib. IV, V, n. 189).

Premesso che in San Marino non esiste alcuna disposizione di legge nè di accertata consuetudine le quali regolino le distanze per la costruzione tra case di abitazione (l'art. 12 del Regolamento 31 maggio 1944 n. 18 riprodotto nell'art. 12 della legge edilizia 13 agosto 1960 n. 22 dispone che la distanza degli *opifici per industria* dagli abitati sarà stabilita, caso per caso, dalla Commissione Governativa per l'Edilizia) resta da vedere quale delle tre teorie vigenti nel diritto comune sia da seguire.

Le sentenze di questo Tribunale in data 10 agosto 1863 (in causa Simoncini contro i rappresentanti della Chiesa di Santo Antimo) e 20 giugno 1932 (in causa Zonzini contro Canini) hanno (sebbene a scopo diverso da quello relativo a distanze tra case) accolto la seconda delle teorie esposte e cioè quella secondo la quale ognuno può costruire sul confine. Tale sistema è quello che si vede applicato nelle costruzioni avvenute qui e nei paesi vicini durante il medio evo e cioè vigente il diritto comune (e che è stato sostanzialmente seguito dal codice civile

Napoleonico e da quello austriaco che hanno tenuto conto delle prevalenti opinioni vigenti nel diritto comune applicato fino alla emanazione di essi Codici). Di conseguenza si ritiene di seguire tale opinione, più favorevole all'esercizio del diritto di proprietà, ma solo in via di principio poichè lo stesso diritto comune ha posto numerose eccezioni con lo stabilire: il divieto degli atti emulativi (secondo il diritto comune l'atto emulativo è la intenzione maligna di chi esercita il suo diritto senza una propria utilità o una minima sua utilità ma col fine precipuo di nuocere ad altri), l'obbligo di osservare i patti e gli accordi intervenuti tra i contigui proprietari, le servitù (stabilite in uno qualsiasi dei modi ammessi dal diritto comune non esclusa, quando possibile, la prescrizione). Inoltre (opinione contrastata) vi è chi sostiene che la lunga consuetudine di un determinato stato di fatto induca una servitù (e si richiama la leg. 1<sup>a</sup>, Cod., de servit. et aqua « Is qui iudex erit, longi temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet »). E quando una di queste eccezioni alla regola viene proposta spetta al prudente apprezzamento del giudice dare le opportune disposizioni.

In base a tutte le considerazioni sopra esposte si ritiene che la costruzione dell'Albertini iniziata alla distanza di m. 0,58 al minimo e a m. 0,80 al massimo dal confine tra il suo terreno e quello del Grandoni non possa definirsi illegale così e come il Grandoni non ha ritenuta illegale la costruzione in muratura del suo ripostiglio alla distanza di soli m. 0,55 dal confine del suo terreno con quello dell'Albertini. Nè, almeno allo stato degli atti, è stata provata alcuna delle eccezioni alle quali si è sopra accennato (e la prova spetta a chi la allega) per prendere particolari decisioni nel caso attuale.

66

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 5 aprile 1961 - *Canini Giovanni* (avv. G. L. Berti): *Michelotti Pompilio* (avv. R. Beluzzi). Causa n. 203, anno 1960.

Alla perfezione del contratto di locazione basta il solo consenso e, per ciò, esso contratto può farsi sia per atto pubblico, sia per scrittura privata, sia verbalmente.

L'inosservanza dell'art. 14 della legge 23 maggio 1950 può dar luogo ad una infrazione di indole penale ma non intacca la regolarità e la validità del contratto.

La locazione compiuta posteriormente al 1950 resta interamente regolata dal diritto comune.

Secondo il diritto comune la locazione può essere fatta cessare *ante tempus* (e cioè prima della scadenza concordata): a) da parte del conduttore quando non può far uso della cosa locata o per imminente rovina o per invasione nemica o per qualche altro fondato motivo; b) da parte del locatore se prova che la cosa locata sia indispensabile a lui: che sia necessario un restauro che non soffra indugio, che il conduttore



faccia un uso nocivo della cosa locata, che non paghi il fitto, che la cosa locata sia stata venduta.

Se spirato il termine della locazione, il conduttore continua nel godimento della cosa locata con *scienza e pazienza* del locatore, la locazione si ha per rinnovata di anno in anno qualora si tratti di fondi rustici ma se si tratta di fondi urbani si intende rinnovata solamente per quel tempo in cui dura il tacito consenso. La volontà contraria deve essere manifestata con denuncia o diffida secondo gli accordi o gli usi locali.

Intimato il congedo il conduttore, ancorchè abbia continuato nel godimento della cosa locata, non può opporre la tacita riconduzione.

### DIRITTO

E' pacifico tra le parti in causa che l'attore ha concesso in locazione al convenuto una piccola casa, in quel di Serravalle, per il canone annuo, da pagarsi anticipatamente, di lire quarantamila. Il contratto è avvenuto verbalmente e con inizio dal 1° giugno 1956 e si è tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che il Canini (e verbalmente e per iscritto e, quindi, per atto giudiziale) ha diffidato il Michelotti a lasciargli la casa libera e vacua. Se non che il conduttore, pur dichiarandosi disposto a liberare la casa, affermava di non poterlo fare se non dopo aver trovato idoneo appartamento in cui trasferirsi. Di fronte a ciò il Canini ha iniziato il presente giudizio per sentir ordinare al Michelotti di lasciare immediatamente la casa tuttora da lui occupata.

Il contratto di locazione e conduzione di cui si tratta è avvenuto dopo il 1950 (e precisamente si è iniziato col 1° giugno 1956) e per ciò non rientra nei casi di proroga di diritto di cui alla legge 23 maggio 1950 la cui efficacia è stata prorogata (con decreto 27 gennaio 1961) a tutto il 31 dicembre 1961.

L'art. 14 della predetta legge 23 maggio 1950 dispone che tutte le locazioni e sublocazioni devono essere stipulate per iscritto e che i contratti relativi devono essere trasmessi all'Ispettorato di Polizia Urbana entro otto giorni dalla loro stipulazione. La locazione tra le parti in causa è avvenuta verbalmente e non per iscritto. Ciò può dar luogo (a parte la questione a quali contratti la legge intenda riferirsi) ad una infrazione di indole penale (art. 17 detta legge) ma non intacca la regolarità e la validità del contratto di locazione perchè alla perfezione di tale contratto basta il solo consenso in quanto si tratta di contratto verbale e che, per ciò, può farsi (salvo casi speciali che non ricorrono nella fattispecie) sia per atto pubblico, sia per scrittura privata, sia verbalmente. Del resto ove il contratto scritto fosse necessario alla validità dell'accordo si avrebbe, nel caso attuale, una occupazione irregolare che potrebbe e dovrebbe farsi cessare in qualsiasi momento.

Posto che non si versa nel caso di locazione-conduzione legislativamente prorogata (la quale non può farsi cessare se non nei casi tassativa-

mente specificati dalla legge eccezionale 23 maggio 1950) restano applicabili, al caso attuale, le norme ordinarie in base alle quali occorre distinguere se il contratto deve farsi cessare prima del termine espressamente concordato e cioè ante tempus oppure nel periodo in cui la locazione è stata tacitamente rinnovata.

Nel primo caso il *conduttore* può recedere dal contratto se, senza sua colpa, non può far uso con sicurezza della cosa locata e per imminente rovina (leg. 25 par. 2, D. 19, 2 - leg. 28 e 33, D. 39, 3) o per invasione nemica (leg. 13, par. 7, leg. 27, par. 1, D. 19, 2) o per qualche altro fondato motivo (leg. 25, par. 2, leg. 27 par. 1, D. 19, 2) e il *locatore* se prova che la cosa locata sia indispensabile a lui, ex nova causa, che sia necessario un restauro che non soffre indugio, che il conduttore faccia un uso nocivo della cosa locata (leg. 3, C., IV, 65 - leg. 30 par. 1, D. 19, 2) che non paghi il fitto (leg. 54, par. 1, leg. 56, D. 19, 2) e, finalmente, se la cosa locata è stata venduta (sentenza di primo grado 16 nov. 1955 nella causa n. 255 anno 1954).

L'attore Canini dichiara che la casa è indispensabile per lui ma tale circostanza non è rigorosamente provata. Dichiara ancora che il Michelotti non ha pagato il fitto anticipato dal 1960 in poi ma tale fatto non dipende da colpa del Michelotti ma dal rifiuto (evidentemente provocato dall'intento di non pregiudicare l'intimata diffida) di esso Canini di riceverlo e, per ciò, non può (tenuto anche conto che è stato depositato) avere efficacia risolutoria.

A parte le sopra indicate considerazioni deve tenersi presente che, nel caso attuale, si è di fronte ad una locazione che si è *tacitamente rinnovata*. Infatti se, spirato il termine della locazione, il conduttore continua nel godimento della cosa locata, con *scienza e pazienza* del locatore, la locazione si ha — nel diritto romano comune (Voët, Ad Pand., XIX, 2 passim) — per rinnovata di anno in anno, qualora si tratti di fondi rustici (ancorchè la prima locazione fosse stata fatta per un tempo maggiore di un anno). Se invece si tratta di fondi *urbani* la locazione si intende rinnovata *per quel tempo in cui dura il tacito consenso* delle parti. E ciò perchè i fondi urbani prestano godimento di giorno in giorno ed anzi di momento in momento mentre i fondi rustici prestano godimento ordinariamente di anno in anno.

In via eccezionale: a) se un fondo rustico produce i suoi frutti solamente in due anni o in maggiore o minore tempo, la locazione si intende rinnovata per tutto quel tempo che è necessario a percepire detti frutti (leg. 13, par. ultimo, leg. 14, D. 19, 2 - leg. 16 Cod. 4, 65); b) se per un fondo urbano la prima locazione era fatta per *iscritto* e per un *determinato tempo* la rinnovazione si intende fatta per tutto quel tempo che era durata la prima (leg. 13 in fine, D., 19, 2).

Nel caso attuale si tratta di locazione *urbana* fatta *verbalmente* e, quindi, la tacita rinnovazione dura fino a che una delle parti interessate non abbia revocato il tacito consenso, qualunque ne sia il motivo (e, quindi, anche se è quello di ottenere un maggiore canone di affitto). Per altro il diritto comune ha stabilito che, in ogni caso, la locazione



non possa farsi cessare « ex abrupto » ma che debba essere preceduta da denuncia o diffida con la concessione di termine « ex more vel lege regionis stabilito ». Tale termine secondo l'uso locale (non essendo stabilito per legge) è quello dei due mesi.

Il Canini (lasciando da parte la diffida verbale) ha dato la diffida con lettera raccomandata del 7-4-1960 alla quale il Michelotti ha risposto chiedendo una proroga che il Canini ha concesso fino al 31 luglio 1960. Del resto ove anche si voglia stare alla diffida giudiziale del 14 giugno 1960 il Michelotti doveva lasciar libera e vacua la casa entro il 14 agosto 1960. E' poi da tener presente che quando è stato intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel godimento, non può opporre la tacita riconduzione (arg. leg. 11, Cod., V, 65, leg. 11, Cod., l.c.).

In base alle premesse considerazioni la diffida di cui si tratta deve essere convalidata con l'ordine al Michelotti di lasciar libera e vacua la casa del Canini.

C. FERRI (1)

Jacopo da Bassano, volgarmente detto da Ravenna, fiorentino, che nel secolo XIII detto egrezi commentari sulius Civile e sugli usi dei Feudi, ed antichi giurisprudenti (Cassiano di Aversa, Guglielmo di Cusano, Diano, Alberico, Baldo ed altri molti) ragionevolmente stimarono, che la materia della successione ab intestato si debba regolare secondo gli statuti dei luoghi dove sono situati i beni, non secondo gli statuti dei luoghi dove o dimorava il defunto, o hanno domicilio le persone che ereditano alla successione.

La ragione principalissima è che gli statuti locali impongono vincolo alle cose, non alle persone, e perciò riguardano anche gli esteri non direttamente come tali, ma indirettamente rispetto alle cose che possiedono nel territorio degli statuti, circa la giurisdizione dei quali non si può muovere dubbio, perchè possono dar legge ai beni esistenti nel proprio territorio, scòbene siano posseduti da esteri.

Questa opinione, come conforme alla ragione, alla giustizia e al bene pubblico, altraccio la turba dei pratici, e nel nostro loro linguaggio invade la consuetudine di giudicare, che la successione ab intestato si devono delcira giusta gli statuti dei luoghi dove esistono i

(1) Dell'opera di Gregorio Ferri « Celebratae doctorum theorae » nella traduzione di N. Albani (Roma, 1848).

La teoria di cui si tratta è stata seguita, per gli incofini della giurisprudenza, con la sentenza di primo grado 14 febbraio 1944 e 22 settembre 1945 (Civ. Roma, anno 1943, fasc. I, pag. 128 e 170) nonché 30 agosto 1947 (Civ. Roma, anno 1946, fasc. 2, pag. 194).

Gregorio Ferri nato a Cortona nel 1744 e morto a Firenze nel 1807 fu uno dei principali fondatori del diritto commerciale del sec. XIX sulla base delle consuetudini commerciali toscane.

**PARTE SPECIALE**

**DOTTRINA E VARIETÀ  
GIURIDICHE**

**TEORICA DI JACOPO DA RAVENNA**

(da quale legge è regolata la successione ab intestato sui beni immobili, sui mobili e sui crediti e diritti)

G. FIERLI (1)

Jacopo da Ravanis volgarmente detto da Ravenna, Lorenese, che nel secolo XIII dettò egregi commentarii sul gius Civile e sugli usi dei Feudi, ed antichi giurisperiti (Giacomo di Arena, Guglielmo di Cuneo, Dino, Alberico, Baldo ed altri molti) ragionevolmente stimarono, che la materia della successione ab intestato si debba regolare secondo gli statuti dei luoghi dove sono situati i beni, non secondo gli statuti dei luoghi dove o dimorava il defunto, o hanno domicilio le persone che aspirano alla successione.

La ragione principalissima è che gli statuti locali impongono vincolo alle cose, non alle persone, e perciò riguardano anche gli esteri non direttamente come tali, ma indirettamente rispetto alle cose che possiedono nel territorio degli statuenti, circa la giurisdizione dei quali non si può muovere dubbio, perchè possano dar legge ai beni esistenti nel proprio territorio, sebbene siano posseduti da esteri.

Questa opinione, come conforme alla ragione, alla giustizia e al bene pubblico abbracciò la turba dei pratici, e nel nostro foro lungamente invalse la consuetudine di giudicare, che le successioni ab intestato si devono deferire giusta gli statuti dei luoghi dove esistono i

(1) Dall'opera di Gregorio Fierli « *Celebriores doctorum theoriae* » nella traduzione di N. Albinì (Roma, 1840).

La teoria di cui si tratta è stata seguita, per gli immobili, dalla giurisprudenza sammarinese con le sentenze di primo grado 14 febbraio 1944 e 25 settembre 1945 (Giur. Samm., anno 1963, fasc. 1, pag. 159 e 170) nonchè 30 agosto 1947 (Giur. Samm., 1963, fasc. 2, pag. 194).

Gregorio Fierli nato a Cortona nel 1744 e morto a Firenze nel 1807 fu uno dei principali fondatori del diritto commerciale del sec. XIX sulla base delle consuetudini commerciali toscane.



beni, non avuto alcun riguardo della forensità, o del defunto, o delle persone che contendono della successione. Nè tampoco se lo statuto parli in rem o in personam, e se le persone escludenti o escluse siano soggette allo statuto, poichè lo Statuto realmente non dispone delle persone estere, ma delle cose, e perciò in qualsiasi parole sia concepito obbliga o suda-diti, o esteri quanto ai beni esistenti sotto la propria giurisdizione.

Che se si parli non di beni *stabili* (tra i quali si annoverano i luoghi di monte), ma di *crediti* e di *diritti* che accompagnano dovunque la persona del defunto, allora è più conveniente che nelle succe-sioni intestate si debba guardare non lo statuto della cosa, ma lo sta-tuto della persona, e così dell'origine e del domicilio dello stesso defunto secondo la più ricevuta distinzione dei giusperiti.

Rispetto alla successione anche nei beni *mobili*, l'opinione dei dottori è questa, che si debba attendere lo statuto del luogo d'origine o di domicilio del defunto. E sebbene vi sia una contraria opinione, che cioè i mobili seguano lo statuto del luogo, in cui si trovano, queste opi-nioni tra loro discordi si possono conciliare così, che la prima s'intenda dei beni mobili che temporaneamente sono in un luogo, e che non si crede che siano di quel luogo, ove esistono, ma di un altro a cui si devono trasferire; la seconda si intende di quei beni mobili che sono perpetuamente per rimanere nel luogo, ove sono.

— 742 —

RELAZIONE ALLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1917  
SULLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI,  
SUL CONCORDATO E SUL CONCORSO DEI CREDITORI (1)

Prof. L. BOLAFFIO

1) Per quanto breve, la legge disciplina tre distinti istituti, e precisamente:

I) il concordato;

II) la liquidazione generale dei beni del debitore;

III) la moratoria a favore degli enti di pubblica ragione.

Con la presente Relazione si chiariscono concettuosamente gli intendimenti del legislatore.

I. — Il concordato

2) Quando i beni del debitore sono insufficienti a soddisfare integralmente i creditori, la legislazione sammarinese — che non conosce la distinzione tra non commercianti e commercianti, nè ha quindi un codice di commercio — autorizza il debitore a farne la cessione ai creditori. L'istituto si riannoda al diritto romano, modificato dal diritto comune; ma, perchè consuetudinario, lascia vacui non indifferenti di interpretazione dei quali soltanto la rara applicazione attenua gli inconvenienti.

La presente legge provvede a colmarli, consentendo però al debitore, in relazione alla tendenza innovatrice delle più avanzate legislazioni, di evitare, a mezzo di un concordato, le conseguenze di una liquidazione generale dei suoi beni, principalissima quella di rimanere debitore per la parte dei debiti insoddisfatti.

Se le proposte concordatarie del debitore sono accettate dalle maggioranze legali dei creditori — almeno la metà più uno dei creditori concorrenti, rappresentante tre quarti almeno, dei crediti chirografari (2) —

---

(1) La legge 15 novembre 1917 sulla cessione dei beni ai creditori, sul concordato e sul concorso dei creditori è stata redatta dal Prof. Leone Bolaffio dell'Università di Bologna. Il progetto era accompagnato dalla Relazione riportata. La legge è tuttora in vigore ed è stata modificata solo all'art. 8.

Relazione e legge sono state pubblicate (con una nota sulla legislazione sammarinese) dalla « Rivista del Diritto Commerciale », vol. XV (1917), parte I, pag. 735.

(2) La legge 23-10-1957 n. 27 ha modificato l'art. 8 richiedendo, per l'approvazione del concordato, la maggioranza dei due terzi dei crediti insinuati.



ed il concordato è adempiuto, il debitore è liberato dalla parte rimessa dei suoi debiti chirografari. I creditori, aventi diritti di preferenza, sono tacitati col ricavo dei beni sottoposti al loro privilegio, nè possono chiedere la parte che rimanga scoperta. Per trasformarsi in creditori chirografari essi devono rinunciare preventivamente e integralmente ai loro diritti di priorità, partecipando alla votazione del concordato (art. 8 alinea 2).

La procedura sommaria, semplice e piana, è tracciata agli articoli da 2 a 9, nè richiede ulteriori schiarimenti. Una sola norma, contenuta nel secondo alinea dell'art. 3, esige, perchè radicalmente nuova, una breve illustrazione.

3) Iniziativa la procedura di concordato, è interdetta al debitore ogni distrazione dei suoi beni, dei quali, perchè pignorati, perde la disponibilità. Quindi ogni alienazione dei medesimi è nulla di pieno diritto.

Ma riguardo alle alienazioni anteriori all'apertura del giudizio, quale provvedimento era da prendersi?

Dove esiste il fallimento, il periodo sospetto riguardo a certi atti, compiuti nel medesimo dal debitore, si fa decorrere dal verificarsi di determinati avvenimenti, in modo speciale dalla cessazione dei pagamenti e cioè dal loro inadempimento. Ma in un giudizio esteso a tutti i cittadini, siano o no commercianti, i quali, di regola, fanno debiti senza scadenza perentoria, parve miglior consiglio, seguendo una tendenza dottrinale che finirà per prevalere, di fissare legislativamente il periodo critico o sospetto: e lo si determinò all'anno anteriore all'apertura del giudizio. Se in questo periodo il debitore compie liberalità inadeguate all'entità del suo patrimonio, esse sono senz'altro nulle, perchè offendono le ragioni dei creditori: *nemo liberalis, nisi liberatus*. Se invece fa atti onerosi che pregiudicano queste ragioni, essi si presumono fraudolenti e quindi inefficaci pei creditori, a meno che il terzo, contraente o creditore, non provi la sua buona fede, e cioè di non aver sfruttato a proprio vantaggio il dissesto del debitore o dell'altro contraente. Tenuto conto delle esigenze del credito, per cui nella catastrofe finanziaria del debitore si tende a pareggiare le sorti di quanti ne corsero la fiducia personale, decisivo è l'apprezzamento di ogni elemento oggettivo e soggettivo da parte del magistrato.

4) Se nell'adunanza dei creditori, il debitore avverte che le sue proposte di concordato non raccolgono le maggioranze legali, può ottenere che la votazione sia rimessa ad una seconda ed ultima riunione, allo scopo di migliorarle (art. 7 ult. al.). Si agevola così la sistemazione amichevole di situazioni dissestate, spesso incolpevoli, evitando le liquidazioni forzate dannose all'economia sociale. Ma, limitando ad una soltanto la rinnovazione dell'esperimento conciliativo, si ostacola, se non si può impedire, il tortuoso proposito del debitore di saggiare ripetutamente la volontà dei creditori, migliorando gradatamente le sue offerte, e cor-

rompendo nel frattempo, con patti clandestini, la schietta manifestazione della volontà collettiva.

Se le proposte di concordato non sono accettate, si attua il concorso (art. 9), e cioè il giudizio collettivo di liquidazione: *unico*, perchè esteso a tutti i beni del debitore; e *generale*, perchè includente tutti i creditori abbiano o no diritti di preferenza (pegno, ipoteca o altro privilegio).

## II. — La liquidazione generale dei beni del debitore

5) Si è detto (§ 2) che la cessione dei beni ai propri creditori da parte del debitore è l'unico processo concorsuale nella Repubblica, affidato però esclusivamente a provvedimenti consuetudinari. Sono intuitivi i pericoli e gli inconvenienti derivanti da una situazione per cui norme rituali si compiono senza rigorose comminatorie, secondo regole tramandate dall'uso, spesso mal note e oscillanti attesa la rarità della loro applicazione. A metter riparo a ciò, nel 1774, tre giuristi sammarinesi avevano compilato un regolamento sui concorsi, della cui esistenza però si ha il semplice ricordo! Urgeva dunque provvedere, oggi più che mai, in cui la guerra mondiale, sterminatrice di uomini, di beni, di credito, determina in argomento presso ogni Stato, la nostra gran Madre compresa, provvedimenti di equità che mettono i debitori sammarinesi in una condizione d'inferiorità addirittura intollerabile.

Non si è però inteso di trapiantare nel piccolo Stato, che vive da secoli secondo proprie tradizioni giuridiche, norme radicalmente innovatrici. Si sono legiferate le norme processuali consuetudinarie, sicuramente accertate, integrandole e rinvigorendole con sanzioni che ne garantiscono il rispetto. Gli articoli da 10 a 18 le concretano in modo lucido e semplice così da non richiedere maggiori chiarimenti. Ad armonizzare poi la legislazione in argomento, sono state richiamate le disposizioni attinenti alla materia contenute nella legge ipotecaria 16 marzo 1854, e in quella procedurale sulle controversie innanzi al conciliatore del 10 dicembre 1884. Per tal modo la esecuzione collettiva si innesta in istituti già legiferati, i quali, direttamente o indirettamente, riflettono i trasferimenti in generale e le esecuzioni individuali, immobiliari e mobiliari.

Va qui notato che la liquidazione unica e generale non si attua soltanto in conseguenza della spontanea offerta della cessione dei propri beni da parte del debitore, ma in altri due casi, e precisamente: quando un creditore la chieda, se il suo debitore insolvente ha altri creditori concorrenti nella esecuzione; e quando, a sua volta, il debitore, sottoposto ad esecuzioni individuali, la domandi per pareggiare la condizione dei propri creditori ed aprirsi la via ad un eventuale concordato (art. 10).

Inoltre, in ogni stadio della procedura concorsuale, comunque iniziata, il debitore è autorizzato a far sospendere la esecuzione collettiva per proporre un concordato (art. 18). Preoccupazione del legislatore, e suo proposito, è di offrire ai debitori incolpevoli una tavola di salvezza



che eviti la loro compiuta rovina economica, e, per lo Stato, la soppressione di attività proficue alla economia sociale. Questa temperanza legislativa, che il concordato sintetizza, non sottrae al credito onesto e prudente le sue garanzie, ma ne modera gli eccessi, e consente alle energie produttive, inceppate e depresse dai debiti, di risollevarsi per più promettente lavoro e più fecondo risparmio.

### III. — La moratoria a favore degli enti di pubblica ragione

6) La moratoria quinquennale, raramente applicata, è istituto tradizionale della Repubblica: nè si volle abolirla, bensì limitarne l'applicazione e attribuire la competenza a concederla al Tribunale commissariale.

Dacchè la legge disciplina il concordato preventivo, si è ristretta l'applicazione della moratoria agli enti di pubblica ragione: Stato, Comune, istituti di beneficenza e di previdenza, società (3) e associazioni civilmente riconosciute. Il provvedimento dilatorio — la tregua cioè di ogni giudizio di cognizione ed esecuzione pel periodo che il giudice liberamente determina secondo le circostanze e può prorogare (art. 20) — consentirà a quegli enti di riordinare le proprie finanze, liberarsi da momentanei imbarazzi, e organizzare la propria attività così da poterla proseguire nel pubblico interesse. A tale scopo adotterà quelle misure richieste dal caso speciale, ma principalmente il concordato preventivo (art. 21), per riparare il passato, sistemare il presente, e avviarsi, in più tranquillante situazione, ad una benefica attività avvenire.

Soppressa, col nome, la funzione costituzionale del Consiglio principe e sovrano, con la devoluzione della medesima all'Arringo generale e cioè al corpo elettorale del Consiglio grande e generale (*Est Arengum congregatio universi populi Terrae Sancti Marini*), era giuridico e logico, e corrispondente alla divisione dei poteri, sottrarre ad ogni influenza politica la concessione della moratoria, affidandola legalmente al Tribunale commissariale (art. 20). Per tal modo la legge speciale, mentre mantiene in vita un istituto che nell'essere trova la sua ragione di essere, lo modifica e adatta alle nuove esigenze sociali, e lo armonizza con la grande riforma costituzionale del 25 marzo 1906, acciò la tradizione venerata di oltre sedici secoli di esistenza sia seme di più promettente ascesa, non sintomo di sterilità senile irreparabile.

(3) L'art. 44 della legge 21 dicembre 1942 sulle società regola la moratoria per le società riconosciute.

— 122 —

RELAZIONE SULLA LEGGE 18 OTTOBRE 1963 N. 43  
CHE MODIFICA IL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1)

L. GIOCOLI - P. MONTI - E. DE MARI

In relazione all'incarico affidatoci, abbiamo l'onore di esporre brevemente i criteri che ci sono stati di guida nella elaborazione di talune modifiche di carattere urgente in materia di procedura penale.

**1°) Modifiche in materia di competenza**

Al fine di semplificare le procedure nei giudizi per i reati meno gravi, la competenza sommaria del Commissario della Legge è stata estesa a tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, multa, ammenda, ovvero con la prigionia non superiore a tre anni, congiunta o non, alla pena pecuniaria, laddove la competenza originaria riguardava i soli reati puniti con la prigionia non superiore ai sei mesi.

Correlativamente la sfera di applicazione del decreto penale è stata ampliata a tutti i casi in cui il Commissario della Legge ritenga di dover applicare una pena pecuniaria, multa o ammenda, non superiore alle L. 200.000, laddove il limite precedente era di L. 10.000.

Con ciò sembra raggiunto in misura ragguardevole il proposto scopo di snellimento, senza che, per contro, risultino diminuite le garanzie di serietà del giudizio, in quanto il rito sommario e quello per decreto penale, sono, di per sè, molto più rapidi e meno dispendiosi di quello ordinario.

Si è invece lasciata al Commissario della Legge, che prima era rigidamente vincolato, la facoltà di scegliere fra la procedura sommaria e quella per decreto, poichè l'esperienza insegna che in alcuni processi di particolare risonanza, nonostante la esiguità della pena, o per il principio giuridico in discussione o per la personalità del prevenuto, appare opportuno, fin dall'inizio, seguire la procedura più solenne del rito sommario.

---

(1) Il Codice di Procedura Penale fu promulgato (in sostituzione delle norme medioevali seguite dal Libro III delle *Leges Statutae*) il 2 gennaio 1868. E' opera del prof. Giuseppe Giuliani, docente nella Università di Macerata e già Giudice delle Appellazioni. A detto Codice vennero, man mano, introdotte varie modifiche le quali sono state in parte conglobate e in parte modificate dalla legge 18 ottobre 1963 n. 43 compilata da apposita Commissione composta da S.E. dott. Leonardo Gicoli, dott. P. Monti e avv. E. De Mari. Si ritiene utile di riportare integralmente la relazione con la quale la detta Commissione ha accompagnato il Progetto ora convertito nella legge 18 ottobre 1963 suindicata.



Nel nuovo Art. 184 si è stabilito, in armonia col sistema, che la condanna emessa per via di decreto penale è inoppugnabile, ritenendosi sufficiente garanzia di riesame, l'opposizione ed il successivo giudizio sommario avanti al Commissario della Legge, ispirato ai noti principii di immediatezza, oralità, pubblicità e contraddittorio. D'altra parte la non impugnabilità di alcuni provvedimenti non è una novità per San Marino, in quanto per la Legge ancor vigente del 15 aprile 1926, sono inappellabili le sentenze portanti condanna a pena pecuniaria non superiore alle lire 4.000. Pertanto ci si è limitati, con la proposta modifica, a collegare l'inoppugnabilità alla procedura per decreto penale, secondo quanto è comunemente ammesso in legislazione e dottrina.

L'attuazione di tali criteri ha reso necessaria la sostituzione dell'Art. 2 della Legge 9 settembre 1919 n. 35, sul decreto penale, degli Art. 174 e 175 del C.P. e degli Art. 174, 184, 185, del C.P.P.. L'Art. 183 del C.P.P. è stato invece abrogato e la relativa disposizione, coordinata alle nuove norme, è stata inserita nell'Art. 186, concernente l'appello.

Gli Artt. modificati sono stati altresì rielaborati nella formulazione tecnica e nella coordinazione con le altre disposizioni.

## 2°) Modifica dei termini di discussione

Il sistema vigente, disciplinato negli Art. 157, 158, 159 e successive modifiche, alla stregua della lunga esperienza acquisita, non si palesa più rispondente alle odierne esigenze di giustizia. Invero la parità processuale delle parti, che si esprimeva nella concessione, sia al Procuratore del Fisco che al difensore dell'imputato, di un identico termine di giorni dieci per produrre in giudizio le loro memorie e conclusioni, veniva gravemente compromessa dalla facoltà, attribuita al Commissario della Legge, di prorogare il termine a difesa fino a novanta giorni. Il tutto con palese sproporzione rispetto al termine originario e senza peraltro alcuna indicazione di criteri da seguire nell'esercizio di tale potere discrezionale. Scaduto inutilmente il termine di proroga, doveva ancora concedersi all'imputato un ultimo termine di giorni quindici, ed infine, il processo poteva essere spedito, anche senza le difese, al Giudice Decidente per la sentenza.

Così si creava l'incentivo all'inosservanza dei termini ed alle istanze defatigatorie volte ad immobilizzare i processi.

Nè costituiva un efficace rimedio la sanzione prevista dal secondo comma dell'Art. 159 (sospensione del difensore dall'albo), che, per la sua gravità, era pressochè caduta in desuetudine. Infine difficile il coordinamento fra il primo comma dell'Art. 159, che prevede la sostituzione del difensore in caso di mancata presentazione delle difese, e l'Art. 158, che attua invece, in tal caso, il sistema precedentemente descritto. Nonostante la loro evidente incompatibilità, sorgeva il dubbio sulla non abrogazione del primo comma dell'Art. 159, sì che poteva opinarsi che, decorsi inutilmente tutti i termini di proroga, il Commis-

sario della Legge, solo allora, dovesse provvedere alla sostituzione del difensore, e concedere nuovi termini all'Avvocato subentrante. Nel qual caso gli inconvenienti lamentati si sarebbero moltiplicati in progressione geometrica.

La facoltà di inviare le difese al Giudice Decidente, anche dopo l'ultimo termine e fino al momento del deposito della sentenza, creava, in primo luogo, il grave inconveniente di non poter mai considerare chiusa la discussione, ed in secondo luogo, rendeva possibile la decisione della causa, senza aver ascoltato il difensore, con palese lesione del diritto alla difesa.

Le modifiche proposte agli Artt. 157, 158 e 159 ripristinano, correttamente ed utilmente, la parità delle parti, concedendo a tutte un identico termine.

Lasciano al Giudice Inquirente, di valutare, in relazione all'entità del processo, qual termine sia concretamente concedibile, entro il limite di giorni trenta, che si è ritenuto ampiamente sufficiente a soddisfare le esigenze delle parti.

Infine esse hanno cura che non vi sia soluzione di continuo fra la chiusura del termine concesso ad una parte e l'apertura di quello spettante alla parte che deve concludere successivamente.

L'Art. 159 stabilisce che, in caso di inutile decorso del termine, quanto al danneggiato, si ha per revocata la costituzione di Parte Civile, e quanto al prevenuto, che il suo difensore deve essere immediatamente sostituito dall'Avvocato dei Poveri.

Si è dunque ritenuto che la sostituzione del difensore privato con un organo ufficioso, soggetto al controllo ed alla sanzione di decadenza del Consiglio Grande e Generale, garantisca in ogni ipotesi, nel successivo termine di giorni trenta, la presentazione delle memorie difensive, ovviando agli inconvenienti sopra lamentati. A carico del difensore comunque inadempiente, si è stabilito di imporre il pagamento di una somma in favore dell'Avvocato dei Poveri, da calcolarsi sulla base degli ordinari onorari defensionali.

I termini in tal senso modificati si applicano anche nella discussione del giudizio d'appello, secondo il richiamo espressamente fatto nell'Art. 197 del progetto. I termini per appellare e per presentare i motivi sono stati invece disciplinati nell'apposito capitolo sul giudizio d'appello.

### 3°) Modifiche in tema di appello

Le innovazioni in materia di appello hanno richiesto un delicato lavoro di collegamento con gli altri istituti, nonchè la sostituzione di vari articoli del Codice.

Conseguentemente è stata introdotta la facoltà di gravame per il Procuratore del Fisco, ma si è anche ritenuto che non vi fosse ragione per negare un'analoga facoltà alla Parte Civile.



Con tali innovazioni sorgeva il problema se l'appello dovesse considerarsi come una « *revisio prioris instantiae* », ovvero come un secondo giudizio, con piena ed integrale cognizione del Giudice d'Appello. In attesa di un ulteriore approfondimento della materia che verrà operato dalla Commissione di Riforma Penale, ed in ossequio alla tradizione sammarinese ed italiana, si è ritenuto opportuno di mantenere l'originario carattere di revisione, pur con gli ampliamenti del *thema decidendi*, conseguenti all'impugnazione del Procuratore del Fisco e della Parte Civile. Ne consegue che la struttura fondamentale dell'istituto è stata delineata in attuazione del principio parzialmente devolutivo: « *tantum devolutum quantum appellatum* ».

L'Art. 186 del progetto, prevede l'appello per tutte le sentenze, indica il Giudice al quale esso deve essere deferito, e riunisce in sé le norme che il Codice suddivideva negli Artt. 183 (del quale è proposta l'abrogazione), 186 e 187. Il richiamo all'Art. 19, necessario per individuare l'organo d'appello nel processo formale, ci ha indotto a rivederne la formulazione laddove prevede la nomina di un Giureconsulto per ogni giudizio d'appello, ed ad adeguarlo alla prassi, oggi vigente, di nomina periodica. La durata dell'incarico del Giudice delle Appellazioni è stata portata ad anni sei, con periodicità maggiore di quella del Consiglio Grande e Generale che provvede alla nomina, per ovvie ragioni di garanzia della indipendenza dell'importante organo di giurisdizione.

Come è noto, in base al principio parzialmente devolutivo, il giudizio di impugnazione è limitato ai soli punti della sentenza di cui sia stata chiesta la revisione: appellante può essere solo la parte soccombente; l'appello deve essere dedotto mediante indicazione dei punti impugnati e dei motivi; e nel giudizio non si fa luogo a nuova istruttoria.

In attuazione di tali criteri, l'Art. 187 del progetto, prefigurando in sede legislativa le ipotesi di soccombenza, prevede il diritto di impugnazione del prevenuto nei soli casi di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove, quello del Procuratore del Fisco in ogni caso, e quello della Parte Civile, limitatamente ai punti della sentenza che concernono gli interessi civili.

L'Art. 193 introduce, *ex novo*, a pena di inammissibilità, l'obbligo di indicare i punti della sentenza a cui la doglianza si riferisce.

L'Art. 196 conferisce al giudice dell'impugnazione la piena decisione sui punti devoluti.

Tuttavia in ossequio alla precedente tradizione che riconosceva ampiamente il divieto di « *reformatio in peius* », ma compatibilmente con le nuove facoltà di impugnazione, si è stabilito che in caso di appello del solo prevenuto, il giudice dell'impugnazione non può infliggere una pena più grave.

L'Art. 197 del progetto, pur mantenendo il principio originario secondo cui il giudizio d'appello si svolge senza ulteriori atti istruttori, consente di richiedere al Commissario della Legge la rinnovazione de-

gli atti istruttori nulli e l'assunzione di nuovi atti istruttori, se necessari ai fini del decidere.

A parziale temperamento invece di una rigorosa devoluzione, ed al fine di evitare la disparità dei giudicati, nel caso di appello proposto da uno solo dei coimputati, è stato introdotto, ex novo, nel secondo comma dell'Art. 192 del progetto, l'altro principio dell'elemento estensivo dell'impugnazione. Così la dichiarazione d'impugnazione, proposta da uno solo dei prevenuti, estende automaticamente il giudizio e gli effetti della sentenza agli altri prevenuti non appellanti.

Le formalità di interposizione del gravame sono state disciplinate con norme particolareggiate, contenute negli Artt. 188, 192, 193 del progetto. Si è ritenuto di abrogare l'istituto del deposito per multa, preveduto nell'Art. 192 del Codice, essendo sembrato giusto che una istanza tendente a rimuovere una ingiustizia non potesse essere gravata di alcun onere ed in considerazione del fatto che la legislazione sammarinese conosce due soli gradi di giurisdizione.

A garanzia di maggior difesa, nell'Art. 188 ultimo comma del progetto, è stato introdotto l'obbligo per il Procuratore del Fisco e per la Parte Civile di notificare al prevenuto l'appello interposto.

Quanto ai termini ad impugnare, si è lasciato inalterato quello di cinque giorni per la dichiarazione d'appello, mentre è aumentato a giorni trenta l'originario termine previsto per la presentazione dei motivi.

Il *dies a quo* di decorrenza di tali termini, nel rito ordinario, è stato fissato, in ogni caso e per tutte le parti, nel giorno di pubblicazione della sentenza, e ciò per ragioni di certezza e di semplicità, laddove la disciplina precedente faceva decorrere il termine, per la parte assente, dalla data di notifica della sentenza.

La conoscenza del giorno di pubblicazione della sentenza veniva così ad acquistare un'importanza fondamentale, sia al fine di consentire alle parti di essere presenti alla lettura, sia soprattutto perchè l'interposizione intempestiva del gravame, provocava l'automatico passaggio in giudicato della sentenza medesima. Sorgeva allora il problema di assicurare alle parti, e massimamente al prevenuto, la conoscenza di tale giorno, ovvero di introdurre un sistema di presunzioni di legale conoscenza.

Stante la mancanza assoluta di norme al riguardo nel Codice, si è reso necessario di modificare anche gli Artt. 167, 168 e 169. Nel nuovo Art. 167 si è introdotto il decreto di citazione del prevenuto e della Parte Civile a presenziare alla lettura della sentenza e nell'Art. 168 si è disciplinato dettagliatamente il modo di notifica al prevenuto di tale decreto.

Siffatta soluzione non poteva applicarsi integralmente per il termine ad impugnare le sentenze sommarie, le quali, per prassi, venivano



conosciute per lettura in udienza del dispositivo, e poi, per successivo deposito della motivazione. Pertanto si è dovuto codificare la prassi e modificare l'Art. 181 del Codice in quello corrispondente del progetto. Conseguentemente si è fissato il *dies a quo* per la dichiarazione d'appello, nel giorno di pubblicazione della sentenza, e quello per la presentazione dei motivi, nel giorno di notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza (Art. 193 del progetto, in fine).

Per quel che concerne la formazione del giudicato, si è pensato che, assicurata alle parti, con le nuove garanzie di notifica, la conoscenza del giorno di lettura della sentenza e consentito al prevenuto di interporre gravame sia a mezzo di difensore che di procuratore speciale, il passaggio in giudicato dovesse seguire *per tutti* la scadenza dei termini.

Ma un siffatto sistema, non consentendo di distinguere, ai fini dell'interposizione del gravame e del passaggio in giudicato, fra prevenuto presente e contumace, mal si coordinava con le norme del codice secondo le quali la sentenza contumaciale non passa mai in giudicato e produce il solo effetto di interrompere la prescrizione.

Per tale incompatibilità e per la considerazione che ad interrompere la prescrizione bastava qualsiasi altro atto o mandato rimasto inesso, e che conseguentemente l'intera procedura contumaciale si rivelava superflua, si sono modificate le norme relative, contenute negli Artt. da 206 a 218 del codice di procedura e nell'Art. 113 del Codice Penale.

La nuova disciplina si attua nei seguenti termini:

a) nel rito formale, il prevenuto, resosi latitante, è citato a comparire per le contestazioni finali e, nel rito sommario, per l'udienza dibattimentale: in entrambi i casi mediante decreto, contenente il capo d'imputazione e notificato con le norme speciali introdotte nell'Art. 168;

b) la mancata comparizione determina in entrambi i casi la contumacia;

c) la procedura segue le regole ordinarie ed al contumace viene assegnato, qualora non abbia nominato un difensore di fiducia, l'Avvocato dei Poveri;

d) al contumace viene notificato il decreto di citazione a presenziare alla lettura della sentenza, nel rito formale, ed il dispositivo della sentenza nel rito sommario, nel qual caso il termine per la dichiarazione di impugnazione decorre eccezionalmente dalla notifica;

e) in nessun caso per il compimento di atti favorevoli al prevenuto, come la domanda di ripetizione, quella di impugnazione, ecc., è necessaria la sua presenza personale;

f) la sentenza contumaciale è soggetta a passare in giudicato.

Ci sembra che in tal modo si sia realizzata, unitamente alla maggior economia processuale, la massima garanzia di difesa per il contumace.

La nuova disciplina ha imposto la modifica degli *Artt. 175, 206, 207, 210, 211 del C.P.P.* e l'abrogazione degli *Artt. dal 212 al 218 del C.P.P. e dell'Art. 113 del C.P.*

Da ultimo nella nuova formulazione dell'*Art. 194* si sono elencate tutte le cause di inammissibilità del gravame, solo parzialmente elencate nel testo originario, e si è consentito al Giudice d'Appello, per ragioni di brevità, di dichiarare con ordinanza, anzichè con sentenza, l'inammissibilità medesima.

Le modificazioni come sopra illustrate, intendono soddisfare a indilazionabili esigenze del processo penale e sono dirette ad anticipare, sui punti esaminati, la riforma generale del Codice di Procedura Penale da parte della Commissione incaricata.



## MATERIE CONTENUTE NEL FASCICOLO (1)

- Acque:** deviazione, danni, 208 - fossi, 208.
- Agrari:** contratti, loro durata, 170.
- Alienazione:** v. concorso creditori.
- Anzianità:** vedi contratto lavoro.
- Appalto:** 167.
- Appello civile:** da interlocutorie mere o miste, 207.
- Appello penale:** 254.
- Attore:** mancata comparizione in giudizio, 145.
- Autoveicoli:** scontro, 188.
- Azienda:** divieto sublocazione, 173.
- Azione:** ingiusta locupletazione, 150 - revocatoria concorsuale o fallimentare e revocatoria pauliana, 163.
- Buona fede:** in concorso creditori, 163.
- Camera Repubblica:** debiti verso terzi, 236 - mutui passivi, 236.
- Clausola:** vietante eccezioni e opposizioni fino ad integrale pagamento del debito, 179.
- Commissione imposte:** audizione contribuente, 139 - obbligo decisione questioni di diritto, 139.
- Comparizione in giudizio:** attore, 143.
- Compensazione:** danni, 188 - spese, 188.
- Competenza penale:** 252.
- Concordato con creditori:** 298.
- Concorso creditori:** alienazione comprende ipoteca, 163 - buona fede, 163 - diritti residuanti al creditore dopo la distribuzione della percentuale, 150 - dissesto, 163 - revocatoria concorsuale, 163.
- Concorso:** di più persone in fatto colposo, 208.
- Confessione giudiziale:** 184.
- Confine:** distanza per costruzioni, 238.
- Coniuge:** diritto successione al coniuge defunto, 154.
- Contratti:** effetti nullità, 236.
- Contratti agrari:** disdetta, 170 - durata, 170 - ridotti in iscritto, 179.
- Contumacia:** rimedi contro sentenze contumaciali, 229.
- Cosa giudicata:** estremi, 231.
- Crediti:** verso Ecc.ma Camera, 236.
- Danni:** compensazione, 188 - derivanti da costruzione opere pubbliche, 208 - risarcibili a seguito delitto o quasi delitto, 204.
- Debitore:** concordato con creditori, 248 - liquidazione generale dei beni (concorso), 258.
- Decadenza:** crediti verso Ecc.ma Camera, 236.
- Delibazione:** sentenze estere, 229.
- Deposito:** per appello e rimedi straordinari, 225.
- Disdetta:** contratti agrari, 170 - locazione, 242.

*Dissesto*: v. concorso debitori.

*Distanze*: costruzioni, 235.

*Ente pubblica ragione*: moratoria, 251.

*Eredità*: diritti coniuge superstite sul patrimonio coniuge defunto, 154.

*Esecuzione*: contratto scritto può essere titolo esecutivo, 179 - procedura per esecuzione forzata, 179 - immobile ipotecato, 170 - sentenza estera, 227.

*Filiazione*: in matrimonio annullato, 156, 201 - legittimazione per susseguente matrimonio, 156.

*Fossi*: per scolo acqua, 208.

*Giurisdizioni speciali*: rapporti con quella ordinaria, 231.

*Gratifica natalizia*: v. lavoro.

*I.G.E.*: importazioni, 185.

*Immobilizzazione macchinari*: 179.

*Importazione*: merci esenti I.G.E., 185.

*Imposte*: dovute da società o enti, 139 - prescrizione, 139 - termini per accertamento dichiarazione redditi, 139 - su indennità derivanti da rapporto di lavoro, 233 - usufrutto, 192.

*Ingiusta locupletazione*: 150.

*Ipoteca*: esecuzione su immobili, 179 - in concorso dei creditori, 163.

*Istituto Nazionale Infortuni*: esenzione imposta reddito immobiliare, 146.

*Lavoro*: colpa per concorrenza, 216 - fallimento del datore di lavoro, 233 - indennità anzianità, 199 - gratifica natalizia, 200 - licenziamento ordinario o in tronco, 216 - preavviso di licenziamento, 233 - occupazione discontinua e di sorveglianza, diritti, 222 - imposte sulla indennità, 233.

*Legge*: regolante immobili e mobili nella successione ab intestato, 246.

*Legittimazione*: figli in occasione matrimonio, 156.

*Liquidazione generale*: beni debitore, 250.

*Locazione*: cessazione ante tempus, 243 - disdetta, 243 - opera e opere, 166 - perfezionamento contratto, 242 - proroga di diritto, 195.

*Magistratura Lavoro*: impugnazione decisioni, 230.

*Matrimonio*: incompetenza pronuncia nullità di matrimonio contratto avanti ministro del culto cattolico, 171 - nullo non produce effetti, 156-201 - putativo, estremi, 156.

*Minori*: non sono tenuti alle promesse od obbligazioni fatte a loro nome dai genitori senza autorizzazione giudiziale, 150 - rappresentati in giudizio dal padre, 150.

*Moratoria*: enti di pubblica ragione, 251.

*Mutui*: contratti da Ecc.ma Camera, 206.

*Nobiltà*: riconoscimento, 192.

*Nullità contratti*: effetti, 236.

*Opposizione*: sentenza contumaciale, 229.

*Perenzione*: 193.

*Prescrizione*: accertamento imposte, 139 - opera professionale, 176 - rapporti in società, 176 - servitù, 206.

*Procedura penale*: appello, 254 - competenza, 252 - termini discussione, 253.

*Reprobatorio*: termine, 202.

*Responsabilità*: concorso in fatto colposo, 208.

*Riconoscimento stato nobiliare*: 199.

*Rimedi straordinari*: obbligo deposito, 225.



*Sanatoria: cause perente, 194.*

*Sentenze: contumaciali, rimedi, 229 - Magistratura Lavoro, impugnazione, 231 - esecutorietà decisioni estere, 227.*

*Servitù: prescrizione, 208.*

*Società: liquidazione imposte, 139 - prescrizione rapporti sociali, 176.*

*Spese: giudizio perento, 194.*

*Stato nobiliare: riconoscimento, 192.*

*Sublocazione in azienda: 173.*

*Successione ab intestato: legge regolante immobili, mobili e crediti, 246.*

*Tasse: usufrutto, 192.*

*Termine: reprobatorio, 202.*

*Usufrutto: in favore coniuge superstite, 155 - su chi gravano tasse ed imposte, 192.*

*Violazione legge: ricorso contro delibera Commissione imposte, 192.*

*Vitalizio: inosservanza obblighi, 219 - rescissione, 218.*

PARTI SPECIALI

DOTTRINA E VARIETÀ GIURIDICHE

Torna di nuovo da rilevare che la legge è regolata in successione ab intestato sui beni immobili, sui mobili e sui crediti e diritti.

## I N D I C E

### PARTE I, SEZIONE III - *Decisioni di primo grado.*

31) 18 agosto 1938 - Colorificio Sammarinese: Ecc.ma Camera . . . . .	Pag. 139
32) 20 agosto 1958 - Benzi e Girasole: Balducci . . . . .	» 145
33) 22 agosto 1958 - I.N.A.I.L.: Ecc.ma Camera . . . . .	» 146
34) 29 agosto 1958 - Righi ed altri: Giovagnoli e Donati . . . . .	» 150
35) 1 settembre 1958 - Tonnini: Piatto . . . . .	» 154
36) 25 settembre 1958 - C. A.: V. R.: F. M.: G. B. . . . .	» 156
37) 24 ottobre 1958 - Concorso Creditori Bartolini: Guidi . . . . .	» 163
38) 2 gennaio 1959 - Granaroli: Silo Molino . . . . .	» 166
39) 13 gennaio 1959 - Fabiani: Busignani . . . . .	» 170
40) 12 febbraio 1959 - A.M.E.: M.A.B. . . . .	» 171
41) 18 febbraio 1959 - Soc. Manufatti Cementi: Cesarini-Taddei . . . . .	» 173
42) 26 febbraio 1959 - Polazzi: Soc. Titangas . . . . .	» 176
43) 11 marzo 1959 - Banca Lavoro: Soc. Conceria . . . . .	» 179
44) 24 marzo 1959 - Litografie Faentine: Reffi . . . . .	» 184
45) 25 aprile 1959 - Industria Zuccheri: Ditta Dolciaria . . . . .	» 185
46) 16 maggio 1959 - Moraccini: Forcellini . . . . .	» 188
47) 8 agosto 1959 - Cervellini: Merenda . . . . .	» 192
48) 14 agosto 1959 - Soc. Candens: Soc. Amagas . . . . .	» 193
49) 31 agosto 1959 - Giorgini: Casali . . . . .	» 195
50) 4 settembre 1959 - Lucchetti Gentiloni: Cornacchia . . . . .	» 196
51) 19 settembre 1959 - Pasolini: Merlini . . . . .	» 199
52) 31 ottobre 1959 - B. A.: T. F. . . . .	» 201
53) 6 novembre 1959 - Guidi: I.N.A.I.L. . . . .	» 202
54) 21 aprile 1960 - Pignatta: Azzali . . . . .	» 203
55) 25 aprile 1960 - Vicini ed altri: Ecc.ma Camera . . . . .	» 207
56) 13 giugno 1960 - Belloni: SACAS . . . . .	» 215
57) 18 giugno 1960 - Burgagni: Istituto S.S. . . . .	» 218
58) 2 luglio 1960 - Leardini: Soc. Marmaca . . . . .	» 222
59) 3 agosto 1960 - B. L.: V. G. . . . .	» 225
60) 8 ottobre 1960 - Biavati: Fabbri . . . . .	» 227
61) 15 ottobre 1960 - Mularoni: Ditta Ronchi . . . . .	» 229
62) 12 dicembre 1960 - Ceramiche Sammarinesi: Belloni . . . . .	» 230
63) 7 gennaio 1961 - Confed. Lavoro: Concorso Dulcis . . . . .	» 233
64) 24 gennaio 1961 - Giordano: Ecc.ma Camera . . . . .	» 236
65) 15 febbraio 1961 - Grandoni: Albertini . . . . .	» 238
66) 5 aprile 1961 - Canini: Michelotti . . . . .	» 242

### PARTE SPECIALE

#### DOTTRINA E VARIETÀ GIURIDICHE

*Teoria di Jacopo da Ravenna* (da quale legge è regolata la successione ab intestato sui beni immobili, sui mobili e sui crediti e diritti).



*Prof. L. Bolaffio* - Relazione alla legge 15 novembre 1917 sulla cessione dei beni ai creditori sul concordato e sul concorso dei creditori.

*L. Giocoli, P. Monti, E. De Mari* - Relazione sulla legge 18 ottobre 1963, n. 43 che modifica il Codice di Procedura Penale.

9077





# Giurisprudenza Sammarinese

## COMITATO ONORARIO DI DIREZIONE E DI CONSULENZA SCIENTIFICA:

Prof. Avv. FEDERICO BIGI, *Segretario di Stato per gli Affari Esteri*

Prof. Avv. ARTURO CARLO JEMOLO, *già Giudice delle Appellazioni*

Dott. LEONARDO GIOCOLI, *Giudice di Appello per le cause Penali*

Avv. MICHELE GRIFA, *Giudice per le cause Penali*

Prof. Avv. GUIDO ASTUTI, *Giudice di Appello per le cause Civili*

Dott. PIERO MONTI, *già Commissario della Legge Aggiunto*

## DIREZIONE EFFETTIVA:

Direttore: Avv. GIACOMO RAMOINO, *Commissario della Legge*

Condirettori: Avv. EMILIO DE MARI, *Commissario della Legge Aggiunto*

Avv. MARINO BUGLI, *Procuratore del Fisco*

Redattore: Dott. FRANCESCO VIROLI, *Editore*

## COMITATO DI REDAZIONE:

Prof. FRANCESCO BALSIMELLI, *Docente di Diritto Pubblico nel Liceo di San Marino*

Avv. GIANLUIGI BERTI, *Docente di Diritto privato nel Liceo di San Marino*

Dott. CLEMENTE BERTI

Avv. FERRUCCIO MARTELLI

Avv. GIORDANO BRUNO REFFI

---

M A C C A R I E D I T O R I — P A R M A  
• CASTELLO DI SERRAVALLE (REP. DI SAN MARINO)







## GIURISPRUDENZA CIVILE

## SEZIONE TERZA

## DECISIONI DI PRIMO GRADO

(CONTINUAZIONE DEL FASCICOLO SECONDO)

67

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 6 maggio 1961 -  
*Ditta Fratelli Francioni* (avv. D. Vicini): *Concorso tra i creditori di Villa Giancarlo* (avv. M. Nicolini). Causa n. 414, anno 1959.

Si può agire con l'azione surrogatoria e cioè *utendo jure* del proprio debitore per rivendicare la proprietà dei mobili spettanti al detto debitore.

Il diritto sammarinese ammette la presunzione Muciana secondo cui tutto ciò che la moglie possiede si intende comperato con denari del marito a meno che (poichè si tratta non di presunzione *juris et de jure* ma di presunzione *juris tantum*) non sia provata la provenienza della cosa oppure del denaro col quale fu comperata. La presunzione non può aver luogo quando la moglie ha comperato senza eseguire il pagamento perchè in questo caso resta escluso che il marito abbia tolto il denaro dal suo patrimonio per versarlo in quello della moglie.

La legge sammarinese — derogando al diritto romano e a quello comune — stabilisce (art. 25 n. 4, legge ipotecaria 16 marzo 1854) che il locatore di un immobile ha il privilegio sui mobili in esso introdotti solo quando detti mobili siano di esclusiva proprietà del conduttore.

Quando il rilascio di cambiali è fatto al solo scopo di rafforzare il rapporto extra cambiario (rapporto fondamentale o sottostante o causale) esso rilascio si intende fatto *pro solvendo*: non produce novazione e lascia sussistere, oltre l'azione cambiaria, quella in base al rapporto fondamentale. Solo se si provi che il rilascio della cambiale ha avuto luogo (per patto espresso o tacito) *pro soluto* (a titolo di adempimento) si ha la novazione che fa venire meno l'azione *ex causa*. Questa poi non sussiste se manca il rapporto fondamentale (come nel caso della cambiale di favore o della firma di favore).

L'art. 26 della Legge ipotecaria accorda il privilegio sul credito non soddisfatto sopra mobili venduti quando concorrano contempora-

neamente i seguenti requisiti: 1°) che i mobili si trovino in possesso del compratore; 2°) che non siano trascorsi sei mesi dalla vendita; 3°) che il contratto di compravendita risulti da documenti in forma autentica.

## DIRITTO

L'azione instaurata dalla Ditta Fratelli Francioni non è stata chiaramente delineata ma appare trattarsi, almeno così e come in definitiva viene presentata, come domanda di separazione di mobili pignorati e di rivendicazione di proprietà.

Osserva il Concorso che l'azione di separazione di beni doveva essere instaurata dalla interessata e cioè dalla Bollini (moglie del Villa). Ma, premesso che la Ditta Francioni è, in base a sentenza di questo Tribunale creditrice di L. 271.000, deve ammettersi che possa agire con l'azione surrogatoria (in proposito, e per quanto può occorrere, si richiama la sentenza di questo Tribunale 20 gennaio 1930, nella causa n. 82, anno 1929) e cioè *utendo jure* della sua debitrice. Infatti il credito è liquido ed esigibile e l'azione contro la Bollini è riuscita infruttuosa.

Osserva ancora il Concorso che i tre oggetti di cui si tratta devono presumersi di proprietà del Villa in quanto si trovavano nella casa da lui abitata. Il diritto comune (e la legge fallimentare italiana: art. 70, legge 16 marzo 1942) ammette la presunzione Muciana (leg. 51, Digesto XXIV, I) secondo cui tutto ciò che la moglie possiede si intende comperato con denari del marito quando non sia provata la provenienza della cosa o del denaro col quale fu comperato.

Ma nel caso attuale non si ritiene possa parlarsi di detta presunzione (che non è « *juris et de jure* » come attesta il Richeri, *Universa Jurisprudentia*, Lib. II, tit. VI, parag. 4490) per il fatto che gli oggetti di cui si tratta (come risulta da sentenza passata in cosa giudicata) *non sono stati pagati* e, quindi, resta escluso che il marito abbia tolto il denaro dal suo patrimonio per versarlo, con danno dei creditori, in quello della moglie. Per altro è da rilevare che in parziale pagamento degli oggetti in questione è stato consegnato un apparecchio radio nuovo ritirandone uno conforme vecchio. Il plus valore dell'apparecchio nuovo deve presumersi far parte del patrimonio del marito (non essendo stata data la prova che l'apparecchio nuovo appartenesse alla Bollini e fosse stato comperato con denari di sua esclusiva appartenenza) e dovrebbe essere rimborsato alla massa concorsuale dalla Ditta Francioni: ma, su di ciò, si ritornerà in seguito.

All'infuori di quanto premesso non si ravvisa l'esistenza di altre presunzioni che facciano ritenere il capo famiglia proprietario unico ed assoluto di tutti i beni esistenti nella casa nella quale vive il nucleo familiare (in senso conforme nel diritto italiano: App., Roma 22 luglio 1959). Solo in relazione ad uno dei creditori e cioè della Società Immobiliare Fiore può sorgere il dubbio se essa abbia il privilegio anche sui beni della moglie (e quindi sugli oggetti in questione) che si trova-



vano nell'appartamento dalla Società locato al Villa e da questi abitato con la famiglia. Secondo il diritto romano e quello comune i beni mobili introdotti (*invecta et illata*) dall'inquilino nella casa si dovevano intendere specialmente obbligati (si parlava di « ipoteca tacita » o di privilegio) per il fitto e nessuno poteva toglierli finchè il padrone o locatore non fosse stato completamente pagato per il fitto. E tutto ciò doveva intendersi tanto *de rebus propriis ipsius conductoris* quanto *de rebus alienis inductis, invectis et missis* fino alla concorrenza del fitto (*pensio*). Anche secondo il diritto italiano il privilegio del conduttore può estendersi sui mobili appartenenti a terzi (art. 2764 Cod. Civ.). Se non che la legge scritta sammarinese stabilisce all'art. 25, n. 4 della legge ipotecaria 16 marzo 1854 che sono privilegiati sui mobili « i crediti del locatore d'immobili tanto rustici che urbani sopra la mobilia, gli arnesi e gli strumenti di *proprietà* del conduttore che guarniscono e corredano gli immobili medesimi e sopra i frutti della raccolta dell'anno corrente... per le *pigioni* ed i canoni scaduti ». Il legislatore sammarinese — allontanandosi dal diritto comune — ha ristretto il privilegio del locatore sugli *invecta et illata* solo ai mobili che sono di *proprietà* dell'inquilino. Nella fattispecie, per ciò, non può estendersi il privilegio della Soc. An. Immobiliare Fiore ai mobili comperati — e come già affermato, non pagati — dalla moglie del Villa.

In base a quanto già esposto può affermarsi che, in via di massima (e salvo le considerazioni che saranno del caso circa il plus valore per l'apparecchio radio nuovo), è da accogliere l'azione della Ditta attrice esercitata, utendo *juribus* della Bollini, per ottenere la separazione del televisore con trasformatore e della macchina da cucire dalla massa concorsuale.

La Ditta attrice, basandosi sul fatto che non ha avuto il pagamento della merce di cui si tratta, ne rivendica la proprietà e chiede che siano su di essa tolti i sequestri e i pignoramenti e ne venga ordinata la consegna ad essa ditta venditrice.

Può, anzitutto, presentarsi il dubbio (che potrebbe anche avere una qualche influenza per la presunzione muciana) se il rilascio di cambiali da parte della compratrice Bollini in favore della venditrice Ditta Francioni abbia costituito pagamento e il sorgere di una obbligazione *ex novo*. Ma il dubbio deve essere risolto negativamente perchè risulta (dalla richiamata sentenza 23 febbraio 1959) che il rilascio delle cambiali dalla Bollini alla Ditta Francioni ha avuto solo lo scopo di rafforzare il rapporto extra cambiario (rapporto fondamentale o sottostante o causale) e cioè il contratto di compravendita a credito. In queste ipotesi chi rilascia la cambiale è debitore in base alla compera e la cambiale è rilasciata perchè il compratore non è in grado (qualunque ne sia il motivo) di pagare per contanti il prezzo della cosa acquistata. E' così che, limitatamente ai due soggetti che sono stati in rapporto diretto, si crea una azione in base alla cambiale e una azione in base alla vendita. Si tratta di due azioni *concorrenti* per un solo credito in rapporto subordinato in quanto se l'azione cambiaria non è esperibile l'*accipiens* potrà agire con l'azione extra cambiaria o causale. Quest'ul-

tima trova la sua spiegazione nel fatto che la cambiale è (salvo patto e prova in contrario) rilasciata *pro solvendo* (cioè salvo buon fine) e non *pro soluto* (a titolo di adempimento) sì che il rilascio *non produce novazione* del rapporto fondamentale ossia della ragione di credito dello accipiens verso il dans: il creditore può agire in base al rapporto fondamentale, *sempre sussistente*, malgrado il rilascio della cambiale. Solo se si provi (e nel caso attuale non è stato provato) che il rilascio della cambiale ha avuto luogo — *per patto* (espresso o tacito) — *pro soluto* si ha la novazione che fa venir meno l'azione ex causa. Naturalmente l'azione causale non sussiste se manca il rapporto fondamentale (come nel caso della cambiale di favore o della firma di favore).

Posto che il rilascio delle cambiali non abbia prodotto novazione al contratto di compravendita, occorre esaminare quali garanzie sono date al venditore per il pagamento del prezzo.

Secondo il diritto romano per il trasferimento della proprietà era necessario che il venditore avesse fatta la tradizione della cosa e che il compratore avesse pagato il prezzo convenuto a meno che non avesse comprato a credito (41, Inst., II, 1 - leg. 50 Dig., VI, 1 - leg. 11 par. 2, Dig. XIX, 1 - leg. 15 Cod. III, 32) nel quale caso poteva garantirsi (in aggiunta all'azione per il pagamento del prezzo) mediante apposito accordo (e cioè o con la *lex commissoria* o col *pactum reservati dominii* o col *pactum de precario* o col *pactum hypothecae*; contrariamente al diritto sammarinese quello romano ammetteva l'ipoteca anche sui beni mobili) in quanto non era conosciuta la condizione risolutiva tacita (di cui agli articoli 1453 e 1519 Cod. Civ. Italiano).

In base al diritto comune (che, come quello romano, non conosceva la condizione risolutiva tacita) si ebbero (in particolare nella legislazione statutaria) disposizioni diverse e contrastanti per garantire il pagamento del prezzo delle cose vendute che già si trovavano a mani del compratore (in alcuni luoghi si fa riferimento al diritto romano, in altri ad un pegno od ipoteca tacita, in altri ad una quasi Serviana actio, in altri ancora si accorda solo l'azione per conseguire il prezzo). L'opinione dominante è, per le cose mobili, così riassunta dal Richeri (Inst., lib. 3, tit. 17, par. 4193): « *Emptore integrum pretium non solvente venditor potest rem quasi pignus retinere: quod si jam tradita sit, distinguere oportet an fidem pretio non habuerit an habuerit*. In primo casu potest rem vindicare quia dominium translatum non censetur, in altero tantum agere potest ad pretium consequendum, nec hypothecam habet aut prelationem nisi de ea speciatim convenerit ». E', del resto, una opinione basata sul par. 41 del Libro II, Titolo I delle Istituzioni del seguente tenore (nella traduzione in italiano): « Le cose vendute e consegnate non divengono del compratore fuorchè col pagarne il prezzo al venditore o col compensarlo in qualche altro modo: come dandogli fideiussione o pegno... ma se quello che vendette si fosse fidato del compratore, dovrà dirsi che la cosa diviene tosto del compratore ». Di conseguenza, per ammettere la Ditta attrice a rivendicare la proprietà delle cose vendute, bisognerebbe escludere che essa abbia seguita la fede del compratore (e cioè abbia tenuto per respon-



sabile del prezzo la stessa persona del compratore accordandogli, ad esempio, una mora, ricevendone una sicurtà, ecc.). Ma la vendita a credito su cambiali pro solvendo non sembra possa escludere che sia stata seguita la fede del compratore. Ed è anche da tener presente che l'art. 26 n. 5 della Legge Ipotecaria accorda il privilegio « sul credito del prezzo non soddisfatto sopra mobili venduti solo con la contemporanea concorrenza dei seguenti estremi: 1°) che i mobili si trovino in possesso del compratore; 2°) che non siano trascorsi sei mesi dalla vendita; 3°) che il contratto di compravendita risulti da documenti in forma autentica ». Ora non tutti questi estremi (in particolare il secondo) concorrono nel caso attuale.

In base a quanto fin qui esposto deve concludersi: a) che è da accordare la separazione dei beni di cui si discute (in favore della Bollini e, per essa, della Ditta attrice) da quelli appartenenti al Concorso Villa; b) che la Ditta attrice non ha il diritto di rivendicare la proprietà dei predetti beni sui quali non avrebbe nemmeno diritto di privilegio o legale o convenzionale (non risultando pattuito il riservato dominio nè iscritto particolare diritto di prelazione) di fronte ad altri creditori della Bollini. Tuttavia nel particolare caso in esame — dato che non risultano esistere altri creditori nei confronti della Bollini, dato che la Ditta Francioni aveva pressochè esaurito il procedimento esecutivo, dato che i mobili in questione erano stati da essa Ditta Francioni sequestrati fin dal 17 gennaio 1959, dato che il sequestro è stato confermato con la sentenza 23 febbraio 1959 passata in cosa giudicata — data la necessità di definire la vertenza da lungo tempo in corso e di evitare inutili spese di fronte all'esiguo capitale — si ritiene di potere, in via eccezionale, disporre che i mobili in questione vengano consegnati alla Ditta attrice al prezzo di cui alla stima eseguita dal perito giudiziale.

68

COMMISSARIO LEGGE - (avv. *Giacomo Ramoino*) - 8 giugno 1961 - *Bonifazi Elio* (avv. *D. Vicini*): *Bonifazi Albina* (avv. *S. Belluzzi*). Causa n. 233, anno 1960.

Il proprietario del suolo — su cui un terzo ha arbitrariamente costruito, con materiali propri, una casa — ha diritto di ritenerla o di obbligare colui che l'ha fatta a levarla.

Se il proprietario del suolo preferisce ritenerla deve pagare, a sua scelta, il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore del fondo.

Il proprietario del suolo non può obbligare il terzo a togliere la costruzione quando è stata fatta a sua scienza o quando è stata fatta dal terzo in buona fede (fermo, in questo caso, il pagamento sopra indicato).

Il solo consenso del dominus alla costruzione non comporta rinuncia al diritto di accessione.

Il terzo che ha costruito un edificio sul suolo altrui a proprie

spese per aver diritto, anzichè all'indennizzo, alla proprietà della costruzione, deve provare non solo il consenso del proprietario del suolo alla costruzione, ma la di lui espressa rinuncia al diritto di accessione o la esplicita concessione di un diritto (comunque la si voglia classificare: o proprietà superficiaria o servitus oneris ferendi o comunione od altro) o sul suolo o sulla costruzione.

## DIRITTO

L'attore Bonifazi Elio con atto pubblico 30 luglio 1952 not. L. Belluzzi — affermando di essere « mandatario e procuratore speciale » della sig.na Bonifazi Albina — comperava a di costei nome un appezzamento di terreno dall'Istituto per la protezione degli orfani e della infanzia sammarinese (IPOIS) per la somma di L. 242.700 che il Bonifazi Elio dichiarava di « pagare con denari di esclusiva pertinenza della compratrice Bonifazi Albina ». Sostiene l'attore che, in realtà, egli comperava nel proprio interesse e con denari proprii ma che ha fatto comparire la zia Albina Bonifazi per sottrarsi a responsabilità civili nel caso in cui avesse recato danni a terzi col camion a lui intestato e non assicurato. Tale tesi — contraria a quanto lo stesso attore esplicitamente dichiara nell'atto pubblico, contraria alle risultanze di causa, contestata dalla convenuta — non può, almeno allo stato degli atti, essere presa in considerazione. Il terreno di cui si tratta è intestato a catasto al nome della Bonifazi Albina. Nel 1953 l'attore (dopo aver ottenuto a proprio nome, un prestito di L. 1.500.000 dalla Commissione Governativa per prestiti case di abitazione e dopo aver ottenuto, sempre a proprio nome, l'approvazione, dalla Commissione dei Lavori Pubblici, del progetto per la costruzione di una casa di civile abitazione con annesso garage) dava inizio e conduceva a termine la costruzione di casa e garage sul terreno di proprietà della convenuta. Afferma l'attore che ha costruito la casa nel proprio interesse e che tutte le spese per la costruzione sono state da lui pagate ad eccezione della somma di L. 950.000 (compreso il prezzo per l'acquisto del terreno) che gli è stata consegnata, a titolo di grazioso prestito, dalla convenuta. Quest'ultima sostiene, invece, che la casa è stata costruita nel di lei interesse e che ha rimborsato l'attore di tutte le spese sostenute. In base agli atti e alle testimonianze di causa è da affermare che il pagamento dei materiali necessari alla costruzione della casa e dei salari degli operai è avvenuto ad opera dell'attore. Ciò non toglie che i denari per eseguire i pagamenti potessero essere forniti dalla convenuta ma spetta a questa darne la prova perchè — *rebus sic stantibus* — vi è solo la confessione dell'attore di aver ricevuto (e non interessa a quale titolo) la somma di L. 950.000 impiegata sia per l'acquisto del terreno sia per concorrere alla costruzione della casa.

Resta, per ciò, fermo: 1°) che il terreno in cui è stata fatta la costruzione è di proprietà della convenuta; 2°) che la costruzione della casa e annessi è stata fatta dall'attore con denari in parte proprii e in parte della convenuta.



Posti i due dati di fatto ora indicati deve decidersi la questione tra le parti controversa e cioè chi sia o debba essere considerato proprietario della casa. Se tra le parti contendenti fosse intervenuto, in ispecie prima della costruzione della casa, uno specifico accordo dovrebbe applicarsi l'accordo stesso e le conseguenze da esso derivanti. Ma poichè non risulta provato alcun patto specifico (da cui possa dedursi un rapporto di condominio con la possibilità, nei singoli condomini, della vindicatio pro parte e dell'actio comuni dividundo) così deve essere applicato il principio generale per cui ciò che è stato fabbricato in un fondo fa parte del fondo stesso e tutto sta nel dominio del proprietario del fondo. La legge 7, parag. 10, Dig. 41, 1 stabilisce « omne, quod inaedificatur, solo cedit » e la legge 2, Codice, III, 32 « id quod in solo tuo aedificatum est, quoad in eadem causa manet, jure ad te pertinet ». Tale principio è stato seguito dal diritto comune (sebbene, secondo l'antico diritto germanico, la proprietà non abbracciava tutto ciò che si trovava congiunto stabilmente e direttamente col suolo, ma le accessioni dipendenti dall'opera dell'uomo costituivano proprietà diverse e distinte) e, in modo più o meno ampio, dalle moderne legislazioni (Confr. art. 934 e seguenti del Codice Civile Italiano). E, per ciò, è da affermare che la proprietà della casa costruita sul terreno della convenuta spetta alla convenuta stessa anche se la costruzione sia avvenuta *nomine proprio* e con materiali propri dell'attore.

Quali sono i diritti che possono spettare all'attore per le opere eseguite a sue spese sul terreno di proprietà della convenuta? Il diritto romano disponeva che il terzo costruttore non perdeva la proprietà dei materiali adoperati nella costruzione (leg. 7, parag. 10 D. l.c. « nec tamen ideo is, qui materiae dominus fuit, desiit ejus dominus esse » ma che non poteva far valere alcun diritto fino a che durava la congiunzione (leg. 7, parag. 10, l.c., « sed tantisper neque vindicare eam potest, neque ad exhibendum de ea agere ») e solo dopo che questa era cessata poteva recuperare i materiali (leg. 7, parag. 10 predetto « ergo si aliqua ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc eam vindicare » - leg. 23, parag. 7, Dig. 6, 1 « cementsa resoluta prior dominus vindicabit - leg. 2, C., l.c. « si vero fuerit dissolutum, materia eius ad pristinum dominum redit »). In determinati casi il terzo costruttore conservava un diritto al risarcimento (leg. 38, Dig. VI, 1). Ciò nel caso in cui il costruttore fosse in buona fede perchè in quello di mala fede Gajo nega il diritto al recupero (opinione contrastata in quanto « si scit alienum solum esse, sua voluntate amisisse proprietatem materiae intelligitur » (quasi abbia voluto donare) e nega anche il diritto al risarcimento poichè « culpa ei obici potest, quod temere aedificavit in eo solo, quod intelligeret alienum ». Tutte queste direttive sono state seguite dal diritto comune ma dagli interpreti sono state, man mano, temperate coi principi del diritto canonico che si ispira, nella disciplina dell'accessione, alla tutela della buona fede e considera indebito arricchimento il maggior valore della cosa. Si arriva così ad una teoria (comprendente le varie categorie di accessione che l'antica dottrina divideva in naturale, industriale e mista) che riassunta

dal Pothier (*Traité de la propr.*, N. 158 segg.) è passata (sia pure con varianti) nel Codice Napoleonico (art. 555), nel Codice Sardo (art. 462 e segg.), nel Cod. Civ. Italiano del 1865 (art. 450 e segg.) e in quello vigente (art. 934 e seg.). Secondo tale dottrina il proprietario del fondo ha diritto o di obbligare colui che ha fatto la costruzione a levarla oppure di ritenerla (rimanendone esclusivo proprietario) pagando a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento del valore recato al fondo. E in via di massima tale dottrina si ritiene di dover seguire nel diritto sammarinese.

Per altro, nel caso attuale, si versa in una particolare ipotesi e cioè in quella in cui la convenuta, proprietaria del suolo, ha evidentemente consentito che l'attore eseguisse la costruzione della casa ed accessori. Quale efficacia deve attribuirsi a tale consenso? Evidentemente il consenso ha fatto venir meno il carattere di illecito nel fatto di aver fabbricato nel fondo altrui e, quindi, dapprima vi è stato rinuncia allo *jus prohibendi* e, costrutta la casa, al diritto di imporre al costruttore lo *jus tollendi*. Il dominus soli, non potendo più far togliere le opere compiute, dovrà pagare l'indennità nel modo già indicato ma la proprietà della fabbrica non passa affatto in chi ha edificato: altro è il diritto di edificare, altro il diritto reale sulle costruzioni. Il solo consenso del *dominus soli* alla costruzione non importa rinuncia al diritto di accessione. Il terzo che abbia costruito un edificio su suolo altrui e a proprie spese (o in tutto o in parte) per aver diritto non ad un semplice indennizzo ma alla proprietà (o intera o parziale) della costruzione deve provare non soltanto il consenso del proprietario del suolo alla costruzione ma la di lui espressa rinuncia al diritto di accessione o la esplicita concessione di un diritto (comunque lo si voglia classificare o proprietà superficaria o servitus oneris ferendi o comunione od altro) o sul suolo o sulla costruzione.

In base alle esposte considerazioni si afferma: 1°) che la costruzione di cui si tratta resta di proprietà della convenuta; 2°) che la convenuta stessa ha l'obbligo di pagare, a di lei scelta, all'attore o il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera (in proporzione della spesa da lui sostenuta) oppure l'aumento di valore recato al fondo.

69

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 11 agosto 1961 - Società Italiana Industria Zuccheri (avv. S. Belluzzi e L. Minguzzi): Michelotti Simone e Nuova Serenissima (avv. M. Michelotti). Causa n. 221, anno 1953.

I debiti costituenti il passivo di un'azienda passano al compratore della medesima solo a seguito di speciale pattuizione.



## DIRITTO

La Società per Azioni « La Nuova Serenissima » è stata costituita con atto pubblico 20 marzo 1952 not. Lonfernini e riconosciuta giuridicamente da questo Tribunale con decreto 24 aprile 1952. Risulta che l'oggetto della Società era quello di « assorbire l'azienda sammarinese nota sotto la denominazione "La Serenissima" di Michelotti Simone e di riattivare l'azienda medesima migliorandone la struttura e il complesso tecnico amministrativo » (dalla domanda al Congresso di Stato per il preventivo nulla osta alla costituzione della Società).

Ora — esaminando i rapporti tra la Ditta « La Serenissima » (compenetrata nella persona di Michelotti Simone) e la Società Anonima « La Nuova Serenissima » — sembra doversi escludere una *trasformazione* della Serenissima (ente di fatto personale) in Società Anonima « La Nuova Serenissima » e così pure una *fusione* della prima nella seconda. Si ritiene, invece, che, nel caso attuale e in base ai documenti prodotti, debba parlarsi di *cessione di azienda* (dalla Serenissima alla Nuova Serenissima). Tale cessione nell'attuale Codice Civile Italiano è regolata dagli articoli 2558, 2559, 2560 ed è disposto (quanto ai debiti relativi all'azienda ceduta) che « l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriormente al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito ». Tale disposizione è applicabile anche nel diritto romano comune vigente in San Marino e per ciò resta ferma la già affermata responsabilità del Michelotti non ostante che egli abbia ceduto la sua azienda alla Società « La Nuova Serenissima ». L'art. 2560 Cod. Civ. Italiano stabilisce: « Nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti sudetti (e cioè quelli inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento) *anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori* ». Questa seconda disposizione (a parte che la Serenissima quale azienda personale non era in obbligo, secondo la legge sammarinese, di tenere alcun libro e nemmeno — come si è già rilevato — teneva il registro di carico e scarico della merce introdotta in San Marino con esenzione dall'I.G.E.) non trova sicuro riscontro nel diritto romano comune e in quello italiano anteriore al vigente codice civile. In essi si discuteva sul carattere giuridico dell'azienda (in antico se dovesse considerarsi universitas o juris o facti o mixtae e, in tempi più recenti, se dovesse seguirsi la teoria atomistica o unitaria o di pluralità unificata e di universalità di fatto). E così al problema se nella trasmissione dell'azienda passino i debiti e i crediti si rispondeva in modo diverso: alcuni ammettevano e altri negavano detta trasmissione: altri ancora la ammettevano se era stata concordata tra le parti e la escludevano se era stata esclusa (e, infine, vi era chi negava e chi ammetteva la validità di questi particolari accordi). In questa varietà di opinioni quella che appare prevalente e, quindi, da accogliere è quella secondo la quale i debiti costituenti il passivo dell'azienda passano al compratore della medesima solo a seguito di speciale pattuizione (in tal senso anche la Cassazione Italiana 8 marzo 1932 in Giurisprudenza

Italiana 1932, I, 1, 479) salvo il diritto di esigere il credito dal venditore e di esercitare l'azione revocatoria ove sia il caso di frode. Ora, almeno dai documenti prodotti in causa, non risulta l'esistenza di patti od accordi (diretti o indiretti) in base ai quali possa affermarsi che la Società Anonima « La Nuova Serenissima » abbia assunto a suo carico i debiti che gravavano sulla Ditta « La Serenissima » di proprietà del convenuto Simone Michelotti.

70

COMMISSARIO LECCE - (avv. Giacomo Ramoino) - 19 agosto 1961 - D. M. M. (avv. G. L. Franciosi, G. Biscottini, G. Balladore Pallieri): R. G. (avv. V. Reffi, R. Di Castro): S. M. (avv. G. Micheloni). Causa n. 495, anno 1959.

L'azione di accertamento di stato non è estranea al diritto sammarinese non solo per l'accertamento di un diritto (azione dichiarativa positiva) ma anche per l'accertamento della mancanza di un diritto (azione dichiarativa negativa).

Non può essere revocato, con azione di accertamento, quanto risulta da sentenza passata in cosa giudicata. Tale revoca può solo avvenire, ricorrendo, per via diretta, ad una delle azioni ammesse contro le decisioni passate in cosa giudicata.

Nel diritto Sammarinese non esistono i rimedi della revocazione e della opposizione di terzo ma — allo scopo di rivedere le sentenze passate in cosa giudicata — possono esercitarsi le azioni di restitutio in integrum o di nullità.

Colui che è stato leso da una sentenza pronunciata tra altre persone può (in quanto il suo diritto sussistesse al momento della decisione) o appellare da detta sentenza oppure far ricorso alle predette azioni straordinarie della restitutio in integrum o di nullità.

L'azione di nullità contro una sentenza appellata ed appellabile può e deve costituire uno dei motivi di appello. L'azione di nullità contro una decisione passata in cosa giudicata deve (secondo le *Leges Statutae*) essere esercitata avanti il Giudice delle Appellazioni.

L'azione di restitutio in integrum si svolge in due giudizi. Il primo *rescindens* in cui si esamina il motivo del reclamo e, nel caso in cui si ritenga fondato, si ordina la rescissione della sentenza e la restituzione in intero. Il secondo *rescissorium*, in cui si esamina ex novo la causa (tenendo conto delle nuove risultanze), decidendo secondo giustizia. Il primo giudizio spetta o al Giudice delle Appellazioni o al Consiglio Grande e Generale (in particolare se l'azione si riferisce ad una sentenza di appello) il quale decide su parere di Consulente appositamente nominato. Il secondo giudizio si svolge davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso la prima sentenza.



## DIRITTO

L'attrice D. M. M. il 13 dicembre 1951 contraeva matrimonio civile a Roma col convenuto R. G. Questi aveva sposato una prima volta a Roma (col rito concordatario) L. P. il 25 aprile 1943, ma il matrimonio anzi la sua trascrizione era stata dichiarata nulla (ad istanza della L. P. e per la di lei incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione del matrimonio) con sentenza 28 settembre 1949 del Segretario Assessore del Distretto di Mendrisio e tale sentenza era stata resa esecutiva in Italia dalla Corte di Appello di Torino con giudicato 15 novembre 1949. Successivamente, il 5 gennaio 1950, R. G. contraeva un secondo matrimonio (avanti l'Ufficiale dello Stato Civile di Roma) con S. M., ma anche questo matrimonio veniva dichiarato nullo (ad istanza della S. M.) con sentenza di questo Tribunale in data 7 settembre 1950 per l'impotenza coeundi di R. G. manifesta, anteriore al matrimonio e perpetua e tale sentenza era resa esecutiva dal Presidente della Corte di Appello di Roma con decreto 12 ottobre 1950. Sciolto questo secondo matrimonio R. G. ne contraeva un terzo con la D. M. M. mentre la S. M. ne contraeva un secondo (con rito religioso e civile) con A. C. il 20 aprile 1959.

Col presente giudizio la D. M. M. — dopo aver premesso che dalla sua unione con R. G. sono nati due figli e che tale evento smentisce inesorabilmente l'impotenza coeundi di R. G. stesso posta a base della sentenza 7 settembre 1950 di questo Tribunale — dichiara la sua grave perplessità circa il problema se la pronunzia della nullità del matrimonio tra R. G. e la S. M. possa essere mantenuta e il conseguente suo grave dubbio circa la libertà di stato di R. G. nel momento in cui si è unito in matrimonio con essa attrice. Chiede, pertanto, che questo Tribunale accerti se quando avvenne il matrimonio tra essa e R. G. quest'ultimo era di stato libero.

I convenuti oppongono che i dubbi dell'attrice non hanno ragione di essere (a meno che con la scusa di essi non intenda costituirsi il presupposto per poi chiedere la nullità del proprio matrimonio) nè in fatto (in quanto essi, che soli potrebbero averne diritto, non pensano affatto di impugnare la sentenza che ha reso nullo il loro matrimonio) nè in diritto sia perchè la legge sammarinese non ammette l'azione di accertamento, sia perchè di fronte a provvedimenti giudiziarii (sentenza di questo Tribunale e decreto concernente l'esecuzione in Italia) passati in cosa giudicata non può esistere alcun dubbio sullo stato libero di R. G. (tanto è vero che aveva potuto passare a matrimonio con essa attrice così e come la S. M. aveva potuto celebrare matrimonio, civile e religioso, con A. C.).

L'azione di accertamento di stato non è estranea al diritto sammarinese perchè risulta ammessa dal diritto romano comune (il quale, per espressa disposizione delle *Leges Statutae*, deve essere applicato in San Marino come legge vigente in tutti i casi in cui non esistono particolari disposizioni legislative) non solo per l'accertamento di un diritto (azione dichiarativa positiva) ma anche per l'accertamento della

manca di un diritto (azione dichiarativa negativa) come per l'azione di diffamazione (fondata sulla legge « diffamari ») assai diffusa nel predetto diritto comune.

Per altro non può non riconoscersi che nel caso attuale — e fino a che resteranno ferme e nella piena loro validità la sentenza 7 settembre 1950 di questo Tribunale e l'ordinanza 12 ottobre 1950 del Presidente della Corte d'Appello di Roma — deve affermarsi che R. G., alla data 13 dicembre 1951 (quando ha contratto matrimonio con la attrice), era di stato libero. Per poter emettere un giudizio contrario occorre intaccare — e, quindi, prendere in esame ed eventualmente distruggere — la sentenza di questo Tribunale 7 settembre 1950 ed anzi la perizia giudiziaria collegiale (sulla quale la sentenza è esclusivamente basata). E ciò non si ritiene possa essere fatto con una semplice domanda di accertamento ma occorre, invece, ricorrere per via diretta ad una delle azioni ammesse contro le decisioni passate in cosa giudicata.

I. - Ove potesse applicarsi il diritto italiano dovrebbe esaminarsi la possibilità di ricorso alla revocazione (art. 395 C.P.C.) o all'opposizione di terzo (art. 404 C.P.C.). Ma (a parte ogni questione sulla regolarità e sulla tempestività delle dette azioni) è evidente che la revocazione è una impugnativa riservata solo alle parti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza come confermato dalla dottrina (Zanucchi, *Nuovo Diritto processuale*, Milano, 1942, vol. 2°, pagg. 169-170 - Redenti, *Diritto processuale civile*, Milano, 1952, vol. 2°, pag. 316) e dalla Giurisprudenza (Cass. 12 gennaio 1951, n. 74 « la revocazione non è che un mezzo di impugnazione onde di essa non possono giovare che quelle parti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza e che da questa ricevano pregiudizio »).

L'opposizione di terzo intanto è ammessa in quanto esso terzo avesse diritto, nel momento in cui si svolgeva la lite, di intervenire nel procedimento: tanto che il Carnelutti (*Istituzioni del nuovo processo civile Italiano*, Roma 1951, vol. II, pagg. 224-225) afferma « può dirsi che l'intervento sia una opposizione anticipata e l'opposizione un intervento posticipato » e poi ancora « il terzo ha interesse all'opposizione quando la sentenza sia tale che se egli fosse intervenuto sarebbe stato soccombente » (Confr. Satta, *Diritto proc. civ.*, - VI ediz., Padova, 1959, pagg. 416-417). E l'Andrioli (*Foro Italiano*, I, 1372) scrive: « E' appena il caso di osservare che colui il quale successivamente contrarrà matrimonio con uno degli ex coniugi, al momento in cui è annullato il matrimonio precedente ovvero ne è deliberata la sentenza di annullamento, non ha interesse attuale e legittimo. Lo stato libero, bene o male riconosciuto all'ex coniuge dalla sentenza di annullamento al primo matrimonio, non solo non è incompatibile con quello di coniuge che il secondo matrimonio ha conferito all'opponente ma ne rappresenta l'indifettibile presupposto ». E la Corte di Cassazione, con sentenza 22 luglio 1943, n. 1912, ha deciso « chi intende impugnare il proprio matrimonio per bigamia dell'altro coniuge, non ha interesse a proporre



opposizione di terzo ordinario avverso la sentenza della Corte d'Appello con la quale fu deliberata la pronunzia straniera di divorzio relativa al matrimonio precedentemente contratto dall'altro coniuge ».

E' vero che, secondo la legge Italiana (art. 397 C.P.P.), il Pubblico Ministero può impugnare per revocazione *di ufficio* le sentenze relative allo scioglimento del matrimonio (in particolare quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge) ma è anche vero che in San Marino non esiste alcuna corrispondente facoltà di ufficio e che solo in casi eccezionalissimi e quando esiste una nullità assoluta e radicale (Voet, ad Pand., 49, 8 « a defectu jurisdictionis aut citationis aut mandati procuratoris nullitas procedat ») può il giudicante porre nel nulla la propria decisione.

II. - Stabilita, per altro, la competenza giurisdizionale di questa autorità giudiziaria (con la decisione 26 sett. 1961 dell'Ecc.mo Consiglio dei XII) la legge da applicare (anche se si tratta di cittadino non sammarinese) resta, in ogni caso, la legge locale (sentenza di terzo grado 16 giugno 1948 consulente Prof. Avv. Piero Calamandrei) che è (come già indicato e in mancanza di particolare disposizione legislativa) il diritto romano comune. Ora in tale diritto non esistono la revocazione e l'opposizione di terzo. Esistono invece — allo scopo di rivedere le sentenze passate in cosa giudicata — due altri rimedi e cioè la restitutio in integrum e l'azione di nullità, mentre il terzo, che è stato leso da una sentenza pronunziata tra altre persone, può (in quanto il suo diritto doveva già sussistere al momento della decisione) appellare da detta sentenza o, se del caso, far ricorso alla restitutio in integrum o all'azione di nullità (« Alio condemnato, is, cuius interest, appellare potest » leg. 4, parag. 2 e leg. 5 Digesto, lib. XLIX, tit. 1° - Voët, ad Pand., 49, 1, n. 2 - Fabro, Cod. 7, 29, dis. 5 e 13 - Scaccia, de app., quaest. 5). Ciò è confermato dalle Leges Statutae alla rub. II del libro IV « Statuimus et ordinamus, quod domini iudices appellationum, et nullitatum et reclamationum, restitutionum in integrum principaliter etiam propositarum... licet possint etiam partes super iis recurrere ad ordinarios in casibus in quibus iure communi permittitur.

L'azione di nullità contro una sentenza appellata ed appellabile può e deve costituire uno dei motivi di appello (e segue le sorti di tale giudizio). L'azione di nullità contro atto o negozio giuridico (in relazione al quale non è ancora intervenuta alcuna decisione) può essere proposta *principaliter* e cioè con azione diretta avanti il giudice ordinario di primo grado o *incidenter* e cioè sotto forma di eccezione ad una azione da altri instaurata. Infine l'azione di nullità contro una decisione passata in cosa giudicata perchè la sentenza o non sia appellabile o non sia stata appellata (azione che deriva dalla querela di nullità che il diritto romano chiamava revocatio in duplum) deve secondo alcuni esercitarsi avanti il Giudice che ha pronunziato la sentenza ritenuta nulla e secondo altri (e questa sembra l'opinione accolta dalle Leges Statutae alle Rubriche II e IX del libro quarto) avanti il Giudice delle Appellazioni (naturalmente come azione a sè stante indipendente dalla esi-

stenza o meno di appello: Sabelli, Summa, voc. nullitas, n. 6). Nel caso attuale (in cui si tratta appunto di azione contro sentenza passata in cosa giudicata) è inutile esaminare l'eventuale azione di nullità sia perchè non è stata esperita sia perchè non risulta (almeno rebus sic stantibus) dichiarato alcun fondamentale motivo di nullità sia sostanziale sia formale.

La restitutio in integrum accordata dall'Editto (Digesto, Lib. IV, tit. VI, leg. 1<sup>a</sup>) o per i motivi in esso indicati (età minore, timore e violenza, dolo, assenza, capitis deminutio) o in base alla clausola generale (contenuta nell'Editto stesso) « si alia iuxta causa videbitur, in integrum restituum » è stata estesa dal diritto comune (che in essa ha fatto rientrare i varii rimedi straordinari riservati al Principe: supplica, ricorso, revisione, retractatio) ad altri casi (es. scoperta di nuovi documenti, false attestazioni, ecc.) ed in genere ad ogni caso in cui la equità lo richieda (« ubi equitas evidens poscit », Dig. 4, 1, leg. 7). Tale azione normalmente si svolge in due giudizi: il primo *rescindens* in cui si esamina il motivo del reclamo e, nel caso in cui si ritenga fondato, si ordina la rescissione della sentenza e la restituzione delle parti in integro, il secondo *rescissorium* in cui si riprende in esame la causa (tenendo conto delle nuove risultanze) decidendo secondo giustizia. Il primo giudizio spetta o al Giudice delle Appellazioni o (come appare dalla sentenza 27 aprile 1905 emessa dal Consiglio Grande e Generale su parere del prof. Vittorio Scialoja) al Consiglio Grande e Generale (il quale decide su parere di Consulente appositamente nominato) mentre il secondo giudizio si svolge davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso la prima sentenza.

Nel caso attuale questo Tribunale non ha competenza a pronunciare il giudizio rescindens anche se la domanda della restitutio in integrum dovesse intendersi essere stata proposta.

III. - In base alle considerazioni sopra esposte la domanda della attrice non può, allo stato attuale degli atti, essere accolta: riservati, se del caso, i rimedi della nullità e della restitutio in integrum.

71

COMMISSARIO LECCE - (avv. Giacomo Ramoino) - 12 settembre 1961 - G. D. (avv. S. Belluzzi): *Ecc.ma Camera Repubblica San Marino* (avv. G. L. Berti). Causa n. 468, anno 1960.

L'accertamento dello stato di cittadinanza (da tenersi ben distinto dalla concessione) spetta all'autorità giudiziaria ordinaria. Questa non ha, invece, competenza a giudicare se il Consiglio Grande e Generale abbia fatto regolare uso dei suoi poteri discrezionali nel concedere la cittadinanza a persona forestiera.

Contrariamente a quanto stabilito dal diritto comune e dal Parere autentico 27 giugno 1867 la consuetudine ha stabilito che la donna forestiera la quale sposa un sammarinese diventa, ipso jure, cittadina sammarinese e che la donna sammarinese la quale sposa uno straniero



perde la cittadinanza. Ma tale perdita resta subordinata alla condizione che il marito possieda una cittadinanza che, per il fatto del matrimonio, si comunichi alla moglie forestiera.

La concessione della cittadinanza sammarinese da parte del Consiglio Grande e Generale in tanto spiega il suo effetto in quanto sia stato regolarmente prestato il giuramento di fedeltà.

## DIRITTO

L'attrice G. D. con atto 7 dicembre 1949 veniva adottata dalla cittadina sammarinese M. G. della quale assumeva il cognome. Con delibera 29 agosto 1950 il Consiglio Grande e Generale, in vista di detta adozione, concedeva la cittadinanza sammarinese alla G. D. Questa, il 6 giugno 1952, passava in Montevideo a matrimonio col cittadino uruguayano sig. J. G. Tale matrimonio veniva sciolto, per divorzio, con sentenza 8 giugno 1956, dal Tribunale civile della Senna (Parigi).

Afferma l'attrice che, a seguito del matrimonio, non ha acquistato — secondo la legge uruguayana — la cittadinanza del marito e che, per ciò, ha tuttora il diritto di essere considerata cittadina sammarinese e ciò anche perchè, secondo il diritto comune (confermato dal Parere autentico 27 giugno 1867) la cittadina che sposa un forestiero mantiene la cittadinanza in tutto ciò che può esserle vantaggioso.

L'Ecc.ma Camera (che deve intendersi rappresenti anche il dipendente Ufficio di Stato Civile) si oppone alla domanda ed eccepisce: 1°) l'incompetenza, per materia, dell'ordinaria autorità giudiziaria a giudicare su questioni di cittadinanza; 2°) la irregolarità della decisione con la quale il Consiglio G. e G. ha concesso la cittadinanza sammarinese all'attrice; 3°) l'errato richiamo al Parere Autentico 27 giugno 1867 che deve essere interpretato secondo la delibera Consigliere del 15 settembre 1928; 4°) la qualità di cittadina italiana che l'attrice dovrebbe attualmente avere.

I. - Le Leges Statutae stabiliscono alla Rub. XL, Libro V, che la cittadinanza sammarinese può essere concessa solo dal Consiglio Grande e Generale. Tale disposizione trova conferma nella Rub. LXXIII del Lib. II di dette Leges Statutae, nell'art. 7 della Legge 6 agosto 1894, nello art. 6 della legge 12 settembre 1906, nell'art. 3 della legge 7 marzo 1914 e nell'art. 7 del Regolamento 4 agosto 1927, n. 23. Non esiste, invece, alcuna norma legislativa la quale disponga che l'accertamento dello stato di cittadinanza (quale è lo scopo della presente causa) debba intendersi riservato al detto Consiglio Grande e Generale; per ciò, esso accertamento spetta (in conformità dei diritti antichi e moderni) alla autorità giudiziaria ordinaria. Infatti occorre tenere ben presente che il giudizio di accertamento della cittadinanza non opera *concessione* ma semplice *riconoscimento* dell'esistenza o meno — in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti — della cittadinanza. La stessa legge 12 agosto 1946, n. 43 sull'ordinamento dello stato civile ammette (per le questioni relative ai provvedimenti di nascita, di morte, di matrimonio e di cittadinanza) l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La convenuta Ecc.ma Camera accenna anche ad una competenza che spetterebbe alla Commissione di Stato Civile. Ma tale Commissione, secondo le due leggi 27 marzo 1905 sui provvedimenti per lo Stato Civile (art. 6) e sul regolamento per l'Anagrafe e per lo Stato Civile (art. 36 e 38) ha solo compiti di sorveglianza sull'ufficio di Stato Civile (in particolare sulle iscrizioni anagrafiche e sulla inerente registrazione dei movimenti di popolazione) e non già competenza giurisdizionale sulle questioni che possono presentarsi.

II. - La convenuta Ecc.ma Camera oppone che la concessione della cittadinanza all'attrice non può essere considerata valida perchè non ricorrevano, in di lei favore, gli estremi tassativamente richiesti dalla Rubr. XL, Lib. V delle Leges Statutae. Se non che tali Leges Statutae (e cioè « leggi approvate ») non costituiscono norme rigide e imm modificabili ma principii che il Consiglio Grande e Generale può, in qualsiasi momento, cambiare e derogare (« habet plenariam ac absolutissimam potestatem supra leges et statuta »: Leges Statutae, Lib. I, Rub. 3), nel suo potere discrezionale, o con leggi riguardanti particolari gruppi di persone (leggi transitorie sulla cittadinanza 12 settembre 1907, 7 marzo 1914 e 15 maggio 1945) o con provvedimenti riguardanti singole persone. Ora l'autorità giudiziaria ordinaria non può esaminare se il Consiglio Grande e Generale abbia fatto regolare uso dei suoi poteri discrezionali nei casi in cui tali poteri siano concessi dall'ordinamento giuridico.

III. - Respite le eccezioni di indole preliminare occorre esaminare — in via di principio — se la cittadina sammarinese perda la cittadinanza quando sposa un cittadino estero e, per correlazione, se una cittadina estera che sposi un sammarinese acquisti tale cittadinanza del marito. Non esiste alcuna disposizione legislativa che regoli la materia e, per ciò, dovrebbe (secondo le precise disposizioni delle Leges Statutae - Lib. I, rub. XXXI) — applicarsi il diritto comune. E questo contiene, in proposito, disposizioni chiare e precise e cioè: 1°) il matrimonio tra un cittadino e una straniera e viceversa tra uno straniero e una cittadina non fa nè acquistare nè perdere la cittadinanza (o meglio, secondo i concetti del tempo, la nazionalità) ad alcuno; 2°) la donna cittadina che si marita ad uno straniero ritiene la sua cittadinanza senza partecipare a quella del marito e così pure la donna straniera che sposi un cittadino; 3°) in ogni caso però la donna diventa *incola* del luogo in cui il marito ha il domicilio; 4°) l'*incola* resta soggetto alle leggi del luogo dove trasferisce il suo domicilio ma non è partecipe dei diritti che le leggi del luogo danno ai cittadini (l'*incola* è definito « qui in municipio alieno domicilium constituit, nec tamen jus civitatis habet, nec civiles capit honores »). Tutti questi concetti sono, in sostanza, confermati dal Parere autentico (che, come tale, ha valore di legge) 27 giugno 1867 (sulla interpretazione da darsi alla Rub. XXXIV, Lib. 3° degli Statuti) « la dote inestimata rimanendo presso la donna, non si può dire che i beni siansi trasferiti nel marito forestiero, ancor-



chè essa donna si fosse recata al di lui domicilio ed avesse eletto il di lui foro, per la ragione che la maritata fuori della patria "*judicialibus exceptis, ac iis, quae retrahunt ab obsequio viri*", ad usare le parole testuali del De Luca (nel citato discorso 149 n. 3, verso il fine), *ritiene in tutto il resto che può esserle favorevole la cittadinanza del paese natio* ».

Di fronte a questo non incerto stato di cose la legge 12 settembre 1907 (che, in via transitoria, concedeva la cittadinanza sammarinese ad una determinata categoria di forestieri residenti su questo territorio) stabiliva all'art. 3: « la naturalizzazione è efficace anche per la moglie ». Questa disposizione contrastava non solo con le norme del diritto comune ma con quelle della più volte richiamata rub. XL, lib. V degli Statuti in quanto la cittadinanza veniva ad acquistarsi *ipso jure* anzichè con particolare grazia o concessione da parte del Consiglio (in merito a ciò è opportuno richiamare quanto insegna il Richeri « *foemina alienigena civitatis jura non acquirit licet cum cive matrimonium contraxerit, quamquam subjiaciatur foro atque statutis loci in quo elegit maritus... nonnisi obtentis litteris naturalitatis* »: Codice, lib. 3°, tit. 1°, def. 7). Tuttavia dalla predetta legge in poi si continuò ad applicare il concetto (riconfermato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1945 n. 25 contenente norme transitorie sulla cittadinanza) che la donna forestiera la quale sposa un cittadino sammarinese acquista *ipso jure* tale cittadinanza. Ma l'uso portò anche (sebbene nessuna disposizione legislativa, sia pure transitoria, ne avesse dato lo spunto) a far ritenere che la donna sammarinese sposandosi con un forestiero perda la sua cittadinanza per acquistare quella del marito. Su questa usuale applicazione di mutamento *ipso jure* della cittadinanza a seguito del matrimonio hanno evidentemente influito i diritti codificati — e in particolare quello italiano — che detto mutamento avevano stabilito nel primo periodo della codificazione. Ma lo strano si è che oggi gran parte delle nazioni civili sono ritornate sostanzialmente ad ispirarsi al diritto comune e cioè al principio che il matrimonio non faccia perdere alla donna la propria cittadinanza per acquistare *ipso jure* quella del marito ma che, in ogni caso, occorra un atto o dichiarazione dell'interessata o in un senso o nell'altro (anche nella recente dottrina italiana si nota una crescente istanza per addivenire alla modifica delle disposizioni vigenti relative al cambiamento della cittadinanza a seguito del matrimonio). La soluzione che consuetudinariamente viene — da oltre un cinquantennio — seguita in San Marino non può essere oggi contrastata tenendo conto che la consuetudine costituisce, secondo le *Leges Statutae*, una delle fonti del diritto.

IV. - Pur, adunque, seguendo la norma consuetudinaria che la cittadina sammarinese sposando un cittadino forestiero può perdere la propria cittadinanza per acquistare quella del marito deve, senza dubbio, specificarsi che tale perdita di cittadinanza è subordinata alla condizione che il marito possieda una cittadinanza che, per il fatto del matrimonio, a lei si comunichi. Tale condizione è richiesta: 1°) dalla lo-

gica giuridica (perchè in tanto può parlarsi di perdita di cittadinanza in quanto se ne acquisti un'altra); 2°) dalla circostanza che, con la indicata condizione, si viene ad allontanarsi il meno possibile da quella che era la norma del diritto comune e quindi quella originaria del diritto sammarinese (per il quale, a seguito di matrimonio con un forense, la donna non perdeva la cittadinanza e per il quale è possibile avere doppia cittadinanza); 3°) dal fatto che le varie legislazioni come quella italiana — che ammettevano o ammettono la perdita ipso jure della cittadinanza col matrimonio con un forestiero, hanno condizionato tale perdita all'acquisto di quella posseduta dal marito; 4°) dalla circostanza che la risoluzione consigliare del 15 settembre 1928 (alla quale entrambe le parti fanno richiamo) — sia o non sia esatta, abbia o non abbia efficacia di legge — è basata appunto sul fatto che la donna sammarinese (della quale si trattava) aveva sposato un cittadino italiano acquistandone (in base alla legge italiana) la cittadinanza (motivo per cui, afferma la risoluzione seguendo la invalsa consuetudine, ha perduto quella sammarinese nella quale può essere reintegrata, morto il marito, solo con delibera del Consiglio Grande e Generale).

V. - Applicando i concetti suesposti al caso dell'attrice deve affermarsi che se la stessa, all'atto del matrimonio con J.G. era effettivamente cittadina sammarinese e se, a seguito di tale matrimonio, non ha acquistato la cittadinanza del marito, ben può sostenersi che abbia conservato la cittadinanza sammarinese, sempre che, a suo tempo, abbia prestato il prescritto giuramento di fedeltà.

## 72

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 21 settembre 1961 - *Ufficiale Stato Civile: H. R. e V. J.* - Causa n. 348, anno 1961.

Il matrimonio contratto, anche agli effetti civili, davanti a Ministro del culto cattolico resta interamente regolato dal diritto canonico sia per la sua validità sia per la sua invalidità.

Di conseguenza le decisioni emesse dai Tribunali Ecclesiastici debbono, una volta passate in cosa giudicata, essere rese esecutive anche agli effetti civili.

## DIRITTO

Il 3 ottobre 1959 contraevano matrimonio, avanti il Parroco di Serravalle, H. R. T. G. e V. J. L'atto di matrimonio veniva trascritto nel locale Ufficio di Stato Civile il 5 ottobre 1959.

Con sentenza 22 agosto 1960 il Tribunale regionale Flaminium dichiarava la nullità di detto matrimonio per precedente vincolo da parte dell'uomo.

Con provvedimento 20 aprile 1961 la Curia Vescovile di Rimini mandava al Parroco di Serravalle di « annotare nell'atto di matrimonio



l'avvenuto annullamento curando anche la trascrizione nell'atto destinato all'Ufficio dello Stato Civile ». E tale Ufficio, per far luogo alla annotazione, chiede (ai sensi della legge 12 agosto 1946 n. 43) l'opportuno provvedimento da parte di questo Tribunale.

Il provvedimento da emettere da questo Tribunale è, evidentemente, la concessione della esecutorietà, anche agli effetti civili, della sentenza del Tribunale Regionale Flaminio che dichiara nullo il matrimonio di cui trattasi.

Per far luogo alla esecutorietà di sentenze emesse da autorità giudiziarie non sammarinesi occorre (mancando disposizioni speciali generali) ricorrere (come affermato da precedenti giudicati) ai principii di massima posti dal diritto internazionale, e cioè che la decisione: a) sia stata emessa da autorità competente; b) sia passata in cosa giudicata; c) non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno.

Nessun dubbio che l'autorità giudiziaria Ecclesiastica abbia la competenza di giudicare sulla validità di matrimonio contratto, anche agli effetti civili, davanti a ministro di culto cattolico. Anzi, in base alla legge 27 maggio 1943 n. 20, si tratta di competenza *esclusiva* in quanto essa legge fa divieto di introdurre avanti l'autorità giudiziaria civile cause concernenti la nullità di matrimonio celebrato avanti un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico.

Il Presidente del Tribunale Ecclesiastico della Regione Flaminia con sua Nota 24 giugno 1961 (diretta alla Direzione dei servizi demografici e Statistici di questa Repubblica) dichiara: a) che autentica è la inviata copia di sentenza, emessa il 22 agosto 1960 da detto Tribunale, che dichiara la nullità per bigamia del matrimonio R. - J.; b) che contro detta sentenza non è stato inoltrato appello e che, pertanto, essa è passata in giudicato.

Il matrimonio contratto, anche agli effetti civili, davanti a ministro del culto cattolico resta interamente regolato — secondo le norme attualmente vigenti — dal diritto canonico sia per la sua validità sia per la sua invalidità cosicchè le disposizioni del diritto canonico e le decisioni emesse da Tribunali Ecclesiastici in base a detto diritto non possono, in via generale, essere contrarie — ma anzi devono dirsi conformi — all'ordine pubblico sammarinese.

In base a quanto sopra esposto è da concedersi piena esecutorietà su questo territorio, anche agli effetti civili, alla sentenza 22 agosto 1960 con la quale il Tribunale Ecclesiastico della Regione Flaminia dichiara nullo, per precedente vincolo dello sposo, il matrimonio contratto il 3 ottobre 1959 avanti il Parroco di Serravalle tra H. R. T. e V. J.

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 30 ottobre 1960 - Morri Secondo (avv. D. Vicini): *Ecc.ma Camera Repubblica di San Marino* (avv. G. L. Berti). Causa n. 222, anno 1960.

L'eccezione di incompetenza (o mancanza di giurisdizione) la quale deve, a pena di decadenza, essere proposta in limine litis è solo quella *territoriale*. Tutte le altre eccezioni di incompetenza o di mancanza di giurisdizione (e, in particolare, quelle per materia o per l'esistenza di speciale giurisdizione) possono essere eccepite in qualsiasi momento e anche in appello e, in base al diritto comune, anche dopo una sentenza passata in cosa giudicata mediante l'azione di nullità.

L'accertamento o la liquidazione di danni che possono essere conseguenza di provvedimenti di indole amministrativa spetta all'ordinaria autorità giudiziaria.

In via di principio le autorizzazioni concesse dalla pubblica amministrazione possono, in qualsiasi momento e a potere discrezionale dell'amministrazione stessa, essere (a differenza delle concessioni) revocate senza che il cittadino possa muovere lamento (salvo il ricorso al Consiglio dei XII) e pretendere danni.

Il certificato di idoneità a condurre autoveicoli può ritenersi una autorizzazione revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico.

La licenza di circolazione, invece, è da classificare tra le concessioni e non può essere revocata fuori dei casi dalla legge specificati. E ove revoca irregolare avvenga la pubblica amministrazione deve risarcire i danni arrecati.

## DIRITTO

L'attore Morri Secondo lamenta che illegalmente il Congresso di Stato gli abbia fatto sospendere o ritirare la licenza di circolazione relativa ad un autobus « Leoncino O.M. » di sua proprietà il quale dovette, così, restare inoperoso per trentatré giorni. Chiede, di conseguenza, che l'Ecc.ma Camera sia condannata a tutti i danni che egli ha risentito.

La convenuta Ecc.ma Camera oppone che la competenza a giudicare della presente controversia spetta non all'ordinaria autorità giudiziaria ma al Consiglio dei XII e che, in ogni modo, la licenza di circolazione è stata temporaneamente ritirata per motivi di ordine pubblico. E, in proposito, spiega il teste Daniele Fedele (comandante la Gendarmeria) che il figlio di Morri Secondo aveva (nella mattina del 26 maggio 1960) trasportato in città, col detto Leoncino, persone che presero parte (come vi prese parte personalmente lo stesso figlio del Morri) ad un corteo non autorizzato il quale aveva turbato seriamente l'ordine pubblico.

Secondo l'Ecc.ma Camera ogni giudizio relativo al provvedimento di temporanea revoca della licenza di circolazione spetterebbe (in base all'art. 10 della legge 8 marzo 1957 n. 5 e art. 5 della legge 5 giugno 1933 n. 13) al Consiglio dei XII. Secondo l'attore tale eccezione non potrebbe, in alcun caso, essere presa in considerazione perchè non proposta in limine litis.

E' anzitutto da osservare che l'eccezione di incompetenza (o



mancanza di giurisdizione) la quale deve, a pena di decadenza, essere proposta in limine litis è quella — e solo quella — *territoriale*. Tutte le altre eccezioni di incompetenza o di mancanza di giurisdizione (e, in particolare, quelle per materia e per l'esistenza di giurisdizione speciale) possono essere esposte in qualsiasi momento e anche in appello e, in base al diritto comune, anche dopo una sentenza passata in cosa giudicata mediante l'azione di nullità.

Se non che l'eccezione di incompetenza o, comunque, di mancanza di giurisdizione sollevata dalla Ecc.ma Camera non appare fondata. Anche ammesso che, nel caso attuale, possa farsi richiamo all'art. 10 della legge 8 marzo 1927 o all'art. 5 della legge 5 giugno 1923 (il quale ultimo contiene un principio di ordine generale fondato sulla Rub. XXII, Lib. 1<sup>o</sup> delle Leges Statutae) deve tenersi fermo che la particolare competenza data al Consiglio dei XII, dalle predette disposizioni di legge, riguarda solo la « riforma » o « revoca » del provvedimento amministrativo e non (come nel caso attuale) un accertamento o una liquidazione di danni che possono essere conseguenza di provvedimenti di indole amministrativa; in questi casi (fermo il provvedimento preso dall'autorità amministrativa) ogni giudizio sull'obbligo di risarcire eventuali danni spetta unicamente all'ordinaria autorità giudiziaria (in tale senso le decisioni di prima e seconda istanza nella causa n. 14, anno 1947).

Sostiene l'attore che il provvedimento di sospensione della licenza di circolazione è contro legge e pertanto produttivo di danni. La convenuta Ecc.ma Camera sostiene che detta licenza altro non è che una autorizzazione la quale, dall'Amministrazione, può essere ritirata in qualsiasi momento senza obbligo di risarcire eventuali danni come già deciso con la sentenza di primo grado 18 aprile 1912 confermata in appello con quella 26 febbraio 1913 (nella causa n. 18, anno 1911). In via di principio è esatto che le autorizzazioni concesse dalla pubblica Amministrazione possono, in qualsiasi momento e a potere discrezionale dell'amministrazione stessa, essere revocate senza che il cittadino possa muovere lamento (salvo il ricorso al Consiglio dei XII) e pretendere danni. Ma nel caso attuale occorre tener conto di due altre situazioni e cioè: 1<sup>o</sup>) se la licenza di circolazione ponga in essere una « autorizzazione » o invece una « concessione »; 2<sup>o</sup>) e, ove anche si tratti di autorizzazione, se nel caso in cui essa sia regolata da leggi speciali converta « l'interesse » del cittadino in un diritto soggettivo tutelabile dall'autorità giudiziaria non per quanto riguarda la eventuale sua revoca (che, come si è detto, spetta al Consiglio dei XII) ma per quanto riguarda il danno risentito dal cittadino per non avere la pubblica amministrazione osservata la legge che essa amministrazione deve non solo far rispettare dai cittadini ma rispettare per prima.

La legge e il regolamento 6 marzo 1922 n. 13 (per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie) nonchè le successive modifiche legislative dispongono che *tutti i veicoli* a trazione meccanica (destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie) devono essere

muniti di *licenza di circolazione* e *chi li conduce deve essere fornito di certificato di idoneità*. Ora, mentre per questo ultimo certificato la opinione prevalente ritiene trattarsi di autorizzazione, invece per quanto riguarda la *licenza di circolazione* ritiene trattarsi di concessione in quanto è soggetta al pagamento di apposite tasse e, per ciò, (in base alle stesse sentenze già richiamate) non può essere ritirata o sospesa (fuori dei casi contemplati dalla legge) senza congrua indennità.

Del resto anche se la *licenza di circolazione* dovesse ritenersi una autorizzazione dovrebbe pur sempre affermarsi che — esistendo una legge speciale che la regola — la pubblica amministrazione e il potere esecutivo (non avendo facoltà di modificare o violare la legge) devono agire nei limiti della legge stessa e, qualora eccedano da detti limiti, il loro provvedimento potrà avere esecuzione ma fermo sarà l'obbligo di risarcire i danni arrecati.

Ora adunque la legge del 6 marzo 1922 e le successive — in ispecie quella del 28 giugno 1937 — contemplano i casi in cui la *licenza di circolazione* e il *certificato di idoneità* possono o debbono essere tolti o revocati o sospesi. E mentre il *certificato di idoneità* può essere tolto, a discrezione dell'amministrazione (e dietro autorizzazione del Congresso di Stato) per « motivi di pubblica sicurezza » (art. 9, n. 1 legge 28 giugno 1937) questo non può avvenire per la *licenza di circolazione* la quale può essere revocata o sospesa solo quando l'autoveicolo non presenti più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione (art. 8 legge 28-6-1937). E questo perchè la *licenza di circolazione* riguarda (come dice l'art. 1 della legge del 1922) esclusivamente l'autoveicolo (che, come tale e finchè funziona regolarmente non può compromettere la pubblica sicurezza) mentre il *certificato di idoneità* riguarda chi guida o conduce l'autoveicolo (e quindi può con la sua condotta, compromettere la pubblica sicurezza). In conclusione mentre il Congresso di Stato avrebbe potuto nel suo potere discrezionale (nè all'autorità giudiziaria sarebbe dato di vedere se bene o male esercitato) sospendere all'attore o al figlio o ad entrambi il *certificato di idoneità* per motivi di « ordine pubblico » senza dover rispondere di alcun danno, invece tale danno deve essere risarcito per la sospensione della *licenza di circolazione* avvenuta per motivo non contemplato dalla legge speciale: la quale — appunto perchè speciale — deve avere la prevalenza su di ogni altra (compresa quella 8 marzo 1927 n. 5 la quale, del resto, si riferisce ai commerci e alle industrie e contempla il diritto o la sospensione della patente per « la inosservanza delle leggi e delle disposizioni date dalle autorità » ma evidentemente in relazione ai limiti o ai modi dell'esercizio del commercio o dell'industria).



Le *Leges Statutae* hanno tolto al fideiussore il rimedio del *beneficium excussionis* in base al quale il fideiussore poteva esigere che il creditore agisse, in precedenza, contro il debitore principale.

Le fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore.

Il prestito o mutuo, secondo il diritto romano e quello comune, è un contratto essenzialmente gratuito che non produce interessi se non sono stati espressamente convenuti e che, ad ogni modo, non possono mai essere sottintesi.

Le obbligazioni del fideiussore passano ai loro eredi.

Il legatario è un successore come l'erede ma, essendo un successore al quale il testatore non lascia nè la universalità nè una quota dei suoi beni, differisce dall'erede in un punto essenziale e cioè che non rappresenta mai il defunto e, quindi, non è tenuto a soddisfarne le obbligazioni.

Secondo il diritto comune quando nel prestito o mutuo non è stato fissato il termine di restituzione esso termine può essere stabilito dal giudicante.

## DIRITTO

I. - Dalla scrittura privata 9 ottobre 1953 risulta la seguente dichiarazione: « Ricevo dall'avv. Teodoro Lonfernini per conto di Grotti Paolina, a mezzo di assegno sul suo conto corrente presso la Banca Agricola, la somma di L. 850.000, a titolo di prestito con garanzia di Terenzi Vincenzo che insieme a me si sottoscrive. Sac. Renato Paolini: per avallo Terenzi Vincenzo ».

Nessuna opposizione è stata avanzata nei confronti di detta scrittura per cui rimane accertato che il sacerdote Renato Paolini ha ricevuto dall'attrice a mutuo la somma di L. 850.000 e che Terenzi Vincenzo ha prestato, in relazione a tale mutuo, incondizionata fideiussione.

Risulta dagli atti che tanto il Paolini (obbligato principale) quanto il Terenzi (fideiussore) sono deceduti.

Il Paolini — almeno da quanto appare dalla deposizione del teste Giannini don Fernando — ha lasciato eredi in base a testamento col quale nominava esso Giannini esecutore testamentario: carica dalla quale il Giannini ha dovuto dimettersi a seguito di contrasto con gli eredi.

Il Terenzi (decaduto dopo il Paolini) ha disposto dalle sue sostanze con testamento 13 ottobre 1959 col quale nomina: erede generale e universale l'erigendo Asilo Infantile di Domagnano e legataria della propria casa di abitazione, con tutto ciò che vi si trova e con un contiguo appezzamento di terreno, la sig.na Ernesta Canducci fu Paolo. Inoltre nomina esecutori testamentari il geometra Giuseppe Filippi e il perito agrario Mattia Bastianelli.

L'attrice, per il recupero della somma mutuata, ha diretto la sua azione contro il fideiussore e (dato che questi è deceduto) contro la sua Eredità e, per essa, contro gli Esecutori testamentari, contro il

rappresentante dell'erede istituendo Asilo Infantile di Domagnano e contro la legataria Canducci Ernesta.

II. - I convenuti costituiti in giudizio oppongono che l'attrice è decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore (e per esso dei suoi eredi) in quanto non ha, a tempo opportuno, agito contro il debitore principale o suoi eredi ed in quanto non ha accettato le proposte a suo tempo fatte, per il pagamento, dal direttore amministrativo della Curia Vescovile del Montefeltro.

Le *Leges Statutae* trattano diffusamente della fideiussione nelle Rubriche XXII, XXIII e XXIV del Libro II. Dalle disposizioni statutarie appare chiaro che al fideiussore sono stati tolti vari rimedi che gli erano concessi dal diritto comune e, in particolare, il *beneficium excussionis* in base al quale il fideiussore poteva esigere che il creditore agisse in precedenza contro il debitore principale. Inoltre, secondo il diritto romano e quello comune il fideiussore restava liberato quando il creditore non poteva essere soddisfatto a causa di una sua grave colpa come quella di non avere provveduto ad assumere l'ipoteca o il pegno (Confr. art. 1955 C.C. Italiano) che pur gli erano stati dal debitore concessi (e in vista dei quali il fideiussore aveva prestato la sua garanzia). A parte la questione se lo Statuto abbia (argomentando dal penultimo periodo della Rub. XXIII) tolto al fideiussore anche questo rimedio, resta in fatto che non risulta, a carico dell'attrice, alcuna grave colpa. E tale non può certo essere la allegata sua inerzia (che, del resto, sarebbe comune a quella del fideiussore con la conseguente compensazione od elisione) ad ottenere il pagamento del credito. Il creditore non ha il dovere, verso il fideiussore, di agire direttamente in giudizio contro il debitore principale per conseguire il pagamento e di rispondere verso il fideiussore se abbia ommesso di far ciò (Cass. Civ. Italiana, 29-2-1960 in Mass. Giur. Ital., 1960, 96). Anzi risulta dalle testimonianze di Gatti Antonio e di Giannini don Fernando che l'attrice, appena deceduto il Rev. don Paolini, sollecitò al saldo e replicatamente sia il di lui esecutore testamentario, sia gli eredi, sia la Curia Vescovile e pure sollecitò il garante Terenzi Vincenzo ancora in vita. Nè può farsi appunto alla Grotti di non aver accettato la proposta del Direttore Amministrativo della Curia Vescovile di Pennabilli di attendere il pagamento per un anno con la garanzia della Curia perchè tale proposta (avvenuta non al momento della creazione della obbligazione ma dopo la morte dell'obbligato principale e quando la di lui eredità non sembrava sufficiente a soddisfare tutte le passività) se accettata avrebbe potuto condurre alla liberazione del garante Terenzi (a meno che questi non avesse dato il suo consenso e mantenuta la garanzia) da ulteriori responsabilità.

Poichè dalla data della obbligazione (9 ottobre 1953) che è senza termine all'inizio della causa non erano ancora trascorsi i dieci anni così è inutile esaminare se e quali potevano essere i diritti del garante Terenzi per il trascorso del detto periodo di tempo secondo il diritto comune e quello sammarinese.



III. - In base a quanto sopra esposto si ritiene che l'Eredità del Terenzi Vincenzo sia in obbligo di pagare all'attrice Grotti Paolina la somma di L. 850.000 garantita dal defunto Terenzi Vincenzo. Ed è appena il caso di rilevare che le obbligazioni dei fideiussori passano (salvo casi eccezionali che non ricorrono nella fattispecie) ai loro eredi (« Fideiussor, et ipse obligatur, et heredem obligatur relinquit, cum rei locum obtineat », leg. 4, parag. 1, ff. de fideius. et mand. ed inoltre leg. 49 ff de oblig. et act., leg. 24 Cod. de fideius. et mand.; parag. 2 Inst. de fideius.).

IV. - L'attrice chiede anche gli interessi sulla somma ad essa dovuta. Non sembra dubbio che tali interessi, alla ragione del cinque per cento, siano dovuti dalla citazione (2 settembre 1960) al saldo. Si ritiene invece che essi non siano dovuti dalla data della scrittura privata (si afferma che essi non sono mai stati corrisposti). Infatti: 1°) la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore (« Fideiussores ita obligari non possunt, ut plus debeant quam debet is, pro quo obligantur. Nam eorum obligatio accessio est principalis obligationis: nec plus in accessione potest esse quam in principali re » parag. 5, Inst., de fideius.); 2°) il prestito o mutuo secondo il diritto romano e quello comune (a differenza di quanto espone l'art. 1815 del vigente C.C. Italiano) è un contratto essenzialmente gratuito che non produce interessi se non sono stati espressamente convenuti e che, ad ogni modo, non possono mai essere sottintesi (Cod. 1 e 3 de usuris, IV, 32); 3°) nel caso attuale gli interessi non sono stati convenuti con la scrittura privata 9 ottobre 1953 nè risultano (almeno allo stato degli atti) stabiliti con accordi posteriori.

V. - Il garante Terenzi è deceduto e l'azione è stata diretta contro il giuridico rappresentante (Presidente della Congregazione di Assistenza) dell'erede « istituendo Asilo Infantile di Domagnano » nonchè contro la legataria Canducci Ernesta.

Non appare dubbio che i due esecutori testamentari abbiano la giuridica rappresentanza della eredità nonchè il potere e il dovere di estinguere i debiti che si trovano nella eredità stessa. Ed anche l'erede « Istituendo Asilo Infantile di Domagnano » (abbia od ancora non abbia accettato e raccolto l'eredità) può ritenersi regolarmente convenuto, evidente essendo il suo interesse nella causa.

Per quanto si riferisce alla legataria è da osservare che, allo stato degli atti, la sua chiamata e permanenza in causa appare superflua. Il legatario è un successore come l'erede: ma, essendo un successore al quale il testatore non lascia nè la universalità nè una quota dei suoi beni, differisce dall'erede in un punto essenziale e cioè che non rappresenta mai il defunto e quindi non è tenuto a soddisfarne le obbligazioni. Nè qui è il momento di esaminare se e quale concorso sia a carico del legatario nel caso in cui il residuo patrimonio del de cuius (detratti cioè i legati) non sia in grado di soddisfare tutti i debiti che gravano l'eredità.

VI. - La scrittura 9 ottobre 1953 non contiene la scadenza del prestito o mutuo e, per ciò, secondo il diritto comune, è consentito al Giudice di stabilire un termine entro cui la restituzione dovrà avvenire. Data la situazione particolare della eredità di cui si tratta il Giudicante ritiene opportuno avvalersi di detta facoltà e stabilire che il rimborso della somma ed accessori all'attrice avvenga entro un semestre (ferma nel frattempo la decorrenza degli interessi).

75

COMMISSARIO LEGGE - (avv. Giacomo Ramoino) - 16 dicembre 1961 - Soc. An. SACAS (avv. G. Gozi): Micheloni Luigi e Belloni Libero (avv. G. L. Berti). Causa n. 338, anno 1960.

Le decisioni di organi giurisdizionali speciali costituiscono cosa giudicata in senso formale ma con effetti preclusivi operanti esclusivamente nel procedimento nel quale sono pronunciate e cioè sul rapporto appartenente alla loro limitata giurisdizione.

Perchè l'eccezione di cosa giudicata possa spiegare la sua efficacia occorre il concorso delle seguenti condizioni: 1°) identità della cosa domandata (*eadem res*); 2°) identità della causale (*eadem causa petendi*); 3°) identità delle parti (*eadem conditio personarum*).

Non esiste identità giuridica dell'oggetto (capace di dar luogo all'*exceptio rei judicatae*) quando dalla stessa causa petendi si fanno derivare conseguenze o diritti del tutto diversi.

DIRITTO

Il Magistrato del Lavoro — con sentenza 4-10 giugno 1960 — così decideva: « Dichiaro che non è stata provata, a carico degli attori, una colpa grave giustificante il licenziamento in tronco. Di conseguenza condanna la convenuta Società Anonima Artigianato Ceramiche Artistiche Sammarinesi a corrispondere, agli attori Micheloni Luigi e Belloni Libero, le indennità di licenziamento e di anzianità nonchè i diritti ad essi spettanti ai sensi dell'art. 17 della vigente legge sul lavoro (ratei per la gratificazione natalizia e retribuzione per le festività). Sospesa la determinazione del quantum debeatur — Manda agli attori di provare quale era l'ultima retribuzione loro corrisposta — Autorizza l'Ispettore del Lavoro di regolarizzare il libretto di lavoro degli attori nel senso indicato nella parte motiva della presente sentenza — Pone le spese e gli onorari del presente giudizio a carico della convenuta ».

Con il presente giudizio l'attrice Società (dopo aver affermato che circostanze fortuite non le hanno permesso di provare l'illecita azione dei convenuti) chiede alla magistratura ordinaria che venga stabilito il risarcimento dei danni risentiti a causa della illecita attività concorrenziale svolta dagli attuali convenuti.

I. - La decisione emessa dalla Magistratura del Lavoro è definitiva (art. 10 legge 27-1-1949) e contro di essa possono solo essere ammessi i rimedi straordinari della nullità e della restitutio in integrum



nei casi, nei termini e con le formalità richiesti dal diritto comune. Escluso che, nel caso attuale, si tratti di uno dei due rimedi straordinari deve esaminarsi se all'azione per danni, col presente giudizio intrapresa dall'attrice Società, osti la cosa giudicata (opposta dai convenuti) derivante dalla sentenza del Magistrato del Lavoro.

Anzitutto non sembra dubbio che le decisioni di organi giurisdizionali speciali costituiscano cosa giudicata in senso formale ma con effetti preclusivi operanti esclusivamente nel procedimento nel quale sono pronunciate e cioè sul rapporto effettivamente appartenente alla loro limitata giurisdizione.

Ad ogni modo perchè l'eccezione di cosa giudicata possa spiegare tutta la sua efficacia occorre il concorso delle seguenti condizioni: 1°) l'identità della cosa domandata (*eadem res*); 2°) l'identità della causale (*eadem causa petendi*); 3°) l'identità delle parti (*eadem conditio personarum*). Però, scientificamente parlando, questi tre requisiti possono ridursi a due: a) identità della questione; b) identità delle parti contendenti: « *Exceptionem rei judicatae ob stare quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur* » (leg. 3, 7 par. 4, 19 D. XLIV, 2).

Nel caso attuale, tra la vertenza svoltasi avanti la Magistratura del Lavoro e quella attuale, esiste la identità delle parti contendenti (S.A.C.A.S. da una parte e Micheloni Luigi nonchè Belloni Libero dall'altra) e la identità della causa petendi (illecita concorrenza) ma non sembra concorrere anche il terzo requisito della identità della cosa domandata. Nella vertenza avanti la Magistratura del Lavoro si discuteva se il licenziamento in tronco del Micheloni e del Belloni potesse essere giustificato dalla concorrenza sleale allegata dalla S.A.C.A.S. Nel presente giudizio (sia pure con equivoci riferimenti al precedente giudizio) si discute sulla domanda di risarcimento di danni avanzata dalla S.A.C.A.S. per la illecita concorrenza dei convenuti. Ora si ritiene che non vi sia identità giuridica dell'oggetto (capace di dar luogo all'*exceptio rei judicatae*) quando dalla stessa causa petendi si fanno derivare conseguenze o diritti del tutto diversi. Nè si può osservare che, mentre la sentenza del Magistrato del Lavoro, non ha ammesso la concorrenza illecita questa può, in via astratta, essere ammessa in questa sede con evidente contraddizione di giudicati perchè (a parte che la sentenza della Magistratura del Lavoro non ha nè ammessa nè esclusa la concorrenza illecita ma solo dichiarato che la S.A.C.A.S. non si era incaricata di provarla) resta pur sempre che l'oggetto delle due controversie è diverso e che giudicare sull'esistenza di eventuali danni non spetta (secondo la legge sul lavoro vigente in San Marino) alla Magistratura del Lavoro ma alla Magistratura Ordinaria. Per questo ultimo motivo non può nemmeno parlarsi di incompetenza per materia dell'autorità giudiziaria o di litispendenza in quanto ciascuna delle due cause (quella in corso avanti la Magistratura del Lavoro per la liquidazione del quantum debeatur e l'attuale per l'accertamento e liquidazione di danni) devono seguire separatamente il loro corso e senza influenza dell'una sull'altra.





**PARTE SECONDA**  
**GIURISPRUDENZA PENALE**

---

**SEZIONE PRIMA**  
**DECISIONI DI GRADO STRAORDINARIO (1)**

---

(1) Nel periodo dal 1958 al 1961 non sono state pronunziate sentenze di grado straordinario.





## PARTE. SECONDA

# GIURISPRUDENZA PENALE

## SEZIONE SECONDA

### DECISIONI DI SECONDO GRADO

A) - Appello da sentenze ordinarie.

1

GIUDICE APPELLAZIONI - (S. E. dott. *Leonardo Giocoli*) - 5 marzo 1958 - *Michelotti Ivo* (avv. *M. Michelotti*). Processo n. 253, anno 1954 (1).

Si ha la figura di « ferita grave di sua natura » quando essa ha effettivamente addotto la vittima in prossimo pericolo di vita.

In base all'art. 6 della legge 23 maggio 1914 chiunque ha ottenuto la sospensione della esecuzione della condanna non può ottenerla la seconda volta e ciò anche nel caso in cui sia intervenuta amnistia impropria.

#### DIRITTO

Avverso la sentenza ha proposto ritualmente appello l'imputato con quattro motivi, riproducenti le tesi difensive svolte nel primo giudizio, e che si possono riassumere in questi termini:

1) L'imputato doveva essere assolto per non avere commesso il fatto o, quanto meno, per non essere provata la sua colpevolezza;

2) L'imputato doveva essere assolto per legittima difesa;

3) Doveva, se mai, essere condannato al minimo della pena, non essendo la ferita grave di sua natura, e perchè si dovevano riconoscere le diminuenti della provocazione e dell'ubriachezza;

4) La precedente condanna a pena pecuniaria non era di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(1) Conferma sentenza di primo grado 8 gennaio 1957.

Rileva il Giudice di Appello che nessuno dei motivi d'impugnazione è fondato.

L'inconsistenza dei primi due si dimostra con il semplice richiamo delle più salienti risultanze processuali che permettono di ricostruire il fatto nel modo seguente:

— Dopo il violento alterco in osteria per ragioni di interesse, il Michelotti aspettò il Moroni sulla strada che questi doveva percorrere per rincasare ed ivi, riacceso il litigio, lo colpì proditoriamente alla testa con il forcone di cui si era in precedenza armato. Ciò è provato dalle immediate e ripetute accuse della vittima e dal particolareggiato deposito di Della Valle Luigia, la quale, accorsa alle grida del marito sanguinante, riconobbe nel Michelotti il feritore che si dileguava con la forza in mano.

Vana dunque è la protesta d'innocenza del prevenuto ed inattendibile l'ipotesi ventilata a mero scopo difensivo, secondo cui il Moroni o sarebbe stato aggredito da altri rimasto ignoto, o si sarebbe ferito per caduta determinata da ubriachezza.

Ugualmente non regge la tesi della difesa legittima, poichè le modalità del fatto escludono di per sè l'insorgenza di una qualsiasi necessità di difesa per il Michelotti che — giova notare — era armato, mentre il Moroni era inerme, e che vibrò il colpo da tergo dello avversario.

Rispetto al terzo motivo si osserva che, giusta la perizia medica, la ferita addusse effettivamente la vittima in prossimo pericolo di vita, sicchè non può sorgere dubbio che ricorra nella fattispecie la figura di « ferita grave di sua natura ». Nè peraltro si hanno apprezzabili elementi per riconoscere che l'imputato abbia agito in stato di provocazione ingiusta e con minorata coscienza e libertà di volere a causa di ubriachezza.

Dal che discende che la pena inflitta nel minimo edittale dalla sentenza impugnata si palesa tutt'altro che grave in confronto della gravità intrinseca del reato commesso (quale si desume dalle modalità dell'azione, dai motivi a delinquere e dall'intensità del dolo), ed ove si tenga conto del giudizio dubitativo espresso dalla sentenza medesima circa l'aggravante della premeditazione.

Quanto all'ultimo motivo, è di tutta evidenza che il Michelotti non possa ottenere la condanna condizionale avendo già goduto di tale beneficio relativamente alla condanna riportata con sentenza del Commissario della Legge 21 maggio 1948. Vi si oppone tassativamente lo art. 6 della legge 23 maggio 1914 n. 14 in forza del quale: « Chiunque abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione della condanna non può ottenerla la seconda volta ».

Nè rileva l'argomentazione in contrario che la difesa vuol desumere dalla legge 19 settembre 1949 concedente amnistia per taluni reati tra i quali è compresa l'appropriazione di cosa smarrita, giacchè si tratterebbe di amnistia impropria. Questa, invero, non avrebbe mai l'efficacia di far cessare l'effetto penale della condanna irrevocabile, consistente nella incapacità derivante al condannato Michelotti di conse-



guire la sospensione condizionale della pena inflittagli con la nuova sentenza di condanna, stante appunto il divieto sancito con norma di carattere generale dalla legge regolatrice dell'istituto in questione.

2

GIUDICE APPELLAZIONI - (S.E. dott. *Leonardo Giocoli*) - 3 maggio 1958 - *Belluzzi Mario* (avv. *G. Gozi*). Processo n. 659, anno 1952.

Secondo il sistema del Codice Penale di San Marino per la prescrizione del reato di appropriazione indebita il dies a quo decorre dalla messa in mora o dalla richiesta della cosa affidata, mobile o resa tale da chi ne ha abusato, quantunque al momento della consegna fosse immobile.

## DIRITTO

Con sentenza in data 11 marzo 1957 il Giudice di 1° grado per le cause penali accertava in fatto che Belluzzi Mario aveva convertito in suo profitto, oltre ai raccolti di vari anni, il prezzo ritratto dall'alienazione di un podere sito a Fiorentino. Il quale podere — ancorchè a lui formalmente intestato come acquirente — era stato in realtà comperato per conto, nell'interesse e con denaro di Castellanza Ettore e che pertanto il Belluzzi aveva obbligo — come da scrittura privata 31 marzo 1943 — di tenere « in ogni momento e a semplice richiesta » a disposizione dell'effettivo proprietario.

Lo stesso Giudice ravvisava nell'azione del Belluzzi gli estremi costitutivi dell'appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 511 C.P., e per codesto misfatto lo condannava a mesi 10 di prigionia con le conseguenze di legge.

Contro tale sentenza ha ritualmente proposto appello l'imputato lamentando: 1) che si doveva ritenere estinto il reato per prescrizione dell'azione penale; 2) che si doveva accordare la diminuzione prevista dall'art. 25 C.P.; 3) che si dovevano accordare i benefici della condanna condizionale e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Osserva il Giudice di Appello che con il primo motivo si risolveva la questione della prescrizione del reato, già proposta nel primo giudizio dalla difesa, ma con esito negativo.

La conversione — si dice — in profitto proprio del prezzo di vendita del fondo (a parte i prodotti agricoli certamente distratti in epoca antecedente) sarebbe avvenuta al tempo delle due contrattazioni di vendita, cioè il 15 marzo 1951 per la vendita stipulata con Della Valle Francesco e il 31 agosto dello stesso anno per la vendita stipulata con Santi Maria. E siccome — si aggiunge dalla difesa — da questa ultima data a quella in cui venne dal Castellanza sporta la denuncia (11 dicembre 1952) 'ed ebbe quindi inizio il procedimento penale, è decorso un lasso di tempo di oltre un anno, la prescrizione dell'azione

penale si sarebbe già maturata, essendo di un anno al massimo, per il titolo di reato in questione.

Tale assunto difensivo — a parere di questo Giudice — si palesa senza base giuridica. Secondo il sistema del Codice Penale di San Marino che, in subiecta materia, si ispira ai codici toscano e sardo ed anche al codice italiano dell'89, per la prescrizione del reato di appropriazione indebita il dies a quo decorre dalla messa in mora o dalla richiesta di consegna della cosa affidata, mobile o resa tale da chi ne ha abusato, quantunque nel momento della consegna fosse immobile (*pretium pro re et res pro pretio*).

Soltanto, allora, si concreta la certezza dell'impossibilità da parte del consegnatario di soddisfare all'obbligo della restituzione e di conseguenza si rende effettiva la conversione in profitto proprio, conversione che costituisce l'elemento esecutivo e consumativo dell'appropriazione indebita.

Nel caso in esame, trattandosi di reato continuato, l'ultimo atto di consumazione risale al 10 settembre 1952. Come è stato incontestabilmente accertato dalla sentenza de qua, il Belluzzi, di fronte alla richiesta del Castellanza tra il giugno e il settembre 1952, oppose, in forma maliziosamente evasiva (per l'impossibilità in cui versava di riconsegnare e il podere e i frutti delle varie annualità decorrenti dallo acquisto del podere medesimo) una serie di ricuse, l'ultima delle quali rimonta appunto al 10 settembre 1952. Da questa data ha inizio la prescrizione dell'azione penale, che però, non è giunta a termine a causa degli atti interruttivi sopravvenuti, a cominciare da quello fondamentale della denuncia presentata dalla parte lesa al Commissario della Legge.

Per quanto concerne il secondo motivo d'appello, le argomentazioni svolte in proposito dalla difesa, anche a prescindere dalla loro sostanziale genericità, non valgono ad infirmare il diniego opposto dal Giudice di primo grado al riconoscimento del vizio parziale di mente. In effetti nessuna prova è in atti desumibile dalla personalità del prevenuto, dalla sua condotta antecedente o contemporanea o susseguente al reato, dalle modalità di esecuzione dell'azione criminosa, che l'imputato abbia agito con minorata capacità e libertà di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 25 C. P.

In relazione infine all'ultima doglianza dell'appellante si osserva che non merita censura la sentenza impugnata per l'ovvia ragione che non formarono oggetto di specifica conclusione difensiva i benefici della condanna condizionale e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Essi vengono sollecitati per la prima volta in questo secondo giudizio e il decidente, tenendo conto di tutte le circostanze del fatto, non escluso il singolare comportamento del danneggiato, come ebbe opportunamente a rilevare, sia pure ad altri fini, il primo Giudice, ed in considerazione altresì dei precedenti incensurati del Belluzzi, ritiene equo accordarli.



GIUDICE APPELLAZIONI - (S. E. Dott. *Leonardo Giocoli*) - 20 maggio 1958 - *Alfieri Fernando* (avv. *Guidubaldo Gozi*). Processo n. 383, Anno 1953. (1).

Non sono da confondere tra loro la falsificazione di un documento (azione commessa in Italia e quindi perseguibile da quella autorità giudiziaria secondo la legge penale italiana) e l'uso successivo fattone in San Marino (azione qui perseguibile a norma dell'art. 384 Cod. Pen. che contempla e punisce l'uso dell'atto falso, indipendentemente dalla formazione della falsità).

L'uso giudiziale del falso documento risulta dalla sua produzione nel giudizio civile e il dolo di chi lo ha prodotto dal fatto che solo a seguito della falsificazione esso produttore poteva instaurare il giudizio.

#### DIRITTO

La sentenza è stata appellata dall'imputato con tre motivi così formulati dalla difesa:

- 1°) il Giudice non ha tenuto sufficientemente conto della dichiarazione dell'Alfieri in istruttoria e delle successive e documentate considerazioni della difesa in merito alla buona fede dell'Alfieri stesso;
- 2°) non è stata operata in fase istruttoria una completa indagine sui fatti che hanno condotto alla produzione in atti, nella causa di nullità del matrimonio avanti il nostro Tribunale, del falso documento;
- 3°) è necessaria una rivalutazione dei fatti e degli elementi che emergono dal processo.

Rileva il Giudice di Appello che il gravame si palesa senza fondamento. Con i motivi dedotti (considerandoli nel loro stretto assieme concettuale) si lamenta, in sostanza, che l'istruttoria del processo sia incompleta, in quanto mancherebbe l'approfondita indagine sui fatti che hanno condotto alla produzione del documento falso nella causa di nullità del matrimonio. E da ciò si deducono due illazioni: a) non essendovi la prova idonea ad escludere la buona fede allegata dall'imputato s'impone, in riforma della sentenza de qua, una pronuncia assolutoria per quel che concerne l'elemento intenzionale del reato; b) necessita altrimenti la riapertura dell'istruttoria per accertare « quegli elementi che possono condurre a sicuro giudizio sulla colpeabilità o meno del prevenuto ».

Senonchè contro tale assunto stanno i chiari risultati dell'istruttoria che a torto si ritengono inadeguati a fornire la dimostrazione che il prevenuto abbia commesso il fatto con coscienza e volontà.

(1) Conferma sentenza primo grado 15 aprile 1957.

In primo luogo va osservato non esservi dubbio che l'estratto dell'atto matrimoniale non corrispondente all'originale, e pertanto falsificato nel senso indicato in narrativa, sia stato dall'Alfieri esibito nella causa promossa avanti il Tribunale Commissariale. In altri termini, è per tabulas provato l'uso giudiziale di quel falso documento da parte dell'imputato.

Ma tale uso avvenne scientemente, ossia con dolo (consistente nella volontà di far uso di un atto conoscendone la falsità)? Al quesito non può darsi che la medesima risposta affermativa del Giudice di primo grado.

Vero è che l'imputato nega di aver conosciuto la falsità dello estratto dell'atto di matrimonio. Ma il suo diniego (non sorretto peraltro da alcuna prova obiettiva) cade di fronte al rilievo che la falsità non potè essere stata eseguita se non nell'interesse di lui. Difatti, senza quel falso documento l'Alfieri non avrebbe potuto nè instaurare il giudizio nè ottenere sentenza di nullità del matrimonio, poichè l'art. 2 della legge sammarinese 27-5-1943 n. 20 vieta l'introduzione avanti la autorità giudiziaria di cause concernenti la nullità del matrimonio celebrato da un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico, ovunque e da chiunque esso matrimonio sia stato contratto.

Avendosi allora l'inconfutabile certezza che l'Alfieri, esibito, in qualità di attore, il falso estratto, dalla falsità ritrasse profitto, invocandone la forza probante, non si vede come si possa seriamente sostenere l'ignoranza della falsità documentale. Di ciò, in fondo, è convinto lo stesso imputato, che così si esprime nell'interrogatorio: « ho saputo del fatto (cioè della falsità) solo quando *nell'intentare giudizio civile mi sono dovuto servire del certificato di matrimonio* ». Altro che buona fede; si ha invece l'aperta confessione del preordinato misfatto!

E per concludere è appena il caso di aggiungere che non sono da confondere fra loro la falsificazione del documento (azione commessa in Italia e quindi perseguibile da quella autorità giudiziaria secondo la legge penale italiana) e l'uso successivo fattone nella Repubblica di San Marino (azione qui perseguibile a norma dell'art. 384 del Codice Penale vigente, che contempla e punisce l'uso dell'atto falso, indipendentemente dalla formazione della falsità).

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto, non senza osservare che la diminuzione dell'art. 386 (minima rilevanza delle conseguenze del reato), sollecitata con la memoria difensiva, risulta già concessa in primo grado e che alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale osta la pena inflitta.

4

GIUDICE APPELLAZIONI - (S. E. Dott. Leonardo Giocoli) - 5 settembre 1959 - Molinari Antonio, Aldo, Gino, Casadei Maria (avv. D. Morganti). Processo n. 355, anno 1954.



Quando, a mezzo di minacce e violenze, si costringe un individuo a fare o ad omettere o a soffrire qualche cosa, ricorre l'applicazione dell'art. 487 C. P.

In linea di principio gli stati emotivi non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.

Chi ha ottenuto il beneficio della sospensione della pena una prima volta non può ottenerlo una seconda anche se la pena dapprima inflitta è prescritta e ciò perchè rimane sempre in vigore la verità legale della reità (e cioè il fatto storico della condanna).

## DIRITTO

Con sentenza 29 maggio 1956 il Giudice Penale di 1° Grado condannava Molinari Antonio, Casadei Maria e Molinari Aldo a mesi tre di prigionia ciascuno e Molinari Gino a mesi uno della stessa pena detentiva, avendo accertato: a) la colpevolezza di tutti quattro in ordine al reato di violenza privata (art. 478 C. P.), per avere, in correttezza fra loro, nei giorni 5 e 7 agosto 1954, costretto la famiglia del colono Ugolini Giuseppe ad abbandonare i locali da essa abitati nel fondo « Ranco » in frazione Cailungo, facendo uso di minacce, mediante lancio di pietre contro le finestre e le porte dell'abitazione e con le parole « se è tornato l'ammazzo » pronunciate da Molinari Antonio all'indirizzo dell'Ugolini; b) la colpevolezza altresì di Molinari Aldo in ordine al reato di lesioni lievi (art. 454, 458 C. P.) per avere, l'8 dello stesso agosto, in Borgomaggiore, cagionato ad Ugolini Giuseppe, con un colpo di bottiglia alla testa, ferite che guarirono in giorni 15.

A tutti i prevenuti concedeva l'attenuante prevista nel numero 1 dell'art. 36 C. P. ed a Molinari Aldo e Gino anche la diminuzione della età rispettivamente minore degli anni 18 e 21, ordinando inoltre la sospensione condizionale della pena nei confronti di Casadei Maria e Molinari Aldo e Gino. Poneva infine a carico dei condannati il pagamento in solido delle spese processuali, e la rifazione dei danni in favore della parte lesa, da liquidarsi in separata sede.

Da questa sentenza si sono ritualmente appellati gli imputati e per essi la difesa ha proposto i seguenti testuali motivi:

1). Il Giudice di 1° Grado doveva assolvere tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 478 C. P., perchè la loro responsabilità non risultava provata in modo sicuro;

2). ad ogni modo, anche ritenendo provato il fatto, si versava nell'ipotesi di cui all'art. 479 C. P.;

3). anche a volere ritenere, in dannata ipotesi, il reato di cui all'art. 478 C. P. doveva — tenuto conto di tutte le conseguenze — applicarsi la pena della multa e non quella della prigionia riservata ai casi gravi;

4). Il Molinari Aldo doveva essere assolto dal reato di cui all'art. 454 C. P., per avere agito in un momento di intenso dolore;

5). anche al Molinari Aldo doveva essere concesso il beneficio della condanna condizionale perchè la condanna da lui riportata nel 1925 deve ritenersi prescritta e quindi non più atta ad impedire la concessione della sospensione della pena;

6). a tutti gli imputati, ed in ispecie a Molinari Aldo e Gino, doveva essere concesso il beneficio della non iscrizione della condanna sul certificato penale (a norma dell'art. 8 della legge 13-9-1906) che era stata chiesta nel primo giudizio e che il Giudice non ha accolto senza alcuna motivazione.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza impugnata; ed eguale conclusione è stata formulata dal difensore della parte lesa civilmente costituitasi, con l'ulteriore richiesta di una provvisoria di L. 300.000 da imputarsi nella liquidazione definitiva dei danni.

Osserva il Giudice d'Appello che il gravame non si palesa sorretto da valide ragioni giuridiche e deve quindi essere respinto.

Infatti, contrariamente a quanto si assume con il primo motivo, risulta provato, in base al concorde deposto delle parti lese e del Brigadiere Guglielmi, che le violente e ripetute minacce di cui trattasi vennero poste in essere da Molinari Antonio, dalla moglie Casadei Maria e dai loro figli Aldo e Gino; che essi agirono, per comune interesse, al fine di costringere la famiglia Ugolini a lasciare la casa di abitazione, nonostante l'esplicita autorizzazione della Commissione Governativa per gli alloggi; e che per la serietà e gravità delle minacce gli Ugolini dovettero allontanarsi realmente dalla loro casa e vi fecero poi ritorno grazie all'intervento del Brigadiere Guglielmi, il quale riuscì a porre fine all'attività intimidatrice dei prevenuti, procedendo al fermo di Molinari Antonio.

Così stando le cose, appare manifesto che nella fattispecie si concretò il reato di violenza privata ravvisato dal Giudice di 1° Grado a mente della prima parte dell'art. 478 Cod. Pen., e non già l'ipotesi di semplici minacce ventilata dalla difesa con il secondo, inattendibile motivo.

Non merita del pari accoglimento il terzo motivo, sotto il riflesso delle gravi modalità dell'azione criminosa e dell'intensità del dolo con il quale gli autori agirono.

Per quanto concerne il quarto motivo — secondo il quale non sussisterebbe l'imputabilità del reato di « lesioni lievi » per avere il Molinari Aldo agito « in un momento d'intenso dolore » — deve in contrario rilevare che, in linea di principio, gli stati emotivi non escludono nè diminuiscono l'imputabilità giusta i postulati della scienza psichiatrica e gli orientamenti della più progredita legislazione penale, e che, in tesi, l'art. 24 del Codice Penale Sammarinese per la sua formulazione non consente, a rigore, una diversa interpretazione.

All'accoglimento del quarto motivo osta il tassativo disposto dell'art. 6 della legge 23-5-1914 n. 14, in forza del quale « chiunque abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione della pena non può ottenerla



la seconda volta ». Il Molinari Antonio beneficiò, infatti, della sospensione relativamente alla condanna per furto riportata il 23 marzo 1925 e ciò era di assoluto impedimento alla concessione dello stesso beneficio in ordine alla condanna di cui trattasi.

Nessuna censura merita in proposito la sentenza appellata. Ed è appena il caso di dire che non ha rilevanza l'asserita prescrizione della pena come sopra stesa, perchè rimane sempre in vigore « la verità legale della reità » (e cioè il fatto storico della condanna) e « non restano tolti gli effetti giuridici della condanna », come prescrive chiaramente l'art. 135 Cod. Pen.

In relazione all'ultimo motivo, si ritiene equo disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per i prevenuti Molinari Aldo e Gino, avuto riguardo alla loro minore età e ai loro precedenti incensurati.

Per quanto, infine, attiene alla richiesta di una provvisoria avanzata dalla parte civile, il decidente, dissentendo in ciò dal Giudice di 1° Grado, ritiene che possa essere accolta, non ravvisando alcun impedimento nella circostanza relativa alla distanza di tempo dal fatto, e determina quindi tale provvisoria nella somma di L. 150.000.

5

GIUDICE APPELLAZIONI - (S.E. dott. *Leonardo Giocoli*) - 27 settembre 1961 - *Giacomini Remo* (avv. *V. Reffi* e *F. Comandini*). Processo n. 130, anno 1958.

La potenzialità offensiva di frasi contenute in un discorso e la relazione con l'esercizio di pubbliche funzioni possono emergere dalla valutazione particolareggiata delle frasi, dal loro collegamento e dal contesto nel quale sono inserite.

DIRITTO

Il Giudice delle Appellazioni rileva che, nell'interesse dell'imputato *Giacomini*, sono stati proposti tre motivi, due di fatto ed uno di rito.

Per quanto concerne quest'ultimo, di ovvio carattere pregiudiziale, basato su di una presunta violazione e falsa applicazione degli art. 138, 141, 142, Cod. Proc. Pen. e della legge 28 marzo 1939 n. 7, con richiesta conseguente di dichiarazione di nullità del procedimento e della sentenza terminativa di esso, è agevole dimostrarne l'assoluta infondatezza.

Conviene ricordare che il Codice di Procedura Penale, dopo la chiusura dell'istruttoria con le contestazioni finali e la pubblicazione degli atti, concede al difensore un primo termine di cinque giorni, onde consentirgli — come si evince dall'art. 138 — di prendere cognizione del processo, di concertare con l'imputato sull'opportunità o meno di legittimare il processo medesimo, e di comparire in Cancelleria per ren-

dere la dichiarazione di legittimazione ovvero di ripetizione dei testimoni già esaminati.

Tale termine, dichiarato espressamente « prorogabile in caso di necessità », su richiesta di parte e a discrezione del Giudice inquirente, « non può essere prorogato oltre i quaranta giorni », come successivamente è stato statuito all'art. 1 dalla legge 28 marzo 1939 n. 7 contenente modifiche ed aggiunte al codice di rito.

Trascorso il quarantesimo giorno (termine massimo di proroga) senza che il difensore sia comparso, ha inizio una ulteriore procedura, disciplinata dai comma 2 e 3 dello stesso art. 1, e diretta ad evocare in giudizio l'imputato, affinché renda personalmente la dichiarazione, ai sensi di quanto dispone l'art. 139 del Codice di rito.

Ciò premesso, nel caso di specie, sta di fatto che in data 8-1-1959, venne ritualmente notificato al difensore avv. Morganti il deposito degli atti per il decorso del primo termine, e lo stesso, due giorni dopo, il 10-1-1959, comparve in cancelleria rilasciando la prescritta dichiarazione con cui chiedeva la ripetizione dei testi.

Dunque nessuna violazione della legge processuale è stata commessa, se è vero che il difensore non solo non sentì il bisogno di domandare una proroga, ma addirittura effettuò la dichiarazione di ripetizione, ben tre giorni prima della scadenza dell'ordinario termine di giorni cinque. Evidentemente due giorni gli furono sufficienti per concertare con tutti gli imputati se si dovesse o meno legittimare il processo.

Il secondo termine in favore della difesa è previsto dall'art. 142 del Cod. Proc. Pen., è pure di giorni cinque, decorre dalla intimazione al difensore della lista dei testimoni indotti dal Procuratore del Fisco, ed è accordato allo scopo di consentire al difensore di presentare gli opportuni mezzi di prova. In virtù di un decreto di carattere generale concernente tutti i termini di procedura (il D. 10-8-1893) anche detto termine può essere prorogato, ma non oltre i trenta giorni, su domanda di parte e a piena discrezione del Commissario della Legge, come esplicitamente stabiliscono gli artt. 2 e 3 del decreto.

Nel caso di specie, notificata la lista fiscale in data 30 gennaio '59, il difensore avv. Morganti comparve il 4 febbraio successivo; precisò il nome dei testi a ripetizione ed i relativi capitoli di prova e, così adempiuti i doveri della difesa, non fece richiesta di ulteriori incumbenti, nè avanzò alcuna istanza di proroga del termine.

Così stando le cose, non si comprende come i nuovi difensori, sostituiti all'avv. Morganti, non abbiano tenuto presente questa realtà processuale; la quale apertamente contraddice alla incauta censura di violazione delle citate norme di legge e denuncia la pretestuosità dell'assunto di « rilevante ed illegittima limitazione nell'esercizio del diritto a difesa » da parte del Giudice Inquirente.

Col secondo motivo di appello in favore del Giacomini si deduce la mancata prova e dimostrazione dell'effettivo tenore delle frasi attribuite all'imputato, non sembrando attendibile la ricostruzione, postuma e a memoria, operata dal maresciallo Paltrinieri.



Senonchè, a smentire l'assunto, basta osservare che il capo di imputazione non è formulato sulla base delle frasi riferite nel rapporto della Gendarmeria, bensì sul testo del discorso, acquisito agli atti ed esibito spontaneamente dal Giacomini, nel corso dell'interrogatorio reso al Giudice Inquirente.

Successivamente il maresciallo Paltrinieri ed il v. brigadiere Scassa, presa visione del documento lo ritennero corrispondente, per contenuto e forma, al discorso pronunciato al Teatro « Titano », e corressero l'imperfetta ricostruzione resa nel rapporto.

Col terzo ed ultimo motivo si deduce la mancanza della potenzialità offensiva delle frasi incriminate e del dolo, assumendosi trattarsi di critica e discorso politico, e dato che le frasi sarebbero state dirette ad avversari politici e non a pubblici funzionari per causa delle loro funzioni.

Si osserva in contrario che la potenzialità offensiva e la relazione con l'esercizio di pubbliche funzioni, emergono dalla valutazione particolareggiata delle frasi, dal loro collegamento, dal contesto nel quale sono inserite.

B) - *Appello da sentenze sommarie.*

1

GIUDICE PENALE - (avv. Giuseppe Mazza) - 17 maggio 1957 - Giannini Guido (avv. V. Reffi). Processo n. 479, anno 1955.

Il Giudice Penale non può mai dare valore assoluto a presunzione di colpa poichè questa deve risultare da positivi elementi di prova.

E' in colpa l'autista che non tiene costantemente la sua destra, in particolare in una curva intrapresa senza aver fatto alcun segnale.

## DIRITTO

I motivi principali d'appello appaiono infondati dall'esame delle risultanze istruttorie e dibattimentali, mentre poi per quanto riguarda la richiesta subordinata della non iscrizione condizionale non è da tenersi calcolo essendo tale beneficio stato già concesso dal 1° Giudice nell'appellata sentenza.

La difesa pertanto, sostenendo il motivo principale della non esistenza di colpa a carico del Giannini, afferma che la sentenza appellata si sarebbe basata sul principio di una presunzione della responsabilità a carico di chi provocò materialmente le lesioni e sostiene anche che le dichiarazioni delle parti e dei testi sarebbero fra loro contrastanti, sicchè sarebbe impossibile l'attribuzione definitiva di ogni responsabilità al Giannini.

Ora a detta presunzione, pur non negandosi che possa in genere avere qualche valore, non può però il Giudice dare mai un valore asso-

luto, dovendo la colpa risultare da positivi elementi di prova. Ma nella specie il 1° Giudice, mentre non ha neppure accennato nella sentenza a detta presunzione, ha largamente vagliato invece le risultanze di fatto che conducevano a dimostrare la colpa penale dell'imputato. Risulta invero, come il 1° Giudice ha ritenuto, dalle stesse ammissioni dell'imputato, oltrechè dalle dichiarazioni della parte lesa, che il Giannini doveva marciare tenendosi alquanto alla sua sinistra, mentre il Francioni teneva la destra regolarmente, dappoichè l'urto avvenne di fatto sul lato sinistro della strada rispetto al Giannini e destro rispetto al Francioni, lato sul quale appunto furono dopo il fatto raccolte le motociclette.

Alla colpa poi originaria e di per sè sufficiente del Giannini di non aver tenuto costantemente la sua destra, si aggiunge per sua stessa ammissione sia la circostanza di non avere nella curva fatto alcuna segnalazione, sia l'errore commesso nell'imminenza dell'urto di essersi spostato ancora a sinistra anzichè alla sua destra ove avrebbe avuto spazio di manovra più che sufficiente.

Che poi nella contingenza anche il Francioni si fosse spostato un poco alla sua sinistra vedendo il Giannini che gli veniva contro e che anch'esso avesse nella curva ommesso di fare segnalazione, ciò non escluderebbe la responsabilità del Giannini, potendo considerarsi una colpa concorrente all'evento, che solo può attenuare la colpa dell'imputato, come il 1° Giudice ha giustamente riconosciuto con la misura della tenue pena inflitta, e una volta ritenuto, come ritenne, il nesso di causalità tra il comportamento del Giannini e l'evento.

La sentenza del 1° Giudice, che fu oltremodo mite pel Giannini nella pena ed anche nella concessione di tutti i benefici di legge, merita piena conferma.

2

GIUDICE PENALE - (avv. *Giuseppe Mazza*) - 24 maggio 1957 - *Conti Ugo* (avv. *M. Michelotti*). Processo n. 126, anno 1955.

E' doveroso negli incroci dare la precedenza all'autoveicolo che viene dalla via principale e dare, per norma di elementare prudenza, comunque un avviso sonoro prima dell'attraversamento. Tali norme prudenziali impongono di per sè, in occasione di incrocio, di moderare adeguatamente la velocità e magari, a seconda delle contingenze, fermarsi per accertarsi della via libera.

E' principio giuridico indiscusso che il concorso di colpa non vale a scriminare quando il nesso di causalità sussista egualmente tra il fatto dell'imputato e l'evento dannoso.

## DIRITTO

I motivi principali dell'appellante si possono così riassumere: « ch'egli aveva iniziato l'attraversamento della strada consolare nella



soggettiva *certezza* ch'essa fosse libera da ostacoli perchè, pur avendo guardato prima d'iniziare la manovra lungo il tratto che gli stava di fronte, ben visibile, non aveva potuto vedere la giardinetta del Ferrari che era color marrone, cioè color della terra e che mancava quindi la prevedibilità dell'evento ».

Tali motivi non sono affatto fondati. Non è manifestamente verosimile che un'automobile in movimento, qualunque colore avesse, si potesse confondere col colore del terreno di una strada che lo stesso appellante riconosce ben visibile. Se il Conti non vide la macchina, ciò non può che attribuirsi a sua distrazione oppure all'abbagliamento del sole in faccia come egli stesso accenna. Nell'un caso e nell'altro palese è la sua colpa. Un conducente di autoveicolo non deve distrarsi; mentre, se il sole gli abbagliava la vista, era doveroso per lui fermarsi prima di attraversare la via. Aggiungesi che era pure doveroso, come la legge in materia prescrive, dare nell'incrocio la precedenza a chi veniva dalla via principale e dare, anche per norma elementare di prudenza, comunque un avviso sonoro prima dell'attraversamento. Tali norme prudenziali impongono di per sè in occasione di incrocio di moderare adeguatamente la velocità e magari, a seconda delle contingenze, addirittura fermarsi per accertarsi della via libera o meno. Donde un elemento di più per assodare l'imprudenza del Conti. Che il Conti avesse l'affermata soggettiva *certezza* di mancanza d'ostacoli e non avesse previsto l'evento, ciò non va confuso con la prevedibilità o meno dell'evento stesso, prevedibilità che nella specie, per la situazione dei luoghi e per le modalità delle contingenze, doveva essere di qualsiasi persona normale.

L'accenno poi nei motivi ad eventuale concorso di colpa del Ferrari, in quanto non si fosse tenuto pienamente alla sua destra regolamentare, non ha fondamento sia in fatto perchè non provato, sia in diritto perchè è principio giuridico indiscusso che il concorso di colpa non vale a scriminare quando, come nella specie, il nesso di causalità sussista ugualmente fra il fatto, dell'imputato e l'evento dannoso. Ed invero nella specie, ovunque il Ferrari si fosse trovato o a destra, od al centro, o a sinistra della strada, l'attraversamento improvviso del Conti avrebbe ugualmente cagionato l'investimento.

Circa poi la distinzione che nei motivi è accennata fra colpa grave penalmente punibile e colpa lieve con soli effetti civili, non sembra valga nella specie in cui, per le modalità del fatto, la colpa appare grave con tutta evidenza.

In fine l'ultimo motivo con cui si lamenta che il 1° Giudice doveva tener conto dell'avvenuta rifusione del danno ad una delle parti lese, non ha pure ragione d'essere invocato, dappoichè il 1° Giudice certo ne ha tenuto conto se è stato nella sua sentenza alquanto mite nell'applicazione della pena, con la concessione altresì di tutti i benefici di legge.

Quindi la sentenza appellata merita piena conferma.

GIUDICE PENALE - (avv. *Giuseppe Mazza*) - 23 novembre 1957 - *Maiani Alfredo* (avv. *G. Cozi*). Processo n. 147, anno 1955.

La discriminante della legittima difesa non basta che sia solo adombrata ma deve essere provata in pieno in tutti i suoi estremi in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Valutando il merito del motivo principale d'appello, l'asserzione cioè che nella specie ricorra la scriminante della legittima difesa, deve innanzitutto considerarsi che in genere tale scriminante, come tutte le scriminanti, non basta che sia solo adombrata, ma deve essere provata in pieno in tutti i suoi estremi in fatto e in diritto. Nella specie vi è a favore dell'imputato solo la circostanza, pur vera, che egli sferrò il pugno (o meglio il 1° pugno) al Nicolini allorchè questi gli si era avvicinato con una pietra in mano.

Non risulta però che la situazione fosse in quel momento proprio tale che il Maiani si fosse venuto a trovare nella assoluta necessità di difendersi dalla sia pure ingiusta minaccia.

Poteva trarsi non difficilmente indietro, tanto più che il Nicolini appariva evidentemente ubriaco, come dicono vari testimoni, tanto che la caduta successiva deve essere stata certo facilitata dallo squilibrio alcoolico.

D'altra parte le modalità del fatto che precedettero l'azione violenta indicano che il Maiani si era mostrato pronto a rintuzzare la tracotanza del Nicolini, se alle parole d'offesa di costui, disse la frase riportata da un teste « sta zitto altrimenti ti dò uno scapaccione » cui seguì poi l'atto violento.

Inoltre l'azione violenta del Maiani non si sarebbe limitata al pugno suddetto, ma egli avrebbe poi, dopo caduto il Nicolini, menato altri pugni, come credibilmente ha deposto la teste Gasperoni Maria che non si ha motivo per ritenere falsa, dato che altri testi dicono solo di non aver visto ciò ma non escludono l'episodio, mentre poi il teste Mularoni Giuseppe afferma di avere egli ricevuto di striscio uno dei pugni che era diretto al Nicolini.

Quindi l'azione violenta del Maiani nel suo complesso non fu certo coartata da necessità di difesa.

Ben fece adunque il 1° Giudice ad attribuire al Maiani tutta la responsabilità delle violenze, compresa la conseguente caduta del Nicolini e la relativa lesione al ginocchio.

Una provocazione vi fu certo da parte dell'ubriaco Nicolini, sia nel fatto di un giorno precedente quando in un ritrovo del paese il Nicolini sbattè la porta in faccia al Maiani in evidente atto di spregio, sia nel contegno suo immediatamente precedente alla violenza del Maiani, contegno offensivo e minaccioso.



Tale provocazione però, pur giustamente concessa dal 1° Giudice, fu valutata esattamente come provocazione semplice, non essendovi stata in effetto una grave entità di offesa a' sensi del capoverso dell'art. 467 del Codice Penale.

La sentenza del 1° Giudice merita quindi piena conferma ed anche per quanto riguarda le attenuanti in genere, tenuta presente la mitezza massima della pena applicata e la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato penale.

4

GIUDICE PENALE - (avv. *Michele Grifa*) - 26 agosto 1959 - *Venturini Primo* (avv. *M. Nicolini*). Processo n. 390, anno 1956.

L'art. 550 n. 16 dispone in modo generale — senza dar luogo a distinzioni caso per caso — l'obbligo di mettere lumi e necessari ripari, durante la notte, a materiali o ad altri simili ingombri che siano lasciati o agli scavi che si fossero fatti sulle strade pubbliche o nelle pubbliche piazze.

Il responsabile dei lavori è sottoposto in proprio all'obbligo di garantire l'incolumità dei terzi mediante le segnalazioni del caso quando i lavori in corso limitano la sicurezza della circolazione su parte dell'area stradale. Nè da tale obbligo è esentato per aver dato ad altri l'incarico di provvedere.

## DIRITTO

L'appello proposto dall'imputato *Venturini Primo* non può essere accolto.

In relazione al fatto, giuridicamente, devono farsi i seguenti quesiti:

a) per la sua posizione di assistente e quindi responsabile dei lavori, deve il *Venturini* rispondere delle lesioni subite dal *Manzaroli*?

b) esiste l'obbligo giuridico di apporre i segnali per avvertire del pericolo?

Pregiudizialmente occorre rispondere a questo secondo quesito.

Nella difesa d'appello, si sostiene che a differenza della Repubblica Italiana, a S. Marino, per la mancanza di una espressa codificazione, i segnali non devono essere apposti in ogni caso, ma solo quando la normale prudenza lo richieda e lo consigli. Pertanto, secondo la tesi difensiva, i segnali nella fattispecie non dovevano essere apposti, perchè l'ostacolo posto sul rettilineo era visibile a 60-70 metri, per cui il *Manzaroli* avrebbe potuto con normale diligenza evitare l'ostacolo e quindi la caduta. Si ricorda nel fatto, che il *Manzaroli* il giorno 11-7-'56, alle ore 22, andava a sbattere contro un mucchio di pietre e terriccio posto trasversalmente alla strada e lasciato senza alcun segnale di indicazione. Dagli accertamenti fatti risultava che quel giorno era stato

fatto uno scavo da operai alle dipendenze del Venturini Primo, attuale prevenuto.

In sede testimoniale venne accertato: a) che il lavoro era stato interrotto dalla pioggia; b) che non furono messi i segnali luminosi perchè il Venturini non li aveva ritirati dall'Ufficio Tecnico con l'altro materiale idraulico; c) che, come da deposizione del teste Giacomini, l'Ufficio Tecnico fa obbligo all'assistente di dirigere personalmente i lavori e di ritirare il materiale occorrente dall'apposito magazzino.

Pertanto, a parte la constatazione che esiste l'obbligo « della direzione personale » e la colpa per non aver ritirato i segnali luminosi, c'è una precisa disposizione del codice sammarinese che con l'art. 555 cap. 16, espressamente stabilisce e penalmente considera « il tralasciare di mettere lumi e necessari ripari, durante la notte, a materiali o ad altri simili ingombri che si siano lasciati, o agli scavi che si fossero fatti sulle strade pubbliche o nelle pubbliche piazze ».

Appare evidente l'obbligo non limitato « al caso per caso » ma generale di apporre sempre i segnali « quando siano lasciati ingombri e siano stati fatti scavi nelle strade pubbliche o nelle pubbliche piazze ».

Affermato l'obbligo giuridico di apporre i segnali, possiamo rispondere nella prima domanda affermativamente in quanto il Venturini era responsabile dei lavori e pertanto sottoposto in proprio all'obbligo di garantire l'incolumità dei terzi mediante le segnalazioni del caso, quando come nella fattispecie, i lavori in corso limitavano la sicurezza della circolazione su parte dell'area stradale. Nè da tale obbligo è esentato per aver dato ad altri l'incarico di provvedere. Nella fattispecie il Venturini si è limitato solo a raccomandare ad un operaio « di ammucchiare le pietre » in modo che fossero visibili, omettendo nel modo più assoluto di parlare di segnali. E comunque anche se ne avesse fatto cenno, sarebbe sempre giuridicamente responsabile, in quanto era tenuto a controllare che le sue istruzioni erano state eseguite ed erano idonee per la sicurezza della circolazione.

Tanto meno vale la scusante della pioggia improvvisa e non prevista, in quanto il Venturini poteva prendere dall'Ufficio Tecnico anche il materiale occorrente per la segnalazione. La difesa sostiene che il Venturini « non ritenne opportuno farlo »; siamo in tema di colpa e non di dolo, per cui il Venturini imputet sibi.

Si potrebbe porre un'altra domanda: se cioè la responsabilità del Venturini può essere esclusa dal comportamento del Manzaroli. A questa domanda bisogna rispondere negativamente. Infatti, premesso che non è provato che il Manzaroli, al momento dell'incidente, andasse a velocità sostenuta, resta sempre la considerazione che i segnali hanno lo scopo di richiamare l'attenzione di chi circola sulla strada, durante i lavori di manutenzione e di avvertirlo dello stato anormale e pericoloso della stessa per indurlo a procedere cauto e guardingo. Mancando questo avvertimento c'è l'affidamento che manca « uno stato anormale e pericoloso sulla strada » per cui proprio la mancanza dei segnali che è causa dell'incidente è in stretto rapporto di causalità. Pertanto il Venturini deve rispondere dei fatti a lui addebitati.



GIUDICE PENALE - (avv. Michele Grifa) - 16 gennaio 1960 - Giardi Pio (avv. M. Nicolini). Processo n. 203, anno 1958.

Lo stato di ubriachezza non esclude il dolo ma incide nella personalità del reo sino ad attenuargli la potenza intellettiva per cui lo agente può invocare in suo favore solo le attenuanti previste dall'art. 21 C. P. (1).

## DIRITTO

L'istituto dell'ubriachezza, nel Codice Sammarinese, è un po' troppo antiquato ed inadeguato di fronte ai gravi problemi che ne scaturiscono nella società moderna.

Il Giudice pertanto, nell'applicare la legge, non può prescindere dalle condizioni di tempo e di luogo in cui viene consumato un determinato reato.

Cosa succederebbe, infatti, se nel giudicare un ubriaco, specie se abituale, lo considerassimo in istato di assoluta alienazione mentale e quindi non imputabile?

Lo si dovrebbe assolvere, ovviamente, per qualsiasi genere di reato.

Ma una simile aberrazione non è nemmeno concepibile in una società ordinata dove il bene comune si può raggiungere solo esigendo da tutti i cittadini il più assoluto rispetto delle leggi.

Si deve quindi a questo riguardo concludere che è imputabile tanto chi si pone volontariamente in istato di ubriachezza, quanto colui che in tale stato trascenda verso gli uomini o verso la religione.

Quale persona normale, dotata di intelligenza comune, ignora gli effetti dell'alcoolismo ove se ne faccia un uso smodato? E come si può dunque sostenere che chi si è volontariamente e coscientemente messo in istato di ubriachezza, non debba per ciò stesso più rispondere delle azioni conseguenti a tale stato? Ribadendo quindi quanto è stato sostenuto a questo proposito nella sentenza di 1° grado, si può affermare che lo stato di ubriachezza non esclude il dolo, ma incide nella personalità del reo sino ad attenuargli la potenza intellettiva, per cui l'agente può invocare in suo favore solo le attenuanti previste dall'art. 21 C.P.

---

(1) Per l'ubriachezza in relazione alla responsabilità penale: sentenze di secondo grado 26-1-1925 (Giur. Samm., 1925, pag. 27): 28-7-1929 (Giur. Sammarinese, 1929, pag. 25): 25-2-1954 (Giur. Samm., 1963, fasc. 3, pag. 403) - sentenze di primo grado: 28-2-1931 (Giur. Sammarinese, 1931-32, pag. 128): 18-7-1933 (Giur. Samm., 1931-32, pag. 166): 27-4-1946 (Giur. Samm., 1963, fasc. 3, pag. 433): 19-10-1953 (Giur. Samm., fasc. 3, pag. 452).

GIUDICE PENALE - (avv. *Michele Grifa*) - 23 gennaio 1960 - *Scarponi Giuseppe* (avv. *M. Michelotti*). Processo n. 260, anno 1957.

E' da pronunciare l'assoluzione per mancanza di prove quando non è stato possibile accertare se un incidente tra motociclista e pedone (ambedue lesionati) si sia verificato a causa del comportamento colpevole della parte lesa o dell'investitore nè se sia prevalente la colpa dell'uno o quella dell'altra nè infine se abbiano concorso entrambi, col proprio comportamento, a cagionare l'evento.

## DIRITTO

Il giorno 26 giugno 1957, alle ore 13,30, lungo la strada « Boschetti », nei pressi della Fabbrica « Titangas », si è verificato l'incidente stradale fra il pedone Ciavatta Maria ed il sig. Scarponi Giuseppe, che pilotava la propria motoleggera « Benelli ».

Entrambi gli infortunati hanno riportato gravi lesioni, guarite rispettivamente nel termine di mesi 11 per la Ciavatta ed in giorni 30 per lo Scarponi.

Dal rapporto giudiziario risulta che « eseguiti sul posto gli accertamenti del caso, si notava sul fondo stradale, una frenatura delle ruote della moto per una lunghezza di m. 17. arrivando al posto dove questa è caduta (o meglio dove è stata trovata), mentre la Ciavatta era stata gettata dentro la scolina della strada (lato destro andando verso Cailungo) a m. 3,40 dal luogo dove era caduta la moto stessa, e sul luogo si notava una chiazza di sangue della Ciavatta. La frenatura si trovava a m. 0,70 circa dal ciglio stradale destro nella direzione percorsa dallo Scarponi e la moto era rovesciata aderente al ciglio stradale destro, sempre nella stessa direzione ».

Unico teste, presente al fatto, è il sig. Paoletti Giovanni, compagno di lavoro dello Scarponi, secondo il quale la Ciavatta, udito il rumore del motore, improvvisamente si sarebbe portata dalla sua sinistra alla destra, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo lo Scarponi che, nonostante una brusca frenata, non fu in grado di evitare l'investimento.

Il Paoletti stesso esclude che lo Scarponi abbia fatto uso dei segnali acustici.

La Ciavatta, nel suo interrogatorio, dà una versione alquanto diversa di come si sono svolti i fatti.

Essa infatti nega decisamente di aver attraversato la strada mentre sopraggiungeva la moto dello Scarponi ed esclude che, al momento dell'incidente, sulla strada vi fosse qualcuno.

Il punto focale della causa è tutto qui. Se si crede alla Ciavatta, il fatto sarebbe avvenuto sia pure accidentalmente ma per ragioni del tutto a lei estranee e la colpa, per quanto lieve, non potrebbe non ricadere sul motociclista quanto meno per inesperienza e imperizia nella



guida del motomezzo. Se si accetta la versione dello Scarponi e del Paoletti, le posizioni si rovesciano e la maggiore responsabile appare la Ciavatta, dal cui comportamento imprudente nell'attraversare la strada da sinistra a destra, sarebbe derivato l'incidente.

In questa seconda ipotesi però il motociclista non potrebbe essere esonerato da responsabilità in quanto, data l'incertezza del pedone, egli avrebbe dovuto usare la necessaria prudenza sino anche ad arrestarsi. La verità è che si brancola nel buio atteso che la deposizione dell'unico teste Paoletti non solo non appare convincente, ma ha anzi il sapore di una testimonianza compiacente. E valga il vero.

Nel suo primo interrogatorio il Paoletti dichiara che percorreva la stessa strada dello Scarponi a circa 60 metri di distanza; che la velocità del primo doveva essere di Km. 40 orari circa e nega che lo Scarponi abbia fatto uso dei segnali acustici.

Nella deposizione davanti al Giudice inquirente lo stesso teste afferma di aver assistito all'incidente de quo, *perchè marciava a circa 30 metri dallo Scarponi* e, contraddicendosi ancora, si dichiara incerto sull'uso del claxon da parte dello Scarponi. Per cui da una distanza di 60 metri il Paoletti esclude di avere udito dei segnali acustici, da 30 metri invece non è più sicuro di poterlo affermare. Ma vi è di più: nel corso del procedimento sommario il Paoletti dichiara che egli marciava ad una velocità inferiore ai 50 Km., aveva ingranata la terza marcia e, durante il percorso, la distanza tra lui e lo Scarponi rimase inalterata. Per cui se ne deduce che lo Scarponi, stando alle sue stesse dichiarazioni dibattimentali e a quelle del Paoletti, pur avendo ingranato la seconda marcia e procedendo alla velocità di soli 30 - 35 Km. orari, non sarebbe mai stato raggiunto dal Paoletti che gli stava dietro procedendo in terza e alla media inferiore ai 50 Km.

Strani fenomeni delle leggi del moto che ci fanno pensare ai sofismi del filosofo dell'antica Grecia, secondo cui una tartaruga era più veloce del piè veloce Achille.

Altra circostanza rimarchevole è quella dei segnali acustici.

Mentre il Paoletti infatti ha sempre sostenuto che la Ciavatta, per il rumore dei motori, si sarebbe accinta ad attraversare la strada da sinistra a destra, lo Scarponi invece afferma che la Ciavatta, appena udito il suono del claxon, si è spostata improvvisamente verso il centro della strada per raggiungere la propria destra. Sottoliniamo l'abilità dello Scarponi nel sostenere la tesi suddetta tendente a dimostrare la colpa del pedone avvenuta in condizioni tali da rendere inevitabile l'investimento.

E' evidente infatti che se credessimo allo Scarponi e cioè al preavviso dei segnali acustici, alla velocità moderata del motomezzo, allo spostamento improvviso del pedone, non potremmo non concludere sostenendo non sussistere nella fattispecie la di lui responsabilità poichè l'evento sarebbe da considerare imputabile a colpa esclusiva della vittima. Questa però ha sempre sostenuto che marciava alla destra della strada, negando di essersi spostata dalla destra alla sinistra tanto è vero che, ribadisce, « io non mi sono spostata e sono stata trovata nel fosso

della strada alla mia destra e cioè nella parte in cui dovevo trovarmi ». Mancano purtroppo altri elementi per far luce piena sulle cause dell'incidente. Cionondimeno ci appare del tutto inverosimile la versione dello Scarponi e del Paoletti ritenendo assurdo che la Sig.ra Ciavatta, senza averne alcuna ragione, vuoi per il rumore dei motori, vuoi per il suono del clacson, si sia spostata improvvisamente da sinistra a destra, senza guardare indietro e senza rendersi conto che la manovra che stava per fare era estremamente rischiosa.

Con la stessa convinzione si può escludere che lo Scarponi marciasse ad una velocità di 30-35 Km. orari e con la seconda innestata perchè, in tale ipotesi non gli sarebbe stata necessaria una frenata di ben 17 metri prima di arrestarsi. Riteniamo infine che lo Scarponi non fosse molto pratico della moto « Benelli » che aveva acquistato da poco tempo, per cui si può supporre che, vedendo davanti a sè la donna a piedi, a causa forse di qualche piccolo spostamento laterale della donna stessa, abbia perso il controllo e abbia finito così per provocare l'incidente. Ma queste sono tutte supposizioni, mentre per poter affermare la responsabilità penale in un incidente stradale, occorrono prove irrefutabili a carico del colpevole. Come infatti non ogni caso di investimento di pedoni sulla strada può imputarsi a colpa dell'investitore, così non sempre il comportamento incerto ed indeciso del pedone esonera il conducente del veicolo dall'usare la prudenza necessaria, sino anche ad arrestarsi. Nella fattispecie quindi, stante la mancanza di elementi certi di prova e dovendo affidarsi solo a delle presunzioni di colpa, il giudizio finale potrebbe essere sommamente ingiusto ove si ponessero a carico dell'una o dell'altro le maggiori conseguenze penali. Se fossimo convinti che sia stata la Ciavatta ad attraversare la strada del motociclista in maniera improvvisa e imprudente, non esiteremmo a dichiararla responsabile dell'incidente; lo stesso dicasi se fossimo convinti che, nonostante il fondo stradale ghiaioso, lo Scarponi marciasse imprudentemente ad un eccesso di velocità per cui non gli fu possibile effettuare l'arresto del veicolo allorchè si presentò una situazione di pericolo per il pedone e per sè stesso.

Queste varie tesi, implicitamente contraddette da altrettante antitesi, sono tutte accettabili e perciò stesso, nella fattispecie, vanno tutte scartate e perchè l'una esclude l'altra e perchè siamo privi della prova certa che ci indichi chiaramente la scelta a favore di una tesi, con esclusione di tutte le altre.

Pertanto se, col nostro ragionamento, siamo giunti logicamente a porre in dubbio le varie tesi prospettate, cionondimeno dobbiamo pervenire ad una conclusione. La quale non può che essere la seguente: non è stato possibile accertare se l'incidente si è verificato a causa del comportamento colpevole della parte lesa o dell'investitore, nè se sia prevalente la colpa dell'uno o quella dell'altra, nè infine se abbiano concorso entrambi, col proprio comportamento, a cagionare l'evento. Perciò si deve assolvere per insufficienza di prove.



GIUDICE PENALE - (avv. Michele Grifa) - 4 febbraio 1960 - Casadei Giuseppe (avv. M. Michelotti). Processo n. 157, anno 1957.

Il solo consenso o la tolleranza da parte del proprietario del fondo al passaggio di altri nel fondo stesso non crea a favore di costui alcun diritto al passaggio, anche se questo venga esercitato per lungo tempo, quando manchi un titolo, contratto o sentenza, che quel diritto di passaggio riconosca o attribuisca.

Detto consenso è revocabile ad nutum per volontà unilaterale del concedente e di conseguenza non può dar luogo a reato l'impedimento che venga frapposto al libero esercizio del passaggio.

## DIRITTO

Prima ancora di esaminare la fondatezza dell'accusa e quindi la responsabilità degli imputati, occorre accertare l'esistenza del possesso del vantato diritto di passo da parte delle Vincenti.

Secondo un principio universalmente accettato « onus probandi incumbit ei qui dicit » e quindi alle Vincenti spettava di provare il possesso del passo. E invece dai testi Grassi Lazzaro e Gennari Maria, da esse indotti, è stato riferito solo che le Vincenti passavano di lì senza poter precisare se ciò facevano con o senza il consenso del proprietario. La Gennari anzi ha aggiunto che qualche volta chiedevano il consenso del padre. Non si può certo da ciò desumere che le Vincenti esercitassero un loro legittimo diritto nè si può credere alla deposizione della Vincenti Antonia allorchè afferma categoricamente:

« Non abbiamo mai richiesto il permesso di passare, ma siamo passate nonostante i divieti o i consensi del colono, forti del nostro diritto che si fonda sopra un rogito del notaio Biagio Martelli in data 20-5-1944 ».

A parte il fatto che in tutto l'incarto processuale non v'è alcuna traccia del predetto rogito e che comunque dal '44 al '57 sarebbero intercorsi solo 13 anni, va rilevato che la deposizione della Vincenti è in netto contrasto sia con quanto deposto dalla teste Gennari Maria sia con l'attestazione giurata del teste Gennari Girolamo, il quale dice chiaramente che per il periodo di trenta anni, nella sua qualità di proprietario o colono del podere in oggetto, « autorizzò rare volte i componenti la famiglia Vincenti, da essi richiesto, a transitare sul campo che confina con il loro terreno e soltanto quando su di esso non esistevano raccolti pendenti o lavori; ma che nessuno esercitò mai una servitù di passo sul campo in questione ».

Il teste Podeschi, a sua volta, ammette che le Vincenti passavano per il fondo di cui è stato colono dal '47 al '53, quando non c'era il raccolto ed egli dava il permesso solo quando erano in buona armonia ma, quando questa armonia veniva a mancare, egli « impediva il passo e le Vincenti non passavano ».

Da tutte le deposizioni testimoniali deve perciò senz'altro esclu-

dersi che le Vincenti abbiano provato l'esistenza del possesso del passo, a meno che non si voglia cozzare contro l'evidenza dei fatti e contro la logica.

Dal proprietario Gennari Girolamo è stato inequivocabilmente escluso che, durante la sua trentennale permanenza sul fondo in questione, qualcuno abbia mai esercitato una servitù di passo, così come è stato escluso che le Vincenti, forti del loro diritto, passassero a piacimento per il fondo, senza dover mai render conto a nessuno.

Il Gennari ha anzi precisato che le poche volte, in trenta anni, che autorizzò i componenti della famiglia Vincenti a passare sul proprio fondo, lo fece dietro loro richiesta e solo quando sul fondo non esistevano raccolti pendenti o lavori. Non si può quindi nella fattispecie parlare di un diritto delle Vincenti, in quanto trattasi di un consenso unilaterale che, di quando in quando, è stato dato da parte del proprietario del fondo in oggetto.

« Il solo consenso, o la tolleranza da parte del proprietario del fondo al passaggio di altri nel fondo stesso non crea a favore di costui alcun diritto di passaggio, anche se questo venga esercitato per lungo tempo, quando manchi un titolo, contratto o sentenza, che quel diritto di passaggio riconosca o attribuisca ». (Cass., 1 febbraio 1946, n. 96) ».

« Il consenso è sempre revocabile ad nutum per volontà unilaterale del concedente, che rende, dal momento in cui è manifestata, illegale ed arbitraria la limitazione del suo diritto col continuato esercizio del passaggio ». (Cass., 5 agosto 1946, n. 2233).

Per quanto sopra detto, appare evidente che nessun atto arbitrario è stato compiuto dai prevenuti e tantomeno dal Casadei Giuseppe il quale, dopo ripetuti avvertimenti e servendosi di un suo diritto, ha impedito che altri arbitrariamente passasse sul proprio fondo senza possederne alcun titolo concreto.

E' chiaro inoltre che il Casadei ha agito in perfetta buona fede in quanto aveva appreso tanto dal Ceccoli Girolamo, quanto dal Podeschi Francesco allorchè gli fece le consegne del fondo, che le Vincenti non avevano alcun diritto di passaggio sul fondo medesimo, nè esistevano diritti di terzi di alcun genere. Le Vincenti, quindi, sprovviste del titolo della servitù di passaggio, intendevano abusivamente esercitare un diritto inesistente e ne sono state a buon diritto impedito dal possessore del fondo Casadei. Avendo quindi il Casadei agito nell'esercizio di un proprio diritto, non ha commesso alcun reato e pertanto si deve dichiarare la di lui non colpevolezza in ordine all'imputazione per la quale è stato giudicato nel procedimento sommario.

8

GIUDICE PENALE - (avv. *Michele Grifa*) - 9 febbraio 1960 - *Orecchioni Alberto* (avv. *S. Belluzzi* c *L. Benzi*). Processo n. 497, anno 1957.

I conducenti dei veicoli sono tenuti sempre a comportarsi in modo da non creare pericoli alla circolazione e di essere pronti ad evitarli anche se insorti senza loro colpa.



## DIRITTO

Premesso che il reato colposo si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Nel prendere in esame i motivi d'appello presentati dall'Orecchioni, occorre considerare se egli offre, come è suo preciso dovere, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e ciò allo scopo di poter escludere la di lui responsabilità in ordine allo scontro de quo.

Perchè, per il generale principio informatore in materia di colpa del *neminem laedere*, il conducente del veicolo è tenuto sempre a comportarsi in modo da non creare pericoli alla circolazione e di esser pronto ad evitarli anche se insorti senza sua colpa.

In particolare, non si può informare la propria condotta di guida alla presunzione di una perfetta normalità di comportamento del conducente di altro veicolo, giacchè egli è sempre tenuto a valutare la contingente situazione stradale antistante con scrupolosa prudenza, sì da potere, al minimo indizio di movimento irregolare, arrestare il proprio veicolo. Si veda a questo proposito l'art. 4 del regolamento 6 marzo 1922 n. 13, il quale reca espressamente: « la velocità dei veicoli a trazione meccanica deve essere regolata in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose e, in particolare, deve essere convenientemente moderata nei tratti a visuale non libera e negli incroci ».

Dalle risultanze degli atti di causa è emerso evidente che lo evento è in rapporto di causalità materiale con una pluralità di azioni riferibili tanto al Bertozzi quanto all'Orecchioni, ciascuno dei quali ha posto in essere uno stato di cose che ha condizionato l'evento dannoso, per cui la responsabilità deve gravare su ognuno di essi.

Se infatti lo scontro si è verificato dopo che le motociclette si sono trovate improvvisamente l'una di fronte all'altra, al centro della strada, ciò sta ad indicare che ove, anche da una parte soltanto, si fosse fatto uso dei segnali acustici e, contemporaneamente, si fosse rallentata la velocità per abbordare la curva tenendosi il più a destra possibile, con molta probabilità lo scontro si sarebbe potuto evitare.

Se l'Orecchioni avesse tenuto un simile comportamento e, in vista di una curva cieca, avesse ridotto la velocità dei 50 Km. orari, eccessiva per un motoscooter che marcia in salita con due persone a bordo, avesse fatto uso dei segnali acustici e si fosse tenuto il più a destra possibile, avrebbe posto in essere tutti quegli accorgimenti prudenziali atti ad evitare la lesione degli altrui diritti e comunque avrebbe offerto un elemento validissimo per escludere la di lui colpa con la conseguente estraneità della propria condotta all'avverarsi dell'evento.

Nella fattispecie purtroppo sussiste un vero rapporto di causalità tra il comportamento del Bertozzi e dell'Orecchioni ad un tempo e l'incidente che ne è derivato, per cui si deve concludere che entrambi i motociclisti hanno, con la propria condotta, concorso a determinare l'evento.

L'appello quindi va respinto mentre la sentenza di 1° grado merita piena conferma.

9

GIUDICE PENALE - (avv. *Michele Grifa*) - 14 settembre 1960 - *Bacciocchi Attilio* (avv. *M. Michelotti*). Processo n. 57, anno 1958.

Il conducente di un mezzo meccanico, che percorra una qualsiasi strada, non può mai avere la persuasione, qualunque sia il proprio comportamento, che nessuno sopraggiunga in quel momento.

Non è la supposizione o la convinzione dell'agente che conta, bensì il di lui comportamento sottoposto al vaglio di un giudizio disinteressato e obbiettivo.

DIRITTO

E' pacifico in fatto che, verso le ore 23,30 del 19 gennaio 1958, Bacciocchi Attilio, guidando la sua moto Morini 175, sulla strada Mulazzano-Torraccia, veniva a collisione con Morri Dante che proveniva in senso inverso, alla guida di una Vespa.

E' pacifico altresì, per esplicita ammissione dell'interessato, che il Bacciocchi, all'atto dell'incidente, era intento a liberare un lembo del cappotto dai raggi della ruota anteriore della moto, con la quale inavvertitamente si era spostato da destra verso sinistra, invadendo quindi l'altra mezzzeria della strada, sulla quale sopraggiungeva il Morri.

Il Commissario della Legge tenuto conto dei precedenti dello imputato e del danno risarcito lo condannava per lesioni colpose alla prigionia per giorni uno con sentenza 22 settembre 1959.

Il Bacciocchi interpose regolare appello producendo i motivi che qui di seguito discuteremo.

Il Commissario della Legge, nella propria sentenza, ha ritenuto non esservi dubbio sulla responsabilità del Bacciocchi, osservando testualmente: « Chi guida deve osservare norme di prudenza, di attenzione e, nella fattispecie, il Bacciocchi ha violato norme regolamentari e norme di istintiva prudenza. Niente impediva (anzi la logica imponeva) al Bacciocchi di fermarsi, scendere e togliere il cappotto che si era impigliato nella ruota. Se invece ha preferito continuare la sua marcia e distogliere la sua attenzione dalla guida, per liberare il cappotto dalla ruota, e non si è accorto di avere invaso la mezzzeria di sinistra, non può non essere ritenuto responsabile dell'incidente ».

Il Giudice d'Appello, attesa la fondatezza delle considerazioni del Giudice di 1° Grado, non può non farle proprie.

Invero i motivi principali dell'appellante si possono così riassumere:

1°) il gesto del Bacciocchi non può non essere considerato imprudente o negligente, in quanto *egli, istintivamente*, nel momento in cui si è accorto che un lembo del suo cappotto era stato preso dai